166
K
29
NAPOLI

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
166
K
29

166. K. 29
Q

LETTERE
DI REPLICA

D' un Particolare di Napoli ad un' Amico di Roma ſopra le note pendenze di Gravina.

Digitized by Google

LETTERA PRIMA.

Amico Carissimo.

Uando Io la prima volta vi scrissi su le note pendenze di Gravina, non ebbi altro in mente, che di esporvi con quella sincerità, che si conviene a gente onesta, la verità. Ma Voi assai scortesemente, stimandomi troppo appassionato pel Signor Duca di Gravina, non voleste prestarmi fede; „ *e per intendere come la fosse ita la bisogna, ad alcune oneste, e indifferenti persone, che il fatto, come appunto è accaduto, saper* „ *potevano, ne faceste richiesta* „: così sul bel principio delle tre vostre lunghe lettere, con maniera per altro assai disobbligante, fate sapermi. Per farvi io all'incontro intendere, che le persone da voi riputate oneste, ed indifferenti, per ignoranza, o per malizia, che si fosse, il che non mi curo d'investigare, vi aveva mostrate lucciole per lanterne, vi diedi subito ragguaglio con altra mia breve letterina de' 26. Maggio, che le vostre lettere erano state quì trovate piene zeppe, non solo di maldicenze, ma di bugie, d'imposture, e di puerili contraddizioni; il che io certamente di voi, che so quanto valete in logica, non averei mai creduto. Così tali ricevute fidelmente scrivono le parole dello Scrittore di Roma.

E per farvi conoscere, che non parlava a caso, vi misi sotto gli occhi quella goffissima impostura della lettera, che si legge nel vostro Sommario al numero 13., la qual pretendete essere stata scritta dal vostro innocente Vescovo di Gravina all'Eccellentissimo Signor Conte di Harrach, allora Vicerè in questo Regno: quando nè da quel Signore fu mai tal lettera ricevuta; ed oltre a ciò sì dal contenuto, come dalla data della medesima chiaramente ne apparisce la finzione, siccome allora vi dimostrai. Da tale amichevole avviso io sperava, che avvertito voi della mala fede, o della imperizia di chi il materiale per comporre quelle vostre lettere vi somministrò, doveste con maggior diligenza rintracciar la verità de' fatti; acciocchè ritrovatala, come assai facile stato sarebbe, le sgombro da passione ad una tal ricerca vi foste applicato, poteste mettere in salvo l'onore, e la riputazion vostra, e quel che più rilieva, anche la coscienza, con una pubblica, e chiara ritrattazione delle tante menzogne da voi spacciate in grave pregiudizio della fama di Personaggio ragguardevolissimo, non men per tutti quei pregi, che può vantar la Nobiltà più Illustre, che per le sue Cristiane virtù, e pel suo rispetto mai non interrotto verso la Sede Apostolica.

Ma essendo già scorsi più mesi, e veggendo, che voi tuttavia tacete, ho pensato darvi io qualche ajuto per un tal esame, col somministrarvi tutti quei documenti pubblici, ed autentici, che possono bastare a far conoscere ad ogni mente spassionata, che le vostre tre lunghe letteracce da capo a piedi in quanto a' fatti non son, che una mal'ordita tessitura di menzogne, e d'imposture. Non crediate, però, che con ciò io intenda approvar le vostre pellegrine dottrine, che a proposito, e fuor di proposito spacciate da per tutto in pregiudizio de' regali diritti; perchè l'esame di queste è riserbato a penne più dotte, ed illustri. Io adunque con istile semplice, e proprio del nostro foro mi ristringerò per lo più nell'esame de' fatti, intorno a quali farò vedervi, che voi parliate di cose, che non sapete, e che quelle persone da voi stimate oneste, ed indifferenti, o pur esse n'erano ignorantissime, o accecate da livore, e da passione, vi nascosero con sommo opprobrio del nome vostro, e loro la verità.

Affinchè però possa evitarsi la confusione, che molto ripugna al giusto discernimento del vero „ *e difficil cosa* „ come voi dite „ *sarebbe in una sola lettera distrigar tutta questa gran matassa* „, ho stimato convenevole di esegnire in due lettere il mio disegno. Nella prima delle quali, che è la presente, tratterò de' fatti, che riguardano tanto la causa delle franchigie, quanto le imputazioni calunniose, che date al Signor Duca. E nella seconda passerò a considerare il tanto da voi abborrito mandato di procura, che dite essere stato „ *la feral cagione delle presenti discordie* „ insieme con gli altri atti dopo successivamente accaduti, per cui si è data fuori l'ingiusta, invalida, ed insussistente declaratoria delle censure.

Quanto alle franchigie, voi ripigliandomi de' miei „ *alterati, ed ingiuriosi racconti* „ senza però farmi la giustizia di comprovar questa taccia con alcun documento, passate „ *a far sapere certamente al* „ *Pubblico, che nella prima erezione della Chiesa di Gravina per privilegio del Conte Unfrido Normando* „ *Principe della Puglia, confirmato successivamente da' Serenissimi Regi di Napoli, furono assegnate* „ *per sostentamento degli Ecclesiastici le decime prediali, e sagramentali, e con questo assegnamente quelli vissero fin per tutto quasi il secolo sedicesimo: quando nell'anno 1595., la Comunità di Gravina,* „ *volendosi sgravare d'un tal peso a cagione, che le decime prediali del suo vasto territorio formavano a somma considerabile, ne introdusse giudizio nel Regio Tribunale di Napoli, in cui mantenutasi la lite fino all'anno 1612., in esso si venne a transazione, nella quale la Comunità col Regio* „ *Assenso si obbligò di dare in luogo delle decime le franchigie in tutte le gabelle, e provenimenti spettanti alla medesima, e particolarmente in quella della farina, assegnandone un tomolo a Chierici semplici, e due tomola il mese a' costituiti in ordine sagro. Fu questa transazione accettata dagli Ecclesiastici col beneplacito Apostolico, come dee presumersi, e secondo questa convenzione hanno sempre goduto* „ *esse franchigie, specialmente nella gabella della farina, servendosene per uso proprio, o facendone* „ *vendita altrui* „.

Quì voi fin dal principio, e nel racconto de' fatti sì rilevanti, vi fate in tutto dimenticato de' pro-

 messi

meis „ *documenti certi, ed incontrastabili* „ de' quali leggendo il vostro Sommario, non ho la buona sorte di trovarne vestigio alcuno. E pure parlandovi col vostro stesso linguaggio „ *Voi* „ *sapete l'obbligazione ingiunta ad ogni uomo d' onore di giustificar ciò che dice, quando ha obbligata, ed* „ *impegnata al Pubblico la sua fede* „. Giacchè però non avvertiste alla vostra obbligazione, entrerò io nell' impegno di supplirne il difetto, e farò sì, che il Pubblico rimanga di voi soddisfattissimo. Le vostre asserzive, siccome affatto son prive di documenti, che possano comprovarle, così fuor di ogni dubbio altro non sono, che ona vaga, e purissima tessitura di favole, e di menzogne. Potete voi desiderar di vantaggio per un pieno risarcimento dell'onor vostro? può il Pubblico vedere in miglior forma disimpegnata la vostra candida fede? Eccovene le pruove chiarissime.

Falsità I. Favoloso è il Principato della Puglia, che attribuite ad Unfrido semplice possessor di Gravina, da cui si concederono le pretese decime, non bastandovi l'averlo decorato della dignità di Conte; del qual' onore nè il suo stesso privilegio, nè altri fanno punto parola, confondendoli puerilmente da voi questo particolar Normanno coll' altro del medesimo nome, che fu il terzo Conte di Puglia, e finì di vivere prima dell' anno 1056.. I Normanni non mai signoreggiarono le nostre regioni col titolo specioso di Principi, usando solamente quei di Conti, e di Duchi, finchè poi cinsero l' augusto capo del reale diadema. E la data del privilegio accordato dal vostro Unfrido, come potete agiatamente osservare nel mio Sommario num. I., e nella copia autentica, che dite averne, si fu dell' anno di nostra salute 1092.. Nel qual tempo il dominio sovrano della Puglia godevasi dal Duca Ruggiero figlio secondogenito di Roberto Guiscardo, per la morte sette anni prima accaduta del padre; che fin dall' 1059. lasciando l'antico titolo di Conte, avea assunto quello di Duca, come Guglielmo Pugliese testimonio oculato, e tutti gli altri Autori concordemente hanno scritto.

II. Favoloso, e falsissimo dee riputarsi il giudizio, che voi dite introdotto nel 1595. in questi Regi Tribunali dalla Comunità di Gravina „ *per isgravarsi dal peso delle decime prediali, che nel suo va-* „ *sto territorio sormontavano a somma considerabile* „. Imperciocchè di sì fatta lite non vi compiacete darmi giustificazione veruna, nè fin'ora ha potuto trovarsene il minimo indizio, Oltra a che non giungo a capire, qual panico timore avesse ingombre allora le menti de Gravinesi, per cui si fossero indotti a promoverla. Se nel privilegio d'Unfrido si concederono espressamente le decime sopra delle sue robe, e di quelle attinenti al di lui fratello Aitardo, ed a suoi Officiali, e Soldati, come si fa chiaro dalle reiterate parole, che in esso a lettera cubitali si leggono, ivi: *decimationem mearum rerum*, e poco dopo: *concessi in perpetuum cunctam integre decimationem nostram, &c., meo fratre Aytardo, meisque militibus præsentibus cunctam suam decimationem similiter concedentibus*, senza mai farsi motto vernno de beni della Comunità di Gravina; qual'interesse „ *di somma considerabile* „ potea ella soffrirne, „ *nel vasto suo territorio*„? Se al generoso donativo de concedenti non diede il Pubblico alcun consenso, nè in esso concorse ad avarci parte; qual pregiudicio potea recargli quell'atto? Se il *peso delle decime* non fu dall'Università, nè pur per pensiero accordato sopra de suoi effetti; qual motivo probabile avea essa per isgravarsene, come voi dite, d'introdurne il sognato giudizio?

Furon dunque, come si vede, quelle decime temporali ristrette a soli beni già menzionati, nè possono per la parola *militibus* intendersi i vassalli tutti d'Unfrido, e gli abitanti di Gravina; poichè oltre alla dura, e violenta interpretazione di quel vocabolo, nello stesso privilegio leggerete in più luoghi le seguenti parole, per cui sono gli uni apertamente distinti dagli altri, *consilio accepto a fratre meo Aytardo, & a meis militibus, atque nobilioribus Gravinæ habitatoribus*, e più sotto: *congregatis meis militibus, & aliis quam plurimis bonis hominibus*. Onde il voler comprendere in quella concessione le decime prediali di tutto il territorio di Gravina, è un far manifesta violenza, non solo alle parole già trascritte del privilegio, ma di vantaggio alla causale ancora di quell'atto, che Unfrido si mosse a farlo *pro remissione*, come ei si spiega, *peccatorum meorum, & redemptione animæ meæ, meique Patris, ac Matris, eorumque parentum*. Le quali cose non sarebbonsi certamente conseguite con donare la roba altrui, o imporre a questa un peso reale, e perpetuo, che avrebbe anzi accresciuto il numero de peccati d' Unfrido, che agevolata la di lor remissione.

Il motivo poi, da cui derivò nel pio concedente quell' azion religiosa, si fu d' impetrare dall' Arcivescovo dell'Acerenza, che in Gravina *Episcopum constitueret*, mentre ricusava egli di farlo, dicens *Ecclesiam Gravinensem non oportere Episcopali Sede fungi paupertatis ontre depressam*, come nel medesimo privilegio ravviserete. Onde non so vedere, qual'appoggio tenga la vostra stranezza di spacciar francamente quelle decime per sagramentali, ad effetto forse di dar loro un più specioso sembiante, e di renderne più canonica, strepitosa, ed ampia l'origine. Tanto maggiormente, che se nel 1092. non vi era Vescovo in Gravina, eranvi senza dubbio i Parochi ministri de'Sagramenti, professandosi pubblicamente allora in quella Città non meno, che nelle altre parti del Regno la nostra santissima religione.

III. Falsissima del tutto è pure la tanto decantata transazione del 1612. „ *Nella quale*, giova qui ripetere le vostre parole „ *la Comunità col Regio Assenso s'obbligò di dare in luogo delle decime le franchigie in* „ *tutte le gabelle, e proventimenti spettanti alla medesima, e particolarmente in quella della farina* „. Nel 1612.. in loogo dell'antiche precedenti gabelle del forno, e de' fuochi, fu imposta l'altra della farina, su della quale nacque contesa tra l'Università, e gli Ecclesiastici circa la sola quantità, che dovean questi goderne; mentre quanto alla sostanza della passiva loro immunità non poteva cadervi dubbio, anche per l'espressa solita clausola specificamente descritta nel Regio Assenso, che si fece all'imposizione

posizione suddetta precedere, *exceptis tamen Clericis, Ecclesiasticis, Ecclesiis, & religiosis personis*: E fu tal quistion compromessa al Reggente Costanzo, ed al Vescovo di Potenza, i quali alla promulgazion del laudo non vennero, stimando forsa vano, ed inutile quell'atto, in cui non poteano essi appartarsi dal comune uso del Regno, a dagli Arresti generali del Tribunal della Camera. Leggete pure a vostro bell'agio il parlamanto dell'Università, la conclusion del Capitolo, e l'istrumento pubblico del compromesso, le di cui copie vi do nel mio Sommario num. II., presentate quì dagli Ecclesiastici stessi di Gravina presso il Cancelliere della Regal Giurisdizione. Impiegatevi per osservarle bene la più esatta attenzione, e sappiate poi dirmi, se giungeste a ravvisare in quelle scritture contemporanee al fatto un segno solo, ed una semplice lettera, che possa trarsi almen con gli argani alle vantate decime, o alla capriccios vostra surrogazione.

Ditete forse, favoleggiando con gli Ecclesiastici di Gravina, che un particolar'incendio lvi accaduto nel corrente secolo, brugiate avesse le scritture del laudo, dell'obbligo fatto con regio assenso dall'Università, a gli altri documenti, che all'ideata surrogazione si appartenevano? Ma da quel finto incendio non potreste trarre voi alcun frutto. Imperocchè, tralasciando tutte le altre considerazioni opportune di legge, e di fatto, dovevate riflettere, che il Reggente Costanzo non potea, senza special dispensa del Principe, farsi arbitro in quella causa, nè il Clero, e l'Università poteano ad alcun'atto obbligarsi per esecuzion del laudo senza del Pontificio beneplacito, e del Reale assenso. Onde di tali cose, quando fosser seguite, dovrebbe ritrovarsene qualche riscontro ne'registri pubblici di Roma, e di Napoli, se pure il poetico incendio accaduto in Gravina, non avesse in un tempo medesimo distesa le voraci sue fiamme anche agli archivj del Vaticano, e della nostra Real Cancelleria, che tal disavventura la Dio mercè non han patita a di nostri.

Tutto altro però avrebbe potuto consumare quel fuoco, se mai fu vero, fuor che le sognate scritture degli Ecclesiastici, da che il disastro, come quì essi pubblicarono in istampa per mezzo de' loro Avvocati, accadde *nel secolo, che corre*; ed all'incontro in Gravina fin dal 1638. non eravi documento alcuno di valida scrittura, nè di tradizione almeno costante, che potesse comprovarne la di loro esistenza. In quell'anno appunto pretendendo il Vescovo Canzacchi ducati dodici il mese per le sue franchigie sopra la gabella della farina, si oppose fortemente la Comunità alla stravagante intrapresa. Onde formatosene a' 5. di Novembre processo dalla Corte Vescovile, tre testimonj sessagenarj concordamente deposero, che dal 1614. godevano i Preti di Gravina della franchigia in denaro per via di transazione fattane coll'Università; e successivamente an la fede di quell'esame scrisse il Vescovo al Signor Vicerè con sua lettera da' 25. del medesimo mese, *che fin dall'anno 1614., che fu eretta la gabella sopra il macinar della farina, si aggiustò tanto con il Vescovo di quel tempo, che fu Monsignor Giustiniano, come con il Clero per isfuggir le fraudi, che detta franchigia si pagasse in denaro per via di transazione, così continuata colli antecessori Vescovi, e detto Clero.*

Or quì vi priego ad avvertire più cose. La prima si è la varietà di un biennio quanto al tempo del celebrato accordo, che voi dite essersi fatto nal 1612.; ed il Vescovo Canzacchi co' suoi testimonj asserisce accaduto nel 1614., che non è picciol contrasegno della finzione. La seconda, cha ne' tempi alla pretesa lite delle decime più vicini, ed alla sognata solenne surrogazione, non ebbero notizia veruna di tali atti, nè quei testimonj di avvanzata età, sotto gli occhi de' quali doveano essere accaduti, nè il Vescovo di Gravina, che assegnò per causale dell'asserta convenzione il motivo *di sfuggir le fraudi*, e non già quello delle decime; con tutto che questa rimarchevolissima circostanza potuto avesse a lui sommamente giovare, tanto nella contesa vertente allora coll'Università, quanto nella lite avuta dopo costì con alcuni suoi Cherici per le stesse franchigie, come dal vostro Sommario num. 21. E per ultimo la terza più rilevante, di essersi la vantata tranlazione apertamente negata dall'Università di Gravina in quel tempo, facendo per atto pubblico chiaramente sentire in iscritto al Promotor Fiscale del Vescovo le seguenti parole: *NEC EQUIDEM FUNDARI DEBET PARS ADVERSA SUPER PRÆTENSA TRANSACTIONE FACTA CUM MAGNIFICIS DE REGIMINE, CUM DE HAC NON CONSTAT, ET REGIUS NON APPARET ASSENSUS*, come dalla scrittura, che distesamente vi do nel Sommario num. III., estratta dagli atti originali di quella lite; ne' quali si vede ancora la suddetta lettera del Vescovo, che non seppe trovare allora documento alcuno da giustificare in qualche parte la di lui assertiva.

Tanto dunque si è lontano dal vero, che la finta lite delle decime durasse fino all'anno 1612., e che in tal tempo si transigesse colla favolosa surrogazione delle franchigie, come voi sul grave fondamento della vostra semplice assertiva fate „ *sapere certamente al Pubblico* „, che per lo contrario decorsi soli ventisei anni dal 1612. al 1638., dopo quegli atti, secondo l'assertiva vostra, cotanto pubblici, fastosi, e solenni, niuna persona ecclesiastica, o secolar di Gravina giunse ad averne la minima contezza tra tante migliaja d'uomini, che dovean'essere pienamente informati. Ma non debbo essere io così avaro con voi, ristringendomi a manifestarvi la falsità del vostro accertato racconto istorico di quei fatti, e perciò intendo anche farvi conoscere, che in tal narrativa bruttamente vi discostate ancora dal verisimile, e dal possibile.

Voi dite alla pag. 5. nel §. *per la stessa cagione*, che nella transazione del 1612. la Comunità si obbligò „ *di dare in luogo delle decime le franchigie in tutte le gabelle, e provenimenti spettanti alla medesima,* „ *e particolarmente in quella della farina*. Ma poco dopo nel seguente §. scrivete, che le franchigie degli Ecclesiastici di Gravina „ *lor son dovute pel Diritto Canonico universale*, „ e che ad essi le decime „ *furono*

„ *assegnate per loro sostentamento nella istituzione di quella Chiesa* „. Può concepirsi più aperta contraddizione? si può dar favola più mal'ordita di questa? Eren dovute le decime per l'assegnamento fattone da Unfrido nella fondazion della Chiese; ed erano altresì dovute le franchigie per la chiara disposizione, non solo del Diritto Ceonico, e delle nostre leggi municipeli, ma del Regio assenso ancora interposto nello stesso anno 1612.: e pure con inudita fraocheaza non altrimenti, cha se parlasto a tanta autche insensate, pretendete imbeccarci, che si estinguessero le decime coll'accordo delle franchigie, cioè a dire surrogandosi in soddisfaalone di un debito certo di *somma considerabile*, il semplice obbligo di soddisfere allo stesso creditore un' altro debito parimente liquido, e non mai posto in contesa. Concordia veramente degna del vostro cervello poetico!

Prima del 1612. erevi la gebella del forno, ed in essa godeano gli Ecclesiastici della loro esenalone, come apparisce dalle relazione del Vescovo Canzacchi addotta nel vostro Sommario num.2., ed anche da un processo della Corte Vescovil di Gravina febbricato oel 1604., di cui vi ferò parola in appresso. E molto innanzi ancor di quall' anno vi era la gabella del vino a minuto, e su di questa per la debita immunità degli Ecclesiastici non vi fu verun contrasto. Poichè le brighe per essa insorta nel 1584., da cui seguirono la chiameta qui del Vescovo, che non mancò, siccome richiedeva il suo dovero, di nbbidire, e io sfratto dal Regno di molti Ecclesiastici di Gravina, come potete leggere nell'indice stesso del *Chioccarello* da voi citato al *to.10.sit.2.*; non derivarono dal non volersi ad essi concedere la solita esonziona, ma solo dall' insussistente lor pretensione di volersi appropriar la gebella, che da comperatori del lor vino si pagava. E pure ciò non ostante fattosi dopo un'accordo col Clero, ed impetratosi per convalidarlo il Breve Pontificio, con cui si commise al Vescovo, ed ell'Arciprete di Montepeloso il conoscere dell'evidente utilità degli Ecclesiastici, fu sopre di quella Bolla a 28. Febbraro 1599. concoduto il Regio exequatur nella maniera, che il medesimo Autore rapporta.

Onde nella finta vostra solanne transazione niente affatto di nuovo si concedette a gli Ecclesiastici per le decime, che rilasciavano; attesochè la pretesa quantità delle franchigie allor convenora non si distese punto oltre i confini dell'antico Arresto di queste Regia Camera del 1541., come si legge nell'ultime allegazioni stampata dagli Ecclesiastici di Gravina. E consaguentemento sa fosse vero il vostro ideato contratto, non sarebbe stato questo di permutazione di decime nelle franchigie, perchè queste dagli Ecclesiastici già si godevano: ma bensì sarebbe stato non altro, cha un'ampio generoso dono, che delle decime dagli Ecclasiastici si sarebbe fatto alla Comunità di Gravina, senza cha a' medesimi Ecclesiastici ne fosse pervenuto comodo, a vantaggio alcuno. Or se ciò sia verisimile, no lascio il giudizio a chi sa giudicar della cosa spessionatamente. Quel cha io ben posso dirvi è, che dato ancora, che fossero gli Ecclesiastici di Gravina condiscesi a praticar colla lor patria quall'insolita prodigalissime generosirà; mai per l'intiera enormissima lesione di un tal contratto la Sade Apostolica, pesatissima in tutte la sue risoinaloni, non l'avrebbe corroborata coi suo beneplacito, che voi fraocameote scrivete doversi presumere. Tanto più, che trattandosi di esimere affatto i laici dal pegamento della decima, *concordia facta super totali exemptione, etsi confirmata per Papam non valet, nisi fit in forma specifica confirmata, quia tunc idem esset, ac privilegium concedere super exemptione*, come insegna *l'Em. Petra to.2.ad constit.6 Honorii Tertii, num.102.*

Egli è dunqua un vostro purissimo sogno l'accordata surrogazion della franchigie in loogo delle decime, cha prendete l'impegno, „*di far sapere certamente al Pubblico*„; giacchè non addurre voi di quella verun documento, ed io vo ne ho fatta palese l'evidente impostura. E su di ciò sarà bene riflettere alla giochevol maniera da voi tenuta per coprir maliaiosamente la favola. Nelle prima lettera alle pag.10. §. *ma non pensate*, veggendovi privo di qualunqoa giustificazione del finto accordo, per tenere a bada i leggitori, a beffarli, promettete con trasonica esaggeraaione di farmi vedere altrove a suo tempo „ *che le franchigie negar non si possono senza manifesta ingiustizia a quegli Ecclesiastici per legge municipale di una inalterabile convenzione*„. E poi a tutt'altro pensando, che all'adempirmi la promessa, con ammirabile ardire scrivere solo nella terza lettera *pag.81. verf 4.* „ *che fin dall'anno 1612. si eran transatte dal Clero queste franchigie concedute loro in luogo delle decime prediali, e sagramentali, come di già vi provai nella mia prima lettera*„. Con che ofendo di un'aggiramento vizioso, e puerile, chiamato da Logici ciacolo vizioso, oella prima lettera dite di provare altrove „ *l'inalterabile convenzione* „; a nella terza poi vi riportete ella prime, in coi afferite averle provata, senza che io alcuna di assa, o in rutta la vostra scrittura l'abbiate fatto nemen per ombra giammai. Se ciò non giunge a tingervi di onesto rossore il volto, bisogna „ *far sapere certamente al Pubblico*„ o che voi con ilpecial privilegio ne siete affatto incapace, o puio che in iscrivendomi ne faceste pienissima, e volontaria ainuncla.

Quindi cada a terra colla ruina del vostro capriccioso romanzo quella special qoalità, che spacciate concorrera nella freuchigie degli Ecclesiastici di Gravina, per farle apparir diverse dalle altre comuni al Clero di questo Regno, e per eludere con tal vostro bel ritrovato gli Arresti genereli della Regia Camera, da cui dee regolarsene l'uso legittimo. E cade ancora in un medesimo tratto il fastoso argomento, che fate, di potersi vendere da essi le franchigie, come potevan vendersi prima le decime, nel di cui luogo falsamente pretendete, che fossero surrogate; senza che io entri a ponderarvi l'ebbaglio pur troppo materiale, previo da voi nell'equiparare i frutti pervenuti dalle decime, che son cose corporali, e capaci di vendita, o di altro qualunque contratto, ell'esenzione degli Ecclesiastici dalle gabelle: la quale solamente consiste in un puro diritto negativo, e personale, affatto inabile a trasferirli

rir [illegible] alcuno, che sia tenuto al positivo attual pagamento delle medesime imposizioni „ *non potendo „ essi*, come voi stesso mi accordate alla pag. 83. in fine, *altra pretendere, che la sola passiva esenzione da qualunque tassa, a grave, a leggiera, che venga imposta da quel Comune* „. Ma continuiamo il filo delle vostre menzogne.

IV. Falsissimo è „ *l'antica continuata, ed incontrastabil possessa* „ che voi dite aver quegli Ecclesiastici goduto, di vendere, distrarre, o convertire in altri usi la franchigia della farina, pubblicandone a lor pro una „ *più che centenaria, ed immemorabile possessione* „. Poichè dovendo quella franchigia, come si è detto, cortere la comun sorta delle altre, che al Clero dalla pia generosità de' nostri Sereniss. Sovrani si lascian godere; siccome non può il di lei uso distendersi oltre a' confini delle nostre leggi, così per l'osservanza di queste datisi gli ordini dovuti da tempo in tempo, quel possesso, se mai di fatto vi fu, rimase giuridicamente per intiero abolito. Prima dell' anno 1612., in cui s'imposa la gabella della farina, vi eran già da molto tempo gli antichi, e generali Arresti del Supremo Tribunal della Camera, che accordan solo a gli Ecclesiastici l'esenzione dalle gabelle *in specie*, vietandone loro il godimento in denaro. Dopo quel tempo, ad istanza della medesima Università di Gravina, non allora decotta, nè confederata con gli Ecclesiastici, fu nel 1639. precisamente ingionta l'esecuzione di quelle leggi, anche a riguardo dello stesso Vescovo, che ne restò persuaso, come dalla lettera, e decreto del Reggente Casanate nel Sommario num. IV.. Nel 1649 se ne rinovarono con altro Arresto della Regia Camera gli ordini generali per tutto il Regno, non *obstante quacumque observantia in contrarium hucusque habita*. E nel 1684. nuovamente a petizione dell' Università di Gravina si ordinò dalla Camera darsi a quegli Ecclesiastici, *quando commorano in detta Città le franchigie in gabellis*, come dal Sommario num. V., tralasciando le altre provisioni consimili dal medesimo Tribunale spedite a tenor de' menzionati Arresti nel 1724. precedente dimanda dell'Appaltatore della gabelle.

Così essendo, con qual fronta potrete mai spacciar voi, „ *l'incontrastabil contenaria, ad immemorabile possessione* „? Se in ogni minimo ricorso qui fatto per l'abuso di venderfi le franchigie dagli Ecclesiastici, si è sempre inculcato l'intero adempimento de' medesimi Arresti, secondo che ne fan prova notoria, e pienissima gli atti del Tribunal della Camera, e del Cancelliere della Real Giurisdizione; come vi sarà mai possibile il giustificar la scienza, e la tolleranza de' Regii Ministri, senza di cui non potea darsi principio al vantato quasi possesso degli Ecclesiastici contra il divieto di quelle leggi? E quando voi, come mostrate, non giungeste ancora a sapere, che cosa vagliono quelle parole *in specie*, trattandosi d'immunità da gabelle, io vi soddisferò pienamente colla spiega fattane dallo stesso Tribunal della Camera, che stimo essere il più instrutto, ed autorevole interprete de' suoi Arresti. Esso dunque nella Consulta de' 29. Ottobre 1727. fatta d'ordine del Sig. Cardinal d'Althann, che va in istampa quì per le mani di ognuno, ci accerta essere stata sempre la pratica del Tribunale, *di doversi concedere la franchigia in specie, cioè quando essi Ecclesiastici mandassero a macinare PER USO LORO; e per togliere ogni pretestro a quei, che come poveri non avendo modo di far pane in casa, la dovessero generalmente comperare in piazza, che l'Università destinasse una bottega, dove quelli comperando il pane, se li vendesse tanto meno, quanto importa la gabella.*

V. E quì cade in acconcio il farvi ricredere della falsissima, e temeraria imputazione, che per isfogo d'insolente livore date al Sig. Duca col dire, ch' ei pretenda colla proibizione di venderfi le franchigia dagli Ecclesiastici, torre alle Sagrestie tanto della Chiesa Catedrale, quanto della Collegiata di S. Nicolò, „ *quegli emolumenti, che già da lungo tempo furono dalla pietà, e dalla liberalità de' Cherici consagrati „ al culto di Dio, colla cessione, e donazione delle loro franchigie*„. Poichè niun danno si recherebbe alle Sagrestie dall'impedirsi la fnd. vendita, quando l'utile della medesima spettasse lor di ragione; mentre, come avvertì su tal franchigia particolare il Vescovo stesso di Gravina nella lettera da lui scritta alla Sacra Congregazione a 2. di Agosto 1732. nel §. *circa il secondo, è indubitato, che questa potranno consumarla con facilità gli stessi Cherici, ed il sol'incommodo sentiranno le medesime Sagrestie in efiggerla da Cherici stessi, che l' hanno consumata.* Oltre a che questo picciolo scomodo potrebbe facilmente evitarsi, senza dipartirsi dal giusto, e dalla menzionata Consulta. O i Cherici avendo il modo di provvedersi del grano, vogliono macinarlo per uso loro; ed in tal caso pagando essi effettivamente, ancha per la quantità legitima delle loro franchigie il dazio solito a' gabellieri, potrebber questi corrispondarne dopo la valuta alle Sagrestie per quella rata, che importerebbe l'immunità de' medesimi Cherici. O essi privi della possibilità di macinar grano, prendono per lo proprio mantenimento il pane alla giornata in piazza: ed in questa ipotesi potrao pagarne il prezzo comune inclusa la gabella al bottegajo venditore, il quale in vece di scomputar giornalmente a Cherici il dazio per quella sola porzione, che ad essi di giustizia conviene, potrebbe darlo poi tutto insieme alle Sagrestie, come lor cessionarie; in ciascheduna delle quali due maniere niun danno soffrirebbero le Sagrestie. Qual è dunqua il grave spoglio, che dite farsi alla casa di Dio? qual'è il pregiudizio grande del Divin culto, che voi farneticando sognate?

Giacchè però vi è piaciuto affaneggiar tanto su questo affar delle Sagrestie, a dì addurre anche nel vostro Sommario al num. 2. la relazione del Vescovo Canzacchi; sarà bene avvertirvi delle contraddizioni, e delle favole, che in tal proposito si sono sempre spacciate. Voi dite alla pag. 7. „ *che trovandosi sprovvedute di necessarj emolumenti le Sagrestie, i Cherici semplici fecero cessione, e donazione di loro franchigie nella gabella della farina al mantenimento delle medesime; e su questa circostanza di fatto „ molto considerabile si dee avvertire di più, che nella revisione de' conti del Depositar in dell'accennata „ Sagrestie cominciata dall'anno 1622. fino al 1724., anzi fino al presente, si portano ad introito delle*

mede-

„ *medesime queste franchigie de' Cherici esitate da esso Depositario, che le vend* „. Ma la verità del fatto non va così; ed il Vescovo Canzacchi più informato di voi nella sud. sua relazione dell'anno 1639. riferì alla S. Congregazione de' Vescovi, *che anticamente i Cherici della Cattedrale, e Collegiata Chiesa di S. Nicolò erano, e sono obbligati servire la Chiesa, cioè la Sagrestia, ed il Campanile, e fare tutti li servizj necessarj, come sonar le campane, scopar la Chiesa, aver cura delle lampade, e far tutti gli altri servizj personali necessarj per servizio della Sagrestia, e Campanile delle dette Chiese respettive, dalli quali servizj, e pesi personali per esimersi, ed essere esenti, e liberi detti Chierici, si contentarono rilasciare le loro franchigie, che avano tunc temporis del pane del forno a beneficio delli Sagrestani eligendi da Monsig. Vescovo, e di essa Sagrestia, per investirli poi in salario di quelli, e compre di pianete, camici, calici, ed altri paramenti necessarj, che servono per uso comune, e delli stessi Chierici, quando entrano in Sacris; e così continuò da quarantacinque anni in circa, fino al tempo di Monsig. Giustiniani mio Antecessore, nel qual tempo, che fu proprio nell'anno 1614. levandosi la gabella del forno, si pose nella farina, e nell'istesso modo fu rilasciata da' Chierici di quel tempo detta franchigia della farina a beneficio di esse Sagrestie per gli effetti predetti.*

La cagion vera, e finale dunque di quel rilascio si fu l'esenzion de' Cherici dal servizio personal delle Chiese, a cui erano ascritti, curandosi poco il grave scandalo di vedere in Gravina tanti Cherici, resi per mezzo di un'annuo pecuniario emolumento, che da loro si paga *esenti, e liberi da servizj, e pesi personali* contra l'antica loro obbligazione, e contra lo stabilimento de' sagri Canoni. Nè a dire il vero può udirsi cosa più deforme, e contraria in tutto alla disciplina Ecclesiastica di quello, che in detta relazion si legge, di essere *i Chierici entrati nelli loro Chericati, ed ascritti in dette Chiese con la prenominata legge, e peso di rinunciare; conforme è stato antico, e solito, la detta franchigia della farina alle dette Sagrestie rispettive*. E benchè la mostruosa qualità della sud. causale si fosse in parte dal Vescovo adombrata, coll'aggiungere al salario de' Sagristani eligendi in luogo de' Cherici la compra *de' sagri paramenti necessarj*; facil cosa è nondimeno il conoscere l'inverisimilitudine, e l'insussistenza di quel pretesto ideato. La Cattedrale, e la Collegiata di Gravina dovettero certamente avere in tempo di lor fondazione la dote bastevole a fine di potersi esercitare in esse il Divin culto, che senza i *sagri paramenti necessarj* non si può punto adempire. Il Vescovo, e i Capitoli di quelle Chiese nella portion canonica della fabbrica, che si è intrinseca delle rendite loro Ecclesiastiche, erano, e sono di ragione obbligati nelle occorrenze a supplirne il preciso bisogno: e di fatto così per tanti secoli fu praticato prima della ideata donazione de' Cherici; e così dovrebbe praticarsi anche in avvenire, qualora dismettendosi l'uso di vivere per gabelle in Gravina, si perdessero dagli Ecclesiastici le franchigie. Onde tolta di mezzo la vaga inorpellatora del vil mercimonio, e restando in piedi la cession fatta da Cherici delle loro franchigie per esimersi da' *servigi, e pesi personali necessarj*; non si dovrebbero quella di giustizia corrispondere a Cherici, perchè alle Chiese debitamente non servono, ed io consegoenza nemeno alle Sagrestie, che come lor donatarie, le sole ragioni rappresentano de' medesimi.

Io non voglio poi ponderarvi, nè il numero eccessivo di 60. Cherici per l'ideal servizio di quelle due Chiese, che certamente non ve ne han tanti nella Metropolitana Chiesa, e nella più insigne Collegiata di questa Città di Napoli; nè il forte dubbio di non essere il rilascio pienamente derivato dalla „ *pietà, e liberalità de' Cherici* „ leggendosi nella menzionata relazione del 1639., non solo la di loro renitenza, e contraddizione in tempo del Vescovo Canzacchi, ma che da essi eziandio *sempre erasi fatto lo stesso tentativo costà colli suoi antecessori*: e nemen vo discutere qual vigore giuridico possa darsi a quella cessione, se mai fu vera, in pregiudizio de' Cherici successori, a cui per diritto proprio le franchigie appartengono, quando abbiano essi i debiti, e legittimi requisiti. Ma devo solamente avvertirvi, che la pretesa donazione de' Cherici non ha l'appoggio di veruna scrittura valevole, donde sia comprovata; e che il possesso *di 45. anni* prima del 1614. vantato a favor delle Sagrestie dal Vescovo nella suddetta sua relazione, malamente si accorda, tanto colla revisione de' conti del loro depositario „ *cominciata* (come voi dite) *dall'anno* 1622. „ quanto pure colle deposizioni giuridiche fatte nel 1604. da Cherici di Gravina in quella Vescovil Corte, presentate quì dagli stessi Ecclesiastici, che vederete nel mio Sommario num. VI., dalle quali apparisce aver ciascheduno di essi a dirittura avuto sempre per la franchigia della gabella del forno grana 13. il mese, senza farsi delle Sagrestie, e de' lor depositarj la minima parola.

Nè in tal pendenza dovevate voi far menzione de' conti da quei Depositarj dati fino all'anno 1724.; poichè se letti bene voi gli aveste, come avrete il comodo di leggerli, e quì li osservarono più di una volta in contraddittorio delle parti pubblicamente in pieno, ed aperto Collaterale, veduto avreste esserli da loro fatto dell'introito delle franchigie diversi esiti, che niuna connessione tengono con i *sacri paramenti necessarj, che servono per uso comune, e dell'istessi Cherici, quando entrano in Sacris*. Onde divulgatasi quì subito la gentil novella di cotale impostura, procurarono gli Ecclesiastici di riavere i detti conti da essi originalmente prodotti, che terminata la causa furon loro restituiti dal Cancelliere della Real Giurisdizione, come dal documento nel Sommario num. VII.

VI. E perciò con poca prudenza vi siete indotto a scrivermi di questo affare, che avendolo per modestia taciuto nella mia prima lettera, ora provocato da voi, sono stato in obbligo di pubblicare colle intiere sue circostanze. Le quali se fossero state nel 1639. distintamente rappresentate alla S. Congregazione de Vescovi, mi persuado certamente, che la somma giustizia, e rettitudine di quell'ampia, e sublime adunanza non avrebbe mai approvato (come voi scrivete senza giustificarlo, e costa esser fal-

so

stie nel 1643., e nel 1703., come dal Sommario num. VIII., i quali non si sarebbero pretesi, nè spediti, se vi fosse stato sin dal 1639. l'approvamento della S. Congregazione da voi asserito) le rigorose procedure del Vescovo Canzacchi contra quei poveri Chierici, che per aversi appropriate una volta le franchigie, astringevansi con lettere esecutoriali a pagar la pena di ducati cento di Camera: senza riguardo alcuno, nè all'essere derivata alle Segrestie quelle donazione dalla loro *pietà*, *e liberalità*, che tal rigore non meritavano; nè alla povertà notoria de' più donanti, per la quale pretesero ammettersi nella lite *ad juratoriam cautionem*, non potendo dar la pleggiaria delle spese da' Depositarj richiesta, come dal vostro Sommario num. 1., e 2.

VII. Ma passando a mettere in chiaro gli altri vostri abbegli, o menzogne, che sieno, falsissima è pure in tutto l'asserriva, che fata di esserli spedito del menzionato Signor Cardinese d'Althann il Regio dispaccio „ *nel quale si rivocava un' ordine del Tribunale della Camera poco innanzi ottenute, non si sa come, dall' appaltatore Attanasio* „. Imperciocchè in quel dispaccio de' 7. Agosto 1727. nemen per sogno si fece menzione alcuna degli ordini dati *auditis partibus*, dal Tribunal della Camera, come leggarete nel Sommario num. IX.. Onde io mosso, non già da „ *spirito penetrante* „, come voi dite, ma da somma ragione, mi avanzai giustamente a scrivervi di esserli *con esposto orrettizie* spedito; perchè a niuno potrà mai sembrar verisimile, che con dispaccio del Principe si rivochi un' ordine di un Tribunal competente, senza farsi di esso menzione di sorte alcuna. Ed oltre a ciò è certissimo, che l'esserli tacciuta al Signor Vicerè la lite non sol pendente, ma determinata pur' anche con decreto di Giudice intese le parti, induca la giuridica orrezion del rescritto. Altro veramente non fu l'ordine contenuto in quel dispaccio, che una semplice provvidenza interina, orrettizie, e priva della dovuta cognizion di causa; della quale perciò non conveniva, nè conviene far quella pompa, che voi ne fate.

Ed in effetto avendone subitamente l'Attanasio fatto ricorso allo stesso Signor Vicerè, sponendogli tra le altre cosa la strana pretensione degli Ecclesiastici di vendere le franchigie, e di volerla godere in assenza; quando ciò era diametralmente opposto a' decreti della Regia Camera, a nal suo affitto eravi l'espresso patto di darsi a' medesimi le franchigie, come loro *de Jure* appartenevano: fu dal Signor Vicerè con suo rescritto per Collaterale rimesso il mentovato ricorso al Signor Delegato della Regal Giurisdizione. ne. Dal quale propostosi a dì 11. del suddetto mese di Agosto nello stesso supremo Consiglio, si determinò, che si attendesse la relazione della Regia Camera, per darsi sopra di esso la provvidenza, come dal Sommario al num. X.

VIII. Da questo fatto, che vi giustifico appieno co' pubblici originali noramenti del Collaterale, i quali si veggono nel processo della causa, chiaramente apparisce l'altra magnanima, ed intolerabil menzogna vostra, là dove nella pagin. 106. colla solita franchezza asserite, che nel suddetto giorno degli 11. di Agosto 1727. fu dal Collaterale risoluto, che non fosse impedito a gli Ecclesiastici di Gravina il vender le franchigie, e che potessero goderle ancora i Preti assenti da quella Città; inoltrandovi su la saldissima base di una sfacciata impostura, colla temerità solita del vostro insolentissimo livore, ad accagionare anche d' incostanza, e d' ingiusto spoglio i nostri Regi Tribunali.

Adducete voi, egli è vero, nella fine del vostro Sommario i due biglietti scritti dal Vescovo Ferreri a' Nunzj Pontificj di quì, ne' quali si legge aver' egli avuta dal Cancellier Pescarini, anche da parte del Signor Delegato, la notizia della suddetta sognata risoluzione. Ma non so vedet' io, che fede possa mai darsi a tali biglietti, quando ciò che in essi si asserisce, è in tutto contrario all'appuntamento fatto del Collaterale in quella causa l'istesso giorno 11. di Agosto, ed a relazione del medesimo Signor Delegato. Nè intendo entrare all' esame del contenuto ne' medesimi biglietti, leggendosi nel primo di essi generalmente accordata a' Preti la facoltà di vender le loro franchigia; e ristretta poi nel secondo per supposta convenzione coll' Attanasio quella libertà di contratto a' soli Chierici, ed a pro delle Sagrestie. Basterà solamente avvertirvi, che con evidenza costando dagli atti giudiciali della lite, qual si fosse stato il vero stabilimento fetto dal Collaterale a' 11. Agosto 1727., bisogna per necessità dire, che il Vescovo Ferreri prese abbaglio grande in sentirne il tenore; o pure, che da lui si supposse favorevole a gli Ecclesiastici quell' appuntamento, perchè dovendoli attendere la relazion della Camera sopra il ricorso fatto dall'Attanasio, veniva con ciò a prolungarsi l' opportuno provvedimento su de' loro abusi: essendo per altro chiaro quanto il Sole, che non potè egli il Vescovo Ferreri dal Signor Delegato della Real Giurisdizione, o dal Cancelliere della medesima, ricever la notizia di essersi presa una risoluzione, la quale in verità non fu presa, anzi fu fatto altro appuntamento a quella molto ripugnante. Nè su di ciò poterono essi prendere abbaglio alcuno, perchè aveano sotto i lor occhi il processo, in cui trovavasi tutto chiaramente registrato.

Ma se in tale incontro è scusabile il Vescovo Ferreri, non sarà però mai la vostra somma imprudenza nel pubblicar questa favola; da che molto prima di scrivermi, sapevate bene di averne avuto i vostri confederati più di una volta, dal menzionato Cancelliere il riscontro veridico: ed imprendendo voi di motteggiar gravemente de' supremi nostri Ministri, dovevate solo attenervi a' promessi „ *documenti certi, ed incontrastabili* „, senza dar cieca fede nel vostro delirio alle semplici certoie, e ciarle degli Ecclesiastici. I quali avendovi fatto apertamente mentire nella narrativa degli atti stessi pubblici, e solenni del più venerando, e sublime Senato di questo Regno, saran sempre incapaci di meritar veruna credenza nel racconto degli altri fatti particolari, ed alieni dal nostro assunto; che vi hanno indotto

dotto capricciosamente a scrivere, fondati o nelle pure asserzioni loro allegative, o su alcuna gravata, e parziale attestazione, in cui abbiano essi goduta la piena libertà di fingere a lor piacere. Nel che prego i leggitori della vostra scrittura a porre in uso qualche speciale attenzione, senza prendermi la briga di additarne distesamente la falsità, per non abusare, oltre al preciso bisogno, della cortese lor sofferenza.

IX. Falso è quel, che voi dite intorno a questa stessa pendenza nella pag. 80., che col riferito dispaccio „ *la causa non passò avanti fino all' anno* 1730. „ in cui dal Signor Duca se ne fece a dirittura l' istanza; atteso che costa chiaramente dal processo tutto l' opposto. A' 22. dello stesso mese d'Agosto 1727. fece nuovo ricorso al Signor Vicerè l' Attanalio per altri abusi degli Ecclesiastici, e fu similmente rimesso alla Camera per farne relazione con voto, come dal Sommario num. XI. A' 17. del seguente Settembre ricorsero anche i particolari Cittadini di Gravina, supplicando S. E. dar' ordine alla Regia Camera, che nel far la relazione dimandata dall' Attanalio, riferisse anche le pruove fatte dall' Uditor Locentini circa l' immemorabil possesso di venderli le franchigie; e fu tale istanza rimessa per la dovuta provvidenza al Signor Delegato della Real Giurisdizione, nel Sommario num. XII. E fattasi poi a' 29. Ottobre dello stesso anno dalla Regia Camera la relazione ordinata, non lasciò mai l' Attanalio d' insistere continuamente, acciò si fosse quella proposta dal Signor Delegato in Collaterale; di modo che a sua richiesta più volte se ne appuntò la giornata, come apparisce da' dispacci de' 15. Decembre 1727., de' 14. Marzo, e 8. di Giugno 1729., in Sommario num. XIII., che non ebbero poi per altre gravissime occupazioni del Collaterale il debito adempimento.

X. In detta relazione però del Tribunal della Camera non si fece punto parola della quantità delle franchigie dovuta a gli Ecclesiastici, come voi falsamente nello stesso luogo scrivete; apparendo ciò notoriamente dagli atti, e dalla medesima relazione stampata. Nè quel Tribunale potea nella sua Consulta farne menzione, mentre l' appaltatore Attanalio ne' due suoi ricorsi, che vi ho già riferiti, e distesamente anche addotti nel mio Sommario, non pensò mai di parlarne; Onde potevate astenervi dall' allegare il Real Dispaccio del Padrone Augustissimo, che per la nota causa di Lecce fu nel 1727. spedito; tanto più, che in vece di esservi favorevole, per due riflessi vi è apertamente contrario. Il primo de' quali si è quello, che circa la quantità si prese di consoso un temperamento particolare, non in tutto conforme nè all' antico Arresto del 1541., nè all' altro più recente del 1649., come dalla lettura de' medesimi, e del Real Dispaccio apparisce. Però chiaramente in tale incontro si disse, che l'accordo facevasi *senza pregiudizio del Fisco, e per motivi particolari, che concorrono in questa presente causa considerati dal Collaterale, potendosene dar gli ordini segreti alla Regia Udienza dopo seguito il concordato*, come leggerete nell'appuntamento del Collaterale, che vi do nel Sommario num. XIV., al quale so di ciò il Real Diploma in tutto apertamente si riferisce; dovendo voi essere informato, che tra gli altri motivi speciali, vi fu quello della demolizione de' molini eretti fuori della Città di Lecce nel distretto de' luoghi pii, che alle gabelle notabile pregiudizio recavano: per la qual cosa è un grave abuso il volere, che ad ogni lite di franchigie possa il menzionato stabilimento adarrarsi. Il secondo riflesso poi deriva dal doversi sapere, che gli Ecclesiastici di Lecce pretesero specificamente la facoltà di vendere le franchigie, come dal Sommario num. XV.; ma questa non fu giammai loro accordata per essere non solamente alla ragione contraria, ed a gli antichi, e novelli Atteśti, ma occasione ancora di moltissime frodi, che potean essi facilmente commettere, *assecurati a pœnis, & a molestiis personalibus gabellariorum*, conforme considera *il Cardinal de Luca miscell. Eccles. disc 5. num. 44.* Ed in conseguenza il concordato di Lecce tanto esaggerato da voi, e gli atti seguiti nel maneggio, e nella conclusion del medesimo, mirabilmente giovano a farvi conoscere la giustizia del ricorso fatto dall' Attanalio, per impedirsi a gli Ecclesiastici di Gravina la vendita delle loro franchigie.

XI. Falso è quel, che asserite sì francamente di essersi allora „ *maneggiato dal Sig. Duca tutto l' interesse dell' appalto delle gabelle, a cui gli Appaltatori prestavano solamente il nome* „. Poichè niun riscontro almen rimoto se ne adduce da voi, ed all' incontro li smentisce all tro l'ideata unione dalle liti agitate tra il Sig. Duca, e l'appaltatore Attanalio, di cui ne avete pronto, e valevole documento nel Sommario num. XVI. Anzi per l'opposto troverete voi certamente associati più volte a' gabellieri gli Ecclesiastici di Gravina, e specialmente dal 1719. fino all'anno 1726. col menzionato Attanasio, e con altri, come dagli Albarani presentati nel processo, che vi do nel Sommario num. XVII., avendoci la segretezza di sì fatte illecite negoziazioni tolto l'adito di averne altri molti consimili documenti.

XII. Alieno altresì dal vero, e falsissimo notoriamente si è il dir, che voi fate di essersi nel 1730. l' offerta di Sebastian delle Donne „ *rigettata come impropria, e non conveniente dallo stesso Tribunale della Regia Camera* „; mentre sestando apertamente il contrario gli atti pubblici del medesimo Tribunale. Da' quali apparisce, che a quella offerta ne soprapgiunse altra di maggior somma fatta dal Marchese del Tufo, in cui benchè gli Ecclesiastici procurato avessero di far esprimere specialmente l'osservanza del solito per le di loro franchigie, pur nondimeno quella sì vaga, e general'espressione fu moderata dal Tribunal della Camera, che dichiarò apertamente con suo decreto de' 24. Gennajo 1731. *quod acceptetur oblatio præsentata pro parte D. Caroli del Tufo. Verum solitum intelligatur citra præjudicium jurium partium, & pendente declaratione facienda per Regium Collaterale Consilium, ac proinde emanentur bulla pro accensione candelæ*, in Sommario nel num. XVIII. E questa si fu la cagione, per cui rimanendo indecisa la giusta maniera, che doveano usare gli Ecclesiastici di Gravina nel gaudimento giuridico delle loro franchigie, senza detrimento del Pubblico, e de' suoi creditori, fu dopo astretto il Signor

Duca

Duca insieme con altri interessati di compatire in giudizio a' 2. di Marzo 1731. (e non già un'anno
XIII. prima, come voi sognate) supplicando il Sig. Vicerè, che fosse proposta in Collaterale la relazion della Camera; come lo stesso giorno ne furono dati gli ordini al Sig. Delegato della Real Giurisdizione, e ne fu anche prodotto il mandato della procura fatta dal Sig. Duca in persona del D. D. Carlo Ilogaro, come dal Sommario num. XIX.

Questa dimanda del Sig. Duca, e de' creditori, che diede motivo d'interporsi dal Collaterale i consaputi decreti, si è l'abbominevole atto di somma offesa della immunità Ecclesiastica, ad occasion del quale il Vescovo, e gli Ecclesiastici di Gravina si sono inoltrati contra il Sig. Duca, non solo a pubblicarlo reo delle *indovute vessazioni, che han sofferto quel povero Clero, e luoghi pii avanti a i Giudici laici, ma di vantaggio ad imporgli (chi'l crederebbe?) quella macchia, e brutto titolo di persecutore della Chiesa, per cui la giustizia di Dio dovea scaricargli sopra i suoi flagelli, avendo esso tolto la pace alla Chiesia di Gravina*, ed al di lei Prelato *il luogo di poter adempire le parti di Vescovo co' suoi sudditi*, come non senza raccapriccio gravissimo si leggono tali alterate, ed insolenti espressioni nella finta lettera del Vescovo de' 2. di Luglio 1732., che voi date nel vostro Sommario ai num. 4., a m'invitate cortesemente a leggere per vedervi „ *il carattere Ecclesiastico d'un cuor zelante dell'onor di Dio* „. Tanto egli è grave colpa a dì nostri il trattare d'un civil temporale interesse con alcuni Ecclesiastici, ed il non sacrificar ciecamente al di loro capriccio le proprie giustissime convenienze, il ben comune, ed il sollievo ancora de' poveri. E pure l'istanza fatta dal Sig. Duca, e da' creditori era regolare in tutto, e legittima, non meno se la competenza si riguardi del giudice, a cui si feca il ricorso, che se la giustizia ancor si consideri, per la quale chiedevasi all abuso delle franchigie il dovuto compenso.

Il Pubblico di Gravina oppresso da molti debiti per la trascuraggine degli amministratori, fin dal 1670. in circa trovasi aver dedotto l'intiero patrimonio nel Tribunal della Camara, dal quale l'amministrazion delle universali sue rendite dipende, e si regola secondo le leggi di questo Regno. Avea quel Tribunale supremo d' ordine del Principe fatta in Collaterale fin dal 1727. la relazione su l'affare delle franchigie ad istanza dell' appaltatore Attanasio, e come si è veduto poco anzi, ne attendeva esso la determinazione del Sig. Vicerè, per dare un giusto sistema a gli appalti futuri delle gabelle. In tali circostanze di fatto, niuna colpa fu supplicarsi il Collaterale, che sopra quella relazione degnasse dare la provvidenza dovuta attesochè è notorio ad esso solo spettare le decisioni di tali Consulte.

Nel 1557. a' Regi Magistrati, e Tribunali dimandarono gli Ecclesiastici di Gravina, che fosse loro accordata l'immunità dal contribuire nel donativo di due milioni fatto dal Regno; e fu conceduta a' Monasterj, a' costituiti nell'ordine sagro, ed a' beneficiati, come da copia autentica di provisione estratta dall'Archivio del Capitolo, in Sommario num. XX. Nel 1595. scrivete voi alla pag. 7., che la Comunità di Gravina per isgravarsi dal peso *delle* decime pretese da' suoi Ecclesiastici „ *ne introdusse giudizio nel* „ *Regio Tribunale di Napoli* „. Nel 1638., e nel 1684., come sopra vi ho detto, la stessa Università dal Sig. Delegato della Real Giurisdizione, e dalla Regia Camera richiese, ed ottenne gli ordini, con cui si prescriveva il modo di far godere al Vescovo, ed agli altri Ecclesiastici le franchigie legittime. E senza volgersi tanto addietro, a' 28. Ottobre dell'anno scorso 1732. avendo il Sig. Duca fatto istanza in Regia Camera, che veniva inquietato da continui ricorsi de' suoi vassalli di Muro, perchè la tassa *inter Cives* non s'imponeva giustamente dagli amministratori dell'Università; e che perciò si fosse destinato un'Attuario della Regia Camara, acciò a spese sue avesse formata detta tassa; essendosi questa eseguita, pretese il Nunzio Pontificio, che avesse l'Attuario nel far detta tassa ecceduta la forma delle Regie Prammatiche con gravame apertissimo degli Ecclesiastici, e ne prese ampla memoria al Sig. Vicerè, chiedendo rimettersi detta tassa ad uno de' Sig. Reggenti, o al Sig. Delegato della Real Giurisdizione, a fine di vedersi tal' affare buonamente avanti del medesimo, con farsene anche bisognando parola in Collaterale. La qual dimanda fu rimessa da Sua Eccellenza con Dispaccio de' 27. del passato Marzo ai Tribunali della Camera per darvisi la provvidenza dovuta di giustizia, come dal Sommario num. XXI.; tralasciando di rapportarvi altri consimili documenti di ricorsi fatti dalle Comunità del Regno, e dagli Ecclesiastici stessi per tali contese al Sig. Delegato della Real Giurisdizione, o al Tribunal della Camera, perchè in cosa tanto notoria farei un molto disdicevole abuso della pazienza de' leggitori, e dovrei compilarne più volumi, non che una semplice lettera.

Dall'evidente competenza del giudice, a cui furon prodotte le dimande del Sig. Duca, non va in alcun modo disgiunta la giustizia chiarissima del suo ricorso. Non pretese già egli, che si abolissero le franchigie degli Ecclesiastici, ma sol dimandò moderarsene gli abusi di vendersi a' laici, con esimer questi dall'attual pagamanto delle gabelle, al quale sono effettivamente obbligati, vivendo il Clero dopo con contrabandi sicuro affatto dalle pene; di goderli l'immunità pienissima, o da tutti gli assenti, che non consumando il pane in Gravina, e non prestando in essa ministero alcuno spirituale, son privi del diritto di esserne giustamente partecipi, o da quei vaghi, ed oziosi Clerici, che sopra già sentirsi sciolti per mezzo di un temporale emolumento dall'obbligo di servire alle lor Chiese; e di pretendersi finalmente l'esenzione per gli beni comperati, e donati, oltre a' patrimoniali pervenuti ad essi Ecclesiastici per legittima successione. Le quali cose tutte ripugnavano alle Regie Prammatiche, ed agli antichi, e moderni Arresti del Tribunal della Camera, come nella Consolta da esso fattane distintamente fo riferito.

Per una parte l'utile proveniente da tali abusi, raggiravasi solo tra poche famiglie di cittadini particolari; sì perchè in queste si ristringeva tutto il numero degli Ecclesiastici, come vedrete dalla di loro nota in Sommario num. XXII.; mentre in Gravina non si ebbe mai ritegno di ordinare più di uno per casa

contra gli ſteſsi prudenziali ſtabilimenti della Sagra Congregazione; cha rinovati a tempo del preſente Veſcovo a' 17. Ottobre 1732. come dal Sommario num.XXIII., nulla furono atteſi da lui, ordinando il Cherico Angelo Antonio Lettieri, benchè in ſue ceſe vi foſſero un'altro fretello Cherico, e due zii Preti, avendoci ſolo di ſecolari in eſſa il pedre, ed un'eltro piccolo fratello, in Sommerio nom.XXIV.: come pure perchè tutte la induſtrie ſoggette a' pagamenti della Giumeile, e del Mobile, ſi pongono da' laici fecoitoſi in teſta de' loro Preti, per goderne con tal frode quella eccesſiva quantità di franchigie, che ſcorgerete voi ſtaſſo dalla fede, cha va ne do eſtrette dagli atti della Regia Camera nel Sommario num.XXV., pregandovi ad oſſervarla con ettenzione, e da eſſe argomentere il di più. Poichè vedrete, che in ſoli ſette Preti per le vettovaglie percepite dalle induſtrie, ripartendoſi il frutto di tre enni eſpreſſo diſtintamente nella detta fede, viene ogni anno ad aſcendere la dodiceſima parte della gebella fraudata all'Univerſità nelle Ginmella e tomola 981., cioè 616. di grano, 75. di feve, e 290. d'orzo. Ed all'incontro cinque ſoli de' medeſimi ſetta Preti per la gebella del mobile, o ſia dazio degli enimali, fetto il ripertimento annuale come ſopre, vengono unitamente a fraudare in ogni enno all'Univerſità la ſomma di ducati 172. in circa. Or ſa ſolamente cinque, o ſette Preti, oltre delle franchigia, che godono nelle gabelle della farina, e della cerne, fanno annualmente tanto diſpendio ell'Univerſità; argomentate vol qual ſia in ogni anno li danno, ch'ella riceve del num. di circe 240. Eccleſiaſtici dei ſolo Clero ſecolare per le moltiſſime induſtrie, erteſo che in queile Città non ſi è avuto mei su di ciò ſcrupolo veruno, ed oggi vengono ſoſtenuti, e diſeſi „ *a ſtconda de' tempi calamitoſi, che corrono* „.

E ben per lo paſſato tai verità fu paleſe e queſta Pontificia Nunziatura, che li riconoſceve come *PUBBLICI TELONARII*, conforme vedrete da copia di lettere del 1688. di proprio carattere della ſante mem. di Benedetto XIII. allor Cardinale alle Sig. ſua Madre, che vi do nel Sommario el num. XXVI.: a non ſolo a' Miniſtri della S.Sede era noto l'antico abuſo degli Eccleſiaſtici Gravineſi, ma molto tempo prima n'ebbero piena contazza I Regi Rappreſentanti, perchè ſin dal 1584., in cui fu le conteſe per le gabella del vino di ſopra enunciata, fu aſtretto il Duca di Oſſuna Vicerè ſcrivere al Commendatore meggiore D.Ernendo de Torres in Roma, *che con molta indecenza delleſtato Eccleſiaſtico non ſi vergognavano di vender vino, e dar da mangiare a GUISA DI TAVERNARI*, come dalla lettere rapportara diſteſemente dal Chioccarello nel IV. tomo de' ſuoi M.M. SS.Giurisdiz., che ſi eccenna nell' indice ſtampato alla pag.53., onde potran tutti conoſcere da qual fonte derivi l'oppreſsion di quel Pubblico, e le giuſta cagione avute dal Sig. Duca di far rimovere l'enorme abuſo.

Dall'altro canto poi tutto il danno graviſſimo de' menzionari eccesſi ricadeva ſolemante in pregiudizio notabile di una Comunità decotta, de' ſuoi creditori non ſoddisfatti de' loro atrraſſi, e di tante perſone miſerabili, cha in quella Città ſi troveno, togliendoſi loro in eſſerro con giuſtizia quel tanto, che illecitamente ſi guedagna dagli Eccleſiaſtici. Da queſti medeſimi giuſtiſsimi rifleſsi ſpinta la Sentità di Clemente XII. felicemente regnante, con ſentimenti degniſsimi della ſua ſingolar ginſtizia, e ſeviezze, fin dal principio dell' anno 1731. diede fuori la notiſsima Bolla moderatoria dell' eſenzioni degli Eccleſiaſtici del ſuo Stato. Nella quale dopo ever detto el §. 2., che i ſudditi della Santa Sede, *ac præcipue pauperiores, in quos ejus quod cæteris, iiſque ut plurimum lecupletieribus per immunitates, & exempsiones hujuſmodi remittitur, onus derivari neceſſe eſt, ingenti damno afficiantur*: imitendo egli l' eſempio ſpecialmente di ſette Romani Pontenci nominati da eſso, paſsò nel §. V. a ridurre gl' indulti delle perſone Eccleſieſtiche, non men ſecolari, che regolari *ad limites juris communis, pro uſu proprio perſonarum Eccleſiaſticarum, illarumque victu, & veſtibus tantum, habito reſpectu ad numerum perſonarum*. Onda punto non ara di ragione, che i ſoli abuſi degli Eccleſieſtici di Gravina, fondati nall' aggravio, e nell' oppreſsiona de' poveri, andaſſero immuni dal giuſto loro rimedio: ed è una inſolente ſtreniſsima eſorbitanza, per non dir'altro, il pretendere, che dalla ſola dimanda fettaſi al Principe di opportuno provvedimento e quel gran male, già per prima dedotto alla di lui cognizione colla Conſulte di ſuo ordine fatta dalle Regia Camere, poſſa derivara la neriſsime macchia *di perſecutor della Chieſa*, meritevole de' fulmini più levari del Cielo; come ſe qui ſi foſſe rendato per tai richiede tra noi ruinoſo, a cadente il Santuario del Signore, o tentaro elmeno di ſvallere effatto de' fondamenti l' Eccleſiaſtica Immunità, circe le di cui ſpeciale oſſervanze in queſto Regno, ſe mai nel noſtro popolo vi fu coipa veruna, fu ſolamente quella di ſempre eppiglierſi ella eſtremità anzi dell' eccesſo, che del diferto, come a tutto il Mondo è notorio.

E ſe mai poſte in diſparte la competenza del giudice, ed anche la giuſtizie del ricorſo fetto dal Signor Duca ſu l' affere delle franchigie, vorreſte voi volger ſincero uno ſguardo alle altre ſue operezioni, vedreſte ben chiaramente quento lontano egli ſie ſtato ſempre di recare ell' immunità Eccleſiaſtica alcuna, benchè leggeriſsima offeſa, a pregiudizio. Tramandataſi in eſſo col ſangne chiariſsimo de' ſuoi Maggiori la ban diſtinta, ed oſſequioſa oſſervanza verſo la Santa Sede, di cui era giuſtamente con ſpecial modo feſtoſe le lor famiglia, niun paſſo mei diede e queila immunità diſdicevole. Qual controverſia he mai egli evuta per tal cegione con gli Arcivesſcovi degniſsimi di Salerno, e con altri eſempieri Prelati, che ebbiano il giuſto avuto ſempre di mira? Qual motivo di diſcordie per opra del Signor Duca è in elcun tempo inſorto tre l' una, e l' altra giuriſdizione?

Negli anni paſſati i Veſcovi di Minerviuo, e di Muro ſottopoſero alle cenſura i Miniſtri del Signor Duca, e ſe ne conobbe l' inſuſsiſtenze con eſſerſi quelle dichiarata nulla, ed inſoſtenibili dalle Sagra Congregazione, come del Sommario num. XXVII.. Non mei preteſe il Signor Duca „ *di affligere* „ come
XIV. voi falſamenta, ſcrivete, Monſignor Cepuani Veſcovo di Gravine, ma fu per l' oppoſto egli oltra modo

Inquic-

inquietato dalle irregolari procedute di „ *quel degnissimo Prelato* „ per le quali fu astretta la santa mem. di Benedetto XIII. allor Cardinale, ed Arcivescovo di Benevento scriverne a Clemente XI. quella lettera, che vedrete nel Sommario num. XXVIII.

Nel 1713. si diedero, egli è vero, contra il Signor Duca dagli Ecclesiastici di Gravina alla Sede Apostolica tra' venticinque capi, alcuni ancora di violata immunità. Però delegatosi per visitatore Apostolico il menzionato Signor Cardinale Orlini, dopo Papa Benedetto XIII. di fel. mem., nella sentenza diffinitiva da questo interposta a' 7. Marzo 1714., si qualificarono tutti come *insussistenti*, *falsi*, *e calunniosi* respettivamente. Di quella sentenza dopo averla accettata si richiamarono gli Ecclesiastici alla S. Congregazione de' Vescovi, la quale avendone discussi dieci ne confirmò già otto, cinque appunto de' quali si eran tutti *violata immunitatis*, *& Ecclesiasticorum laesionis*, ed altri due (non tre, come alte-
XV. rando sempre il vero voi dite) ne rimise alla Congregazion dell' immunità, che li furono il 5., ed il 7., di cui vo ricordarvi il tenore, acciò in un tempo medesimo possiate scorgere l' insolenza de' Gravinesi, e l' eccessiva osservanza del Signor Duca. Contenevasi nel 5., che il Capitolo di Gravina con una semplice general licenza della Corte secolare volea far' esecuzioni di propria autorità, e di fatto a suo piacimento a' particolari Cittadini laici suoi debitori, senza farli nelle occorrenze astringere giudizialmente dalla Giurisdizione laicale, a cui erano di ragione soggetti: e pure in questo capo sì stravaganre dichiarò nella sua sentenza il visitatore Apostolico, *quod Dominus Dux se remittit cum omni reverentia decisioni ejusdem Sacrae Congregationis*. Nel 7. poi si pretendeva, che dell' immunità Ecclesiastica fosser partecipi le massarie de' Preti, ed i tuguri de' loro coloni, e che perciò non potessero in quei luoghi portarsi gli officiali secolari *ad inquirenda maleficia*.

Ma se circa questi due ridevolissimi capi, e sopra degli altri quindeci non uscì dopo special rescritto da' rettissimi Tribunali di Roma „ *perche il Clero* (come voi dite) *non potendo più soffrire le spese si ri-*
XVI. „ *tirò dalla lite* „; non per questo può con voi dirsi oggi, che sian' essi rimasti indocili, da che quella visita Apostolica *in universis*, *& singulis quinque*, *& viginti articulis* fu pienamente confermata fin dal 1725. col Breve Pontificio dello stesso Benedetto XIII. che vi do nel Sommario num. XXIX. Onde con somma ragione vi scrissi, e vi replico, che gli atti della suddetta visita saran sempre un' immortal documento della singolar' osservanza del Signor Duca per l' Ecclesiastica immunità. Nel menzionato Breve Apostolico vi priego però avvertire l' irrefragabile testimonianza, che fa il Pontefice di avere in quella visita impiegati gli offici tutti *singularis erga Ecclesiam istam* (parla di quella di Gravina) *in qua Christianis sacris initiati sumus*, *amoris*, *& sollicitudinis*. Onde possiate, come ben dovreste, gravemente arrossirvi del temerario insulto, che sotto gli occhi di Roma, e del Mondo fate alle sagra ceneri, ed alla sempre veneranda memoria di un sì dotto, lauto, e zelante Pastore, qual il fu allora, e sempre il grande Vincenzo Orlini, la di cui impareggiabile avvedutezza nell' esercizio de' ministerj Ecclesiastici con somma, e continua ammirazione, vide il Mondo presente, udrà il futuro, con inoltrarvi bruttamente a stregere in una pubblica stampa „ *le oppressioni fatte* „ *al Clero in quella visita da qualche Ministro*, *che avea interesse di favorire il Signor Duca* „. E ben fu antiveduto dal Santiss. Pontefice il temerario lamento degli Ecclesiastici di Gravina, del cui genio torbido, e calunnioso avea egli pienissimo riscontro, di modo che spiegollo già prima di quella visita, e protestossene coll' Abate Cipolla suo Ministro nella lettera scrittagli su tale affare, come dal Sommario num. XXX.

Prima però di passare avanti, trattandosi ora de' capi dati nel 1713. al Signor Duca dagli Ecclesiastici di Gravina, stimo bene di palesarvi un fatto speciale a' medesimi appartenente. Alcuni Ministri di questa Nunziatura con soprafina carità niente inferiore alla vostra, han pubblicato per tutte le assemblee di questa Città di avere in riguardo del Signor Duca fatto togliere dalla vostra scrittura (la quale si comunicava ad essi foglio per foglio prima di stamparsi per averne il lor sentimento, come sapete) un capo segreto, che si diede allora alla santa mem. di Clemente XI., coi quale imputavasi al Signor Duca l' aver' egli ad altro uso impiegata l' urna di argento, in cui era riposto il Corpo di S. Dorotea, la quale per altro era propria della sua Casa; benchè non abbiano i medesimi Ministri avuto ritegno di caricarlo falsamente di quella sporchissima, ed insoffribile taccia. Onde sarà ben, che sappiate essersi data quell'imputazione allora dal Capitolo di Gravina al Sign. Duca; ma che nel tempo medesimo costò pienamente la sfacciatissima impostura de' calunniatori, i quali giunsero a rivolgere in sacrilega taccia l'atto generoso di una singolar pietà, e divozione del Signor Duca. Poichè mandò egli alcuni pezzi di quell' urna in questa Città, per farne fare un' altra in tutto consimile a fin di riporvi alcune altre sagre Reliquie; come in effetto seguì, e vi furon riposte dalla santa mem. di Benedetto XIII. allor Cardinale, che benedisse amendue l' urne, e ragguagliò S. S. non meno dell' attuale loro esistenza, che dell' apertissima, ad indegna calunnia degl' impostori, con lettera scrittane da esso al Signor Cardinal Paolucci allora Segretario di Stato, che avreste potuto riconoscere originalmente così, e vi do nel Sommario al num. XXXI., dalla di cui lettera scorgerete anche il buon *carattere Ecclesiastico* di quei Capitolari, ed Arciprete, che „ *nella calamità lagrimevole di questi secoli* „, si vede tuttavia contro del Signor Duca ereditato scandalosamente da molti.

Giacchè si è qui ragionato della special' attenzione usata sempre dal Signor Duca verso degli Ecclesiastici, e della di loro legittima immunità, farà bene conoscere i falsi, e calunniosi racconti, che fate dispersamente nalla vostra scrittura per darle un diverso sembiante; poichè in tal modo senza parlarne di nuovo in altro luogo, si continuerà la serie delle insolenti vostre menzogne. Falso egli è
XVII. dunque ciò, che voi dita circa la decente protezione offerta dal Signor Duca nella pendenza, che gli

Ecclesiastici, e luoghi pii di Gravina tenevano nella Regia Giunta di Foggia per le di loro pecore, asserendo aver'egli proceduto a quell'atto di commendabil pietà „ *per difender la propria causa a* „ *spese de' collitiganti* „, e che perciò desistesse dal patrocinio intrapreso quando „ *gli riuscì per altra* „ *viase colla protezione di qualche Ministro di sottrarre dal comun pagamento le sue pecore sottoposte* „ *al fiscillo*„. E a chi credete voi con queste favole gittar su gli occhi la polvere? Scrivevate forse a qualche Cinese, e non già ad un particolare di Napoli, dove son gli atti pubblici, e solenni di quella Regia Giunta. Da essi apparisce notoriamente falso quanto con somma malignità scrivete, perchè la causa principiò nell'anno 1723. co' Gravinesi, e non già col Signor Duca, le di cui pecore hanno altra origine; nè il Signor Duca comparve presso gli atti, se non che nell'anno 1732 per la sua sola giurisdizione, e per coadjuvare le ragioni de' vassalli, come tutto ciò costa prontamente, e pienamente dall'attestazion giuridica in Sommario num. XXXII.

XVIII. Nè di condizione dissimile si è quanto scrivete intorno al progettato accordo per le franchigie, dicendo, che il Vescovo nol ripulsasse „ *se non quando venendosi a stendere i patti, non potè consentirvi per* „ *averli trovati tutti offensivi dell'Ecclesiastica immunità*„, e che il Sig. Duca sia reo „ *dell'abuso fatto dal*„ *la Pontificia Clemenza in aver rifiutato il giudizio della Sacra Congregazione dell'immunità* „ quando egli prima avea fatto sapere „ *per mezzo del suo Agente in Gravina al Vescovo, che voleva rimettersi al* „ *suprema giudizio del Papa*„ e poi nel venirsi alla risoluzione „ *si spiegò di volersi rimettere al giudizio* „ *Ecclesiastico colla condizione, non impedito cursu causæ ne' Regi Tribunali*„. E ben da quanto vi scrissi nella mia prima lettera, e dalle giustificazioni addotte nel Sommario di essa, potevate voi chiarirvi del falso vostro racconto, intessuto pienamente più di menzogne, che di parole per calunniare il Sig. Duca, il quale appunto in questa medesima taccia falsamente imputatagli, ha manifestato il suo distinto rispetto alla Santa Sede. Dopo i due decreti (eccovi il fatto vero) già interposti dal Collaterale a' 17. Ottobre 1731., ed a' 28. Aprile 1732., *in contradittario judicio* con gli Ecclesiastici di Gravina nella causa delle franchigie; fu proposto al Sig. Duca per mezzo del suo Agente in Roma dall'Eminentiss. S. Agnese il progetto di amichevole aggiustamento. A tal proposta ricevuta dal Sig. Duca in Gravina rispose subito egli con sua lettera de' 12. Giugno 1732., alla quale acchiuse foglio per Sua Eminenza d'esser pronto ad ubbidire a Sua Santità, *non impedito cursu causæ*; e che l'unico mezzo di toglier le frodi, e gli abusi era il transiggere le franchigie per una somma certa. Ed in questi medesimi termini si contenne egli sempre tanto col Vescovo di Gravina nell'offerta presentatagli di duc. due mila in iscritto sotto li 15. del d. mese di Giugno, quanto nell'altro foglio mandato per mezzo del suo Agente sotto gli otto di Luglio a Sua Eminenza, alla quale nel medesimo modo scrisse a dirittura sotto li 11. Luglio dello stesso anno; nelle quali tutte scritture vi fu sempre specificamente descritta la clausola, non *impedito cursu causæ*, come potrete leggere nell'altro Sommario della prima lettera al num. 2., e 3.

Il Vescovo di Gravina rifiutò subito alla bella prima il progetto del Sig. Duca con quelle esorbitanti minacce, che voi sapete, e che pienamente costano dalla relazion dell'Udienza di Matera nel vostro Sommario num 9. al §. 7.. Onde con esso non cominciò nemeno il trattato, nè potea venirsi mai all'atto „ *di stendere i patti* „ come voi dite; mentre non disse già egli, che l'offerta era tenue, che volea riflettervi, o altra cosa consimile, ma si dichiarò apertamente, *che poco gl'importava il far utile a' cittadini per lo sbasamento della gabella per non far minorare le franchigie a gli Ecclesiastici*. Ed in Roma al principio non si oppose punto alla condizione, colla quale aderiva *non impedito cursu causæ* all'accomodo il Sig. Duca, che fece dal suo Agente ponderare anche al Sig. Cardinale i giusti motivi di quella clausola, a cui non si fece allora veruna opposizione. Or'io vorrei congrua risposta a questo dilemma, che porrà in chiaro le false vostre assertive. O la sud. condizione, con cui acconsentì all'accordo il Sig. Duca, fu accettata dalla Corte di Roma; ed in questo caso non avete voi che imputargli, e la colpa di non averne intrapreso, e perfezionato l'adempimento, sarà di chi ebbe la commissione di farlo. O non fu accettata, e svanì anche subitamente l'accordo, nè potè commettersene mai l'esecuzione, o principiarne il conveniente maneggio.

Ed in fatto a' 16. Agosto 1732. fu data a Monsig. Nunzio quì l'Incombenza dell'aggiustamento con una lettera della Sacra Congregazione, nella quale niente parlossi della sospension della causa pendente in Collaterale, ch'era un tacito approvamento della menzionata condizione, con cui avea il Sig. Duca ricevuto il progetto. Ma prevalsero ad impedirne il buon'esito i soliti artificj del Vescovo, e degli Ecclesiastici di Gravina, in tutto alieni dall'onesto componimento di quella pendenza, in maniera che riuscì loro di far'esporre alla Sacra Congregazione da Monsig. Nunzio *l'esorbitanza delle pretensioni* del Sig. Duca, la premura di esso in Collaterale per la *propagazione della causa dentro il venturo mese di Settembre*, *confirme ha già ottenuto*, e l'esser incompatibile il discorso dell'accordo colla continuazion della lite. E pure la pretensione del Sig. Duca non si era dedotta ancora, e s'era egli dichiarato fin dal mese di Luglio più volte coll'Eminentiss. S. Agnese, che seguisse l'accomodo *nella maniera più onesta per ambe le parti*. La proposizion della causa principale delle franchigie non fu mai appuntata nel mese di Settembre, nè per essa dal mese di Luglio si fece alcuna insistenza dal Sig. Duca, che solamente chiese determinarsi l'incidente della sospezione allegata in detta causa dagli Ecclesiastici di Gravina in persona del Sig. Reggente Ventura, come l'illustriss., e Reverendiss. Monsig. Nunzio potea per mezzo de' suoi Ministri informarsi dal Cancelliere della Real Giurisdizione, di cui se ne mandò colà fede autentica per giustificarne la verità, che unitamente col capitolo della risposta di Monsig. Nunzio, e colla replica del Sig. Duca vedrete in Sommario num. XXXIII.

E per

E per ultimo non era punto incompatibile il trattato dell'accordo colla continuazion della lite; sì perchè questa dovea diffinitivamente determinarsi dal Tribunel delle Regia Camera, e solo avea il Collaterale dato une provvidenza interina per l'osservanza degli Arresti; come pure perchè la contesa giudiziarie eggiravasi nello stabilimento de' punti specifici dedotti dall' Attanasio, quali erano del privativo conoscimento della Regie Camera, e l'accordo sol potea farsi col transiggere tutte le franchigie per una somma determinata, come il Sig. Duca colla sua solita candidezza eresi da principio spiegato. Alla quale se corrisposto li fosse con ugual trattamento, fin da che fu proposto l' accomodo el suo Agente in Roma nel mese di Meggio 1732., ferebbesi certamente quello potuto ultimare nel corso di cinque mesi, e più, che durò la sospension della lite in Collaterale, da cui non prima de' 29. Ottobre del detto anno fu dato fuori l'ultimo decreto. Ma perchè non si opereva dalle parti contrarie con buona fede, nè l'aggiustamento si volee veramente eseguire, proponendosi al sol'oggetto d'impedir la causa, e di continuare intanto gli ebusi delle franchigie tirando in lungo co' soliti raggiri il trattato; perciò l'unice, e vere cagione di non essersi quello intrepreso, e conchiuso, dee attribuirsi al Vescovo, ed agli Ecclesiastici di Gravina. I quali, siccome mal volentieri potean lasciare la grande ingiusta preda, al cui continuato godimento aveen tutta le mire; così giunsero ad ingannare in tal modo colle false loro rappresentazioni, elle quali solo si diedero sempre in Roma l'orecchie, la Sacre Congregazion dell'immunità, che si ritimò lecito il venire alle gravi consapute minecce contro del Sig. Duce, senza riflettersi tre le molte altra cose, nè alla espresse condizione, con cui fu da esso ricevute la proposizion dell'accordo *non impedito cursu causæ*, nè all'essere affatto incompatibile coll'emichevole volontario aggiustamento il mezzo forzolu di un'assoluta, e superiore violenza, col quale si volea dispoticamente conchiudere.

XIX. Voi dunque nel racconto di questo eccordo scrivete tre falsità. La prima, che il Vescovo non ripulsò l' eccomodo; quando non volle egli sentirne parola veruna, e nel proggetto fattogli venne all' ire-

XX. golari espressive. La seconde, che il Signor Duca si rimise al supremo giudizio del Papa, come ecteslò il di lui Agente in Gravina e quel Vescovo, che perciò gli scrisse la lettera da voi posta nel vostro Sommerio al num. 4. Poichè il Sig. Duca ricevè solamente la proposte dell'accordo colla sud. condizione, e non mai el suo Agente, el Vescovo di Graviua, ed al Sig. Cerdinal S. Agnese pensò di scrivere in altri termini: e quella lettere de' 2. di Luglio, con cui si figura aver risposto il Vescovo all avviso detogli dal Sig. Duce del suo arrivo quì, con vostra buona pace, si è finta, e simile all'altre fabbricata costì, mentre il Sig. Duce capitò in questa Città a' 3. di Luglio un giorno dopo, che si finse avere il Vescovo di

XXI. Gravine risposto alla di lui lettera. E la terza, che il Sig. Duce „ nel *venirsi poi alla risoluzione si* „ *spiegò di volersi rimettere al giudizio Ecclesiastico colla condizione, non impedito cursu causæ ne' Regi* „ *Tribunali* „; quando questa condizione fu fin dal principio apertamente spiegata in Gravina, ed in Roma: e oltre e ciò le proposizione fatte da Roma al Sig. Duca fu di semplice aggiustamento emichevole, ma non giammai di *giudizio Ecclesiastico*, al quale nè allore, nè dopo in elcun tempo egli sognò di volersi rimettere, atteso che per gli motivi di sopra eccennati neppure avrebbe potuto farlo.

XXII. Falsa in tutto è encora la vostra assertive, che gli Ecclesiastici di Gravina abbiano insistito per l' osservanza delle franchigie ne' Regj Tribunali „ *secondariamente*, *& estragiudizialmente*, *ade-* „ *rendo alle istanze della Comunità* „. Poichè prima d' interporsi alcun decreto nella causa, presentarono essi presso gli atti le lor procure ne' mesi di Giugno, e di Agosto 1731., in Sommario num. XXXIV. Richiesero tempo del Signor Vicerè per provvedersi di Avvocati, stante l' impedimento del loro Avvoceto ordinario, nel Sommario num. XXXV.. Non solo dimandarono giudizialmente con loro istenza l' esibizione de' libri delle gabelle, per comprovare il sogneto loro possesso, ma diedero anche memoriale dimandando, che il Signor Delegeto nel proporre le relazion della Camera avesse pure fatto parola de' capi contenuti nell'eltra loro istanza, due de' quali riguardaveno il potersi vendere le franchigie da essi, ed il doverne colla stessa facoltà godere gli assenti, nel Sommario num. XXXVI. E dopo il primo decreto de' 17. Ottobre 1731., essendo il medesimo stato notificato a' procuratori così dell' Università, come degli Ecclesiastici, e de' luoghi pii, quali tutti replicarono appellandone, come dal Somm. nu. XXXVII., ed avendone l' Università prodotto il rimedio della restituzione *in integrum*; a questo giudizialmente aderirono con ricorso formale i Monasterj delle Monache di S. Sofia, di S. Marie, e di S. Teresa, de' quali si produsse mandato di procura in persona del Canonico D. Tomeso Lettieri deputato dal Vescovo, nel Sommario num. XXXVIII.; oltre alle tre notissime allegazioni date alla stampa in nome degli Ecclesiastici prima, e dopo di quel decreto, e l' essere andati di persona i medesimi col Vescovo stesso, e co' loro Avvocati informando i Signori Reggenti del Collaterale, come quì e tutti è notorio. Nè di ciò contenti, ributtatosi il rimedio della restituzione *in integrum* con altro decreto de' 28. di Aprile 1732., gli Ecclesiastici dimandarono astringersi i di loro Avvocati e difendere la sospezione da essi allegata del Signor Reggente Ventura, in Sommario num. XXXIX.

Da quanto fin ora si è detto intorno all' affare delle franchigie, rimeran dileguate le tante favole in tal pendenza riferite da voi, e le false reppresentazioni fatte costì dal Vescovo, e dagli Ecclesiastici di Gravina per trarre in impegno a lor pro le S. Congregazione, e discreditare le operazioni del Signor Duca, non mai indirizzate ad abolire l' immunità Ecclesiastica, o la quantità delle franchigie, com' essi falsamente esponevano, ma solo ristrette e farne rimovere quegli abusi notorj, che dedotti da tanto tempo alla determinazion del Collaterale de esso doveeno solamente abolirsi, ed eran di grandissimo pregiudizio, non meno al Pubblico di Gravina, che al Signor Duca, ed a' creditori di quella Co-

munità

munità ; E potrete ancora voi scorgere il piccol conto, che debba farsi del pubblico Parlamento de' 24. di Agosto 1732. cotanto da voi decantato, e da' vostri Clienti. Leggete pure di grazia nel vostro Sommario al num. 3. la causale di quella grande risoluzione, che voi stesso innavvedutamente ci date di distinto carattere in questi termini : *Onde ha preso motivo il Clero secolare, e regolare di mandare imbasciata a' Magnifici del Governo colla dispozizione certa di muovere lite alla Magnifica Università per la reintegrazione delle decime, che anticamente godeva in virtù di privilegio concedutogli da Unfrido, confermato da' Serenissimi Re di Napoli, in luogo delle quali decime furono sorrogate dette franchigie ; e perchè movendosi detta lite dal Clero ne potrebbe nascere danno notabilissimo a' Cittadini, potende riuscire di maggior peso a' medesimi l' esazione delle decime, che dette franchigie nella maniera l' hanno godute, come al presente godono assieme colli Preti assenti.* E poi ricordandovi di quanto vi ho scritto intorno a tal favolosa surrogazione, ditemi qual conto debba tenersi di uno stabilimento fatto sul solo appoggio di una causa falsissima. Se a quei Cittadini così apertamente ingannati dalla suddetta specíosa proposta del Sindico, che era fratello del Canonico Benchi, e nipote di un' altro Prete, si fosse da lui esposta, come di ragion si dovea, la verità delle cose, cioè che al Clero non si appartenesser punto le decime ; che la surrogazione delle franchigie in luogo loro era una purissima novelletta ; che niun danno potea tentire il Comune dalla minacciata lite del Clero ; e che le franchigie non ispettassero per giustizia a gli Ecclesiastici assenti, nè colla facoltà di venderle, come l' avean già determinato più volte gli Arresti della Regia Camera, ed i decreti del Supremo Collateral Consiglio : a tutt' altro sarebbero condiscesi i medesimi, che a fare la risoluzion favorevole al volere degli Ecclesiastici, donando ad essi gratuitamente quel, che non potea loro giuridicamente accordarsi. Alla falsa causa di quella pubblica conclusione aggiungete le circostanze speciali, che sono quelle di essere l' Università da tanti anni decotta, e priva dell' assoluta amministrazion de' suoi beni ; di essere intervenuti all' atto volontario del donativo fatto a gli Ecclesiastici, 206. Cittadini tra 'l numero di 7. in 8. m., che sono in Gravina ; e di appartenersi l' interesse delle franchigie solamente all' appaltatore della gabella, ed a' creditori : e scorgerete ben chiaramente la notoria invalidità, e l'evidente insossistenza della risoluzione fatta in quel Parlamento da 193. persone, non solo niente informate delle cose, ma sorprese ancora dal forte inganno di una causa falsissima.

XXIII. A questo si deve aggiugnere, che nella copia del Parlamento da voi posta nel Sommario vi avete aggiunto le solite falsità. Poichè nella copia autentica, e solenne di esso mandato dall' Udienza quì al Signor Vicerè, e da questo rimesso al Tribunale della Regia Camera apparisce, non solo aver proposto il Sindico, che il Signor Duca pretendeva si *fossero levate le franchigie* a gli Ecclesiastici, il che non gli passò mai per pensiero ; ma anche di non essersi nel detto Parlamento fatta parola veruna, nè delle franchigie del Vescovo, nè di quelle delle Sagrestie, come nemen dell' immunità del Clero dalla Giumella, e dal Mobile, le quali cose tutte con somma distinzione si leggono specificamente nella vostra copia, ma con apertissima falsità, che ravviserete dalla fede dell' Attuario della Regia Camera nel Sommario num. XL.

Passando ora con voi alla seconda specie de' fatti, ne' quali s' innestano alle menzogne le calunniose gravissime imputazioni, che date alla persona del Signor Duca ; stimo bene di esporle colle vostre medesime parole, acciocchè nulla perdano dello spirito, e della modestia, con cui le pubblicate, dopo di aver premesso all' infame detrazione un velenosissimo, e simiglievol esordio. „ *Si astenga* (voi dite) „ *egli adunque dal prendersi trenta tomola il mese di franchigia nella gabella della farina, quantunque* „ *assente, e di vendersela a suo talento, giacchè la contratta a gli Ecclesiastici, poscíacchè a lui que-* „ *sta franchigia di ragione non appartiene. Si astenga dal prendersi dalla povera Comunità annui du-* „ *cati 400. sotto un falso titolo di piattello. Si astenga dal fraudare alla medesima Comunità il pa-* „ *gamento della buonatenenza per la quantità grande degli effetti burgensatici, ch' egli possiede nel te-* „ *nimento, e nel distretto dell' Università, il di cui territorio è tutto demanio, e comunale, mentre* „ *avendovi egli, che fare, secondo il Regio decreto pronunciato per bocca del Reggente di Miro : sicchè a* „ *tenore dell' ultimo catasto, che si è fatto l'anno passato ascende il pagamento, che ei far dovrebbe alla* „ *somma d' annui ducati 2. m. Si astenga dall' esazione d' annui ducati 1400., ch' egli riscuote da quell'* „ *oppressa Comunità, come preteso cessionario di alcuni supposti creditori istrumentarj, da quali gli fu* „ *ceduto il preteso credito, o gratis, o come usa a dirsi, per un tozzo di pane, apparendo l' insussistenza* „ *del credito dagl'istrumenti, col pregiudizio anche de' luoghi pii, che sono creditori istrumentarj veri,* „ *e liquidi di essa Comunità, e per la di lui prepotenza sono rimasti indietro.*

„ *Lagli il Signor Duca annui ducati 120., che è tenuto pagare alla Comunità pel fitto del ristretto de'* „ *molini, che da tanto tempo non ha voluto soddisfare. Restituisca alla medesima Comunità la somma* „ *di ducati 53. m., de' quali va debitore per gli atti offi, che ha cagionati, quando per mezzo di una testa* „ *di ferro tenne in appalto le pubbliche rendite, e le gabelle della Città, non pagando i creditori fisca-* „ *lari, i quali poi a costo di quei poveri Cittadini furono transatti. Non sfigga la fida, e diffida, che* „ *a lui per giustizia non appartiene. Lasci di occupare in gran parte il demanio colle parate, che spesso* „ *spesso va facendo con potenza altrettanto violenta, quanto superiore alla resistenza, che vi può fare la* „ *povera Città vassalla. Si astenga in fine di defraudare la Comunità del gran territorio occupato senza* „ *pagarne alcuna buonatenenza per l' eretto feudo rustico chiamato Poggiorsini poche miglia distante dalla* „ *Città stessa, e contro il mentovato decreto del Reggente di Miro*„.

Nè contento voi di far palesi al Mondo le considerabili oppressioni della povera Comunità di Gravina,

passate dopo ad insinuare colla vostra zelantissima carità „ *che si procurasse rimedio a tanti aggravj* „ *che ella soffre per opera del Signor Duca, con inculcare specialmente l'esatta osservanza de' decreti* „ *provvidamente fatti dal Reggente di Miro, la cui trascuraggine è l'unica causa delle miserie dello* „ *stesso Pubblico* „.

Da tal gravissimo, e pubblico insulto, che voi fate alla stima del Signor Duca, mi son' io veduto, a dirvi il vero, alla bella prima in istato di non potermi schermire. Poichè da una parte certamente sapeva, cioè quella nuova di calunnie insolenti arasi per voi verbo a verbo trascritta dalla lettera de' 2. di Agosto 1732., inviata costì dal Vescovo di Gravina all' amplissima, e suprema Congregazione dell' Ecclesiastica Immunità, mentre si pensava da essa l'amichevole accordo delle franchigie, e si comunicavano vicendevolmente i fogli, e le lettere; onde prima di scrivervi ne avea bene io distesamente osservata la copia, il di cui §. attinente alla suddetta nota d' imputazioni pongo nel presente Sommario al num. XLI. e dall' altro canto mi spaventavano le sotte espressioni, che fate alla pagina 14., dove trattando voi di una lettera del Vescovo di minor fasto, e scritta quì al Signor Delegato della Regal Giurisdizione, non solo dite, „ *che il Vescovo con verità sacerdotale asserisce quanto occorreva rappresentare* „ *intorno alle procedure del Signor Duca* „; ma soggiungete ancora „ *che la candida, e sincera asser-* „ *zione, e deposizione di un Vescovo, contro la quale non si porta alcuna prova nemen semipiena,* „ *sarebbesi dovuta ricevere, anzi venerare dal Regio Collaterale, il quale dovea essere istrutto di quanta* „ *fede, e venerazione sia degna la testimonianza di un Vescovo, talmente che da qualunque parte sia* „ *prodotta in giudizio, basti quella sola secondo le leggi de' Cesari ad imporre termine alla controversia* „. Ma dopo avendo considerato il grave abuso da voi fatto in tal' affare della supposta legge di Costantino, che adducete in prova del grande assunto (quando anche quella si fosse vera, ed il preteso privilegio non fosse stato corretto dalle altre leggi dello stesso Cesare, conforme dopo la Glossa Canonica avverte il *Florente tom. 2. pag. 30. edition. parisiensis anni* 1679.) perchè dell' asserta special prerogativa non potrebbero godere i Vescovi nelle proprie lor causa, ma in quelle solo di altre particolari, ed estranee persone, secondo che dalla stessa finta legge, e dalle vostre menzionate parole si fa palese: ed avendo altresì avvertito, che voi gentilmente m' accordate il portare „ *alcuna prova almen semipiena con-* „ *tro la candida, e sincera asserzione, e deposizione di un Vescovo* „ contraddicendo in ciò bruttamente a voi stesso, ed al vantato Cesareo Vescovil privilegio; mi son finalmente fatto sicuro di potervi replicar fracamente, che le asserzioni del Vescovo di Gravina, e vostra sono tutte *nere, ed asiose* calunnie, mentre dell' evidente lor falsità ne ho alle mani pronta una piena, e giuridica prova, che vi darò particolarmente su ciascheduno capo dall' insolentissime imputazioni, serbando l' istesso ordine da voi tenuto nel rapportarle.

XIV. Falso, e calunnioso doppiamente si è il primo capo della franchigia di tomola trenta il mese, che dite godersi dal Signor Duca, quantunque assente. Poichè nella sua assenza da Gravina gode solo tomola venti, e le gode appunto in virtù del decreto interposto dal Reggente di Miro fin de' 20. Settembre 1717. *de consensu partium*, su di cui voi tanto declamate, senz' averlo mai letto. Nel qual decreto *fuit provisum, quod detur franchitia gabellarum Illustri Duci Gravinæ ad rationem tumulorum sexaginta quolibet mense permanendo in dicta Civitate cum ejus uxore, & fine ea ad rationem tumulorum quinquaginta, & quando fuerit absens a dicta Civitate ad rationem tumulorum viginti quolibet mense*, come dal decreto suddetto, che distesamente vi do in Sommario num. XLII. *lit. D.*. Dalle quali parole rivviserete il diverso da considerarsi tra le franchigie dovute a gli Ecclesiastici solamente per l' uso lor personale, e quella debite al Signor Duca, non solo per se, ma per gli suoi servienti, e ministri ancora del feudo, che non lasciano di esser presenti in Gravina, quando egli sia da quella Città lontano, al qual fine quel proporzionale stabilimento nel decreto si fece.

XV. Della stessa taccia è meritevole la seconda imputazion del Piattello da voi riferita; imperciochè non esigge, nè ha mai penseto di esiggere il Sig. Duca pea quella rendita, più di ducati trecento annui, come voi stesso forse meglio informato da altri scrivete alla pag 84.. E ne ha egli non già „ *un falso titolo*, „ come voi dite, ma cento, e mille legittimi documenti della giustizia, con cui precisamente gli si appartiene. Il Piattello, come corpo feudale si trova dedotto ne' rilevj del 1488., del 1550., del 1554., e del 1641., registrato nello stato del Regno, che si formò dal Reggente Tappia, e comperato ancora *sub verbo signanter* precedente Regio assenso nel 1629., quando assorbito il vessente della Città di Gravina da' debiti contratti per gli Duchi predecessori, il Sig. Duca Pietro la ricomperò da' creditori, come dal Somm. num. XLIII. E se non vi sodisfano tali antichi riscontri, e ne desiderate altri più recenti, troverete anche stabilito nel menzionato decreto del Reggente di Miro lit. A: *Quod Universitas Civitatis Gravinæ solvat quolibet anno ducatos trecentum in beneficium Illustris Ducis ejusdem pro causa Piastelli juxta statum formatum à quond. Spectabili Regente Tappia*. Fuori de' suddetti ducati trecento del Piattello dovuti al Sig. Duca, li ordinò nello stesso decreto lit. B, *quod eadem Universitas Civitatis Gravinæ solvat in beneficium dicti Illustris Ducis ducatos centum pro causa damnorum Bajulationis, passus, & platæ tempore feriæ*. Onde per avventura confondendosi unitamente queste due distinte rendite feudali, derivò l'equivoco d'ascriversi al solo Piattello la somma di quattrocento ducati.

XVI. Nella terza calunniosa taccia poi della buona tenenza, che date al Sig. Duca, cresce al pari del numero suo la vostra solita menzognera insolenza. Poichè primieramente lontano egli è tanto dal vero d'essere il territorio di Gravina tutto demanio, e comunale, niente avendovi il Sig. Duca che fare „ *secondo il* „ *Regio Decreto pronunciato per bocca del Reggente di Miro* „ come falsamente voi scrivete; che per lo con-

contrario il primo decreto interposto da quel Ministro supremo in Gravina a' 15. febbraio 1709. ove da lui pronunciato espressamente *citra præjudicium jurium ambarum partium respectu judicii principalis deducti in Regia Camera Summariæ super demanio*, come apparisce dal medesimo nel Sommario num. XLIV. E nel secondo decreto di sopra menzionato *fuit provisum, & decretum, quod donec fiat novum Catastum, & pendente decisione causæ super qualitate demanii, & citra præjudicium Jurium utriusque Partis, dictus Illustris Dux solvat pro causa bonatenentiæ ducatos quatuorcentum quolibet anno in beneficium Universitatis Civitatis Gravinæ*, come dal Sommario nel detto num. XLII. lit. E.

Onde non avreste dovuto far subitamente una sì precipitosa, e diffinitiva sentenza in quella causa gravissima del demanio importante più di cento mila ducati, ed introdotta, non già dall'Università di Gravina, ma da' predecessori del Sig. Duca fin dal 1560. nel Tribunal della Regia Camera per reintegrarlo al feudo E per darvi un piccol saggio della somma ragione, che tiene il Sig. Duca in tal pendenza, basterà farvi sapere, oltre gli altri documenti presentati negli atti, che il Sig. Duca esigge in tutto il territorio di Gravina il terraggio, ivi detto la mezza semenza, riservati solo da tal corrisponsione alcuni luoghi particolari per indulto speciale de' Baroni predecessori; che in ricognizione dell'uso del demanio accordato dagli antichi Duchi *ad beneplacitum* all'Università, ne corrisponde questa fin'oggi alla Ducal Camera la somma d'annui ducati sessanta, registrati nello stato del Reggente Tappia, come sentirete appresso; e che tra i venticinque capi dati alla Santa Sede contra il Sig. Duca nel 1713., si dedusse nel decimo terzo dagli Ecclesiastici la detta causa del demanio, a rispetto del quale fu decretato dal Visitatore Apostolico, che niente costava negli atti del preteso danno degli Ecclesiastici, *immo constare de pleno Jure, & dominio ejusdem domini Ducis tam in possessoria, quam in petitorio totius territorii demanialis* nel Sommario num. XLV. Ed avendo poi il Sig. Duca colla solita sua pietà cercato l'accomodamento di quella lite in più suoi memoriali dal 1715. fino al 1724., in Somm. num XLVI.; i Capitoli della Catadrale, e della Collegiata, come pure gli amministratori de' Monasterj, ed altri luoghi pii di Gravina, curando poco il richiamo contra la Visita fatto da essi nella Sacra Congregazione, impiegarono quì ogni sforzo per impedirne l'accordo, come apparisce dal Sommario num. XLVII.; potendosi da ciò ravvisare, qual sia il grande preteso diritto de' Gravinesi, che si ha tanto ritegno di sottoporre ad un semplice amichevole aggiustamento.

XXVII. In secondo luogo falsa, e calunniosa si è la vostra menzionata imputazione, che fate al Sig. Duca „ *di frandare alla Comunità il pagamento della buonatenenza* „ - Poichè, sebbene fosse stato egli gravato col sottoporsi a pagar per essa quattrocento ducati, pur nondimeno puntualmente da lui è soddisfatta in ogni anno tal somma, contraponendosi alla medesima quantità, che dovrebbe l'Università pagare in virtù dello stesso decreto del Reggente di Miro, come sopra si è detto. E per ultimo, siccome fallamente

XXVIII. scrivete „ *che l'ultimo Catasto si è fatto l'anno passato* „, mentre ciò per sogno non è accaduto secondo il documento legittimo, che vedrete nel Sommar. num. XLVIII.; così dovreste pure riflettere nelle parole addottevi del sud. decreto, che quando anche il catasto nuovo si fosse fatto, niente ciò gioverebbe all'Università per conseguir l'ideata „ *somma d'annui ducati due mila* „. Imperciocchè si convenne nel decreto di pagarsi per la bonatenenza i ducati quattrocento, *donec fiat novum Catastum, & pendente decisione causæ super qualitate demanii*; di modo cha quando tal pendenza non ha terminata, non può mai pretendersi aumento alcuno di quella somma, interinamente tra le parti accordata.

XXIX. Onde si scorge l'evidente impostura, che capricciosamente asserita alla pag. 84., che tra i „ *vantaggiosissimi progetti, accordati al Sig. Duca da' Deputati del Pubblico* „ poco avvedoti nel „ *troncare* „ *in sostanza le braccia a quella povera Comunità per sodisfarlo, e per aver pace da lui* „ vi fosse stato quello di „ *stabilirgli il pagamento della buonatenenza per la somma di soli doc. 400. giusta il decreto del* „ *citato Reggente, usque ad novum Catastum* „. Il che in sostanza si era lo stesso, che dimezzare le condizioni del decreto medesimo, e terminar di fatto col nuovo catasto la causa rilevantissima del demanio.

XXX. Quanto all'incolpata esazione „ *d'annui ducati mille quattrocento, ch'egli riscuote da quella oppressa Comunità, come preteso cessionario d'alcuni supposti creditori istrumentarj* „, non vorrei punto, che dal Vescovo, e da voi si prendesse l'autorità di sminuire quell'annuo pagamento al Signor Duca, e di pregiudicarlo ancora nelle sue indubitabili, e chiare ragioni, senz'averne da esso la dovuta licenza. Poichè nel secondo decreto del Reggente di Miro *fuit provisum, quod citra præjudicium jurium respectu majoris quantitatis pretensæ per dictum Illustrem Ducem Gravinæ, Universitas Civitatis Gravinæ continuet solutionem annuorum ducaterum mille quatuorcentum, & duodecim pro causa creditorum instrumentariorum, pro quibus fiat assignamentum servata forma Regiæ Pragmaticæ*, nel Sommar. num. XLII. lit. C; come in effetto seguì per la soddisfazione del menzionato credito l'assegnamento della Ginmella, precedenti altri decreti del Sig. Reggente Mazzaccara, e del Collaterale, che potrete leggere a vostro comodo nelle provvisioni a tal fine speditene, in Sommario num. XLIX., per ricredervi *dell'insussistenza del credito di alcuni supposti Creditori*, che calunniosamente spacciate; senza darmi la briga d'addurvi gl'istrumenti corroborati da' Regj assensi, e descritti nello stato di Tappia, i quali ne' pubblici registri della Real Cancelleria, e nel processo patentemente si veggono. E quanto a', *luoghi* „ *pii, che sono creditori istrumentarj veri, e liquidi di essa Comunità, e per la di lui prepotenza sono ri-* „ *masti indietro*, con e voi dite; cosa dagli atti, che non sono pur'anche dichiarati creditori con decreto di giudice, nè in tempo delle liti col Sig. Duca giammai comparvero per la discussione del loro credito dal 1715. fino al 1720. Nel qual'anno tentarono solamente per astio d'opporsi all'assegnamento

fatto

fatto al Sig. Duca; ma indarno, perchè il suo credito si era non sol vero, e liquido, ma derivava ancora da titolo oneroso, e compensativo spiegato nello stesso decreto.

XXI. Circa la taccia calunniosa dogli „ *annui ducati 120., che il Sig. Duca è tenuto pagare alla Comunità per il fitto del ristretto de' molini, che da tanto tempo non ha voluto soddisfare* „; prendete voi grave abbaglio, confondendo in una stessa somma due cose distinte tra loro, come sono un debito del Sig. Duca, ed un suo credito rispettivamente. Il debito si è dell' affitto de' molini, e questo non è di ducati 120., come dite nella prima lettera pag. 9., nè di duc. 95. conforme, contradicendovi sempre, scrivete nella terza pag. 84.; ma è di soli annui ducati sessanta, come costa dallo stato del Reggente Tappia. E della stessa somma si è il credito, che tiene il Sig. Duca colla Comunità per causa del demanio, che nello stesso stato si descrive, come dal Sommario num. L. Onde colla scambievole compensazione di tali partite si paga in ogni anno dal Sig. Duca il suo debito, nè ha egli che soddisfare da tanto tempo per sì fatta cagione a quell'Università. Ed in conseguenza non può aver luogo l'insolente imputazione, che date al Sig. Duca, e molto meno la sua *mera preposterza col pregiudizio ancora de' poveri luoghi pii, che sono padroni diretti d' alcuna parte di detti ristretti*, come il Vescovo di Gravina più accorto, e zelante di voi ponderava in tal proposito alla Sacra Congregazione nella menzionata sua lettera, forse per non lasciar priva di convenevoli ornamenti la favolosa orditura, o per apparir egli a quei P.P. Eminentissimi sempre intento al vantaggio dell'Ecclesiastica immunità, benchè fabbricasse un merito così distinto su la grave rovina dell'altrui stima falsamente tacciata.

XXII. Ma che potrò mai replicarvi circa la restituzioo considerabile de' ducati cinquanta tre mila, di cui dal Vescovo, e da voi s'inculca l' obbligo al Sig. Duca „ *per gli attrassi cagionati alla Comunità, quando per mezzo di una testa di ferro tenne in appalto le pubbliche rendite della Città, non pagando i creditori fiscalarj, i quali poi a costo di quei poveri Cittadini furon transatti* „? Niun' altra cosa certamente se non, che quella d'esserfi quì alla solite menzogne, e calunnie intralciati pur'anche i più stupendi prodigi, per comporne la base fastosa della solenne impostura. Gli attrassi da voi, e dal Vescovo descritti de' creditori fiscalarj della Città di Gravina ebber loro cominciamento, e continuazione dall' anno 1668. a tutto il 1697., e furono essi cagionati dagli Ammioistratori della medesima Comunità, come chiaramente costa dall'istrumento della transazione, che per quella causa fu stipulato fra l' Università medesima, ed i fiscalarj da pubblico Notajo., di cui ve oe do la fede autentica nel Sommario num. LI. Il Sig. Duca poi (eccovi i miracoli grandi del vostro Eroe) nacque nell'anno 1685., cioè passati già diciasette anni dal tempo, che eran principiati *gli attrassi da lui cagionati alla Comunità*, e molti anni dopo ancora di esserfi dedotto da' fiscalarj per cagion de' medesimi attrassi nel Tribunal della Camera il patrimonio della Città di Gravina. Nè dal 1685. al 1697. il Sig. Duca nell' impubere sua età può, senza nuovo portento, fingersi capace di tenere *per mezzo di una testa di ferro in appalto le pubbliche rendite della Città*. Anzi quando pure avesse avuta l'abilità di farlo, nol potea egli punto eseguire; perchè dall' anno 1687. fino al 1697. l' amministrazione di Gravina, e di Muro spettò, e si fece per conto proprio dalla santa mem. di Benedetto XIII. allor Cardinale, ed Arcivescovo di Benevento, in virtù dell'affitto a lui fattone dal Sig. Duca Domenico suo fratello, come costa dalla fede del pubblico istrumento in Sommario num. LII. Onde a fine di rendersi non dico vera, ma possibile solamente la calunniosa imputazion vostra, e del Vescovo, e di potere incolparli il Sig. Duca della grande oppressione fatta in 29. anni al Pubblico di Gravina per gli attrassi de' fiscalarj; bisogna sottoporlo a quella colpa abituale, e gravissima, non solo per anni dodici appena nato, ed in tempo, che l'amministrazion di Gravina facevasi dal zio, ed a questo si apparteneva l' utile della medesima, ma per altri diciasette anni ancora prima di nascere, quando egli era nella sola divina idea del suo Sovrano Fattore. Potreste voi concepire un più singolare, e più straordinario prodigio? si posson dare imposture più sfacciate, e più mal tessute di queste? giunser mai a tal grado di temeraria stranezza, o potran giungervi in alcun tempo, la maldicenza, e la calunnia de' più neri, e lividi detrattori? E pure si è avuta la fronte di scrivere ad una intiera Congregazion di Signori Cardinali tali enormi menzogne, e si è inoltrata la vostra prodigiosa insolenza a pubblicarle ancora in istampa, senza riflettersi da' nemici del Signor Duca, che imputandogli con falsità notoria l' obbligo ideato di restituir grave somma, volontariamente sottopouevansi al peso giuridico di una vera, precisa, ed indispensabile restituzione.

XXIII. Dal personaggio di morali Teologi quì rappresentato dal Vescovo, e da voi, passata amendue ad assumere la sembianza di Giudici, ma pur troppo rigorosi, ed ingiusti. Poichè a seder posti pru Tribunali, vietate al Signor Duca l' elazion della fida, e diffida, sentenziando „ *che a lui per giustizia non appartiene* „. Quando all' incontro di quella ragione ne ha egli espressa l'investitura, come in Sommario num. LIII.; e si è la medesima un diritto annesso alla Bagliva, che indubitabilmente al Sig. Duca appartiene di modo tale, che l' Università, come sopra leggeste nel decreto del Signor Reggente di Miro, gli dee pagare ogni anno *ducator centum pro causa damnorum Bajulationis, passus, & platea temporeferia*.

XXIV. La grande poi occupazion del demanio colle parate, che dite farsi dal Signor Duca „ *spesso spesso con potenza altrettanto violenta, quanto superiore alla resistenza, che vi può fare la povera Città vassalla* „; io non so capire donde l' abbia ricavata il vostro solito fanatismo. Il Vescovo nella sua lettera, ch'è stata per voi un Vangelo, non ne ha fatto menzione. E l' Università nel suo Parlamento de' 24. di Agosto 1732. da voi addotto in Sommario num. 2., al rapporto fattole della chiusura di molti luoghi demaniali risolvette, *che si scrivesse al suo Procuratore in Napoli, acciocchè accudisse ne' Regj Tribunali per l' osservanza del decreto del Signor Reggente de Miro, e frattanto si misurassero secondo il solito le mezzane, tanto quelle de' Cittadini, come quelle del Signor Duca, affinchè trovatene so-*

verchie

verchie si possano stommettere a tenore del detto' decreto. Sicchè alla sognata violenta occupazione del Signor Duca, se mai stata vi fosse „ *la povera Città vassalla* „ avrebbe non sol fatta una superior resistenza, ma dato ancora l' opportuno, a conveoiente riparo da se medesima. Il vero si è, che l' avviso dato all' Universitá, e la vostra affertiva sono lontani affatto dal vero, atteso che in nome di quel Comune non si è fin di ciò fatto quì alcun ricorso, coma si giustifica dall'attestato del Regio Scrivano de' Mandamenti, nel Sommario num. LIV.. Anzi all' opposto il Signor Duca fin dall' anno 1724. ha fatto egli l' istanza per lo compasso delle mezzane, nel Sommario num. LV., in maniera che più tosto dovrebbe il suo pregindizio presumersi, che quello dell' Universitá.

XXXV. E per ultimo il territorio di Poggiorsino, che si è proprio del Signor Duca, è nel ristratto di Gravina, e perciò viena apertamente incluso nell' accennata buonatenenza. Nè quanto al molino in esso eretto possono aver luogo „ *l' infinite fredi, che si commettono in pregiudizio della Città, e contro il* „ *mentovato decreto del Reggente di Miro* „ coma voi al solito anfaneggiate; imperocchè risieda in esso lo Scrivano de' molini postovi dall' appaltatora, il quale ne ritrae di frutto più centinaia di ducati l' anoo, come dal Sommario num. LVI., ed il Signor Reggente de Miro non ha sognato di ciò far parola

XXXVI. ne' suoi decreti, come dalla di loro lettora potrete voi stesso chiaramente offervare. Intorno a' quali decreti è una somma stranezza il sentira per una parte le tante declamazioni, che fate per la di loro esatta osservanza, a fine di porgersi rimedio a' molti aggravj cagionati dal Signor Duca colle suddette falsissime imputazioni; ed il vedere dall' altro canto, che in essi della vostre calunniosissime tacce, o non si scorge vestigio alcuno, o si ravvisa evidentemente cosi l' insussistenza delle medesima, come il chiarissimo diritto del Signor Duca da voi livorosamente incolpato. E ben dovea distorvi dal tamerario insulto di Personaggio sì rignardevola il riflettere, cha siccome non sol condiscese il Signor Duca, ma ancora offerse subito, e pagò la metà della spesa occorsa nell' accesso del Signor Reggente di Miro, nel Sommario num. LVII.; così ne' decreti da esso interposti egli diede il suo pieno consenso, come in quei apertamente si spiaga. Onde niun motivo potea concepirsi, per cui avesse a frastornarsene l' offervanza; nella quale se mai li fossa per ombra mancato, vi sarebbero stati innumerabili ricorsi contro del Signor Duca, giacchè non si è avuto ritegno di spacciare in suo pregiudizio le molte insolenti calunnie da voi riferite.

Nè punto dissimili dalle medesime sono quelle, che voi scrivate nella terza lettera, fingendovi alla pag.

XXXVII. 84., che fattisi al Signor Duca „ *progetti vantaggiosissimi* „ da' Deputati dall'Universitá, per appagarlo con qualcha moderato aggiustamento, non si fosse questo concluso, perchè „ *colla ruina irreparabile di quel Comune volea egli ritenere il molino in Poggiorsine, e che non gli fossero impugnati* „ *li preteti crediti strumentarj* „ di sopra narrati; a dicendo di più nella pag. 92. in fine, e 93. che il

XXXVIII. Sigu. Duca intento sempre „ *all' estremo pregiudizio di quei miserabili vassalli, dope la fulminazio-* „ *ne delle censure, e la partenza del Vescovo, e del suo Vicario Generale, si è messo in possesso violenta* „ *di una possessione detta la Rifezza appartenente a quella Comunità* „. La ritenzion del molino non è vietata, nè per disposizione di legge, nè per decreto di giudice al Signor Duca; e per gli suoi crediti strumentarj, come sopra si à dimostrato, ne avea egli non sol più decreti, ma l' assegnamento ancor dal Collaterala. E voi voleta, che s' impedisse l' aggiustamento per non asfergli quei punti accordati, e che contenessero essi la „ *ruina irreparabile di quel Comune* „? Qual cagione può fingersi di pretendere per accordo novello le cose medesime, cha di comun consenso tanto tempo prima appianate, non potean punto per giustizia impognarsi, a con affetto già si godevano dal Signor Duca? La Rifezza poi è sempre appartenuta legittimamente senza veruo contrasto al Signor Duca; e l' Universitá medesima fin dall' anno 1730. deducendo alla notizia della Regia Giunta eretta per le Comunità del Regno i beni da esso posseduti nel di lei tenimento, enunciò specificamente tra gli altri stabili al Signor Duca attinanti non men Poggiorsino, che la Rifezza, come nel Sommario num. LVIII., la quale voi dite essersi dopo la censure da lui violentemente occupata.

Quelte sono le calunniosa imputazioni, di cui si è caricato ingiustamente con tanto scandalo il Signor Duca; e credo io di averne appieno manifestata l' insussistenza. Però suppongasi per maia, e finta ipotesi, che quelle state fossero vere, come sono realmente falsissime, qual' onesta, e decente cagion concorrea nel Vescovo, ed in voi di poterle dedurra alla notizia di Roma, a del Pubblico? Vi spinse forse a rappresentarla l' obbligo della propria convenienza, o difesa? Ma niuno interesse avea il Vescovo in quei fatti; e quando ei ne fece il distinto rapporto alla S. Congregazione, trattavasi di accordar solo il punto delle franchigie, col quala nlente aveano essi, cha fara. Nè meno impertinente si era il di loro racconto al punto delle censure, di cui imprendeste voi a trattare; mentra ad esso tale ispezione „ *non appartiene nè poco, nè molte* „ come voi medesimo confessata. Vi mosse per avventura a narrar quelle finte oppressioni del Signor Duca il sollievo degli aggravati? Ma questi non poteano sperar da Roma, o da private persone, l' opportuno rimedio, che sol potea darsi loro da' Tribunali del nostro Regno, a' quali privativamente la cognizione de' sognati pregiudizj appartiena. Or se mancando nella detta falsa supposiziona, non men l' interesse proprio, che la semplice speranza di giovar' altrui, dovrebbe ascrivarsi ad un puro, ad imprudente livore la narrativa de' preteti aggravj, che come pregiudiziali molto alla stima dell' incolpato, non potean palasarsi ad altri, nè in voce, nè con iscrittura, senza controvenire al comando della Divina legge: cha dovrem dire, quando le gravi colpe imputate al Signor Duca da un'uomo „ *ch' è animato dal vero spirito della Chiesa, e ar-* „ *dente dell' onor di Dio* „ sono apertamente calunniose in tutto di pianta? Chi sarà colui, che in tal

ca-

caso non vegga esserſi altamente „ *quel grande apparato teſſuto d' inſuſſiſtenti artificiosi racconti,* „ *per occupar la mente degli uomini, e dar loro una idea del Veſcovo, e del Duca totalmente diverſa* „ *da ciò, che eglino ſono* „?

E di fatto riuſcì al Veſcovo di conſeguirne l' intento; perchè prevenuti coſtì gli animi dalle ſue rappreſentazioni, ſenza dar punto orecchie alle ragioni altrui, o informarſi almeno della verità de' fatti, ſi venne e' paſſi ben noti contra il Signor Duca per eſtringerlo violentemente ad un' accordo forzoſo, ed e deliſtere dalle lite tanti anni prima dedotta in Collaterale, dove gli Eccleſiaſtici ſteſſi erano anche giudizialmente comparſi. Ma preſentemente, che vi ho giuſtificato appieno la falſità de' calunnioſi racconti da eſſo, e da voi fatti, de' quali a bello ſtudio laſciai di farvi parola nella prima lettera; e ſol da voi ſtimolato ſono ſtato aſtretto a trattarne: dandoſi certamente in Roma, ed in qualunque altra parte, luogo alla giuſtizia, ed alla verità, conoſceran tutti con evidenza non ſolo il gravisſimo torto inferito alla perſona del Signor Duca, ma il divario grande ancora, che vi è tra la di lui morale probità, e quella de' ſuoi ſpigoliſtri, e pubblici detrettori. L' eceſſo intollerabile de' quali, ſe mai poteſſe ammettere ſcuſa, per eſſerſi creduto ſoverchio all' aſſertive degli Eccleſiaſtici di Gravina, e di altri particolari malevoli del Signor Duca, ſenz' averne ſotto gli occhi alcun documento, o leggere almen quei decreti, della di cui inoſſervanza dovean far poi tanto ſtrepito; ſarà ſempre un pieno, e valevol riſcontro, non meno della di loro animoſità verſo dell' incolpato, che della poca fede dovuta a' teſtimonj eſaminati del Veſcovo per iſtruzion del ſuo animo. Poichè riconoſciuti già eſſi per falſi, e calunnioſi ne' fatti permanenti con tanta fermezza imputati al Signor Duca, i quali eran ſotto gli occhi di tutti; niun credito potranno eſiggere nell' aver depoſto per ſemplice preſuntivo temerario giudizio la complicità del Signor Duca nelle preteſe violenze inferite al Prelato, come a ſuo luogo vedrete.

Amico Carissimo.

Imane ora solamente a ragionarsi de' fatti, che il dattestabil mandato di procura riguardano, e gli atti dopo successivamente accaduti. Ed acciocchè si tolga ogni equivoco, e si ravvili l' insussistenza de' vostri arzigogoli; stimo rapportar quì di stesamente ,, *questo mandato, feral cagione delle presenti discordie* ,, come voi dite.

Col presente mandato di procura si fa noto a tutti, &c. qualmente noi sofrascritti, e Crocesegnati *respective* di questa Città di Gravina, non potendono attendere alle cose infrascritte impediti &c., confidati beosì alla prudenza, integrità, e puntualità del Magni. Dottor Gio: Leonardo Morone commorante nella Città di Napoli, il medesimo se bene assenta, ma se coma fosse presente, &c., facciamo per nostro vero, e legittimo Procuratore Generale, ed alle cose infrascritte speciale, come conviene, &c. *ad Procuratorio nomine, &c.*, a per parte di noi suddetti costituenti, &c. comparire avanti S. E. del Regno, o suo Regio Collateral Consiglio, nella Regia Camera della Sommaria, oal S. R. C. di S. Chiara, & in qualsivoglia Tribunale, Corte, Luogo, e Foro, e Delegato, e Suddelegato, &c., ed avanti li medesimi proponere, e difendere le ragioni, ed ogni altra cosa, ch' è di sollievo a questa nostra Università di detta Città, per tutte le cause dipendentino su l' interessi universali, e per qualsisia altra causa mossa, e movenda, anche se bisognasse facoltà speciale, la quale in virtù della presente espressamente gli concedemo una insieme con quelle dell' *Alter ego*, e di poter sostituire uno, o più Procuratori senza veruna limitazione di modo tale, che la generale facoltà non deroghi la speciale, *nec è contra*, e di fare ancora tutto quello, che da noi predetti si potesse fare, &c. se fossimo presenti, &c., dando ancora al medesimo *vices, & voces*, &c. E promettemo, che tutto, e quanto per detto nostro costituito Procuratore sarà fatto, &c., ed acciocchè il presente mandato di procura *per epistolam*, &c. abbia la piena fede, l' abbiamo fatto scrivere per mano del sottoscritto Notajo, sottoscritto, e Crocesegnato *respective* di nostre proprie mani, e corroborato coll' infrascritti testimonj, &c. Gravina li 15. Giugno 1732.

Ora in tal mandato di procora due cose possono cadere in considerazione; la maniera cioè, con cui quello da' particolari fo fatto, ed il tenore intrinseco del medesimo. Quanto alla prima voi mando del vostro solito poetico indulto *quidlibet audendi* con un graziosissimo dialogo tra il Molinari Agente del Signor Duca in Gravina, ed ogni particolar' Autore della procora, ce ne date ,, *la pura, e vera storia* ,, scrivendo, che il mandato a sua richiesta li fosse dolosamente sottoscritto, o legato con croce ,, *senza che* ,, *alcuno, se non forse qualche aderente Ducale potesse leggere, o sapere ciò, che in quel foglio si conteneva* ,,. In pruova del quale assunto, che a parer vostro ,, *non può mettersi in controversia senza contendere al Sole la* ,, *luce* ,, adducete il pubblico Parlamento, e l'attestazione fattane da Gian Tomaso Lettieri, e dagli altri, che uniformi tra essi narrano il seguito nelle proprie persone.

Io non voglio avvertire nel rilevato racconto le molte contraddizioni, con cui mostrate nella stessa ,, *luce* ,, *del Sole* ,, trovarvi ancora all' oscuro. Poichè in quella medesima pag. 31., dove fate le suddette gravi assertive, soggiugnete poco dopo, che ,, *sottoscrissero i Cittadini ingannati il foglio senza alcuna scienza* ,, *di quel, che in esso era scritto, o dovea scriversi* ,, ; e poi nella pagina seguente rivolgendo subito il dob-

XXXIX. bio in certezza, costantemente affermate esserli da molti Cittadini ,, *fatto sottoscrivere, e crocesegnare* ,, *un foglio in bianco, come di sopra si è provato con tutta evidenza* ,,. Nè di ciò punto mi maraviglio, sì perchè sogliono involgersi spesso gl'impostori tra simili lacci, che colle stesse mani loro imprudentemente si ordiscono; come pure perchè i medesimi Ecclesiastici vollero ancora favoleggiare a capriccio. Imperocchè ne' fallimenti capi da essi dati contra il Signor Duca, finsero esserli anche da esso *mandato un Notajo con uomini armati facendo violentemente firmare certi fogli*, oe' quali li conteneva *mandato di procura contro l' attual Governo, ed Università*; senza riflettere alla falsità notoria di tali detti, ed all' incoerenza gravissima delle loro assertive, mentre la preteśa violenza era incompatibile colla qualità degli autori della procura, che dal Vescovo, e da essi dicevansi essere *Ministri, e dipendenti del Signor Duca*, come dalla lettura di quei capi apparisce nella relazion dell' Udienza al nom. 9. del vostro Sommario.

Tralascio pur' anche di ponderarvi, che niun motivo probabile potea verisimilmente indurre il Signor Duca all' uso di tante ,, *artificiose procedure* ,, che voi falsamente gli attribuite. Non avea egli bisogno di quel mandato nella causa delle franchigie, perchè già in essa prima di farli la procura de' particolari esanti ad istanza del Signor Duca, e de' creditori interposti due decreti dal Collaterale, nè in detta causa fu mai presentata la medesima procora, come dal Sommario al num. LIX.; e coll' altre liti dalla stessa procura, o da qualunque atto di quei privati Cittadini non potea egli sperarne alcun vantaggio. Imperciocchè si è notissimo a tutti, che negl' interessi, ed affari universali di qualsivoglia

ceto

reto, può bene ogni privata persona, la quale sia membro, e parte di esso, proporre, e difendere le ragioni del Comune, ma non può a questo in veruna maniera pregiudicare, o indurre obbligazione, se non vi concorrano il consenso di tutti, o della maggior parte collegialmente adunata secondo la qualità de negozj, e tutti gli altri requisiti dalle leggi Civili, e Canoniche richiesti a convalidare tali atti. Ed aggiungendo voi al Diritto comune il nostro municipale statuto della Prammatica 19. *de administr. Universitatum*, con cui si stabilisce, *che ogni contratto fra le Università, e Baroni resti nullo senza il Regio assenso, il quale debba spedirsi precedente informazione intesovi l'Avvocato fiscale del Regal Patrimonio per giustificarsi l'espedienze dell'Università nel contrarre*; scorgerete con evidenza quanto sia fantastico nel mandato, ed inverisimile il finto „ *artificioso maneggio* „ del Signor Duca, per fare indarno un'atto di niun giovamento, senza di cui non si può presumere, che tanto egli dovesse affaticarsi. E ben da ciò potrà conoscersi la piacevolissima fizione del fatto da voi narrato alla pag. 92. e dicendo, che l'Agente Molinari licenziò dal servigio il capo Mupoajo del Signor Duca per aver rivocato la procura. Il qual fatto non solo è inverisimile, perchè niente confettiva, nè a gl'interessi del Signor Duca, ma si
XL. è in tutto falsissimo; mentre nè quegli, nè altri, che la rivocarono, e si trovavan servendo, furono per la suddetta cagione licenziati, ed amossi dalle loro cariche, come si è notorio in Gravina, e costa dall'attestazione, che ve ne dò nel Sommario al num. LX. Di modo che, se cotal fatto non già „ *un parto* „ *straniero* „ come voi dite, ma falso evidentemente „ *vedesi pravato nel processo*, „ fabbricato dal Vesco vo pea sua istruzione; apporterà da questo sol riscontro comprendere l'insussistenza di quegli atti, e la niuna fede, che dovrà darsi al medesimi.

Tutto ciò, ed altro però posto in disparte, solamente vi dico, che se dipartendovi dal verisimile mostrate d'essere poco buon Poeta, siete certamente fena'aleun dubbio un pessimo Istorico, mentre la vostra „ *pura, e vera storia* „ non si è da voi comprovata con alcuna legittima, e decente giustificazione. Poichè quanto al pubblico Parlamento, che si è la falsissima base de' vostri sogni, dovevate distinguere in esso la semplice asserzione del Sindico Michele Benchi, fratello del Canonico, e nipote di D. Giuseppe Benchi, dalla risoluzione de' congregati nell'assemblea. I quali niente parlando della sognata *richiesta* del Signor Duca, e dubitando ancora della verità di quanto il Sindico avea esposto, determinarono, *che si rivocassero detti mandati di procura fatti da' particolari Cittadini in qualsivoglia modo si fossero fatti, O IN BIANCO, O PER ATTO PUBBLICO, come quelli, che sono stati indotti a sottoscrivere, O SIA DI VOLONTA', O CONTRO LA LOR VOLONTA', e sotto qualsivoglia pretesto in maniera che siano di nessun vigore detti mandati NE' CONTRO L'UNIVERSITA', NE' CONTRO ALTRI*, come dal vostro Sommario num. 3. Onde col chiarimento di tale abbaglio da voi preso per inavvertenza, o ad arte, si dilegua il forte sostegno della vostra favolosa Istoria, senza che sia nell'obbligo di ricordarvi, così l'insussistenza di quel Parlamento, e la confederazione strettissima degli adunati in esso con gli Ecclesiastici, come pure la ridevole sciocchezza della grande risoluzione, che cade prontamente sotto l'occhio di tutti. Imperciocchè di fatto i mandati de' particolari non eran *contro l'Università*, perchè secondo il di loro tenore, e la proposta stessa del Sindico, si fecero apertamente a *difendere le ragioni* dell'Università. E quando mai fatti fossero contro di essa, non potea lor toglierli da' congregati tal facoltà, che di ragione compete a ciascheduno Cittadino, tanto per ogni suo privato interesse, quanto per gli affari anche comuni, semprecchè giusta, e ragionevole cagion vi concorra, come a tutti è notissimo. Oltre a che nemen' in quelli trovoi apertamente irregolari si contenne l'ordinata rivocazione, ma con inudita stranezza si distese pur' anche a' mandati fatti da' particolari Cittadini *contro altri*, togliendosi loro dispoticamente il diritto di fare un'atto lecito, e permesso dalla ragion delle genti, oè fin' ora proibito mai da verun Sovrano a gli stessi suoi sudditi di vilissima condizione: dal che si può scorgere chiaramente, quanto fosser gli animi de' Parlamentarj preoccupati dalle ingiuste altrui suggestioni.

Nella fede poi, che adducete di stesamente di Gian Tomaso Lettieri, inciampate in due gravi mancanze; l'una si è quella di tacer l'Autore, che la fece stendere a suo piacimento, e si fu il di lui Confessore D. Antonio la Muraglia, come l'istesso Lettieri attesta di fatto proprio a lui accaduto, nel Somm. nu. LXI., e da medesima maniera tennero i zelanti Ecclesiastici di Gravina con tutti coloro, che rivocarono la procura. E l'altra si è di non aver voi considerato la causale notoriamente falsa, la qual spinse i particolari sedotti dagli Ecclesiastici a rivocare il mandato, ed a chiare note s'esprime nelle loro attestazioni, rapportate con molto fasto, e con ugual' imprudenza nella vostra prima lettera pag. 12., e nel vostro Sommario num. 5. Poichè tutti si mossero a quell'atto dall'aver preinteso, che il Procurator Morone *per la facoltà data in detta procura volea aggere altre cause in pregiudizio dell'immunità Ecclesiastica, e contro le ragioni dell'Università, non avendo essi mai inteso travagliare detta immunità, nè le ragioni di essa Università; pertanto rivocando col presente detto mandato, &c.* E per contrario la procura essendosi fatta a difender le ragioni dell'Università, non potea punto in al tro foro impiegarsi contro di esse, nè contra l'immunità Ecclesiastica, di cui non si fe punto parola nel mandato, come si diede loro falsamente ad intendere.

Ma qual'era, di grazia, *il pregiudizio, ed il travaglio dell'immunità Ecclesiastica, contro della quale in esercizio ogni Cristiano non può andare*, come suggerirono gli Ecclesiastici a coloro, che per ricevere i Sagramenti furon da essi forzati a rivocar la procura? Non altro certamente, se amate il vero, che quello de' preteſi abusi delle franchigie, su di cui pendendo il giudizio con gli stessi Ecclesiastici, avean questi sospetto doversi la procura elibire; „ *facilmente*, „ come voi stesso dite alla pag. 34. „ *se ne fa-*

„ *sarebbe fatto abuso in pregiudizio delle ragioni, che il Clero, e la Comunità avrano nella causa delle*
„ *franchigie, quando la prudenza de' Confessori non avesse prevenuto il danno con obbligare i penitenti in-*
„ *gannati a rivocare quella procura*„. Onde a parlar giustamente„ *la feral cagione delle presenti discordie*„ non può mai dirsi l'innocente procura, come vni falsamente affrite, *sed impietas Sacerdotum, qui existimant quæstum esse pietatem*, conforme in altro proposito scrivea Melchior Cano *in relect. de pœnit. tia p. 6. pag 562. edit. Patav. 1720.*; ed a costoro dovreste voi rivolgere le tante vostre declamazioni, giacchè con pubblico, indegno, e gravissimo abuso della spiritual potestà, non ancora udito nella Chiesa di Dio, si vide impiegata da loro la deoegazione de' sagramenti per toglier di fatto a' laici l'esercizio giuridico della loro ragioni, come supposta pregiudiziali al preteso diritto de' ministri Ecclesiastici in quella lite medesima di temporale interesse, nella quale da tanto tempo erano essi Ecclesiastici formalmente in giudizio, ed avean già riportato due decreti contrarj.

Da quanto si è detto risulta evidentemente, non meno l'indubitata bontà morale della procura, che la notoria violenza inferita a' suoi autori dagli Ecclesiastici di Gravina, mossi dal menzionato sospetto e negar loro, con tanto scandalo, i Sagramenti. Si ponga pure il mandato all'esame della più rigida inquisizione, che o bisognerà chinder gli occhi volontariamente per non leggerlo, o non vi si troverà mai altro, che la pura facoltà di comparire *per parte di essi costituenti* ne' Tribunali, *ed avanti li medesimi proponere, e difendere le ragioni, ed ogni altra cosa, ch'è di sollievo a questa Università, e per tutte le cause dipendenti su l'interessi universali, o per qualsifia altra causa, mossa, e mevenda*. Che vi è quì, o può mai considerarsi di male? qual pregiudizio altrui prossimo, o remoto potrete voi scorgervi senza pienamente sognare?

Direte forse, come fate alla pag. 35. in fine, che avesser gli autori della procura „ *in quell'atto falsamen-*
„ *te preso il nome della Comunità, e la difesa delle pubbliche ragioni contro il volere, e la notoria dichia-*
„ *razione della Comunità medesima*„? Ma quei particolari si dichiararono apertamente di far la procura *nel nome, e per parte di essi costituenti*; nè mai sognarono d'assumere falsamente in quell'atto il nome della Comunità, ben sapendo essi, che in Gravina godono di tal privilegio gli Ecclesiastici solamente. I quali perciò s'avanzarono a dare in nome loro, e *dell'Università* medesima la nota di più capi falsissimi contra il Sig. Duca, per cui richiesti dal Tribunal di Matera i di lei Amministratori a dar le dovute notizie, risposero prontamente, *che non intendevano servirsi della detta nota, nè avevane da dar notizia alcuna, perchè non era stata fatta DI LOR'ORDINE, e INTELLIGENZA*, come si legga nella relazion dell'Udienza in fine, al num. 9. del vostro Sommario. La difesa poi delle pubbliche ragioni, siccome giuridicamente compete a ciascun particolare d'ogni Università, il che vi sarà ben noto, non men per teorica, che per pratica; così non può dall'intiera Comunità, e molto meno da una picciolissima, e non sana parte di essa proibirsi a qualunque persona, che membro sia dello stesso corpo politico. Ed oltre a ciò la dichiarazione dell'illegittimo Parlamento non si fece prima da' 24. d'Agosto 1732. e la procura già fatta sin dal precedente Giugno non sarebbe capace di fingersi contraria a quella dichiarazione, se mai potesse avversene veruna ragione.

Scrivete voi, egli è vero, alla pag. 12. verso la fine, che il mandato da' particolari „ *immensi pregiudizj ap-*
„ *portava alla Comunità, ed al Clero*„ replicandolo ancora più volte in tutte le vostre lettere, fidato forse all'espressioni consimili, che leggeste nel Godolone del Vescovo. Ma per attenersi a sì fatti travedimenti, bisognerà dar di piglio a nuovi vocabolarj, dove le parole stesse più conte si scorgano avere un significato direttamente contrario. Se *il proponere, e difendere in qualsivoglia Tribunale le ragioni, ed ogni altra cosa di sollievo all'Università*, in vostro linguaggio vuol dir lo stesso, che pregiudicare alla medesima; nella comun favella de' Gravinesi, e di tutti gli uomini sarà intaso al certo altrimenti, e nemen per sogno potrà mai trarre quel Pubblico alcun danno da simil'atto. Nè del Clero, e della sua immunità troverete voi detta la minima parola nella procura: e quando anche se ne fosse fatta specialissima menzione, non potrebbe senza grave fanatismo dirsi „ *che l'apportare immensi pregiudizj al Clero*„ fosse il medesimo, che difendere a fronte di esso in giudizio le ragioni proprie, o del Pubblico, siccome voi con somma stranezza ridevolmente vorreste interpetrarlo.

E pure questo mandato di procura così notoriamente incolpabile, ha sottoposto in Gravina i suoi autori alla stessa pena gravissima, che nella Chiesa Cattolica possono incontrar solamente i pubblici scomunicati. E dove nell'ipotesi de' peccatori indubitati, che venendo a confessarsi dicano non potersi astenere dalle colpe, rascrisse il Pontefice Alessandro III. al Vescovo di Beauvais nel *capit. 5., De Pœnit., & remis: Quod eorum confessionem recipere debet, quia licet non sit vera hujusmodi pœnitentia, admittenda tamen est eorum confessio*: i soli particolari Gravinesi, che fecero la procura, senza neo veruno di colpa, nemen dubbia, o leggiera, senza prestarsi fede alle loro assertive nel Tribunal segreto della Penitenza, e senza essersi almen letto il tenor del mandato, per un semplice sospetto avutosi da' Confessori d'alcun lor pregiudizio, non attuale, ma rimoto solamente, e possibile, furono stimati da essi incapaci, non solo d'assolversi, ma ributtati ancora pubblicamente dalla confessione medesima; di modo che *essendosi andati a confessare, prima d'ogni altra cosa tranostati dimandati se avevano sottoscritta, e crocesegnata la procura sudetta, e risposteli di sì, venivano proibiti di si confessare, se prima non la rivocavano, come di già diversi di loro per il desiderio di esser'ammessi alla confessione, andarono a rivocare la procura sudetta, ed in tal maniera confessati*, siccome apparisce dalla relazion dell'Udienza nel vostro stesso Sommario num. 9. Or ditemi, se sapete, con qual colori potrete voi mutar sembiante a questa aperta ingiustizia? come inorpellerete questa manifesta violenza? Chiunque avrà mai rossore in volto, e religione nel cuo-

re,

re, nol potrà udir certamente senza raccapricciarsi da capo a piedi ; e meglio avreste voi fatto, se col porre in silenzio un così enorme attentato, vi foste adoprato in abolirne l'empia imagine dalle menti degli uomini.

Nè a tal violenza, e notoria oppressione di quei miserabili, poteano essi sperar l'opportuno riparo dal Vescovo, perchè questi confederato apertamente si era co' suoi Ecclesiastici ; anzi richiesto agli da' Regj Ministri a togliere il detestabile abuso, rispose al Sig. Delegato della Real Giurisdiz. con quella lettera, che voi ci date nel vostro Sommario al num. 6., ripiena de' soliti artificj di alterate, inverisimili, ed incoerenti assertiva. Niega di aver'esso fatto ributtare da' Ministri del Sagramento della Penitenza gli autori della procura, quando la ripulsa de' Confessori era, non solo a lui nota, ma pubblica : e *facientis culpam procul dubio habet, qui quod potest corrigere, negligit emendare ; nec caret scrupulo societatis occultæ, qui manifesto facinori desinit obviare*, come i Sommi Pontefici insegnano presso Graziano nella *dist.* 83., *ed* 86.. Il che maggiormente ha luogo a rispetto de' Superiori Ecclesiastici, mentre secondo l'avviso di S. Lione il Grande *epist.* 3., *inferiorum culpæ ordinum ad nullos magis referenda sunt, quam ad desides, negligentesque Rectores, qui multam sæpe nutriunt pestilentiam, dum necessariam dissimulant adhibere medicinam.*

Confessa in quella lettera chiaramente, che se fatto avesse il menzionato divieto a' Confessori, *il suo procedere sarebbe stato irregolare, ed ingiusto, e degno ancora di riprensione, non che della benigna insinuazione*, fattagli dal Sig. Delegato. E dopo non solo esime da tali tacce la scandalosa intrapresa de' Ministri dal Sagramento, ma in oltre dice esser proceduta *dalla savia condotta di qualche Confessore in adempimento del proprio debito* ; senza punto riflettere, che non potendosi da lui ordinare, come irregolare, ingiusta, e degna di riprensione, la ripulsa da' Sagramenti di chi non rivocava la procura, nemen poteano praticarla con sì pubblico, e notorio abuso i Confessori, senza incorrere apertamente nella medesime imputazioni.

Nè contento egli di sì fatte incoerenze, s'inoltra pure ad esporre di quella indegna pratica *la giusta ragione*, asserendo per *indubitato*, che gli autori della *procura son tenuti alla rivocazion del mandato, e non son degni d'assoluzione, se prima non rivocano un'atto, che oggidì si discuopre esser diverso, ed affatto contrario all'intenzione, colla quale la sottoscrissero; maggiormente, che porta seco saltem in potentia il pregiudizio del terzo*. Ma di questi due motivi sofistici, e mascherati di zelo, niono può raggerne al cimento. Se la procura fu sottoscritta da particolari contra la lor volontà, perchè richiedevasi a rivocarla cotante violenze degli Ecclesiastici, fino a privare i suoi autori della medesima Sagramental confessione? Se dopo d'esserli discoperto qual mandato diverso, e contrario all'intenzione di chi l'avea già sottoscritto, s'ebbe da essi per tacito il fatto precedente in tal modo, che alcuni l'han solo rivocato per l'oppressione, ed altri men disposti all'inganno tuttavia pienamente l'approvano; qual torto si può mai fingere inferito alla lor volontà? non sarebbe secondo la regola del Diritto Canonico, uguale in tutto quella ratifabizione all'espresso mandato? Il pregiodizio poi del tarzo *saltem in potentia*, che in secondo luogo si esaggera col finto eccesso di quella medesima carità cristiana, con cui pochi giorni dopo si pose veramente in non cale l'attual danno gravissimo della stima del Sig. Duca, nel riferire alla Sacra Congregazione le tante rilavanti calunnie già menzionate ; chi è colui, che non vegga essere un puro sogno di guasta fantasia, non potendo mai per ombra nuocare al Clero, ed alla Comunità la procura, secondo l'aperto suo tenore già divisato di sopra?

E per ultimo a fin di chiudere affatto il varco, a di togliere ogni giusta speranza di opportuno rimedio alle violenze de' suoi Ministri, si dichiara espressamente il Vescovo in quel foglio, che *nell'accennata giusta ragione de' Confessori, non vuole entrarci* ; e che *alla di lor potestà non può egli mettervi mano*; soggiungendo voi in tal proposito, che „ *non possono i medesimi render conto se non a Dio, astretti ad inviolabile segreto da legge naturale, Divina, ed Ecclesiastica* „. Buono Iddio! Adunque i laici d'una Diocesi, ributtati dall'uso de' Sagramenti da' Ministri Ecclesiastici, perchè a costoro non voglion cedere la giudizial difesa de' propri diritti, o delle ragioni del lor Comune, saran costretti senza meno a far la forzosa rinuncia, o a restar privi sempre de' Sagramenti più necessarj di Santa Chiesa? Adunque se i Confessori tutti di questa Città ci negassero la confessione, perchè siam fedeli al Sovrano, e gli paghiamo i tributi, dovrem necessariamente, o controvanire alla legge di Dio, che la fedeltà, ed il pamento c'impone, o rimaner'esclusi dal comun diritto degli altri Cattolici? Chi ha mai inteso stranezze consimili? dove si è ancora udito un'ugual paradosso? Lasciatedi grazia, Amico, i vostri soliti raggiri, e temperato il calor dell'impegno, senza parlare in aria contenetevi entro i termini del fatto, di cui si tratta. Il sigillo della Sagramental Confessione cada solamente sopra la colpe da noi già esposte al Ministro del Sagramento, nè ha punto che fare colla ripulsa da esso dataci prima di sentire i nostri peccati, a nell'atto stesso di piegare innanzi a lui le ginocchia per incolparcene. Il segreto inviolabile, che voi dite, non può aver luogo quando i penitenti, senza nemeno essersi confessati, palesano altrui l'abuso del Ministro Ecclesiastico, ed è quello pubblico, e notorio ad una intiera Comunità. Tutto dì l'indiscretezza di qualche Paroco nel dinegare i Sagramenti, non è moderata in Roma, ed in ogni altra parte da' Superiori Ecclesiastici? Qual conformità può mai darsi tra la pubblica, ed indubitata oppressione d'un'innocente con ingiuria notabile del Sagramento medesimo, che viene a renderli odioso da' suoi stessi Ministri; e tra la dubbiezza delle opinioni morali circa la bontà d'alcun'atto, per cui regolandoli variamente i Confessori nell'occorrenze, non debbono darne altrui conto, se non a Dio? Ha forse dato nostro Signor Gesù Cristo a' Sacerdoti le chiavi, non già per rimettere, o ritenere i peccati, com'

egli

egli ſteſſo apertamente ſi ſpiega; ma per opprimere i fedeli eziandio a lor capriccio, e per togliere ad eſſi la giuſta lor libertà negli atti leciti, indifferenti, e da niuna legge vietati?

Quì però voi non vi perdete punto d'animo, ed accordandomi „ *che reggendo in fatto*, „ (baſterà leggere la procura per potervi di ciò ricredere appieno) „ *il mio diſcorſo, nel riprovar'ie la condotta del Veſcovo* „ *di Gravina, avrei ragione da vendere*, „; ſoggiungete opportunamente, che non per queſto poſſano giuſtificarſi nel *notorio* abuſo medeſimo, *il ricorſo* fatto a' Laici contro del Veſcovo per farlo rimuovere, *l'accuſe* a loi date, e l' *informazione* ſolennemente preſa da un Tribunal ſecolare ſopra l'eſercizio della ſpiritual giurisdizione ſagramentale; per eſſere in tutto ciò propria, e privativa iſpezione della Chieſa ſola il regolar queſto foro, ed il moderarne gli abuſi.

Ma in tali voſtre aſſertive, uſando voi de' conſueti equivoci, bruttamente inciampate in più contraddizioni, ed abbagli nel fatto, ne i di cui ſoli termini mi è permeſſo di ſcrivervi. *L'abuſo notorio* ſiccome ricerca ſolo un puro conoſcimento del fatto, così non richiede punto la diſcuſſion giuridica di alcun diritto, per cui faccia d'uopo a reliſtervi dell'ordinaria, e competente giurisdizion ſuperiore; mentre in tal caſo ei non potrebbe mai dirſi notorio, ed uſciremmo affatto da' termini della quiſtione. Onde non han per ombra penſato i Regi Miniſtri di regolare il foro penitenziale, e di preſcrivere intorno ad eſſo veruna coſa, che il Dogma, o la Diſciplina riguardi; ma ſolo nella notorietà certiſſima dell'abuſo difendere i vaſſalli dall' oppreſſion violenta della giuſta lor libartà, che ſi è una coſa puramente temporale non ſolo, ma della propria, e privativa incombenza del Principe, a cui la pubblica tranquillità dello ſtato appartiene.

E queſto ſi è il ſolito raziocinio fallace degli adulatori ignoranti, già deſcritto più volte da' medeſimi zelantiſſimi difenſori delle poteſtà Eccleſiaſtica, ſiccome ſono i Cardinali Torrecremata, e Gaetano; il primo de' quali nel *capit. ſi Papa, diſt.* 40., ed in più luoghi delle ſue opere ſcriſſe: *aliud eſt reſiſtere, & ſe oppouere, & aliud eſt judicare, punire, & coercere punis; quoniam primum poteſt eſſe inferioris, ſecundum non eſt niſi ſuperioris.* Ed il ſecondo nel trattato *de authoritate Papæ, & Concilii cap.* 27. avvertì eſpreſſamente, *quod fallacia conſiſtit in hoc, quod aliud eſt auferre gladium, reſiſtere, impedire, & hujuſmodi, & aliud eſt facere iſtamet authoritative. Auferre namque gladium de manu furioſi, reſiſtere Tyranno, impedire oppreſſorem, & hujuſmodi, cuilibet licet, & debitum eſt ut actus virtutis; ſed facere iſta authoritative ſoli ſuperiori licitum eſt. Unde licet cuilibet vim in ſe, & in proximum vi repellere cum moderamine inculpatæ tutelæ; non tamen cuilibet licet punire tum, qui vim infert.*

Nè ſa vederſi qual più modeſta difeſa degli oppreſſi vaſſalli, e qual più leggiera, e moderata reſiſtenza alla violenta oppreſſione degli Eccleſiaſtici potean farſi di quelle, che ſi praticarono da' Regi Magiſtrati, con richiedere amichevolmente dal Veſcovo in una privata lettera l'abolizion del grande attentato de' Confeſſori. Onde ginſtamente qualificò egli ſteſſo tal'atto *per una benigna inſinuazione* del Sig. Delegato; e ſcrivendo a 2. Agoſto l'enunciata lettera alla Sacra Congregazione non ebbe di che dolerſi, nè delle regolarità del ricorſo, nè della lettera ſcrittagli con quel motivo. E voi all'incontro in queſto particolare farneticate eccefsivamente, pretendendu colla grande autorità del *Pignatello*, che ſiano ingiuſte conſimili eſortazioni, e vietate ancora del Concilio di Trento: ſenza punto riflettere, che la parola *mandare* appoſta dal Concilio in un caſo particolare da eſſo deſcritto, è ben diverſa notoriamente dal *requirere, & hortari*; e che non ſi è mai veduto in alcun luogo, nè ioteſo praticarſi da' giudici ſuperiori co' ſudditi, o colle Corti inferiori la formola della ſemplice eſortazione. La quale non importa verun'atto di autorità giudiziale, ma ſi è ſempre poſta in uſo, ed alla giornata qui, e da per tutto ſi adopera tra due Giurisdizioni, che ſieno fra di loro indipendenti, ſeparate affatto, e ſupreme.

E ben da ciò potrete ſcorgere i molti graviſsimi abbagli, che fidato alle notorie ſtravaganze, ed alle falſe aſſertive del *Pignatello*, da voi ſolamente citato ſotto l'ampio, e general nome „ *degli Scrittori del Regno*, „ prendete alla pag. 32. nel fine, e 33. intorno a queſta ortatorie. Vuol'egli, che proibito l'uſo ne ſia dal Concilio di Trento; quando in eſſo non ſe ne legge una ſola parola, che faccia al ſuo ioteoto. Scrive aver ponderato il Reggente de Ponte, *quod in libello abuſuum date à Cardinali Alexandrino Regi Catholice in ſua legatione ſub anno* 1568., & 1569. *non exprimebatur iſte caſus*: e pure in sì poche ſue parole vi ſon tre falſità notorie di fatto. Il Reggente de Ponte nella ſua rinomata allegazione de noſtri rimedi economici contra gli evidenti abuſi de' Prelati Eccleſiaſtici, tratta certamente dell'antichiſsima pratic delle ortatorie, che ſi fanno *per Preregem* (notate bene, che vi ſervirà ciò in altro propoſito ancora) *cum ſubſcriptione Collateralis Conſilii*; la qual noſtra pratica fu anche nota agli Scrittori Reali Oltramontani, come vedrete nel *Fevret dell'abuſe tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 7. *in fine*; ma in tal'occaſione non ſognò mai quel ſupremo noſtro Miniſtro di far la ponderazione attribuitagli dal *Pignatello*. Secondariamente la legazione del Cardinale Aleſſandrino preſſo del Re Cattolico, non già ſegnì *ſub anno* 1568., & 1569., come egli ſcrive, ma nel 1571., come potrete riconoſcere nell'Indice ſteſſo del Chioccarello da voi citato al tom. 4., e negli altri Autori, che ne parlano.

Ed in terzo luogo appunto nella medeſima legazione tra gli altri molti gravami, che ſi pretendevano inferiti a' Prelati di queſto Regno, vi era nel num. 35. quello ſpecificamente di lagnarſi S. Pio V., che i Magiſtrati Laici, *no permiten* (ſon le proprie parole della doglianza fattane dal Legato con Filippo II. e da queſto ſcritte qui al Cardinal di Grannela) *que las letras hortatorias, cominatorias, y incuſcatorias, que ſe les dirigen, queden en ſus manos, ſi no que apenas dexan veer con intencion de que los Prelados no puedan poner en ellas reſpueſta ninguna, porque haviendola pueſta algunos, ſe ha mandado a los que las preſentan, que no ſe lo conſientan.* Al che riſpoſe il Cardinal Granuela Vicerè in queſti termini:

e circa

solo vederle con loro comodità, ma se li è data copia, ed hanno risposto a loro libera volontà. Dalla quali parole della Regia lettera scritta a 28. Decembre 1571, e della risposta del Cardinal Vicerè, che distesamente si riferiscono nel decimo quarto Tomo de' MM. SS. Giurisdizionali del Chioccarello, nè potevate punto voi trovar nel pretaso Indice stampato di quell'opera; non solamente si fa manifesto il falso raziocinio del *Pignatella*, ma si giustifica pienamente ancora quanto io vi scrissi nella prima lettera di non aver mai S. Pio V. impugnato l'uso delle nostre ortatorie, atteso che si dolse egli solo dalle indecenti maniere, le quali supposse praticarsi nella loro presentazione a' Prelati.

Onde il *Pignatello* nal luogo da voi citato apertamenta mentisce in iscrivendo, che *Sedes Apostolica invictè oppugnavit, & expugnavit* il preteso abuso delle lettere esortatoriali. Poichè siccome non mai è caduto in pensiero alla S. Sede d'impugnare tal'uso, da essa ben conosciuto niente pregiudiziale alla Giurisdizione Ecclesiastica, anzi alla scambievole dovuta concordia delle due Potestà sommamente giovevole, e necessario; così l'antichissimo, ed immemorabil costume di questo Regno, praticato più secoli avanti del Concilio di Trento, anche con gli stessi Nunzj Pontificj, si è sempre mantenuto costante nell' osservanza fino al presente, come a tutti è notissimo. E perciò in tal proposito dovea quell' Autore ricordarsi del savio avvertimento di *Melchior Cano de loc. theol lib. 5. cap. 5.*: *non eget Petrus mendacio nostro, nostra adulatione non eget*; col di cui buon'uso egli si sarebbe astenuto di riempire i suoi volumi d'innumerabili sanfaluche, nè avrebbe a voi dato motivo di scioperatamente trascriverle, come fate alle pag. 33., e 112., nelle quali è vaghissima cosa il vedere allegato da esso, e da voi falsamente contra l'uso delle ortatorie il *Duardo*, che co' suoi addenti sceiva dopo molti Dottori tutto l'opposto sopra la Bolla *Cœnæ, can. 16., quæst. 6. num. 3., & in additione lit. A, verbo egerint.*

Per la qual cagione non si è mai avuto ritegno di spedirsi tali ortatorie, anche quando il notorio abuso degli Ecclesiastici derivava dal ministero loro Sagramentale: coma si praticò più volte a' tampi del Duca di Alcalà in termini appunto di Confessori, non solo coll'Arcivescovo di Matera, e co' Vescovi di Bojano, e di Nola, i quali in vigor della Bolla *Cœnæ* faceano negare la confessione a coloro, ch'esiggevano le gabelle; ma anche nel 1569. ad istanza del Principe di Stigliano col Vescovo di Tricarico, che usurpando la giurisdizione di esso Principe in alcune Terre di quella Diocesi avea per mantenere l' abuso ordinato a' Confessori, che non ministrassero i Sagramenti, nè assolvessero gli Officiali, e Vassalli delle medesime, come costa dal 4. tomo de' MM. SS. Giurisdizionali del Chioccarello.

Ed in ciò dovete avvertire due circostanze di fatto; la prima cioè, che quanto all'esazion delle gabelle impedita da varj Prelati del Regno tanto irregolarmente col pretesto della Bolla, conobbero assi il lor gravissimo fallo, e desistettero dall'irregolare intraprendimento, come lo stesso Duca di Alcalà in due sue Consulte rappresentò al Re: per lo qual motivo cessarono le ulteriori provvidenze, che in altro caso sarebbonsi certamente date, mentre nelle ortatorie a loro inviate si leggevano espressamente nal fine le seguenti parole, *altrimenti ci provederemo come converrà*. E la secouda si è quella raccontata dal medesimo Duca Vicerè nell'altra Consulta de' 15. di Maggio 1570., in cui riferitasi l'ottatoria spedita al Vescovo di Nola per la confessione, ed assoluzione degli Eletti, e Deputati di quella Città, si soggiungono le seguenti parole immediatamente: *E venuto il Nunzio da me, e si è lamentato, che per me, e Collateral Consiglio era stato scritto, ordinando al detto Vescovo, che dovesse fare detta assoluzione, lo che non è così; atteso che non gli è stato scritto per via di ordine, ma per esortazione, siccome ho risposto al detto Nunzio, ed appare per la lettera scrittagli: e detto Nunzio si è offerto di scrivere al detto Vescovo, che gli assolva.* Dalle quali parole apparisce, che il Nunzio non replicò alcuna cosa all'esortazioni fatte in materia dell abuso de' Sagramenti, e conobbe non essere tali regolarissimi passi in alcun modo usurpativi della potestà spirituale, come voi fantasticamente scriveta. Or de quella pratica si è poi sempre continuata nelle occorrenze, come si osservò nel 1625. col Vescovo di Acerno nella specie di franchigie degli Ecclesiastici, secondo il documento estratto dal suo originale, che vi do nel Sommario al num. LXII. Ed in quei Regni medesimi, ne' quali costumandosi la notissima appellazioni dall'abuso si vieta la pratica di questo rimedio nelle cause meramente Sagramentali, che richiedono discussion giuridica di alcun dubbio; non si è avuto mai ripato di porlo in opra, e di ammetterlo quando sia notorio l'abuso, ed immeritevole di giudicial cognizione. Per la qual cosa essendoli da un Paroco dalla Diocesi di Chartres negata l'amministrazion de' Sagramenti della Penitenza, e della Eucaristia ad un laico, perchè pendeva nel foro la sua inquisizione dell adulterio imputatogli; con solenne Arresto del Parlamento de' 21. di Marzo 1552. *l'autres conscripti abusivè negatam Parocho sacramentorum administrationem decreverunt*, come scrive *Renato Coppino lib. 2. de sacra polit., tit. 7. num. 21.*

Facendo o a passaggio dall uso innocente delle ortatorie alle criminali accuse, le quali da voi si fingono date quì al Vescovo di Gravina, sono astretto a replicarvi nuovamente, che sbagliate all' ingrosso ne' termini, e contraddicete ancora a voi stesso con tutto lo sforzo de' vani vostri sofismi. Poichè alla pag. 21. dopo un rilevol delirio siete astretto a confessare, che „ *all' essere di accusa criminale basta, che sia „ esposizion di delitto fatta al Giudice con solennità, acciocchè egli lo vendichi* „ allegando il *Duareno*, che scrisse, *accusatio est maleficii alicujus apud Judicem delata, ad vindictam publicam solemniter facta.* Onda stimo, che facendovi spiegare da qualche istitutista di legge il significato di quei vocaboli, *Judicem, ad vindictam publicam solemniter*, da voi tradotti nella volgar favella senza intenderne la forza; potriate giugnere pur' una volta a conoscere, che si richiegga nel gindice, a cui si fa l' accusa criminale, la competenza almen putativa di giurisdizione, senza la quale non potrebbe *ad vindictam publicam*

blicam punirsi da esso il reo: e che il procuratore de' Gravinesi oppressi non sognò mai di criminalmente accusare il Vescovo, mentre non richiese *a Judice, ad vindictam publicam, solemniter* il castigo del Prelato; ma solamente supplicò il Principe, *che avesse preso gli espedienti opportuni per il dovuto riparo, acciò i suoi principali avessero goduto la libertà, che Iddio l'avea data. ed il Re nostro Signore li proteggeva*, come costa dalla relazion dell' Udienza di Matera nel vostro stesso Sommario al num. 9. nel §. primo,

Da questi moderatissimi, ed incolpabili termini del ricorso de' particolari apparisce con evidenza la stranissima vostra intrapresa, con cui volete additarci per giudiziale l' informazion presa dal Tribunal di Matera. Il ricorso si fece al Principe, non già perchè come giudice punisse il fallo grave del Vescovo, ma solo a fine di riparare con *opportuno espediente* all' oppressa libertà de' ricorrenti. E l' informazione fu non solamente commessa ne' puri confini *di estragiudiziale*, ma eseguita pur' anche in tal maniera dall' Udienza: di modo che non citò ella il preteso reo, non diede a' testimonj il giuramento giudiziale, non distese formalmente le di loro deposizioni, nè a queste si fece apporre sottoscrizione alcuna del giudice, o dell' attuario, senza di cui per le nostre Prammatiche non può farsi l' esame de' testimonj, e non potrebbe qualificarsi mai quell'atto per giudiciario; ma solamente fece notare in accoccio il detto de' testimonj, ed il fece da essi sottoscrivere per cautela, a fine di riferire accertatamente al Sig. Delegato la verità de' fatti. Onde mancando notoriamente tutte quelle circostanze, colle quali suol prendersi dalle Corti secolari, ed ecclesiastiche del nostro Regno una informazion giudiciale, non so come possiate voi pretendere, che fosse di tal natura quella del Tribunal di Matera. Nella quale dirittamente parlando mancano affatto l' accusatore, il giudice, ed il reo, senza il di cui concorso intiero, e solenne non può sognarsi nemeno l'essere sostanzial del giudizio, come voi stesso asserite, applicando falsamente in atia questo „ *principio elementare* „ all' informo del Tribunal di Matera.

Ma che occorre andarsi dilungando in sì fatte circostanze, se il Vescovo stesso di Gravina ripieno „ *di carattere Ecclesiastico, e zelante dell' onor di Dio* „ non solo niuna doglianza fece col Signor Delegato della Regal Giurisdizione di quel ricorso de' particolari; ma di vantaggio dimandò espressamente il prendersi l' informazione de' fatti, che a lui s' Imputavano? „ *Vi parrà un po stranetto questo fatto; ma nondimeno vedesi provato pienamente* „ dalla menzionata sua lettera, che voi candidamente pubblicate nel vostro Sommario al num. 6. Leggetela di nuovo, che il Ciel vi guardi, e poi ditemi se reggano in fatto i tanti vostri schiamazzi, e se non sia quella lettera un'irrefragabile documento, così delle artificiose procedure del Prelato, come dell' insussistente declaratoria da esso poi fulminata. Veramente i giudizj altissimi del Signore sono incomprensibili; ed è maraviglia vedere, che i rigidi, e zelantissimi revisori della vostra scrittura vi abbiano dato il permesso di stampare la medesima lettera nel vostro stesso Sommario.

Il Vescovo dunque in quel foglio rispondendo al Signor Delegato, dopo di avergli detto essere insussistenti i fatti esposti dal procurator de' particolari Cittadini, e di avergli anche accordato, che essendo vero il preteso ordine da lui imposto a' Confessori, *il suo procedere sarebbe stato irregolare, ingiusto, e degno di riprensione*: passando ad esaggerare il grande ardimento dello stesso procuratore, *meritevole di ogni mortificazione, che dall' integrità, e zelo di un Ministro supremo resta persuaso della verità sarà per riportarne*; soggiugne immediatamente le seguenti parole: *Provi dunque egli a chi abbia io proibito di contrarre matrimonj, a chi il sagramento della confessione, a chi abbia minacciato con pene spirituali, e temporali, e contro chi abbia finto supposti delitti, e quali siano le violenze da me usate, ed a chi; che son pronto a sottopormi a qualsi voglia mortificazione. Ma se all' incontro tutto ciò, che ha esposto contro di me il suddetto asserto procuratore, è una mera calunnia; mi avanzo a supplicare V.S. Illustrissima degnarsi vendicare il mio onore, e la mia stima contro chi ha ardito di fare simili calunniosi ricorsi.*

Or come accorderete voi la verità di questo fatto posta alla chiarezza del Sole di mezzo di colle piacevoli ciarle, che scrivete alla pag. 15., per darci ad intendere un „ *positivo dissenso del Vescovo all' irregolar processura del Tribunal di Matera* „ ed a rilevar per inutile ciò „ *che abbiano fatto gli Ecclesiastici senza consenso del Vescovo* „? Non solo questi contentì all' informazione, ma la richiese espressamente; anzi a dire il vero la richiese giuridica, che altrimenti non potea punirsi l' accusatore, com' ei dimandava. Ed oltre a ciò dopo di essersi quell' informazione commessa, mandò egli ancora i Preti, ed i Parochi di Gravina in Matera, ad effetto d' informare l' Udienza, *che in piena Aula già riceveva i testimonj*, come esso scrisse al Signor Vicerè con altra sua lettera datagli nel vostro Sommario num. 8.

XLI. Dalla quale siete anche pienamente convinto di più falsità, mentre alla pag. 15. fingete di aver' il Vescovo mandato „ *il suo Vicario Generale in Matera a rappresentare a quel Tribunale, che egli la perdonava più che volentieri al suo calunnioso accusatore, e che non intendeva in conto alcuno valersi delle prove, che volevano fare a suo favore i suoi Ecclesiastici avanti ad un giudice incompetente* „; ed alla pag. 40. ripigliandomi di avervi scritto nella mia prima lettera, *che dal Tribunal di Matera fu preso l' informo estragiudiziale col consentimento ancora, ed approvazione del Vescovo*, soggiugnete subito

XLII. queste parole: „ *e per evidenza di fatto si rende certo il contrario, mentre il Vescovo si querelò con sua lettera, che vi ho portata nel mio Sommario col Vicerè di tutto quello, che nel Tribunal di Matera si faceva contro di lui* „.

Di questo vostro calunnioso rimprovero io mi richiamo al giudizio del Mondo, nè voglio altra difesa, che la medesima lettera da voi citata, colla di cui pura ispezione si scorgerà verissimo quanto vi scris-

si;

si ; mentre il Vescovo non pensò mai di querelarsi col Signor Vicerè dell' informazione ; nè in tutta la sua lettera ne troverete la minima parola . Si duole a capriccio falsamente del Signor Duca , che si era l' unico oggetto del suo livore ; e siccome nel mese antecedente ne avea fatta in Roma con tante calunnie un' orribile dipintura , così procurava colle stesse artificiose maniere imprimerne la deforme idea nel Signor Vicerè . Ma perchè se ne duole ? perchè suppone impedirsi ad esso dal Signor Duca la sua difesa nel Tribunal di Matera . Uditelo da lui medesimo , che così scrive in quella lettera : *All' incontro mi si preclude la strada di una onesta difesa per dileguare ciò , che indoverosamente mi si accagiona* ; e più sotto : *sarebbe permesso a lui di togliermi la difesa , mentre ogni Cittadino teme di portarsi in Matera ad informare quel Tribunale per non porsi in pericolo di perdere la vita* . In queste parole quanto sono lungi dal vero l' esposta incompetenza , e le querele del Vescovo intorno all' informazione , tanto per l' opposto è verissima la difesa , che in quell' informo volea di se fare il Vescovo : ed in conseguenza è certissimo il di lui consentimento al medesimo atto , da esso già prima , come vi ho provato, formalmente richiesto al Signor Delegato, non meno per discolpa delle imputazioni dategli , che per castigo del procuratore de' ricorreoti .

Alla verità incontrastabile di questi fatti , che vien comprovata dalle lettere stesse del Vescovo da voi pubblicate nel vostro Sommario , se voi aveste fatto prima di scrivere una picciola riflessione , vi sareste certamente astenuto d' imbrattar tanti fogli con pregiudizio notabile di quell'Eroe medesimo , del quale v' impegnaste a fare l' apologia . Non vi è pagina della voluminosa vostra scrittura , ove giocando per altro in falso , e fuggli equivoci , non poniate Cielo , e terra sossopra , perchè i Magistrati laici si vogliano anche estragiudizialmente ingerire nelle materie sagramentali , detestando tal cognizione di qualunque maniera sia , come contraria in tutto alle leggi di Dio , e della Chiesa . E pure „ *la nota* „ *integrità sacerdotale del Vescovo di Gravina , che si ha guadagnata la stima presso gli animi anche più* „ *cauti di corteggia Corte , come uomo animato dal vero spirito della Chiesa , e zelante dell' onor di Dio* „ ; non iscorge nel ricorso fatto contro di lui per la ejusdem de' Confessori le tante cose da voi esaggerate , ma sol negando il puro fatto di aver' egli dato loro alcun' ordine , scrive al Signor Delegato , che in tal' ipotesi supposta da' ricorrenti sarebbe stato il suo procedere *ingiusto , irregolare , e degno di riprensione* ; e chiede a quel supremo Ministro la verificazion del ricorso , con dimandarne espressamente le prove , a vista delle quali si sottopone a qualsivoglia mortificazione , e ricerca il castigo del suo preteso calunniatore . Avrete voi l' ardimento di condannare „ *la giusta , e saggia condotta di quel Prelato* „ ? Potrete forse costì „ *far credere , ch' egli senza usare il vigore sacerdotale abbia lasciato calpestare sotto i* „ *piedi de' laici quella divina potestà di sciorre , e di legare inviscerata al suo carattere , e da Dio a* „ *lui commessa per usarla specialmente nell' amministrazione del foro interiore sagramentale* „ ? Come rendendoli quella lettera uniforme alle vostre gravi , e scapitatissime escandescenze, converran tra di loro i passi dati dal Vescovo , e le tanto frequenti declamazioni , che fate in tutto fuori di ogni proposito ?

Egli è vero , che „ *l' innocente Vescove* „ per conservarsi la stima „ *presso gli animi anche più cauti di* „ *corteggia Corte* „ parlava in Roma di diverso linguaggio : e nel tempo medesimo , in cui quì accordando a' Regi Ministri la giustificazion del ricorso ne chiedea formalmente il di loro cooscimento , dall'altro canto implorando costì l' alto patrocinio della S. Congregazione , con reiterate lettere non lasciava di esaggerar oltremodo , che su quel ricorso non doveano i laici Magistrati punto ingerirsi , ne prenderne la minima cognizione . Ma questo non potrà giovarvi ad altro , se non che a far palesi l' artificiose maniere usate dal Vescovo per iscitar discordie tra il Sacerdozio , e l' Imperio , tirando al proprio impegno corteggia Corte soverchiamente portata a credere le sue rappresentazioni , da cui fu ella sempre in tali pendenze ingannata . Tra queste due cotanto discordi , ma „ *candide , e sincere asserzioni fat-* „ *te con verità sacerdotale dal Vescovo , che rappresentava da vicino la persona del Figliuol di Dio* „ ; qual sarà quella , che si dovrà *ricevere* , *anzi venerare* da noi ? A qual di loro accorderete voi la piena credenza , per non contravenire al sognato Vescovil privilegio di Costantino ?

Il certo si è però , che la sola lettera da lui scritta al Signor Delegato della Regal Giurisdizione , e da voi pubblicata nel Sommario , era quì sotto l' occhio de' Regi Ministri . E perciò non so come (quando pure i vostri evidenti paralogismi , e le tante vostre novelle stranezze per falsa supposizione vi si facessero buone) abbiate motivo di strepitare intorno al ricorso de' particolari , ed alla informazione del Tribunal di Matera ; e con qual cagione per quelli due soli atti , che possono imputarsi a' denunciati , fossero eglino sottoposti alle censure da quel Vescovo medesimo , che avea approvata la giustizia dell' uno , e fatta dell' altro specifica istanza a' nostri Magistrati . Poichè quanto alla chiamata del Vescovo , e del suo Vicario , nè i ricorrenti , nè il Tribunal di Matera , o altra qualunque persona vi ebbero parte veruna , nè poteano avervela , dipendendo quella in tutto dalla sola , e suprema volontà del Principe ; al quale sembrò giusto il prescriverla dopo veduta quella informazione , che dimandata dal Vescovo , fu anche ad istanza de' suoi Ecclesiastici quì trasmessa , come vi giustificai nel Sommario della mia prima lettera al num. 8. Onde basterebbe questa sola riflessione di puro fatto a formare nelle menti degli uomini non appassionati una giusta immagine dell' irregolare maniera , con cui si venne alla declaratoria delle censure dal Vescovo , e della insussistenza notoria , ed evidentissima delle medesime .

Ma perchè voi scrivendo della chiamata Regia non tralasciate di apporvi le solite menzogne, perciò è preciso il rendervi di esse ancora avvertito , per quanto solamente al fatto appartiene . Dite dunque franca-

mente, che facendosi quì „ *secondo il costume* „ le chiamate de' Vescovi colla sola sottoscrizione del Sig.

XLIII. Vicerè per la di lui ordinaria, e privata Segretaria „ *col Vescovo di Gravina fu eseguita una formola del* „ *tutto diversa, e che può solo praticarsi co' rei chiamati a comparire dinanzi al giudice coll'aggiunta* „ *penale di non partire senza sua espressa licenza* „. E pure le vostre lettere apologetiche aveano da venire in Napoli, dove i Servienti, e Curfori stessi delle più infime Corti san benissimo esserfi praticato, e praticarsi tutto giorno il contrario. E se adducete voi in prova del vostro assunto un sol' esempio della chiamata Regia fatta nel 1711. al Vescovo di Lecce; potevate ben'all'incontro nella Regal Cancellaria, e presso il Cancelliere della Regal Giurisdizione rinvenire innumerabili esempj di esserfi prima, e dopo quel tempo spedite le medesime per la via del Collaterale, a fin di ricredervi del sognato vostro costume. Oltre a che dovevate sapere, che presedendo come capo nel supremo Collaterai Consiglio il Signor Vicerè, nel di cui nome si pubblicano tutti i suoi decreti, ordini, ed appuntamenti, con quella formola medesima, che leggeste ne' decreti da me riferiti nella prima lettera; qualunque atto, che per qualla strada si faccia, deriva immediatamente dalla persona del Principe appunto come gli altri, cha per la sua ordinaria, e privata Segretaria si fanno.

Quindi è veramente ridicola cosa lo spacciar per insolita, e nuova la chiamata del Vescovo di Gravina, quando essa nel suo tenore si è in tutto uniforme a quelle, che voi stesso additate nella pag. 66. esserfi fatte fin dal 1488., e dal 1555.; e sono eziandio passate per la via del Collaterale, non solamente le molte riferite nell' Indice del Chioccarello da voi citato, ma l'altre innumerabili, che dopo la compilazion di quell'opera fino a dì nostri è occorso spedirsi. Più ridicola è poi la bellissima considerazione, di cui vi avrebbe invidia il vostro stesso sottilissimo *Scoto*, che nell'antiche si conteneste una pura *esortazione*, *e non già ordine*, *o comando*: mentre siccome in quella del 1555. *D. Berardino de Mendozza Luogotenente Generale* (sono le parole dell' Indice suddetto, colle quali fondate voi la gentil riflessione) *esorta il Vescovo di Bovino, che debba venire a ritrovarlo in Napoli, e di là non partire senza sua espressa licenza*; così appunto co'medesimi termini *vi diciamo, ed esortiamo*, si spedirono le chiamate Regie del Vescovo di Gravina, e del suo Vicario, come costa dal vostro Sommario num. 12. E ridicolosissimo affatto si è finalmente il fingervi in esse la chiamata di un reo fatta dal giudice coll' aggiunta penale di non partire: perchè in quelle oratoriali chiamate nemen per sogno la finta pena può ravvisarsi; nè quì, o in altra parte del Mondo si è ancora udito invitarsi cortesemente alcun reo dal suo giudice a comparire avanti di lui co' titoli decenti di *Reverende vir Reg. devote dilecte*, e colla formola modestissima d' una semplice esortazione.

XLIV. Non accade quì far nuovamente memoria della finta lettera, con cui scrivete esserfi dal Vescovo risposto alla chiamata del Signor Vicerè, per non ripetervi la cosa già preventivamente avvisate con altra mia. E solamente col ricordarvi delle altre moltissima fallità di fatto fin'ora ponderatevi, potrete con vostro comodo ravvisare, che nel comporla costì si è decentemente serbato *il carattere Ecclesiastica* del Prelato, riempiendo al solito quel foglio di contraddizioni, e di racconti alterati sotto lo specioso manto di attenzione, e di zelo; senza che sia costretto io a darvene i riscontri, ed a notiziarvi di alcun fatto, per cui perderebbe ogni suo pregio il Protagonista, e l'autore di quella favola. Onde resterà solo il riflettere al processo, che voi asserite „ *fabbricata dal Vescovo sopra la notorietà, e la pubblica voce,* „ *e fama, dal quale risultando per notorietà, e pubblicità di fatto l' aperte violenze a lui apportate dal* „ *Signor Duca, e i manifesti pregiudizj fatti da que' Tribunali all' Ecclesiastica immunità, fu istruita* „ *per procedere regolarmente a quelle censure, che con pace giustizia si tacciano d' ingiuste, e pre-* „ *cipitose* „.

Di questo però cotanto decantato notorio avrei desiderato da voi alcun documento per rispetto del Signor Duca, che con ingiustizia veramente scandalosa, si è fatto dal Vescovo, e da voi l' unico autore di tutte le pretese violenze. Gli accusatori del Vescovo, ed i testimonj si abusarono nel ricorso della procura, come voi dite „ *per servire a gl' interessi del Signor Duca* „; ed in tutti coloro fattosi egli „ *l'* „ *autore, ed il promotor dell' accusa, col suo spirito si condussero gli accusatori a calunniare il loro Pa-* „ *store, costando per notorietà di fatto provata, che il Signor Duca, ed il suo Agente furono i capi, ben-* „ *chè l' una all' altro subordinato, di tutte le machine ardite contro l' innocente Prelato* „. Or quì si avrà la sorte di apprendere una novella foggia di notorio alla moda, non mai conosciuta fin' ora da' Canonisti. Distinguono questi, come dovreste sapere, ed è notissimo a' novizj di ragion Canonica, tre specie di notorio, cioè *Juris*, *facti*, & *præsumptionis*. Il primo di essi, allo scrivere del *Fagnano in capit. vestra, de cohabitat. Clericor.*, si definisce così: *notorium Juris est evidentia ex judiciali confessione, vel probatione, aut re judicata provenions*. Onde parmi affatto questa qualità di notorio inapplicabile al caso nostro, in cui certamente non concorre a rispetto delle vostre calunniose imputazioni contro del Signor Duca pruova alcuna giudiziale, nè la di lui giuridica confessione, o sentenza passata in cosa giudicata.

Il notorio di fatto, che in più specie subalterne si divide, *illud est, quod ita se sensibus corporis exhibet per evidentiam, ut nulla possit tergiversatione celari*, come scrive il *Gonzalez* sopra il *cap* 14., *de appellat.*; ed intorno a questo notorio variano i Canonisti nel determinare il numero degli uomini, che davono saperlo. E benchè molti ciò rimettano al discreto arbitrio del Giudice, pur nondimeno dee questo secondo il lor sentimento regolarsi dalla legge, in modo che *si in Parochia non sint decem homines, quia expressum est in jure, ut ex minori numero quam decem non constituatur Parochia, Judex arbitrari non potest ibi esse notorium*, come scrive il *Fagnano* nel luogo citato. Voi a questa maniera di

noto-

notorio per, che vogliate ridurre il ſognato delitto del Sig. Duca, in dicendo che coſtì il medeſimo „ *per notorietà di fatto provata*„. Ma con voſtra buona pace pigliate un'abbaglio maſſiccio, ed aſſumete una coſa impoſsibile. Le ideate accuſe del Veſcovo, ed il ricorſo de' particolari ſon fatti accadoti in queſta Città, e non può il ſuppoſto autorizzamento, patrocinio, e favore del Sig. Duca in quegli atti eſſer punto notorio in Gravina, dove ſolo potè fingerſi per l'altrui maligno, e livoroſo rapporto. Sotto il ſeoſo corporeo di quali perſone caddero quei paſſi, che quì ſi dicono dati dal Sig. Duce in favore de' ricorrenti? E ſe quì non può in eſſi concepirſi notorietà di fatto, come potea nascer poi queſta giuridicamente in Gravina?

Mancando dunque con evidenza il notorio di legge, e di fatto nel caſo noſtro, potreſte ſolo riſtringervi al notorio di preſunzione; me indarno. Poichè queſto ſi è *evidentia Juris vehementer præſumpta*, e richiede neceſſariamente due coſe allo ſcrivere dello ſteſſo *Fagnano*, *videlicet ut factum, ex quo à jure trahitur præſumptio, ſit notorium facti, vel juris. Secundo ut jus vehementer præſumat, vel fingat, habendo illud pro violenta præſumptione, quæ æquivaleat probationi ad finem ferendæ ſententiæ. Exemplum: Si quis omnibus videntibus detinet fœminam ſuſpectam in domo, vel id in judicio conſtetur, factum detentionis eſt notorium facti, vel juris: & ex hoc jus violenter præſumit inter eos copulam carnalem interceſſiſſe; & hoc eſt notorium præſumptionis. Similiter ſi uſurarius teneat meretricem paratam, & pannum rubeum omnibus videntibus; eccè factum notorium per operis evidentiam: & ſi mutuat ibi, jus præſumit eum ad uſuras mutuari; eccè notorium præſumptionis. Et eodem modo ſi vicinis ſcientibus aliquis teneat fœminam ut uxorem, cum condecenti tractatu in veſtibus, & aliis; eccè notorium facti: & ex hoc jus elicit præſumptionem matrimonii inter eos, & legitimitatis prolis inde ſuſceptæ; eccè notorium præſumptionis, & ſic de ſimilibus.*

Ora in ſeguela di queſta dottrina del *Fagnano*, che l'intenderebbe da se un faociullo, e richiede, come udiſte, per baſe fondamentale del notorio di preſuozione un fatto precedente ootorio di legge, o di fatto, che alla ſteſſa perſona eppartenga; io vi dimando, qual'è il fatto ootorio di tal natura, che ſi è oprato dal Sig. Duca, per indi poi venirſi dal Veſcovo, e da voi ed imputargli un notorio di preſunzione? in qual teſto Canonico ſi rinvenne de eſſo, e de voi contra il Sig. Duca, *evidentia juris vehementer præſumpta?* I memoriali del ricorſo, e delle preteſe accuſe del Veſcovo, che ritrovanſi oegli atti della Cancelleria della Real Giurisdizione, non ſi leggono dati dal Sig. Duca, ma da' Cittadini particolari, e dal di loro Procuratore Morone; nè queſti è vaſſallo, familiare, o procuratore almeno del Sig. Duce nella lite delle frenchigie, come ſopra vedeſte, o in altra ſua cenſa. Dite, che l'abuſo della procura nel ricorſo fu fatto „ *per ſervire agl' intereſſi del Sig. Duca*„ ma oon eſprimete qual vantaggio potea egli trarre dal finto abuſo; e ſiccome vi ho già dimoſtrato, che le procura oluo comodo conferir poteve agl' intereſſi del Sig. Duce, coſì vede ognuno, che tutto l' intereſſe ſi era in quell'atto de' ricorrenti medeſimi, i quali erano ributtati dall'uſo della Confeſſione. Fate menzione della „ *pubblica voce, e fama*„ in parlando del ootorio; e pure *nec fama poteſt notorium facere, cum ſit tam ſæpe falſi pravique ſonax, quàm nuntia veri*, come ſcrive il *Gonzalez* nel luogo citato, oè quella può mai valere alla condanna; e ſenza ridere non può ſentirſi nata in Gravina la pubblica voce, e fama di un'atto accaduto in Napoli, dove niuno ebbe di eſſo la minima contezza.

Voi dunque non avete, nè potete punto avere per la ſuppoſta notorietà contro del Sig. Duca verun ootorio di fatto, di legge, o di preſunzione. E ſarebbe di bene il ricordarvi, che non ſi è encora inteſo nella Chieſa Cattolica poterſi procedere alle cenſure per ſemplici preſunzioni, e congetture; le quali ſe non poſſono baſtare oemen per la pena ſtraordinaria del corpo in alcun delioquente, molto meno potrao dirſi valevoli per la ſcomunica, che toglie la vita ſpirituale dell'anima, e ſi è l'ultimo ſpaventevol fulmine della Chieſa. Onde nella ſpecie appunto di ricorſo fatto a' Miniſtri laici per impedir l'uſo della giurisdizione ſpirituale, ed Eccleſiaſtica, hao più volte deciſo i rettiſſimi Tribunali di Roma, che la preſunzion legale di eſſerſi quello fatto al Magiſtrato ſecolare da' principali intereſſati, baſtevol ſia per denegar loro l'udienza, e per altre pene leggiere, ma non già per la ſcomunica, che richiede la vera, e perfetta giuridica prova del fatto, come ſi vede nelle deciſioni della *Ruota Romana preſſo Ludeviſio de-ciſ.96.*, & *in recentior. parte 1. deciſ.534. num.8.*, & *deciſ.602. num.3.*, & *parte 2.*, *deciſ.751.*, *num.3.*, con altre moltiſsime concordanti, che la coſa tanto trita, e comune non accade allegare.

Anzi nel caſo noſtro ſe dee ricorrerſi alle preſunzioni, ſon tutte queſte a favore del Sig. Duca. Egli fin dal primo d'Agoſto 1732., avanti di commettersi all'Udienza di Matera l'informo de' capi, mandò al ſuo Agente in Rome ſu la ſcandaloſa ripulſa de' Confeſſori una lettera remiſsiva all'Eminentiſſ. Banchieri, come dal Sommario num. LXIII., e fu quella col foglio conſegnata a Monſig. Arciveſcovo Ferroni Segretario dell'Immunità, che promiſe il dovuto provedimento: ed io coral forma portoſsi anche il Sig. Duca circa il fatto dell'Ecooomo Curato di Poggiorſioo. Trovaſi in quel luogo eretta da' fondamenti una Chieſa Perochiale dal Sig. Duca, in contraſegoo perpetuo della ſolita ſua pietà, di cui ne ricevè egli le debite lodi, tanto dalle ſanta mem. di Beoedetto XIII., (benchè alieno ſempre dal ſuo ſangue) quanto da un Perſonaggio de' primi della Corte, che anche, per quello ſi è preinteſo, è ſtato uno de' reviſori della voſtra Scrittura, come dal Sommario oom. LXIV.. Nella quel Chieſa tenendo egli il dritto di nominare l'Economo *ad nutum amovibile* per la legge della fondazione; ginoto in Gravina, e notiziato delle mancanze di quell'Economo, ſi vide obbligato a mutarlo, e richieſe Monſig. Arciveſcovo di Matera Metropolitano a provederlo d'un Prete di buona morale, e di ſufficiente dottrina adorno. Il quale già trovatoli, ed impedito a venire da infermità ſoprag iuntagli, noo volle il Veſcovo di

Gra-

Gravina ammetterè alcun Prete, che frattanto, che quegli si ristabilisse in salute, e passasse il tempo della mutazione, potesse supplire alla cura di quell'anime; di modo che fu bisogno mandarvi due Religiosi ogni settimana, e pregare il medesimo Merropolitano dell'opportuna providenza. Di tutto ciò il Sig. Duca stimò suo debito per la venerazione della Santa Seda ragguagliarne l'Emioentiss. Banchieri sotto li 15. di Agosto 1732., acchiudendogli tre lettere originali dell'Arcivescovo di Matera, come dal Sommario num. LXV., senza essersi dato riparo veruno da Roma.

Onde se alcun provvedimento non fu mai dato, ed il Sig. Duca non potea punto impedire il ricorso de' suoi vassalli al Sig. Vicere, come poteva, e doveva impedire il Vescovo l'indegnissimo abuso de' Confessori, che a qual ricorso avea dato il motivo; la colpa non potrà mai ascriversi al Sig. Duca, che più di quello egli si fece, far non potea, per estinguere i torbidi, e dimostrare a cotesta Corte la sua speciale osservanza. Queste son le maniere usate dal Sig. Duca, dalle quali può scorgersi quanto ei fosse lontano dal seminar discordie tra le Giurisdizioni. E pur' essendo accaduti quei fatti sì rilevanti, e sì rispettosi dopo il ricorso quì de' particolari, e dopo l'informazion commessa all'Udienza di Matera: voi volete, che dal ricorso, e dell'informo sia stato notorio autore il Sig. Duca, rivolgendo con evidente calunnia ad sua ingiuria quegli atti medesimi, co' quali egli manifestò distintameote tutta la venerazione possibile alla Chiesa, ed alla Giurisdizione Ecclesiastica? Che li ha mai a dire in tanta perversità di un maligno giudicio? vi sarà riscontro più chiaro dell'insolente vostro livore?

Ma se non potete voi additarci del notorio sognato nel Sig. Duca una semplice congettura, non che un legittimo, e valevole documento, come eravate io obbligo di farlo; mi avanzerò io a riferire quali sieno i veri, e giusti notorj, che possono considerarsi nella causa presente. Notoria di fatto dee dirsi l'indegnissima ripulsa dalla Confessione degli Autori della procura, impiegandoli dagli Ecclesiastici di Gravina il Sagramento della Penitenza per conseguire un vilissimo, e sordido loro interesse; perchè non altra fu la cagione del gravissimo abuso, se non che il dubbio di esibirsi la procura nella causa delle franchigie, quantunque in quel giodizio fosser già formalmente comparsi gli stessi Ecclesiastici. Notorio di presunzione è l'aver fatto il Vescovo ributtar dalla Confessione i menzionati particolari Cittadini; atteso che i Canoni espressamente stabiliscono, come sopra vedeste, doversi attribuir la colpa certa d'un fatto a coloi, che sapendo l'eccesso del suo ministro inferiore, non porge a quello il rimedio opportuno, che non solo ei può, ma è obbligato eziandio a darvi. E per finirla, notoria è pur anche l'aperta ingiustizia, e l'evidente nullità della declaratoria data fuori dal Vescovo; poichè i pretesi sostegni saldissimi della medesima, fondata ingiustamente sopra del *Capit. Dilecto*, e dell'altre Costituzioni Canoniche allegate, sono inapplicabili al caso nostro: quando pure gli atti del ricorso, dell'informo, e della chiamata Regia, siccome in verità sono regolari, e giustissimi, così fossero per falsa supposizione viziati, ed illeciti.

Il *Capit. Dilecto*, *de sententia excommunicationis in 6.*, non può mai stendersi oltre a' giusti confini della natural difesa, che li è l'unica base di quella rinomatissima decretale d' Innocenzo IV., come apparisce dalla semplice sua lettura, e voi medesimo in più luoghi avvisate. Concorreva nella specie del testo l'avere il Baglivo d' Orleans proceduto contra il Decano della stessa Città all'atto di *injuriose spoliare eum Ludovicis suis mundanis post latas in eum ex aliis causis excommunicationis sententias, tanquam exinde provocatus sententiis ipsis contemptis.* Or'io quì lascio al giudizio degli uomini spassionati il vedere, se possa punto adattarsi a' denunciati dal Vescovo di Gravina nel caso nostro, in cui non possono i censurati accagionarsi d'altri delitti, se non che del ricorso fatto al Principe, e dell'informazione successivamente presa dal Tribunal di Matera. I particolari Cittadini oppressi violentemente nella giusta lor libertà dal Vescovo, e da' suoi Ecclesiastici, ricorsero al Principe, non già perchè assomendoli egli l'autorità spirituale della Chiesa determinasse alcun punto di Dogma, o di Disciplina Ecclesiastica, o pure perchè imponesse agl'ingiusti oppressori la dovuta pena giuridica; ma solo a fine di rilevarsi colla di lui protezione da quella gravissima, e notoria violenza. E l'informazione fu semplicemente estragiudiziale di tal maniera, che in alcuna Corte Laicale, o Ecclesiastica si troverà quì, o in altra parte un consimile preteso giudiziario esame di testimonj: ed oltre a ciò quella informazione fu dimandata specificameote dal Vescovo medesimo, come si è veduto, e voi stesso avete pubblicato nel vostro Sommario.

In questi termini del nostro fatto, come potrete voi applicar quei del *Capit. Dilecto*? può mai cadervi opportunamente il diritto legittimo della propria, e naturale difesa? dove scorgerassi un' ombra sola dell' attuale gravissima violenza, come fu quella dal Baglivo inferita? Se il Decano ingiuriato dall'Ufficiale laico avesse volontariamente chiesta al Magistrato una informazion dell' offesa, non avrebbe mai certamente potuto avvalersi del *Vim vi repellere*; perchè una delle condizioni richieste a porre in uso tal massima è quella di non esservi altro mezzo da ripararsi contra la forza. E se la dimanda poi dell'informazione si fosse da lui fatta, sottoponendosi espressamante anche a *qualsivoglia mortificazione*, e chiedendo il castigo del preteso offensore, come tutto ciò ha fatto il Vescovo di Gravina; molto meno avrebbe potuto egli dopo tali atti vendicare di propria autorità l'antico torto inferitogli, col pretesto di non essersi verificato coll'Informazion presa il suo assunto, o di avere quel Magistrato, che la commessa, proceduto ad altro atto contro di lui.

Anzi se mai queste circostanze rilevanti di fatto mancassero, nemeno io so vedere, come sarebbe applicabile alla nostra specie la disposizione di quel capitolo. Poichè supponendo pure falsamente coo voi, che gli atti del ricorso, dell'informazione, e della chiamata Regia eziandio, potessero capricciosamente qualificarsi per ingiurie, ed offese del Vescovo; non sarebbesi già con quegli atti fatta ad esso una forza perso-

nale

nale, o reale, ma ſolamente recato grave oltraggio. come voi dite,, *alla fama, all'innocenza, ed all'ono-*
,, *re della ſua dignità* ,, . Onde trattandoſi d'ingiuria puramente verbale del Veſcovo, non poteva egli uſare in eſſa del diritto della privata natural difeſa di fatto, ed uſarne ancora colla ſcomunica fino alla privazion della vita ſpirituale, tanto più pregevole di quella del corpo, quanto ſi è queſto all'anima di gran lunga inferiore. Per la qual cagione l'iſteſſo Sommo Pontefice Innocenzo IV. autore del *Capit. Dilecto*, nel comento da lui fatto ſopra di quella ſua decretale ci avverte eſpreſſamente: *quod enim dicit hæc decretalis habet locum maximè ubi corporalis violentia infertur, & non ubi verbalis.*

E nel vero, ſe di quell'aſsioma di legge naturale poteſſe giuſtamente uſarſi in tali ſorti di offeſe, potremmo noi lecitamente a pubblici calunniatori (qual grave pericolo non incontrereſte in tal'ipoteſi, Amico, ſe non mutaſte voi coſtume?) togliere anche la vita medeſima; e potremmo eziandio giuſtamente uccidere tutti coloro, che con falſe accuſe, teſtimonianze, o giudicature, certiſsimo, ed irreparabil danno ci recherebbero. Le quali peſsime, e deteſtabili conſeguenze già dannate dalla Santa Sede, ſono di ſommo orrore, non ſolo a' Cattolici, ma a qualunque oneſta perſona, che voglia riguardare il puro diritto della ragion naturale.

Nè a dirvi liberamente i miei ſenſi, ho ſenza roſſore potuto leggere in una ſcrittura, com'è la voſtra, ſtampata in Roma con tanto faſto, ſotto gli occhi della Santa Sede, riveduta da zelantiſsimi Prelati di primo rango, e fatta in difeſa d'un Veſcovo, poſto come ſuo Miniſtro *à Domino Jeſu teſtificari Evangelium*, ſecondo l'avviſo di S. Paolo nel *cap.* 20. *degli atti Apoſtolici num.* 24., che ,, *ſtando ne' termini della*
,, *natural difeſa, ſopra di cui è fondata la diſpoſizione del Cap. Dilecto, la pratica ragionevole di queſt' at-*
,, *to, e la dottrina certa, ed incontraſtabile ci accordino di poter giuſtamente prevenir l'avverſario, che ſolo*
,, *ſia occupato nel volerci recare ingiuria, quando non ci rimanga ſperanza, ch'egli ammonito ſia per de-*
,, *porre l'animo oſtile* ,, . Poichè o parlate voi di qualunque ingiuria, ancorchè non drizzata a pregiudicarci nella vita, o ne' beni, volendo anche lecita preventivamente in tal caſo l'occiſione, o altra grave offeſa dell'ingiuriante: e queſta maſsima ſarebbe in tutto empia, e fondata nell'Alcorano, ma non già nel Vangelo, a cui diametralmente ſi oppone. O ſcrivete ne' ſoli termini dell' ingiurie foraoſe, colle quali ſi cerca di offenderci nella vita medeſima, o nelle temporali ſoſtanze alla di lei preciſa conſervazione opportune: ed in queſto caſo la voſtra ſentenza non può applicarſi punto al noſtro propoſito, nè conveniva far parola della medeſima, rimanendo ſolamente a voi la cura di vedere, ſe in tal'ipoteſi ancora poſſa giuſtamente accordarſi,. *la voſtra certa, incontraſtabile, e ragionevole prevenzione*,, col quinto precetto del Decalogo, e con quel moderamento dell'incolpata difeſa, che i più ſani, e migliori Teologi ci preſcrivono.

Niente adunque han che fare il *Capit. Dilecto*, ed il giuridico diritto della natural difeſa nelle pendenze di Gravina, e ſi è un graviſsimo, e notorio abuſo l' applicare ad eſſe quei termini, che ne ſono affatto diſparati, e lontani. E molto meno erano applicabili al ſuo intento dal Veſcovo di Gravina la ſuppoſta
,, *notoria traſgreſsione de' Canoni, e l'eſſere i denunciati manifeſtamente incorſi, chi per un modo, e chi per*
,, *un'altro nelle cenſure fulminate da' medeſimi Canoni* ,, ; donde ragionevol motivo ſi preſe ,, per *poterſi*
,, *giuſtamente procedere alla dichiarativa della Cenſura pronunziata dal Canone contro di quelli, che per*
,, *fatto notorio vi ſono incorſi* ,, come voi ſcrivete alla pag. 97.. Nelle quali voſtre aſſertive siete notoriamente ancora di ſtraniſsima fantasìa; poichè non ſolo contraddicete a voi medeſimo, ma eziandio all'evidenza oculare, che dalla lettura de' ſuppoſti Canoni apertamente deriva.

¡Voi nella pag 110. al principio, entrando finalmente dopo un lungo ſtravolgimento in voi ſteſſo, mi dite così ,, *Certa coſa è, che voi non troverete un Canone, il quale appunto appunto, e in termini preciſi vieti*
,, *ſotto pena di ſcomunica a' Magiſtrati civili il fabbricar proceſſo, o il prender conoſcimento ſopra i delit-*
,, *ti d'un Veſcovo in materia puramente ſpirituale. Imperocchè non eſſendoſi penſato, che tra i Cattolici po-*
,, *teſſe mai ſuccedere queſto caſo, e tal volta non eſſendo mai ſuccediuto, nè pur ſi è penſato di provedervi*
,, *con rimedio Canonico* ,, . Or ſe certo egli è per voſtro avviſo, che nel caſo preſente, benchè concepito ſecondo le voſtre falliſsime idee, non ſi trova ſcomunica impoſta da verun Canone, e che nè pure ſi è penſato mai da' Superiori Eccleſiaſtici di provvedervi; come potea validamente procedersi ,, *alla dichiara-*
,, *tiva della Cenſura pronunziata dal Canone* ,,? Se la ſcomunica non fu mai eſpreſſa nelle leggi Eccleſiaſtiche, e nemen fu la medesima nella mente de' loro autori, perchè punto non vi penſarono; come può di grazia ſoſsiſtere il preteſo ,, *manifeſto incorſe nelle Cenſure fulminate da' Canoni* ,,?

La dichiarativa d'una Cenſura legale ha da ſupporre forzoſamente per rendersi valida la preesiſtenza della legge, che abbia la cenſura già impoſta, perchè altrimenti quell'atto ſarebbe produttivo della ſcomunica, e non già ſemplicemente dichiarativo della medesima. I Canoniſti ſono tutti di cotal ſentimento, e ce ne danno i materiali eſempj col comparar le declaratorie al nucleo della noce, ed al grano contenuto nella ſua ſpiga: *Quemadmodum igitur* (ſcrive il *Fagnano* nel *cap. quoniam, de conſtitut. num.* 16.) *cum*
nucleus ex nuce, & grana ex ſpicis eruuntur, ſpeciem non mutant, ſed ſunt idem nucleus, & eadem
grana; ita & declaratio cum ex viſceribus legis educitur, nihil eſt aliud, quam ipſa lex. E ne' proprj termini della dichiarativa d'una cenſura legale avviſano comunemente i medeſimi, che il dichiarante niuna coſa aggiunge alle pene già indotte dalla legge, denunciando ſolo in qualità di eſtragindiziale, e ſemplice eſecutore l'incorſo nelle medesime, come ſcrivono tra gli altri lo ſteſſo *Fagnano* nel luogo citato al *num.* 54., e nel *capit. non poteſt. de ſentent.*, & *re judic.*, *num.* 16., & 18., il Cardinal *de Luca de juriſd.*, *diſc.* 29., *num.* 2., e l'Eminentiſſ. *Petra tom.* 1., *ad Conſtitut.* 1. *Leonis IX.*, *ſect.* 2. *num.* 59., & 70.. Onde accordandomi voi per *coſa certa*, che nella noſtra ſpecie non vi è ſcomunica impoſta da'

Canoni,

Canoni, ne penata pure da legislatori, e pretendendo dall'altra parte per „ *giustissima la dichiarativa* „ *della censura pronunciata dal Canone* „: venite con apertissima contraddizione a manifestare, non solo l'aperta ignoranza de' primi termini, ma l'evidente invalidità eziandio della declaratoria data fuori dal Vescovo di Gravina.

Nè giova punto il vostro avvertimento, che se bene manchi nel caso nostro la disposizione formale delle leggi Canoniche, da cui sia imposta in esso la scomunica, pur nondimeno vi cadano gli stabilimenti de' Canoni, e le loro censure, „ *in termini più forti, come applicabili per forza di maggior ragione*„. Imperocchè in primo luogo (quando pure in fatto reggesse la pretesa maggiorezza di ragione) egli è un volgare assioma comunemente abbracciato da' Dottori, che nelle leggi penali *non valet argumentari ab identitate rationis, aut à fortiori, aut à majori ad minus*, come scrivono il *Bonacina tom.2. de legibus disp.1., quæst.1., pun.8., num.23., Suarez de legibus lib.6., cap.3., num.5., & 14., Salas tract.14., disput.21., sect.13., num.29., Portell. in addit. ad dub. Regul., verbo lex, num.13., Silvestro verbo lex, quæst.18., Rebello de obligation. just. & charit., lib.1., quæst 6., sect.4.*, oltre il *Navarro, Castro, Molina, Rodriguez*, ed altri citati dal *Castro Palao tom.1., tract.3., disput.5. pun.3., §.4.*, che dice tal sentenza, con cui si vieta l'estensione della pena da un caso all'altro, essere *omnium Doctorum*. Di che si è la ragione apertissima, perchè l'imposizion delle pene particolari non *omnino pendet à ratione, sed à sola voluntate legislatoris; quia licet pœnam aliquam sine ratione non statuat, nulla tamen recta ratio cogit ut tale crimen hac pena puniatur, sed hoc ex sola voluntate legislatoris dependet*, come avvertisce tra gli altri il vostro *Alfonso di Castro lib.1. de potest. leg.pœnal. cap.7., docum.3.*

Ed in secondo luogo tal'estensione di pena per l'identità, o maggioranza di ragione potrebbe solo aver luogo nel praticarsi da un Giudice in alcuna sentenza, che procedesse da lui come tale; ma non già nel caso di semplice declaratoria dell'incorso *ipso facto* in censura legale, che talnno si faccia, come puro esecutore, *non ut Judex, sed tanquam pars*, conforme dichiarossi di procedere il Vescovo di Gravina nel suo Cedolone. Polchè in questi puri termini non mai può rendersi valida la dichiarativa, „*della censura pronunziata dal Canone*„ semore che nel Canone non sia espressamente stabilita quella censura da incorrersi, come voi dite nel fatto stesso. Ed è ciò tanto vero, che voi stesso curandovi poco delle vostre incoerenze nella pag. 113. scrivete, che di tutti i capitoli allegati dal Vescovo nel suo Cedolone „ *alcuni ne ha egli addotti, come applicabili in termini formali, altri come applicabili per forza di maggior ragione*„; soggiungendo in oltre, che per esser „ *giusta, e ben fondata la censura fulminata dal Vescovo di Gravina basta, che venga appoggiata alla disposizione di alcuni de' medesimi Canoni, e capitoli*„. Onde tutto il cardine della difficoltà si ristringe appunto, come voi stesso siete finalmente astretto a confessare, nel rinvenire tra' Canoni, e Capitoli allegati nel Cedolone uno di essi, che faccia „ *puntualissimamente al caso nostro in termini, come dicono i legisti, formali*„; dal quale imposta si la scomunica *ipso facto*, possa validamente vnlersi all'atto della dichiarativa di quella censura.

In questo siccome siamo di accordo, e non ho che replicarvi, così nè il Vescovo di Gravina, nè voi con tutte le truppe ausiliarie giugnerete mai a provare il vostro assunto, bastando solamente ricordarsi del fatto, e leggere i canoni, ed i capitoli da esso, e da voi allegati, per conoscersi notoriamente la sua, e vostra vanissima intrapresa. Per la qual cagione si è precisamente necessario far de' medesimi un brevissimo, e fedel ristretto, con cui si avvviserà evidentemente non essere alcuno di essi applicabile al caso nostro, ed in conseguenza essere affatto notoria l' insussistenza del Cedolone.

I testi allegati dal Vescovo sono primieramente, come sapete, i due *capit. nullus judicum, & cum contingat* sotto il titolo *de foro competenti* nel secondo libro delle Decretali, il *capit. seculares* sotto l' istesso titolo *in 6.*, ed il *can. si quis ab Episcopo 2., quæst.7.*. Ed in questi avvertite due cose, per ciascheduna delle quali non si possono applicare alla nostra specie: la prima cioè, che niuno di essi fa, come voi dite, puntualmente al caso in termini formali; e l' altra, che non si contiene in alcun de' medesimi la scomunica *latæ sententiæ*, come potrete chiarirvi apertamente solo col leggerli. E se mai nel *capit. nullus judicum* vi facciano qualche scrupolo quelle parole *ab Ecclesia Dei tandiu sit sequestratus*, leggete il *Navarro cap. 27. manualis num.12.*, che v' insegnerà colla *Glossa* in quel testo importar le medesime la sola censura *ferendæ sententiæ*; e potrete ancora osservare il *Fagnano* sopra di esso al *num.12.*, che così scrive: *hæc enim important illa verba, a communione Ecclesiæ sequestratus sit, quæ non sunt latæ sententiæ, sed ferendæ, secundum Glossam finalem, & est communis intellectus Joannis Andreæ, & Doctorum in summa hujus textus*. Oltre a che per ritanarvi dal vostro delirio, per cui non siete giunto ad intendere, nè le parole di quel testo *per se d stringere*, nè quanto io vi scrissi nella prima lettera, potrete dallo stesso *Fagnano*, e da altri Canonisti da lui citati apprendere il giusto significato di quelle parole; e nella mia lettera avvertire, che non mi passò per la mente il richiedere giuntamente gli atti di *distringere*, & *condemnare*, ma bensì uno di essi, e la qualità di giudice, come con rileggerla posatamente vedrete.

Seguono a' menzionati testi Canonici gli altri tre capitoli *NON MINUS*, *de immunit. Eccles.* nelle decretali, *CLERICIS*, *ET QUONIAM* sotto l' istesso titolo nel sesto libro; ed in questi s' incontrano le medesime difficoltà, per cui sono inutili a render valida la nostra dichiarativa.

Il *capit. non minus*, che si è dal Concilio Lateranense celebrato sotto Alessandro III. Impone la scomunica a coloro, i quali angariando estremamente le Chiese, *sive quidem fossata, sive expeditiones, seu alia qualibet fieri arbitrentur agenda, de bonis Ecclesiarum, & Clericorum, & pauperum Christi usibus deputatis, volunt cuncta fere compleri: jurisdictionem etiam, & auctoritatem Prælatorum ita*

eva-

evacuant, ut nihil poteſtatis eis in ſuis videatur hominibus remanſiſſe. Onde ognuno può ſcorgere ſe ſia applicabile al caſo noſtro, tanto *puntualiſſimamente in termini formali*, quanto *per forza di maggior ragione*. Voi dite, che ſieno incorſi notoriamente in queſta cenſura i Giudici del Tribonal di Matera, per averſi arrogata l'autorità di *giudicare* nelle cauſe di un Veſcovo, e nelle cauſe ſpirituali unicamente, e privativamente appartenenti alla cognizion della Chieſa. Ed io vi replico, che sbagliate ne' termini, nè capite punto quel che ſcrivete, da che l'Udienza di Matera non ha mai ſognato di *giudicare* il Veſcovo, ed alcuna *cauſa ſpirituale*; non avendo fatto altro, che prendere una ſemplice informazione eſtragiudiziale di puri fatti, dimandata anche dall'iſteſſo Veſcovo, e col ſuo poſitivo conſentimento, come ſopra ſi è veduto. Nè quell'informazione fu preſa per altro fine, ſe non che per verificare il ricorſo de' particolari, e provvedere ſolamente alla notoria, e violenta loro oppreſſione; la quale certamente ſi è una coſa mera temporale, nè ha punto che fare con l„ *diritti più ſagri, e inviolabili dell' autorità, e della potestà ſpiritual della Chieſa*„, come voi falſamente eſaggerate. In oltre vi avvertii già nella prima lettera, che la ſcomunica del menzionato capitolo non era *latæ, ſed ferendæ ſententiæ*, rapportandomi al *Fagnano* nel ſuo comento al *num.* 20., e ſeguenti. Ma qui mi ripigliate voi caricandomi di uno ben „*maſſiccio, ed intollerabile abbaglio*„, con invitarmi a legger bene quel capitolo, e poi tornare a legger meglio il *Fagnano*. Onde avendovi ubbidito, trovo eſſer falſiſſimo quanto ſcrivete, e che con ſopraffina malizia nel citare le parole del teſto, avete laſciato quelle, *& COMMONITI deſiſtere noluerint*, ſopra le quali così ſcrive *Fagnano* al *num.* 33. *Decimo nota hoc jure inſpecto Concilii Lateranenſis, laicos collectantes Eccleſias, vel Clericos, aut Prælatorum juriſdictionem impedientes non incidere in excommunicationem latæ ſententiæ, niſi prius fuerint moniti, & poſt canonicam monitionem ſe non correxerint, ut hic patet, & notant Gloſſ. in verbo commoniti, Hoſt. num.* 12., *Abbas num.* 7., *& cæteri omnes*. Dalle quali parole conoſcerete aver preſo voi tre abbagli graviſſimi, uno in non capire le parole del teſto, ed in tacerne quelle, che più facevano al caſo noſtro; il ſecondo nell'attribuire al *Fagnano* una ſentenza contraria in tutto al ſuo ſentimento; ed il terzo nel dire, che non colla comune ſentenza, ma con alcuni Canoniſti foſſe ſtato egli di quel parere, quando fuori del Cardinal' *Oſtienſe* a ſe ſteſſo contrario in quel teſto, *cæteri omnes* furono tutti di ſentimento uniforme, fondata nell'aperta diſpoſizione dello ſteſſo capitolo. Ed in conſeguenza la ſcomunica in quello deſcritta non è applicabile al caſo noſtro, tanto per la diverſità della ſpecie, quanto per ricercarſi la precedente monizion Canonica, e la contumacia del reo, ſenza di cui non può venirſi per quel Canone alla fulminazione della cenſura.

Intorno poi alla diſpoſizione fatta da Bonifacio VIII. nel *cap. Clericis*, non occorre dir molte parole, perchè la ſpecie di quella Coſtituzione niente ha che fare col caſo, di cui tracciamo. E ſe bene ti foſſe impoſta in eſſa la ſcomunica da incorrerſi nel fatto ſteſſo, fu però quella affatto abolita colla pienisſima rivocazione, che fece Clemente V. del menzionato capitolo per gli molti ſcandali, e gravi pericoli, che n'erano derivati, come ſi ſpiega nella *Clementina unica, de immunit. Eccleſ.*; nella quale ſe fu rinovata la diſpoſizione del riferito *capit. non minus*, già vedeſte di ſopra non eſſer queſta punto applicabile al noſtro propoſito.

E lo ſteſſo dee dirſi circa il *cap. Quoniam* ſotto il citato titolo *de immunit. Eccleſiar.* in 6., la di cui ſpecie notoriamente ſi è aliena da' noſtri termini, per non eſſerſi affatto ſognato di aſtringere forzoſamente alcun litigante a laſciare il foro Eccleſiaſtico per le cauſe ad eſſo attinenti, o a promoverle nel foro ſecolare, come in detto capitolo ſi vieta ſotto la ſcomunica *ipſo facto* da incorrerſi. Onde non può queſta giovare al voſtro intento per la diverſità delle coſe, benchè ſia l'unico teſto Canonico tra tutti gli altri ſin' ora eſaminati, che la detta qualità di ſcomunica imponga. Nè occorre qui ſchermirvi colla maggiorità di ragione, perchè già vi ho detto, che queſta (ſe mai vi foſſe) non abbia luogo per incorrerſi *ipſo facto* in una cenſura, e per venirſi all'atto della declaratoria; la quale non può mai eſſer valida, e ſuſſiſtente ſenza l'appoggio di qualche legge, che in termini formali appunto del caſo, di cui ſi tratta, abbia impoſta la cenſura, come uſa dirſi, di data ſentenza.

Rimangono ora da riferirſi i tre capitoli della Bolla *Cœnæ Domini*, i quali nè pure poſſono applicarſi a render valida la ſuddetta declaratoria del Veſcovo di Gravina. Prima però di ponderarli partitamente devo replicare alle voſtre aſſertive, colle quali primieramente dite avere io corrette nella ſeconda ſtampa della mia lettera l'„*ardite parole*„ pubblicate nella prima contro della Bolla; e poi vi affaticate a voler provare l'accettazione di eſſa legulea nel noſtro Regno. L'correzione di quelle parole da me ſi fece a ſolo fine di non offendere la voſtra delicatezza, ricordandomi dell'avvertimento dato da Magiſtrato riguardevole di coſtì a S. Ilario d'Arles ſin dal quinto ſecolo, che *aures Romanorum quadam teneritudine plus trahuntur*, come ſi legge nella vita del medeſimo Santo compoſta da S. Onorato Veſcovo di Marſeglia; con tutto che ſia per altro notiſſima la ſpecial qualità della medeſima Bolla, per cui non è mai ſtata interamente accettata, così nella maggior parte delle Provincie Cattoliche, come pure nel Regno di Napoli. Ed indarno vi prendete la briga di provare il contrario, baſtandomi di rimettervi all'Autore della noſtra iſtoria Civile, all'indice ſteſſo del Chioccarello da voi citati (dove però dovreſte legger tutto quel, che trattando eſſi nel *IV. tomo* de' Viſitatori Apoſtolici rapportano, per conoſcere la ridicola novella da voi riferita faſtoſamente alla *pag.* 114., benchè con doppia voſtra mancanza, errando voi nell'additar lo Scrittore di quella favola, paſſate ancora ad alterar gravemente il di lui ſenſo, e capricciſo raccoonto) ed anche alla noſtra pratica di molte coſe vietate dalla Bolla, e ſpecialmente del Regio *exequatur*, ſenza di cui non poſſono quì pubblicarſi, nè

eseguirsi provisioni, e Bolle Apostoliche di qualunque natura si siano. E passando ora ad esaminare i tre capitoli della Bolla, su de' quali si è anche fondato il cedolone del Vescovo vedrete, che nè pure essi facciano al propolito, nè possano in maniera alcuna convalidare la di lui solenne declaratoria.

Nel primo di essi, che si è il decimo quinto, voi affermate, che sien solamente compresi i Magistrati, i quali per preteso loro officio, o ad istanza delle parti autoritativamente, e in figura di giudizio traggono al lor Tribunale gli Ecclesiastici; deducendo da ciò, che nella scomunica di questo capitolo siano incorsi notoriamente i Giudici dell' Udienza di Matera, per la giudiziale informazione da essi presa sopra i capi dell' accuse date al Vescovo. Ma in ciò prendete apertamente molti gravi, ed intolerabili abbagli; imperciocchè in prima l' informazione fu affatto estragiudiziale, nè voi troverete mai un' esame di testimonj giudiziario simile a quello preso dall' Udienza, che avendo sempre anche dichiarato quell'atto per meramente estragindiziale, manifesta di non aver mai sognato di procedere, come voi dite, *autoritativamente, ed in figura di giudizio*. Ed in fatti l' Arcivescovo di Matera zelantissimo della vera disciplina ecclesiastica, le mai avesse stimata giudiziale la processura dell' Udienza, non avrebbe punto a quella cooperato nel favorire i Preti di Gravina, che colà portavansi, presso i Regj Ministri con quella continuata assistenza, e protezione, che leggerete nel Sommario al num. LXVI.

Secondariamente, se non è necessario per incorrere in tal censura „ *che gli Ecclesiastici* (come voi graziosamente scrivete) *sien tratti colle funi davanti a i giudici laici* „; è però indispensabile, che si usi loro alcun costringimento, non potendo altrimenti verificarsi la parola *trahere* apposta dalla Bolla, come scrivono i Dottori, e specialmente *Suarez de censur., disp.* 21., *sect.* 2., *num.* 78., *Duard. can.* 15. *quæst.* 10. *num.* 4., *Ugolino ibidem*, §. 2. *num.* 1., *Sairo num.* 7., *Bonacina in d. cap. puncto* 4. *num.* 3., ed altri. La qual circostanza in tutto è inapplicabile all' informazion di Matera, precise perchè su presa precedente la dimanda fattane dall' istesso Vescovo di Gravina, e conseqoentemente coi suo espresso, e positivo consentimento, come sopra vedeste. Ed in ultimo se vorreste mai stranamente applicare alla chiamata Regia fatta con semplice lettera ortatoriale, secondo il solito, e consueto uso immemorabile di questo Regno, la trazzion del Vescovo, e del suo Vicario a' Tribunali laici, che derivò dalla informazione; vi allontanareste dalla verità per doppio capo. Primieramente perchè *horsars*, e *trahere* con qualche coazione in alun vocabolario io trovo, che significano l' istesso: ed in secondo luogo, perchè la Bolla scomunica i laici, che traggono gli Ecclesiastici *ad fuum Tribunal*; onde i medesimi Moralisti insegnano non incorrere nella censura quei Giudici, che traggono gli Ecclesiastici al Tribunale di altro Giudice laico, in cui essi non hanno punto giurisdizione, come notano espressamente il *Bonacina loc. cit. num.* 13. ed il *Piselli part.* 3. *tract.* 2., *appendice* 2., §. 19. *in fine*. Perlochè non potendosi in alcun modo attribuire al Tribunal di Matera verun' atto, per cui abbia tirato a se forzosamante gli Ecclesiastici, svanisce affatto la sognata violazione di questo capitolo, che attribuite voi a quei Regj Ministri.

Quanto al secondo, che si è il capo 16. della Bolla, è affatto evidentemente inapplicabile a' nostri termini. Perchè se parlate della prima clausola, con cui si vieta l' impedimento della Giurisdizione Ecclesiastica *contra quoscunque*, già vi dissi, e vi replico richiedersi giuntamente tre cose, cioè la prima, che l'impedimento sia ingiusto; la seconda, che per esso effettivamente cessi l'uso della giurisdizione Ecclesiastica; ed in fine la terza, cha tal'impedimento succeda nelle cause del foro contenzioso. Intorno alla prima voi dite, „ *che nessuno si è mai sognato di osferire, che l'impedimento debba essere ingiusto* „. Ma con vostra buona pace, in dir questo manifestate non aver veduto mai alcun Moralista, ne considerata pure la medesima Bolla. Che l' impedimento debba essere ingiusto, l'avvertiscono tra gli altri Dottori, *Duardo sup capit.* 16. *quæst.* 1. *num.* 3., *Ugolino ibidem*, *num.* 2., *Filliucio tract.* 16., *cap.* 10. *quæsito* 10., *num.* 277., *Ant. de Souſa cap.* 17., *num.* 4., *Alterio lib.* 5., *disputat.* 17., *cap.* 1. *sub finem*, *Bonacina disput.* 1., *quæst.* 17., *punct primo*, *num.* 4., *i Salmaticesi tract.* 10., *cap.* 5. *puncto* 1. *num.* 95., ed ultimamente il *Piselli*, cha a dì nostri è stato costì lettor pubblico d' Etica, nel detto luogo al §. 21. Nè può dirsi altrimenti, perchè la Bolla in termini chiarissimi parla dell' impedimento dato all' uso, che gli Ecclesiastici fanno della loro giurisdizione *secundum quod Canones statuunt*; ed in conseguenza abusandosi eglino contra lo stabilimento de' Canoni della lor potestà, l' impedimento di quell' abuso sarebbe giusto, e non vietato dalla Bolla.

Circa la seconda condizione voi dite esser più probabile l' opposta sentenza, e vi contentate di citare il *Reginaldo*, ed il *Tuerone* solamente; l' autorità de' quali non credo io, che possa mai stare a fronte di *Navarro consil.* 20. *de sent. excomm.*, di *Alterio*, e *Duardo* ne' luoghi citati, di *Filliucio d. cap.* 10. *quæst.* 12. *num.* 284. di *Vivaldo* nel detto capitolo, di *Ugolino* sopra di esso, *verſic. ac etiam eos*, di *Castro Palao de censuris*, *disp.* 111. *puncto* 16. *num.* 10., e del *Bonacina loco citato num.* 21.; presso de' quali na troverete apertissima la ragione, perchè la pena imposta in alcuo delitto può solo incorrersi quando esso sia consumato, dovendoli per le massime comuni dell' una, e dell' altra legge nelle materie penali strettamente procedere. Oltre che gli stessi due Dottori da voi citati richieggono, che l'impedimento *de se sufficiens fuerit facere ne sequatur usus jurisdictionis*, *aut non ita facilitet*, come si scorge dalle loro parole da voi addotte; e perciò nemen sarebbero applicabili al caso presente, dove altro impedimento non si può fingere, che quello del ricorso insinuato con lettera del Signor Delegato al Vescovo, a da lui ricevuto come *benigna insinuazione*, acciò i Confessori desistessero dal gravissimo, e notorio abuso del sagro lor ministero.

E per

E per ultimo, quanto alla terza replicate non mancarvi Dottori, i quali affermano proteggersi con questo Canone della Bolla la potestà dell' ordine, e del foro sagramentale, compiacendovi dopo lo studio di quattro mesi di allegar solamente *Maria Altieri*. Onde voi stesso conciò venite a confermare quanto io vi scrissi, venendo ributtata quell' opinione, non solo dal *Bonacina*, dai *Puerone*, *Ugolino*, e *Duardo*, come voi stesso avvisate, ma dal *Piselli* ancora di sopra allegato, e dalla comune degli altri Autori, appoggiati alle chiarissime parole della Bolla: ch' esprimendo in questo capitolo *omnes alios quoscumque Judices Ecclesiasticos Ordinarios*, e più sotto: *post ipsorum Ordinariorum, vel etiam ab eis Delegatorum sententias, & decreta, aut aliàs Fori judicium &c.*, senza manifestissima, e notoria violenza non possono al foro sagramentale applicarsi. Ed in conseguenza aliena sono avvedutamente dal caso nostro, se pure in esso i termini del preteso impedimento, e le altre vostre ideate cavillazioni potessero mai aver luogo.

Dalle quali considerazioni scorgerete anche la notoria insussistenza di quanto scrivete intorno alla seconda clausola di questo capitolo 16. della Bolla, per sottoporre alla censura di esso i ricorrenti ancora, ed il Signor Duca, come preteso loro fautore, e protettore. Poichè dovreste avvertire, quando ad occhi veggenti non vi piaccia sognare, che notoriamente mancano in fatto l'ideato patrocinio, e favore non solo, ma l' aver eziandio alcuno de' denunciati chiesto, decretato, o procurato d' eseguire *prohibitiones, & mandata etiam penalia Ordinariis, aut Delegatis praedictis, fori Ecclesiastici judicium eludentes*, come in detta clausola si contiene; non sapendosi da me, o da altri, che contra veruno atto giudiciario della Corte Vescovil di Gravina, o suo Delegato siasi da' denunciati ricorso. E per conseguente il menzionato capitolo 16. della Bolla, niente ha che fare co' censurati, nè può render mai valida, e sostenibile la consaputa declaratoria.

E per ultimo colla stessa chiarissima notorietà sono affatto inapplicabili i termini del 19. capitolo della Bolla, in terzo luogo allegato dal Vescovo; atteso che voi confessando per una parte comprendersi solamente in tal censura i Giudici di Matera, dall'altra con i soliti vostri abbagli oe' primi termini, e nel fatto falsamente pretendete, che abbiano assi criminalmente processato il Vescovo di Gravina. E pur senza riso non può sentirsi, che voi facciate un sì rigoroso processo ad una semplice stragiudiziale informazione: la quale siccome fu dimandata espressamente, ed approvata dal Vescovo colla sua piena cooperazione, e consenso; così fe in oltre di puri fatti, lontana in tutto dalle solite formole giudiziarie del foro, ed eseguita non già per dare alcun castigo al reo (col difetto evidente della qual circostanza non può mai fingersi l' interpolizione del Giudice laico *in causis criminalibus contra personas Ecclesiasticas*, secondo che in quello capitolo si dice) ma solo per occorrere con rimedj economici al sollievo dell' oppressa libertà de' vassalli, a cui era tenuto il Principe di provvedere, come sopra distesamente vi ho tutto ciò ponderato.

Così essendo vi dimando ora, che in grazia mi diciate, dove in tutti quei Capitoli, ed in quei Canoni addotti dal Vescovo si contenga la scomunica *latae sententiae*, nella quale sieno manifestamente incorsi i denunciati? Ognun vede intanto, che il Vescovo di Gravina nel dar fuora il suo cedolone non dichiarò punto la censura imposta dal Canone, ma la creò egli, e la pose di presente lo essere, quando non ancora trovavasi già stabilita in termini formali da alcuna legge: e perciò rimane in tutto nulla, ed invalida manifestamente la di lui dichiarativa, come fondata per evidentissima falsa supposizione in quei Canoni, che ocularmente non possono al caso nostro applicarsi, nè fanno di esso la minima menzione, parlando in altri termini affatto disuguali, e diversi.

Laonde veggendosi tanto notoria, quanto vi ho dimostrato, la nullità delle censure del Vescovo di Gravina, voi in vece d' invitare i nostri più ragguardevoli Magistrati con ingiurie atrocissime, avreste dovuto ammirarne la somma loro moderazione; da che in altri Stati Cattolici pel solo notorio abuso delle censure soglion praticarsi provvedimenti di tutt' altra natura. Se ne ordina anche con Editti la pubblica cassazione, e sovente non solo sotto pena della vita il comanda, che niuno ne tenga conto, ma eziandio gli Ecclesiastici vengono condannati a ritarcire i danni fatti a' laici da essi ingiustamente molestati. Così appunto si è praticato, e si pratica in Francia, in Fiandra, in Ispagna, in alcun luogo d'Italia, e quasi in tutti gli altri Stati, come potrete vedere in tanti libri notissimi, che di ciò trattano, per non perdere quì il tempo a farne un lungo catalogo; tanto più, che non può a voi essere ignoto quel, che a simil proposito fu praticato dal Senato di Nizza per una censura notoriamente nulla fulminata dal Vicario del Vescovo di Ventimiglia: mentre il Senato *per via di fatto, estragiudizialmente, senza uso di giurisdizione, attesa l' evidente, e notoria nullità, ed ingiustizia dell'asserta scomunica, dichiarò con suo editto non aver quella potuto afficere i nominati, e perciò come tale doversi reputar da tutti, comandando a questo effetto ad ogni suddito, sotto pena della vita, d' aver seco libera commercio, come se non mai detta preteśa scomunica fosse stata fulminata*, come si legge nell' ultime scritture di risposta date fuori dalla Corte di Torino per le consaputissime notissime pendenze con cotesta Corte, alla pag. 60.. Or niente di ciò hanno praticato i nostri Supremi Ministri, che pur potean farlo, non avendo essi minore autorità degli altri, nè minor facoltà di *valersi della potestà politica, economica, e naturale, per la giusta difesa de' diritti, e prerogative del Sovrano, e de' suoi sudditi*, nella quale si è fondata la suddetta pratica quasi comune di tutte le Provincie Cattoliche. Ma quantunque con doppia offesa il Vescovo di Gravina si fosse renduto apertamente oltraggioso, coll'abuso cioè notorio delle censure, e col non ubbidire alla chiamata del proprio Principe; essi pur nondimeno per eccesso di quel singolare rispetto, che professano al Sacerdozio, si son contentati de' soli rimedj economici

mici, soliti praticarsi in questo Regno con gli Ecclesiastici per abusi di molto minor rilievo.

Quindi per la notoria ingiustizia, ed invalidità delle censure nel caso nostro cade subito a terra tutto ciò, che con molte contradizioni scrivete intorno all' esteriore osservanza delle scomuniche, le quali siano per difetto di causa ingiuste. Nel che certamente io non so vedere il motivo, che vi spinse a tanto cicalare su questo punto; il quale senza porre al martorio molti poveri antichi Teologi, per far loro confessare una cosa di ambiguo sentimento, o non vera, si è a tutti notissimo. La scomunica ingiusta per difetto di causa legitima, non è mai valida in se, perchè il Vangelo medesimo apertamente ci addita, che quel nostro fratello debba riputarsi *ta quam Ethnicus, & Publicanus*, il quale già prima *peccaverit, & Ecclesiam non audierit*. E siccome ripugna alla Fede Cattolica, ed alla giustizia infinita di Dio, ch' egli punisca un' innocente, o castighi con grave pena un delitto leggiero; così è impossibile, che ad altri abbia esso potuto comunicare la potestà di farlo. Onde se l' ingiustizia della causa in una scomunica, o di fatto, o di diritto, non essendo notoria fa, che debba ciò non ostante osservarsi nel foro esteriore; questo deriva non dal vigore intrinseco della censura, ma sol dalla cagione di evitare lo scandalo, che altrimenti derivar ne potrebbe.

E perciò voi stesso dopo un lungo, e vanissimo giro, finalmente alla pag. 137. mi accordate, che la scomunica notoriamente ingiusta sia nulla, ed invalida, nè debba nel foro esterno osservarsi. Ne' quali stessi termini di notorietà, e di evidenza io vi ho chiaramente scritto sempre nel principio, nel mezzo, e nel fine della mia lettera; di modo che tutti mi han benissimo inteso a riserva di voi, pur troppo prevenuto da strabocchevole lividezza di animo, e dall' impegno d' inorpellare l' insussistente declaratoria, di cui non può mai darli altra più apertamente vanissima. In un sillogismo, Amico, se non siete ancora giunto a capirmi, procurerò di spiegarmi con voi. La declaratoria per esser valida, richiede una scomunica imposta in termini formali espressi dal Canone: questa per oculare ispezione manca notoriamente nel caso nostro, in cui nè voi, nè i vostri alleati giugnerete mai a trovarla; dunque la declaratoria nella nostra specie data fuori dal Vescovo è notoriamente ingiusta, ed invalida; e conseguentemente secondo la comun sentenza da voi stesso approvata non dovea quella, nè deve punto esteriormente ancora osservarsi.

Onde vanissima, e disperata intrapresa si è stata quella, con cui vi siete inoltrato a farne l' infelicissima apologia; e da quanto si è detto potrà conoscere il Mondo, qual sia stata la cagion vera dell' insolentissima vostra scrittura. Vi spingeste a pubblicarla, non per difendere la dichiarativa della scomunica, che affatto era, e sarà sempre di difesa incapace, ma per oltraggiare pubblicamente la stima, e l' onore del Signor Duca: Egli presso del Vescovo, e di voi incontrò sempre di se una deformissima idea, non già per alcuna sua colpa, ma solo per aver serbato religiosamente il dovuto maggior rispetto alla Giorisdizione del Padrone Augustissimo, e de' supremi Regj Ministri, procurando da essi il decente sollievo de' suoi vassalli nella causa delle franchigie. Questa sola immaginaria offesa d' immunità Ecclesiastica si stimò subitamente bastevole a caricarlo in Roma, e per tutto di calunnie apertissime, e a qualificarlo anche per l' unico promotore di tutte le sognate altrui colpe. E pure le divulgate calunnie sono evidenti, ed è palese negli atti altrui (se mai furon questi colpabili) non aver' esso avuta parte veruna, come credo avervi soprabbondantemente dimostrato: protestando di nuovo a voi, che per la pura, e semplice difesa del vero, e del giusto, acciò ne soffer tutti distintamente informati, da' vostri maligni, gravissimi, e publici insulti sono stato spinto forzosamente a riscrivervi, *auditori lectorive consulens, non ut efficerer homini conviciando superior, sed errorem convincendo salubrior*, siccome scrivea S. Agostino *lib. 3. contra literas Petiliani, cap. 1.*; senza essermi venuto mai in pensiero di mancare in menomissima parte a quella intera venerazione, che non solo li è dovuta, ma colla Divina Grazia è in me sempre stata, e durerà costante fino alla morte verso della potestà Ecclesiastica, e delle persone autorevoli così del Vescovo di Gravina, come di qualunque altro Prelato di Santa Chiesa.

Per la qual cagione poste in chiaro le falsità, e le calunniose imputazioni non solo, ma le vostre sofistiche equivocazioni ancora, le quali debbono esser lontane non sol da' Cattolici, ma da qualunque onesta persona; mi do fermamente a credere, che cercherete voi, „ *di provvedere opportunamente alla* „ *vostra coscienza per lo gran male, che avete a voi medesimo recato, nel cercare di volerne far tanto* „ *alla fama, ed alla persona*, „ dei Sig. Duca da voi sì animosamente incolpato. E debbo altresì ragionevolmente sperare, che la Santità di CLEMENTE XII. felicemente regnante, informata pienamente del vero, e dell' insolenti altrui operazioni irregolari, colla sua solita ammirabile giustizia farà dare al Signor Duca, ed agli offesi dal Vescovo quelle soddisfazioni tutte, che loro sono giuridicamente dovute: non meno per dare il decente compenso agli alterati ingiuriosi racconti, con cui si è procurato sempre in tali pendenze di sorprendere gli animi anche più cauti, e zelanti de' Supremi Ministri di S. Beatitudine; che per reprimere l' abuso evidente di una censura fulminata a capriccio, e notoriamente ingiusta affatto, ed invalida, colla quale il Signor Duca, e gli altri sono stati con tanto scandalo pubblicamente oltraggiati.

Li 29. Agosto 1733.

SOMMARIO

NUM. I.

Copia del Privilegio di Unfrido.

IN nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti. Ego Unfridus filius, & heres Domini Aytardi, Dominus Civitatis Gravinæ, dum nihil in hoc Mundo firmum, nihil tutum, ſed omnia caduca, atque labentia ſæpiſſimè in animo meo volverem, & me etiam viderem privatum bonis, quæ ad animæ meæ ſalutem pertinerent, eo quod ſecularibus curis, & mundanis delitiis nimiom deditus, pauca bona opera pro utilitate animæ meæ exercueram, ad Eccleſiam Gravinenſem diu orbatam Paſtore perveni. Quæ quamvis erat ſub regimine Domini Arnaldi Acheruntinæ ſedis Venerabilis Archiepiſcopi, tamen ſuper illam pernimium dolui, eo quod viduata exiſtebat Antiſtite; conſilio accepto à fratre meo Aytardo, & à meis militibus, atque nobilioribus Graviuæ habitatoribus, me toto nixu hortantibus, ut Paſtor peteretur, legatos miſi ad præfatum Venerabilem Archiepiſcopum, cauſa petendi Eccleſiæ Rectorem, quod tunc prorsùs renuit, dicens Eccleſiam Gravinenſem non oportere Epiſcopali ſede fungi, paupertatis tanto ouere depreſſam, quod aliquis ſi in ea ordinaretur Epiſcopos, victum ibi una die vix inveniret. Hoc audiens, ab incœpto deſiſtere nolui, quoniam turpiter duxi cœpta relinquere, diverſa inde cœpi cogitare; demùm hoc mihi viſum eſt utile, quod ſi *Decimationem mearum rerum*, Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos Graviuæ ordinatos, vel ordinandos, & omnia Epiſcopali juri attinentia, necnon etiam poteſtatem homines affidandi prænominatæ Eccleſiæ concederemus, atque idipſum Domino inſinuaremus Archiepiſcopo, noſtrique milites ſuarum decimationes rerum ſimiliter concederent, nobis Epiſcopum conſtitueret. Ad Montem Peluſium illum adii, ſuppliciter devoteque illum deprecans, ut Gravinam veniret, ibique de utilitate Eccleſiæ cum eo vellem habere colloquium, quod impetravi. Me autem Gravinam cum Domino Archiepiſcopo veniente, congregatis meis militibus, & aliis quamplurimis bonis hominibus coram eodem Domino Archiepiſcopo, Sacramentario libro accepto meis propriis manibus, *pro remiſſione peccatorum meorum, & redemptione animæ meæ, meique Patris, ac Matris, eorumque Parentum per eundem librum obtuli ſuper ejuſdem Eccleſiæ Altare, & conceſſi in perpetuum cunctam integrè decimationem noſtram frumenti, hordei, vini, monetæ, omniumque quadrupedum noſtrorum, & fructuum hortorum, abſque ulla diminutione, meo fratre Aytardo, meiſque militibus præſentibus, cunctam ſuam decimationem ſimiliter concedentibus, & offerentibus*; conceſſi poteſtatem homines affidandi quotcumque ipſi Eccleſiæ ſe affidare voluerint, & ut Epiſcopus poteſtatem habeat hominibus Eccleſiæ Judicem ordinandi. Volo etiam ut hoc inter Eccleſiam, & nos, ſit ſemper ſtabilitum, ne aliqua diſcordia inter nos oriatur vꝛ., ut ſi aliquis noſtrorum affidatorum à Civitate Gravinenſi exhabitaturus, & ipſe iterum aliquo tempore redire voluerit, Eccleſia non habeat poteſtatem recipiendi, cum ſimiliter ſi aliquis hominum Eccleſiæ exhabitaturus fuerit à Gravina, & illùc venire voluerit non recipiemus eum, ſed ſit affidatus Eccleſiæ, ſicut antea fuerat; conceſſi ipſi Eccleſiæ molendinum, & furnum facere, ut molat, & coquat abſque olla extorſione quibuſcumque potuerit. Conceſſi etiam Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos ordinatos, & ordinandos; ſed eos, quos cum filiis, familiis, & hereditatibus, & omnibus eorum pertinentibus, Gravinenſi Eccleſiæ in perpetuum donavi, bonum eſt denotare, ſcilicet Leonem Presbyterom filium Sabini, Leonem Presbyterum filium Petri Bulpatici, Porfidum Presbyterum filiom Romoaldi, Joannem Presbyterom filium Sabatini, Saſſonem Presbyterom filium Argiri, Maraclnom Presbyterum filium Falconis, Petrum Presbyterum filium Petri, Riccardum Presbyterum filium Grifi, Saſſonem Presbyterum filium Saſſonis Presbyteri, Salomonem Presbyterum filiom Foſſemarii, Citeriom Presbyterum filium Paliati, Leonem Presbyterum Græcum, Simeonem Presbyterum filium Joannis Presbyteri, Petrum Presbyterum filium Gerancii, Urſonem Presbyterum, qui manſit Baro, filium Jaquinti, Petrum Presbyterum filium Urſeprandi, qui manſit Saucto Angelo, Majonem Presbyterum Archidiaconum filium Landi, Polium Presbyterom filium Nicolai, Petrom Presbyterum filium Perforatæ, Leonem Presbyterum filium Arappi, Papaleonem Presbyterum filium Urſonis, Majonem Presbyterum filium Joannis, Sandum Presbyterum filium Cloterii, Petraecam generoſum Rodiæ, Tribacium Presbyterum cum ſorte ſua, nam ejus ſolos filios exceptuavi, cellquos verò Presbyteros, Diaconos, ſubdiaconos univerſos, tam præſentes, quam futuros cum filiis, & omnibus, quæ acquiſierant, & integra omnia judicia, & compoſitiones foris facturas, & platiam, & bandum omnium hominum Clericorum, & laicorum, & plancam unam in macella Eccleſiæ perpetuo conceſſi. Ipſi etiam homines, tam Clerici, quam laici habeant licentiam arandi, & ſeminandi terras noſtras, & plantandi vineas, ſalvo jure noſtro, ſed Eccleſia Epiſcopi, & Canonici ſine terratico ſemper laborabunt ubi voluerint terras noſtras, & plantare vineas ſine aliquo reddito vini, & non ſint ſub aliquo bando publici juris. Conceſſi etiam perpetuò omnibus hominibus ipſius Sanctæ Eccleſiæ poteſtatem ædificandi domos,

& cavandi cryptas sibi ; & foveas in terris nostris ; absquè ulla datione penitus ; & contrarietate omnia verò animalia eorum habeant communiter aquam , & herbam per universas terras Gravinæ sine aliqua affidatione , & impedimento , & ligna pro foco communia esse volumus , & statuimus eis omnes utilitates totius Gravinensis Terræ , tanquam nostris propriis hominibus . Propterea concessi , ut omnia animalia sacri nostri Episcopi semper habeant pascua ubicumque nostra propria animalia pascuntur , & ut ligna incidantur in nostris nemoribus , & incisa deferantur ad utilitatem Ecclesiæ , & ad ædificationem domorum ejus . Adulteria , & omnia jura , quæ Episcopali honori pertinent , & omnia præscripta Gravinensi Ecclesiæ sine mea , meorumque heredum , vel successorum contrarietate , vel contradictione stabilivi , & perpetuò concessi . Quicumque hanc nostram oblationem , & concessionem irrumpere tentaverit , decem libras auri puri Ecclesiæ componat , & in antea eo etiam invito impleantur omnia prædicta. Ut autem hæc nostra donatio semper inviolata , & integra permaneret , præfatus Dominus Archiepiscopus nostro rogatu , & voluntate coram nobis, coram Clero , & Populo Gravinæ extinctis cereis , & campania pulsatis publicè excommunicavit super Altara ipsius Ecclesiæ omnes illos , qui aliquo futuro tempore hanc nostram donationem , & concessionem irruperint, aut in aliquo diminuerint ; & hoc præceptum taliter scripsit Sando Notarius nostra jussione , in quo signum Sanctæ Crucis nostris propriis manibus inferiùs depinxi , & nostra bulla plumbea cum typario bullari feci , anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1092., mense Septembris, indictione quintadecima . Locus signi exempiati ✠. Ego Arnaldus Archiepiscopus † Signum manus Domini Unfridi † Signum manus Domini Roberti filii † Signum manus Domini Aytardi fratris ejus † Signum manus Ugonis filii Domini Angotti † Signum manus Roberti filii Virardi † Signum manus Argerii infantis † Ego Joannes filius Theophilacti † Signum manus Fingerii † Simeon filius Risi testis sum † Ego Majo Archidiaconus † Testor ita pleniter Joas Archipresbyter † Ego Papaleo Presbyter testor † Ego Simeon Judex ita novi † Ego Rodoscomus Testis † Ego Nicolaus Grimarca Testis sum † . Hoc signum Sanctæ Crucis factum per manus Meiæ filii Goneradi .

NUM. II.

Copia della conclusione dell'Università di Gravina del 1612.

CIrca si assegna la subscritta conclusione di mettere la Gabella della Farina . Die 14. mensis Januarii 1612. Gravinæ , e dentro la Lamia del solito Consegilo , senza intervento , nè licenza dei Capitanio di questa Città secondo l'antico solito ; e servata la forma delli decreti del S. R. C. a favore d'essa Università prolati .

Congregato Consegilo proponente Michel'Angelo Ragni General Sindico per l' infrascritti Eletti fu votato , e conclusо , perche si hà da procurare , cha la cose universali non si deducano a mal porto ; il che potrebbe facilmente avvenire , se non vi si provedesse di opportuno rimedio , orachè è tempo di rimediarsi , giacchè l'entrata dell'Universitá sono diminuite , e da giorno in giorno mancano , e li debiti crescono , poichè non avendo l'Universitá donde pagare l'annui debiti, questi si moltiplicano , di modo che in successo di tampo sarebbe la Città per ridursi in necessità , e tutto ciò , che le Gabelle d'essa non si vendono con qualia condizioni , che si vandevano prima : atteso li Gabellioti si danno tutti addietro per le fraudi , cha si sogliono commettere in dette Gabelle per li Cittadini , come in particolare nella Gabella dal forno , la quale per l'addietro si soleva vandere maggior prezzo di quello , che oggi si trova , poichà nne maggior parte de' Cittadini per non pagar un torneso per rotolo alli Gabellioti , non mandano a cocere il pane nel forno , ma ua fanno pizze , e le cocono in casa loro nascostamente , chi nelle pisuche , e chi nalla craticole , di modo che con questo si venga e fraudare la gabella predetta del forno ; onde li savli nostri predecessori giudicorno , che per levare la Città da debito , e provederne ad altre occorrenze ; e bisogni dell'Universitá fusse necessario imponare una nova Gabella detta la gabella a fuochi , e servatis servandis l'impose , con la quale s'ordinave ; che dal secolare ricco s'esigeva tranta carlini , dal mezzano venti , a da poveri dieci carlini . E perchè in esiggere detta Gabella si trova assai difficila ad asiggere, anzi più della terza parte si fa inesigibile ; Volendo dunque noi trovar opportuno rimedio per ovviare alle frandi , che si commettono in detta gabella del forno , al più ch'è possibile , che li Cittadini non abbiano tanto peso in pagar tante gabelle , doppo un lungo discorso , e ragionatone più volte con più persona particolari savie , e zelose del ben comune in pubblico , e segreto , si ha parso mettere la datta gabella delli fuochi , e per ovviare alle dette frandi , che si commettono alla detta gabella del forno , *quella convertire in gabella della farina* , e quell'istesso pagamento ; che si pagava à cocere il pane ; si paghi alla cartella, sua alla farina , di modo cha , *come prima si pagava un torneso a rotolo di pane al forno , da oggi avanti si paghi otto cavalli per rotolo di farina , il quale pagamento non viene ad alterarsi dal pagamento d'un torneso per rotolo di pane* , essendocha il peso dell'acqua , ch'entra in far il pane , fa che vadi la gabella del pane due cavalli meno della gabella della farina ; però volendo noi fare , che detta nostra buona volontà avesse effetto , abbiamo fatto supplicare sua Eccellenza per il suo libero assenso Regio ; e beneplacito , dal quala s'è impetrato rescritto ; ad assenso, &c.

Die

Die 22. menſis Januarii 1611. Neapoli.

Viſo ſuprafcripto memoriali porrecto Illuſtriſsimo, & Excellentiſsimo Domino Proregi pro parte ſupplicantis Univerſitatis, vilis videndis, & conſideratis conſiderandis; præfatus Illuſtriſs., & Excellentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod liceat, & licitum ſit dictæ Univerſitati Civitatis Gravinæ, ejuſque Syndico, & Electis de prædicta gabella panis imponere dictam gabellam, ſeù datium cavallorum octo pro quolibet rotolo farinæ, illamque, & illum exigere ſervata forma concluſionis deſuper factæ per dictam Civitatem, & affictari perſonæ, ſeù perſonis conducere volentibus præcedentibus legitimis ſubhaſtationibus per loca ſolita, & conſueta, accenſa candela, & demùm extincta ultimo licitatori, & plus offerenti liberando, ut moris eſt, dummodò exigatur inter Cives, & habitatores Civitatis prædictæ, *exceptis tamen Clericis, Eccleſiaſticis, Eccleſiis, & Religioſis Perſonis*, &c. cum omnibus pactis, clauſulis, &c. in eis contentis, ipſa ſua Excell. hoc ſuum interpoſuit decretum, & authoritatem in forma = De Caſtellet Regens = Valcarcel Regens = Ligorius, &c. = Finalmente fù votato, e concluſo, che ſi faccino li capitoli, che intorno à tal gabella ſi avranno da oſſervare da Padroni de molini, Molinari, e da ciaſcuna perſona commorante in Gravina, con apponerci le debite pene contro quelli controverranno à detti capitoli, ſervata la forma dicti Regii Aſſenſus, & ita fuit votatum, & concluſum = Gio:Antonio Majorani = Notaro Lucantonio Schiavelli = Gio: Franceſco de Eccleſiis = Petruzzo Barbara = Petruzzo di Beuca ſignum Crucis † Gio: Garputo ſignum Crucis † Giuſeppe Rizai lignum Crucis † Vito Lupi =

Extractæ ſunt prædictæ copiæ tam concluſionis, quam Regii Aſſenſus ex libro votorum ſeù concluſionum magnificæ Univerſitatis Gravinæ in Archivio ejuſdem ſiſtente, quæ licet aliena manu, &c. facta tamen collatione concordant meliori ſemper ſalva, &c.; & in fidem ego Notarius Nuntius Schinco Gravinæ Ordinarius Cancellarius dictæ Magnificæ Univerſitatis requiſitus ſignavi regnante, &c. = adeſt ſignum Notarii, &c.

Præſens copia extracta eſt ab alia copia, quæ conſervatur penes acta Regalis Juriſdictionis in proceſſu anni 1727. intitolato, Atti della Curia Veſcovile di Gravina ad iſtanza delli Eccleſiaſtici della medeſima, coll'Affittatore delle gabelle della medeſima, cum qua facta collatione concordat, meliori ſemper ſalva, &c. & in fidem, &c. Neapoli die 13. menſis Julii 1733.

U. J. D. Antonius Peſcarini Regalis Juriſdictionis Cancellarius, &c.

Copia di concluſione del Capitolo di Gravina del 1612.

VOto, che non ſi contenta il Capitolo di cento rotola di farina il meſe, ut infra, &c. = Noi Dignità, e Canonici, videlicet Abbate Valerio Amati, Arcidiacono, e Vicario di Gravina, Abbate Angelo Panni Arciprete, D. Franceſco Meninni Primicerio, Abbate Ferrante Calderone, Abbate Aleſſandro Onorati, D. Gio: Angelo Bruni, D. Donato Ruſſo, D. Ottavio Larrone, D. Anibale Santorio, D. Giuſeppe Moſca, D. Roberto Giaquinto, D. Nicol'Antonio Benchi, Diacono Angelo Gangati, Soddiacono Ferrante Palombo, congregati dentro la Sagreſtia della Cattedrale di Gravina, a ſuono di campanello, ut moris eſt; e trovandoſi aſſenti dalla detta Città il Rev. D. Antonio Attanaſio Cantore, D. Vittorio Amati, D. Gio: Pietro d'Egizaio, D. Trojano Chriſtiano Canonici, ed ammalati D. Michel'Angelo Meninni, D. Gio: Antonio Duddi Canonici, li RR. D. Luzio Maſuzzi, D. Rinaldo de Rinaldi, D. Mauriaio Schinchi, e D. Gio: Tomaſo Guida ſon comparſi in detto Capitolo: con il preſente voto dichiaramo, come eſſendo ſtata propoſta imbaſciata del Rev. Arcidiacono al preſente Vicario, ſe il Capitolo ſi contentaſſe accordarſi coll' Univerſità di Gravina intorno alla gabella della farina, e ſe accettaſſe l'offerta di cento rotola di farina per la franchigia quolibet menſe da darſi a ciaſcheduno in ſacris, e la metà a Chierici, o vero più di detta offerta, fù riſpoſto per voti ſecreti da detto Rev. Capitolo, *e fu concluſo una tamen voce diſcrepante, che il detto Capitolo non ſi contentava per dette rotola cento di farina, ma che ne voleva più*, eſſendo queſta la verità, avemo ordinato a D. Angelo Onorato noſtro Cancelliere, che voglia ſcrivere il preſente voto, & fuit ſcriptum, & concluſum die decimaquinta menſis Februarii 1612. Gravinæ intus præfatam Sacriſtiam Cathedralis Eccleſiæ, &c. D. Angelo Onorato Cancelliere.

Extracta eſt preſens copia a libro votorum Reverendiſſimi Capituli hujus Cathedralis Eccleſiæ Civitatis Gravinæ de hoc anno enunciato 1612., qui penes me Archiviſtam prædictæ S. Eccleſiæ Gravinenſis aſſervatur in ejuſdem Archivio, quæ licet, &c. facta collatione concordare inveni, meliori ſemper, &c., & in fidem, &c.

Ita eſt Canonicus Joſeph Ungaretti Sanctæ Gravinenſis Eccleſiæ Archiviſta. Supradictum Canonicum D. Joſeph Ungaretti talem eſſe, qualem ſe aſſerit nempè Archiviſtam Reverendiſſimi Capituli Cathedralis Eccleſiæ hujus Civitatis Gravinæ, teſtor ego Notarius Nuntius Schinco Gravinen; & in fidem requiſitus ſignavi, regnante &c.; adeſt ſignum dicti Notarii, &c.

Præſens copia extracta eſt ab alia copia, quæ conſervatur penes acta Regalis Juriſdictionis in proceſſu anni 1727. intitolato, Atti della Curia Veſcovile di Gravina ad iſtanaa degli Eccleſiaſtici della medeſima, coll' Affittatore delle gabelle della medeſima, cum qua facta collatione concordat meliori ſemper ſalva &c., & in fidem, &c. Neapoli die 13. menſis Julii 1733.

U. J. D. Antonius Peſcarini Regalis Juriſdictionis Cancellarius.

Copia di compromeſſo del Capitolo coll'Univerſità di Gravina del 1612.

Die vigeſima tertia menſis Junii decimæ indictioois t6r2.Gravinæ &c.
Conſtituti perſonaliter coram nobis quibus ſupra, Abbas Valerius Amatus V. J. Doctor Archidiaconus,& Vicarius Generalis Gravinæ, & Abbas Angelus Pandus Archipresbyter Eccleſiæ Cathedralis Gravinæ, procuratores ad infraſcripta ſpecialiter deputati per Reverendiſſimum Capitulum dictæ Eccleſiæ mediaote voto, cujus tenor inferius deſcribetur, agentes &c.ad infraſcripra omnia &c. procuratorio nomine quo ſupra, & pro parte dicti Reverendiſſimi Capituli, & Cleri Gravinæ parte ex una; & Michaelangelus Ragnus Generalis Syndicus pro præſeoti anno Civitatis Gravinæ, & Doctor Phyſicus Joaones Antonius Majoranus Electus ad infraſcripta &c. Uoiverſitatis dictæ Civitatis ſpecialiter deputati, ſimiliter mediante voto, & concluſione, cujus tenor ſimiliter inferius deſcribetur, agentes ſimiliter ad iufraſcripta omnia syndicario, & procuratorio nomine quo ſupra, ac pro parte Civitatis Gravinæ parte ex altera. Dictæ quidem partes ſpontè coram nobis aſſeruerunt ioter ipſas partes ortas fuiſſe nonnullas quæſtiones, & differentias ſuper immunitate, & franchitia Presbyteris, & Clericis dictæ Univerſitatis debita, & tangente ex gabella vulgò detta della farina *noviter impoſita in hac Civitate per Univerſitatem ejuſdem, Regio aſſenſu mediante &c. (& præciè ſuper quantitate immunitatis,& franchitiæ prædictæ)*; ſuper quibus lis ab utraque parte minabatur, & erant in procioctu litigandi, quarè nolentes partes ipſæ ad invicem litigare, nec per anfractus judiciarios pertranſire, ſed odia Curiæ evitare, ſumptibus, & laboribus earumque parcera, cum maximè dubius ſit litis eventus, & ambigua facta cauſarum, tandem commuoium amicorum interveniente tractatu, dictas earum differentias cum annexis &c. ſpontè coram nobis compromiſerunt, & compromittunt io Reverendiſſimum Dominum Epiſcopum Potentinum electum per dictum Reverendum Capitulum, & in Illuſtrem Dominum Regentem de Coſtanzo electum per dictam Univerſitatem Civitatis Gravinæ, tamquam in earum arbitros, arbitratores, & amicabiles compoſitores communiter electos, quibus &c.dictæ partes ſpontè coram nobis dederuot, & conceſſerunt licentiam, authoritatem omolmodam, poteſtatem, & facultatem, dictas earum differentias cum annexis, & connexis, emergeotibus, & dependentibus ex eis arbitrandi, laudandi, cognoſcendi, diffiniendi, terminaodi, condemnaodi de jure, & de facto,in procedeudo de jure, & de facto,io ſententiando uoa parte præſeote, & alla abſeote, vel ambabus præſentibus, vel abſentibus, ſtando, ſedendo, ambulando,diebus feriatis, & oon feriatis, ſervato, vel noo ſervato ordine judiciario, uoam partem gravando, & aliam adjuvando, Ita expreſsè dictis arbitris &c.melius viſum fuerit, & placebit infrà terminuum duorum meoſium ab hodie oumerandorum, cum poteſtate dictum terminum prorogandi toties quoties dictis arbitris placuerit, cui arbitramento pronuuciationis laudi, ſivè ſententiæ dictæ partes ſpontè coram nobis promiſerunt ſtare, parere, obedire, & a dicto laudo &c.non appellare,non reclamare, nec petere reduci ad arbitrium boni viri, etiamſi quæcumque ipſarum partium eſſet, vel appareret manifeſtè enormiter, vel enormiſſimè læſa, & gravata; imò voluerunt dictæ partes, quòd dicta dictorum arbitrorum ſententia per eos ſuper prædictis proferenda, illam vim, robur habeat, & efficaciam, & executionem prompram obtineat, ac ſi eſſet ſententia Regia, vel Apoſtolica, ſeù per Sacrum Regium Conſilium, aut Sanctam Sedem Apoſtolicam lata, etiam ſi vice Sacræ Regiæ Catholicæ Majeſtatis,ac Sanctiſſimi Domini Papæ, & hoc earum ſpeciali pacto inter ipſas partes habito, quia ſic &c. Promittentes partes ipſæ ſibi ipſis ad invicem præſentem compromiſſionem earum allas,prout ad unamquamque ipſarum ſpectat, & pertinet habere ratam &c.,& contra oon venire, imò ex nunc pro tunc, & è contra dictam ſententiam per dictos arbitros in prædictis proferendam, ratificaverunt, & acceptaveruot prout ſi de ea plenam notitiam haberent, pæna unciarum quioquaginta &c. Pto quibus omoibus obſervandis ambæ partes ipſæ ſibi ipſis ad invicem quibus ſupra nominibus obligaverunt ſe, & bona omnia dictorum Reverendi Capituli, & Uoiverſitatis Gravinæ eorum principalium reſpectivè &c.,cum precarii conſtitutione, poteſtate capiendi &c., rogaverunt, juraveruot &c.,tenor verò dictorum votorum Capituli, & Univerſitatis per copiam authenticam eſt hujuſmodi vz.

Copia &c.

PEr ooi infraſcritti Digoità, e Canonici della Cattedrale di Gravina congregati nella Sagreſtia di detta Chieſa ſi è votato, e concluſo, atteſocchè verte differenza tra il detto Reverendo Capitolo, e Clero di Gravina io materia delle franchigie, e della gabella della farina ouovamente impoſta da eſſa Città, perchè è bene, che dette differeoze ſi terminaſſero amichevolmente, perciò ſi eliggono il Sig. Abbate Valerio Amati Arcidiacono, e Vicario, ed Abbate Angelo Pandi Arciprete di Gravina, alli quali ſi da ampla poteſtà di ſtipulare in oome di detto Reverendo Capitolo compromiſſo con eſſa Univerſità, e rimettere dette differenze a Monſignor Illuſtriſsimo Veſcovo di Potenza, ed all'Illuſtriſsimo Sig.Reggente Coſtanzo, quali anche ſono ſtati eletti compromiſſarj nelle differenze tra eſſa Univerſità, e Monſignor Illuſtriſsimo di Gravina, e perciò ſi è ſottoſcritto il preſente di noſtre proprie mani. Gravina 1612. alli 11.d'Aprile = Arcidiacooo Amati Vicario = Abbas Pandus Archipresbyter = D.Franceſco Meninni Primicerio = L'Abbate Ferrante Calderone Canonico = Aleſſandro Onorato = L'Abbate Luzio Maſuzzo Canonico — D.Gio: Angelo Bruuo Canonico = D. Ottavio

Lu-

Larrone Caoonico = D.Mautizio Schinco Canonico = D.Roberto Glaquioto Caoonico — D. Giuſeppe Moſca — D.Nicola-Antonio Benca Caoonico — D. Gio:Tomaſo Guida Canonico — Diacono Ferraote Palumbo Canonico — D.Annibale Saotoro Caoooico — Diacono Angelo Ganguto Caoonico — Dominus Angelus Onoratus Cancellarius, meliori collatione &c.Præſentem copiam eſſe extractã a ſuo originali libro votorum dicti Reverendi Capituli Cathedralis Gravinæ fol.370.&t., ſiſtente penes me infraſcriptum Notarium uti Cancellarium ptæſentis anni 1612., fateor ego Dominus Angelus Ooooratus publicus Apoſtolica authoritate Notarius Gravinæ, & Caocellarius dicti Reveteodi Capituli, & ibidem ſignavi, & me ſubſcripſi rogatus &c.;adeſt ſigillum &c.

Copia &c.

CIrca ſi elligono Michelangelo Ragoi Siodico, e 'l Dottor Fiſico Gio:Antonio Majorani alla cauſa infraſcritta &c.

Die primo menſis Maii 1612. Gravinæ, & dentro la Lamia del ſolito Cooſeglio ſenza l'interveoto, nè licenzia del Capitaoio di queſta Città ſecoodo l'antico ſolito, e ſervata la forma delli decreti del Sacro Regio Conſeglio, ed anche proviſione, e decreto di Sua Eccellenza, e ſuo Collateral Conſeglio a favor di eſſa Univerſità prolati, congregati cooſequenter,preſente Michelangelo Ragni Generale Siodaco, gl' Infraſcritti Eletti; *fu votato, e concluſo, atteſochc l'Univerſità inſieme col Reverendo Capitolo della Cattedrale hanno da compromettere la differenza, che verte fra eſſa Univerſità, e detto Reverendo Capitolo circa la franchigia, che ſpetta alli Preti intorno alla gabella della farina*; per tanto ſi vota, e conclude, che Michelangelo Ragni Generale Sindico, ed il Dottor Fiſico Gio:Antonio Majoraoi ſi eliggano, e deputioo, che poſsino con detto Reverendo Capitolo compromettere detta differenza al Sig.Reggente Coſtanzo Marcheſe di Corleto, ed al Reverendiſsimo Veſcovo di Poteoza, e circa præmiſſa alli detti Deputati, ſe li dà vices, & voces ipſius Univerſitatis, & ita &c. Notar Lucaotonio Scavelli = Gio:Battiſta Teodoro = Giuſeppe Rizzo = Signum crucis di Petrazzo. Barbara = Luzio Dudda = Vito Lupi = Giuſeppe Pappalardo, e Gio:Franceſco de Eccleliis = Extracta eſt præſens copia a libro votorum Univerſitatis Gravinæ, & a ſuo originali, & in fidem &c.,Ego Notariua Lucas-Antonius Scavellus Gravioæ meum appoſui ſignum requiſitus & rogatus, meliori collatione ſalva; adeſt ſignom Notarii.

Extracta eſt præſens copia a protocollo qn. Notarii Michaelis-Angeli Moſca de anno 1612., factaque collatione concordat meliori ſemper ſalva &c.,& in fidem &c., ego Menlionarius Salvator Caprio Procurator Venerabilis Cappellæ Sanctiſsimi Sacramenti de Domo Civitatis,Gravinæ,& cooſervator Schedæ, ſeù protocollorum dicti qu.Notarii Moſchæ ſubſcripſi &c.

Fit fides per me infraſcriptum Notarium, qualiter ſupradictus Reverendus Menſionarius D. Salvator Caprio, qui ſupraſcriptam extractam fecit, eſt actualis Procurator Venerabilis Cappellæ Sanctiſsimi Sacramenti de Domo hujus prædictæ Gravinæ Civitatis, & penes eundem tamquam Procuratorem ut ſupra conſervaotur Schedæ dicti qu.Notarii Michaelis-Angeli Moſca, & in fidem rogatus ſigoavi. Regnante &c.,Notarius Michael-Archangelus della Nave Gravinæ = adeſt ſigoum Notarii

N U M. III.

Copia d'iſtanza del Sindico di Gravina nella Corte Eccleſiaſtica del 1638.

IN Epiſcopali Curia Civitatis Gravioæ, & coram admodum Illuſtri, & Rev. Domino Vicatio Generali comparent U.J.D. Ferdinandus Subtilis,& Leonardus Antoniua Cappellus Generalis Syndicus, ac Deputati a Magnifica Univerſitate ad proſequendum lites motas, & movendas inter Illuſtriſſimum, & Reverendiſſimum hujus Civitatis Epiſcopum, & dictam Univerſitatem, mediante voto, cui &c.,non animo conſentiendi io Judicem niſi ſi, & in quaotum, dicentes, ad inſtantiam Revereodi Promotoris Fiſcalis fuiſſe ab eadem Curia nulliter, cum rev.,comparentes ipſos citatos ad diceodum cauſam quare non debeant declarari excommunicati,& incidiſſe in pœnas, & cenſuras ob præteoſam denegationem, & prohibitionem factam in non ſolvendo farinæ franchitiam Illuſtriſſimo Epiſcopo, ejuſque familiæ in prætenſis ducatis duodecim in quolibet menſe, prætextu tranſactionis cum Magnificis de Regimine factæ: quarè cum hoc ſit totum diverſum a veritate facti, cum rev.,& inanis eſt prætenſio Promotoris Fiſcalis, qui caret actione, ex quo prætenſi ducati duodecim non competunt ipſi Illuſtriſſimo Epiſcopo, ejuſque Familiæ, ſed illos prætendit ſub variis cauſis, quæ ad aures Summi Pontificis &c.;quia tantum deber ipſemet Illuſtriſſimus Epiſcopus molire frumeoti pro victu domus ſuæ, & familiæ gratis, & ſine ſolutione gabellæ, ſervata forma ordinum Superiorum; idcirco comparentes ipſi diebus elapſis agnoſcentes prætenſiooem dicti Illuſtriſſimi Epiſcopi, coram eo per actum publicum comparuerunt, offetentes franchitiam in eadem gabella pro ſuo victu, & familiæ, juxta taxam competentem, ut ex copia dicti actus publici, quæ in promptu exhibetur, abſque onere ſolvendi gabellam, ex quo ſacri Canones, & Summorum Pontificum conſtitutiones eximunt personas Eccleſiaſticas ab onere gabellarum, & ſic per ipſos comparentes fuit ordioatum exactoribus dictæ gabellæ,*quod frumentum pro victu dicti Illuſtriſſimi, & ſuæ familiæ juſtè competens moliatur gratis, abſque ſolutione præfatæ gabellæ*; nec præterndi poteſt prædicta ſolutio prætenſorum ducatorum duodecim quolibet menſe prætextu frumenti moliendi, quia eſſet quaotitas exorbitaos, dum ipſe Illuſtriſſimus ſemper a ſuo felicisſimo adventu in hac Civitate pro victu prædicto moluit tumulos . . . . .

ſtu-

frumenti quolibet menſe; ut ex copia librorum annotationis dictæ Gabellæ, quæ in promptu exhibetur, latius eſt videre; & tanto fortius ipſamet Illoſtriſſimus prætendere non poteſt prædict. duc. duodecim, quia hoc in menſe Novembris cœpit duos tumulos frumenti molire pro nunc gratis, & abſque ſolutione præfatæ Gabellæ, cum Eccleſiaſtici ſint exempti, ut ex partita libri, quæ in prompto producitur; quare comparentes ipſi non intendunt nollo modo, nulloque pacto ſolvere prætenſos ducatos duodecim, cum nullo jure debeantur, ſed apertè, & rotundis litteris offerunt eidem illuſtriſſimo Epiſcopo, ejuſque familiæ, quod liberè, & gratia abſque ullo onere frumentum molant ad eorum victum tantum neceſſarium, prout Superiores jubent, & mandant; & numquam in ſacris Canonibus cavetur, quod perſonis exemptis, quæ ad onera gabellarum non tenentur, aliquod ſolvatur, quoniam hoc eſſet exigere duplum. Quapropter ſtantibus his, & ſalvis aliis, ad aures Summi Pontificis, cum hæc citatio ſit contra juris formam, & omne debitum expedita, tanquam nulla, petunt illam revocari, & amplius non moleſtari, & quod idem Illuſtriſſimus ſuum molat frumentum gratis, & ſine onere pro victu ſuo, & familiæ, juſtè, & ſervata juris forma competens; & eò magis citatio prædicta eſt revocanda, quoniam comparentes ipſi ſunt ſeculares, & conandi ſunt coram eorum Judice competenti, ad quem remitti petunt: *nec equidem fundari debet Pars adverſa ſuper prætenſa tranſactione facta cum Magnificis de Regimine, cum de hac non conſtat, & Regius non apparet aſſenſus*; & ut jura magis eloceſcere poſſint, citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium, petunt defenſiones, & copiam omnium repertorum, offerentes offerenda; & ab omnibus quibuſcumque cenſuris in eadem citatione comminatis, & ab omnibus aliis actis appellant ad Sanctiſsimum Dominum noſtrum Urbanum VIII., Sacramque Congregationem, & ad omnes, & quoſcumque legitimos Superiores, petentes apoſtolos inſtanter, inſtantius, ac inſtantiſſime, & de non conceſſione, rejectione, ſeu non admiſſione iterum appellant, & de nullitate dicont, Itaut ſemper remaneat appellatum, & de nullitate dictum, ac ſemper ſint ultimi in appellando, iſto, & omni alio meliori modo &c., reverenter in omnibus &c., requirentes propterea vos Judicem, Notarium, & Teſtes in numero opportuno, quod de prædictis publicum conficere deberetis actum ratione veſtri Regii officii, ſub pœna falſi &c.

Extracta eſt præſens copia ab alia copia, quæ conſervatur penes acta Regalis Juriſdictionis in proceſſu anni 1638. intitulato: *Atti per li Sindici, & Eletti della Città di Gravina con il Veſcovo di quella Città*, cum qua facta collatione concordat, meliori ſemper ſalva &c., & in fidem. Neapoli die 13. menſis Julii 1733.— U.J.D. Antonius Peſcarini Regalis Juriſdictionis Gancellarius &c.

N U M. IV.

Copia di lettera del Reg. Caſanate al Fiſcale Capano del 1639.

AVendo preteſo Monſignor Veſcovo di Gravina, cha quella Città li doveſſe pagare docati dodici il meſe per cauſa della franchigia della gabella della farina, *in vigore d'un certo accordio ſenza Regio aſſenſo*, procedè a ſcommunicare il Governo d'eſſa; che perciò da S. E. furono ſpedite ſino alla terza ortatoria, *e già ſi avrebbe paſſato alli rimedj, che permettono li Sacri Canoni, ſe non veniva il Sig. Auditore Cappelletti da me, il quale mi aſſicurò, che Monſignor Veſcovo avria in queſto particolare paſſato per il dovere, e per quello, che ſi avria aggiuſtato quì in Napoli*, giacchè aveva per ſicuro, che il ſenſo di S. E. a Signori del Collaterale non era per permettere, che riceveſſe detta franchigia in denaro, ma quel che giuſtamente li ſpettava nel medeſimo grano, che alla giornata anderia macinando per ſervizio di ſua caſa. E dovendoſi ultimare l'aggiuſtamento, è neceſſario, che ſi abbia notizia della famiglia, a perſone, che attualmente tiene in caſa al ſuo ſervizio detto Monſignor Veſcovo; ed avendoſi da commettere queſto particolare a Miniſtro d'integrità, e confidenza, mi è parſo, come tala avvalermi della perſona di V.S.; che però mi farà favore con la ſua ſolita, ed accurata diligenza, al ricavera della preſente, informarſi della fameglia, che tiene detto Veſcovo, e del numero delle perſone, che tiene in ſua caſa per ſuo ſervizio, e ſe a quelle per detto Veſcovo a ſue ſpeſe ſe li ſomminiſtra giornalmente il vitto, ovvero da quello ſe li ſomminiſtra in danaro, e ſalario; e così diſtintamenta informata V.S. con la maggior chiarezza poſſibile, ma ne faccia relazione, acciò ſi poſſa perfezzionare l'aggioſtzmento predetto, e non eſſendo per altro, noſtro Signore lo guardi. Napoli 27. Gennaro 1639. Servitore di V.S. Il Preſidente Caſanate — Sig. Auditore Fiſcale Capano.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione del proceſſo dell'anno 1638. intitolato: *Atti per li Sindici, ed Eletti della Città di Gravina con il Veſcovo di quella*, col quale fatta collatioone concorda &c. Napoli 13. Luglio 1733. Dottor Antonio Peſcarini Canceliere della Real Giuriſdiziona.

Copia del decreto del detto Reggente del 1639.

In cauſa Immunitatis Gabellæ Farinæ præſtandæ per Univerſitatem Civitatis Gravinæ Reverendo Epiſcopo.

Die 5. *Aprilis* 1639. *Neapoli.*

PEr Spectabilem Regantem Matthiam Caſanate Reg. Collateralem Conſiliarium, & Commiſſarium, viſis actis, auditis hinc inde partibus, fuit proviſum, & decretum, quod immunitas gabellæ farinæ præſtetur per Univerſitatem Reverendo Epiſcopo in ſpecie, & non in pecunia, juxta taxam Regiæ

Ca,

Cameræ Summariæ, pro numero tamen undecim personarum, servata forma relationis factæ per Magnificum Fisci Patronum Regiæ Audientiæ Barensis, ac fidei præfectatæ pro parte Reverendi Episcopi, hoc suum, & expediantur debitæ provisiones &c. = Casanate Regens = Joseph Jordanus Regiæ Jurisdictionis Mag. Act.

Extracta est præsens copia a suo proprio originali sistente penes acta Regalis Jurisdictionis in processu anni 1638. intitulato: *Atti per li Sindici, ed Eletti della Città di Gravina col Vescovo di quella Città*, cum quo facta collatione concordat meliori semper salva &c., & in fidem &c. Neapoli die 15. mensis Iulii 1733.

U.J.D. Antonius Pescatini Regalis Iurisdictionis Cancellarius.

NUM. V.

Copia di provisione della Regia Camera del 1684.

REgia Audienza della Provincia di Bari, e Governatore, suo Luogotenente, e Corte della Città di Gravina. in questa Regia Camera si è comparso per parte di detta Università della Città di Gravina, e ne ave esposto, come diversi Preti, e Clerici, ed altre persone Ecclesiastiche sistentino, e commorantino in detta Città, pretendono pigliarsi le franchigie in Gabellis più di quello li viene stabilito dalla Tassa, e Decreti generali di questa Regia Camera; e quello è peggio dette Persone Ecclesiastiche pretendono anco godere franchigie non ostante, che non commorano in detta Città, anco per loro famiglia di modo tale, che le poche entrate, che vi sono non bastano per le franchigie, a segno tale, che essa povera Università si ritrova in attrasso di considerazione con la Regia Corte, e Fiscali, che perciò ne ave avuto da Noi ricorso, facendo istanza d' opportuna provisione = Ed esposto il tutto avanti il Signor *Presidente Gascon Commessario è stato ordinato, siccome vi dicemo, et ordinamo, che durante l' assenza di dette persone Ecclesiastiche da detta Città di Gravina non li debbiate dare, nè far dare franchigia alcuna, e quando commorano in detta Città li debbiate dare, e far dare le franchigie in gabellis juxtà la premessa Tassa Generale di detta Regia Camera*, quale è v3. — Uno rotolo di pane il giorno per ciascheduna persona; uno rotolo di carne per ogni quattro persone a passo, ita che viene mezzo rotolo il dì per ciascheduna persona; una carafa di vino di taverna di Napoli a passo per ciaicheduna persona, che sono due carafe il dì per persona a sessanta carafe il barile; uno rotolo di pesce, e formaggio confuso per ogni quattro persone a passo, ite che viene mezzo rotolo di pesce, ed altro mezzo rotolo di formaggio confuso per ogni quattro persone, e così eseguano sotto pena di docati mille = Datum Neapoli die 12. Mensis Januarii 1684. = *Verùm quando absentia fit causa studii, concedatur medietas franchigiarum*. Antonius de Gaeta R. M. C. L. D. Nicolaus Gascon = Antonius Crotte Actorum Magister — De Laurentiis — Matthias Troisius Actuarius = Solvit grana quinque pro jure registri. Domicilios Tramaglia — Locus Sigilli — Adest Summarium in forma = Extracta est præsens copia a suo originali mihi exhibito per Magnificum Theodosium Ungaretti generalem Syndicum Civitatis Graviæ sistente in Archivio hujus Civitatis, eidemque restituto ad conservandum in prædicto Archivio, cum quo facta collatione concordat meliori semper salva &c., licet aliena manu &c.; & in fidem ego Notar. Petrus Petrulius Civitatis prædictæ rogatus signavi &c.; adest signum Notarii.

La presente copia è stata estratta dall' altra copia presso gli atti della Real Giurisdizione dal Processo dell' anno 1684. intitolato Gravina. Informatio de aliquibus excessibus commissis in administratione Officii Gubernatoris Gravinæ, ut intus &c. Napoli 13. Luglio 1733. D. Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione.

NUM. VI.

Copia di alcune deposizioni fatte nella Corte Vescovile di Gravina nell'anno 1604.

Die 7. mensis Augusti 1604.

IL Dottor Mario Fasano di Gravina in età d'anni trentasei, juratus, & examinatus &c.

Respondit. Esso testimonio a tempo, ch'era giovinetto è stato Clerico della Cattedrale di questa predetta Città, ed avevano a quel tempo li Preti Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi la franchizia della gabella del forno grana ventisei, e li Chierici grana tredici; e questo lo sa, per averla avuta da detta gabella per ciascun mese grana tredici, e li Preti ancora hanno avuto per ciascheduno mese grana ventisei.

Die 14. mensis Augusti 1604.

Gio: Donato Schinco di Gravina in età d'anni trenta juratus, & examinatus &c.

Respondit. Esso testimonio nell'anni passati a tempo, ch'era d'età di dodici anni, è stato per molto tempo Clerico della Cattedrale di questa Città di Gravina, e sa che tutti i Preti, Diaconi, e Suddiaconi hanno avuto di franchigia alla gabella del furno grana ventisei per ciascun mese, e li Clerici ancora per ciascun mese hanno avuto grana tredici; e questo lo sa, per avere avuto io ogni mese le dette grana tredici, e così è stata sempre consuetudine.

Præ-

Præſens copia licet aliena manu &c. extracta eſt a proceſſu originali de anno ſupradicto, ſiſtente in Archivio hujus Reverendiſſimæ Curiæ Epiſcopalis Gravinen. ,ex propriis foliis ut ſupra enunciatis, penes me infraſcriptum Archiviſtam ejuſdem Curiæ ſiſtentibus, cum quibus facta collatione concordat,meliori ſemper ſalva &c.,& ad fidem &c.

Ita eſt D.Angelus Dominicus Scaleſe ordinarius Archivarios Reverendiſſimæ Curiæ Epiſcopalis Gravinen..Supradictum Adm.Rev.D. Angelum Dominicum Scaleſe eſſe talem , qualem ſe ſubſcribit fateor, atque teſtor ego Notarius Franciſcus Xaverius de Antoniis Gravinen.,& rogatus ſignavi &c. Adeſt ſignum Notarii &c.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione, dal proceſſo dell'anno 1727. intitolato: *Atti originali della Curia Veſcovile di Gravina ad iſtanza degli Eccleſiaſtici della medeſima coll'Affittatore delle Gabelle , preſentati ad inſtructionem* , col quale fatta collatione concorda, ed in fede &c, Napoli 13.Luglio 1732.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. VII.

Copia di ricevuta de'conti delle Sacreſtie della Catedrale , e della Collegiata di Gravina .

Caſa 25. Novembre 1732.

IL Canonico D. Tomaſo Lettieri prega il Sig. D. Antonio Peſcarini ſuo ſtimatiſſimo Padrone conſegnare al latore di queſto li proceſſi della Curia Veſcovile di Gravina eſibiti a V.S. per ſolamente oſſervare l'immemorabile poſſeſſo, che il Clero della Città di Gravina tiene per le franchigie . E perche biſognerà iſtruire la Regia Camera per la difeſa dell'immunità,la ſupplica conſegnarceli, che con queſto l'ha per ricevuti , e gli bacia le mani.

Dichiaro io ſottoſcritto aver ricevuto dal Dottor D. Antonio Peſcarini undici libretti de' conti preſentati ad inſtructionem per la retroſcritta cauſa, ed un'altro libro intitolato:*Libro de'conti* &c., con due proceſsi della Curia Veſcovile,uno dell'anno 1604., e l'altro del 1639., ed a futura cautela . Napoli 25. Novembre 1732. Io D. Paolo Dago ho ricevuto come ſopra.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale , quale da me ſi conſerva nella Real Cancellaria di Giuriſdizione preſſo gli atti della medeſima,a quali &c., ed in fede &c. Napoli 27.Agoſto 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. VIII.

Copia de' monitorii dell' Uditor della Camera Apoſtolica, che non ſi moleſtino dalla Corte Eccleſiaſtica di Gravina i Clerici della Chieſa Catedrale per le loro franchigie.

MARIUS THEODOLUS, PROTHONOTARIUS APOSTOLICUS, utriuſque Signaturæ SS. D. N. PP. Refereodarius , nec non Curiæ cauſarum Cameræ Apoſtolicæ Generalis Auditor , Romanæ Curiæ Judex , ſententiarum quoque , & cenſurarum tam in eadem Romana Curia , quam extra eam latarum, ac litterarum Apoſtolicarum quarumcumque univerſalis , & merus executor ab eodem SS.D.N. PP. ſpecialiter deputatus. Univerſis, & ſingulis RR.DD.Abbatibus,Prioribus, Præpoſitis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Scholaſticis, Cantoribus, Theſaurariis, Sacriſtis , tam Cathedralium, quam Collegialium, Canonicis, Parochialiumque Eccleſiarum Curatis,& non Curatis, Presbyteris, Clericis, Notariis, ac Tabellionibus publicis quibuſcumque, illiqua, vel illis , ad quem , vel ad quos præſentes noſtræ litteræ pervenerint, ſeu præſentantur, ſalutem in Domino, ac noſtris hujuſmodi,imo veriusApoſtolicis,firmiter obedire mandamus.NOVERITIS coram Nobis fuiſſe comparitum pro parte, & ad inſtantiam Clericorum Civitatis Gravinæ , tam conjunctim , quam diviſim , ac omni meliori modo &c., & expoſitum, quod cum ex forma ſacrorum Canonum , Conſtitutionum Apoſtolicarum, & Decretorum pariter Sacræ Congregationis debeant conſequi, habere , & recipere immunitates, & franchitias ſupra gabellam farinæ, & furni,quæ pleno jure ad ipſos ſpectant,& integraliter ipſis debeantur abſque diminutione, & quod non poſsint ſuper eis moleſtari , vexari, perturbari , aut quoquo modo impediri; tamen Reverendiſsimus Dominus Epiſcopus Gravinen. , ejoſque Vicarius Generalis, & Miniſtri de facto, & contra omne juris debitum dictas immunitates, & franchitias ab eis auferunt, & ſub prætextu erogandi in beneficium Sacriſtiæ illas exigunt, in grave ipſorum exponentium damnum, & præjudicium : quapropter fuimus debitè requiſiti , ut de opportuno juris remedio providere dignaremur. Nos igitur MARIUS THEODOLUS Judex, & Auditor prædictam attendentes petitionem,& requiſitionem hujuſmodi fore juſtam, rationique conſonam, quodque juſta petenti non eſt denegandus aſſenſus; Vobis omnibus, & ſingulis ſupradictis,& veſtrum cuilibet inſolidum tenore præſentium committimus, & in virtute ſanctæ Obedientiæ ſtrictè præcipiendo mandamus , quatenus ſtatim viſis, ſeu receptis præſentibus, & poſtquam præſentium vigore fueritis requiſiti , vel aliquis veſtrum

ſtrum fuerit requiſitus,& expoſtulatus, noſtra, Imo verius Apoſtolica authoritate MONEATIS,& requiratis primo,ſecundo,& tertio peremptorio termino,prout Nos monemus, & requirimus per præſentes Reverendiſs. Dom. Epiſcopum, ejuſque Officiales, & Miniſtros, nec non D. Joannem Hieronymum Riccium, & Clericum Antonium Majoranum Depoſitarios dictarum franchitiarum, omneſque alios, & ſingulos quos opus fuerit, & in executione præſentium nominatos, & cognominatos, eiſdemque præcipiatis, & mandetis ſub mille ducatorum auri Cameræ Apoſtolicæ applicandorum, & pro illis majoris executionis, & in juris ſubſidium excommunicationis,& reſpectivè ſuſpenſionis a Divinis, interdicti Eccleſiaſtici, aliiſque Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, & pœnis, debeant,& quilibet ipſorum debeat ab omnibus, & ſingulis moleſtiis, vexationibus, perturbationibus, inquietationibus, & impedimentis quibuſcumqua deſtitiſſe, ceſſaſſe, & abſtinuiſſe, ac per alios ceſſari, deliſti,& abſtineri feciſſe, vidiſſe, curaſſe, & audiviſſe; itaquod dd. DD. Inſtantes, & quilibet ipſorum poſsint liberè, & licitè,& abſque alia contradictione percipere, habere, & exigere dictas immunitates, & franchitias integraliter, & abſque diminutione, & pro libera exactione, & perceptione hujuſmodi manuteneri, defendi, conſervari, exactumque reſtituiſſe, perſolviſſe, & conſignaſſe eiſdem DD. Inſtantibus, atque *nemini alteri franchitias exactas* ſub antedictis ſententiis, cenſuris, & pœnis tradidiſſe, vel tradi feciſſe, omniaque facta,geſta,attentata,& innovata in præjudicium ipſorum DD.Inſtantium revocaſſe, & annullaſſe, atque in integrum ſtatum repoſuiſſe, itaut dd. Inſtantes potuerint uti, & frui effectu dictarum franchitiarum, & mandata quæcumque ad ipſorum favorem concedi, decerni, & relaxari,jus, & juſtitiam adminiſtrari, expenſaſque reſeciſſe, etiam præſentibus noſtris monitorialibus litteris in omnibus, & per omnia parciſſa; alioquin prædictos ſic monitos, ſi in præmiſſis ſe fore gravatos ſenſerint, peremptoriè citetis,& citari curetis, & mandetis, prout nos citamus,& citari mandamus per præſentes, quatenus decima quinta die poſt præſentium executionam, ſi dies ipſa juridica fuerit, alioquin prima die juridica ex tunc proxime futura legitimè cõpareant in judicio penes acta Apoſtolica noſtra,non ſolum prætenſi gravaminis cauſam allegaturi,aliaque dicturi, facturi,& recepturi, prout juſtitia ſuadebit, & ordo dictaverit rationis. Certificantes eoſdem ſic monitos, & citatos, quod ſi in dicto citationis termino comparuerint, ſive non, noa nihilominus ad præmiſſa,& alia gravinra procedemus,ſeu procedere faciemus juſtitia mediante, citatorum contumacia, vel abſentia in aliquo non obſtante; & inſuper modo,& forma præmiſſis, & ſub eiſdem ſententiis, cenſuris, & pœnis INHIBEATIS, & inhibendo expreſsè præcipiatis, & mandetis, prout Nos tenore præſentium inhibemus, præcipimos, & mandamos eiſdem, necnon quibuſcumqua Dominia Judicibus, tam Eccleſiaſticis, quam Secularibus, quacumque auctoritate fungentibus, omnibuſque aliis, & ſingulis in executione præſentium nominatis, & cognominatis, ne viſis, oſteoſis, ſeu receptis præſentibus, & poſtquam præſentium vigore fueritis requiſiti, vel aliquis veſtrum fuerit requiſitus, non audeant, ſeu præſumant, aut eorum aliquis audeat, ſeu præſumat dd. DD. Inſtantes in, & ſuper præmiſſis, & præmiſſorum cauſa, & ratione tacitè,val expreſsè,directè, vel indirectè ſub quovis prætextu,ingenio,cauſa,& ratione,ſeu quæſito colore, moleſtare, vexare, perturbare, aut quoquo modo impedire, ſeu moleſtari, vexari, & perturbari facere, permittere, vel curare, quod ſi ſecus &c.;abſolutionem &c.;IN QVORVM fidem &c..Datum Romæ ex Ædibus noſtris anno Dom. Milleſimo Sexcenteſimo Quadrageſimo Tertio, indictione undecima, die vero vigeſima tertia Aprilis, Pontificatus SS. DD. Urbani PP. Octavi anno vigeſimo = Marius Theodolus Auditor = Sebaſtianus Paſquetus Cauſ. Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Notarius.

Copia di altro Monitorio dell'Uditor della Camera, che non ſi moleſtino i Chierici della Città di Gravina nel poſſeſſo delle lor franchigie.

CAROLUS DE MARINIS, PROTHONOTARIUS APOSTOLICUS, utriuſque Signaturæ SS. Domini Noſtri Papæ Referendarius, ac cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius, ab eodem SS. D. Noſtro Papa ſpecialiter electus, & deputatus. UNIVERSIS, & ſingulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Præpoſitis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Scholaſticis, Cantoribus, Theſaurariis, Sacriſtis, tam Cathedralium, quam Collegiatarum Eccleſiarum Canonicis, Rectoribus, Plebanis, Viceplebanis, Curatis, & non Curatis, ceteriſque Presbyteris, Clericis, Nuntiis, & Tabellionibus publicis quibuſcumque, Illiſque, vel illi, &c. ſalutem, &c. NOVERITIS infraſcripta die pro parte, & ad inſtantiam Collegii Clericorum Civitatis Gravinæ omni meliori modo petentiom foiſſe coram nobis, & penes acta infraſcripti Notarii comparitum, & expoſitum, quod licet ſupradicti DD. Inſtantes ab immemorabili tempore reperiantur, & ſint in quieta, & pacifica poſſeſſione exigendi, & percipiendi omnes, & ſingulas exemptiones, & franchigias *a Regibus Hiſpaniarum eiſdem conceſſas, & attributas*, prout ex proceſſu cauſæ,& cauſarũ hujuſmodi ſuis loco,& tempore juſtificabitur,& verificabitur per acta infraſcripti Notarii,nihilominus noviſſimè inſurrexiſſe Rev. Epiſc. ejuſdem Civitatis ex adverſo principalem, nonnulloſque alios in executione præſentium nominandos, & cognominandos, qui neſcitur quo

jure ducti, & qua fatione fuffulti fe fe jactarunt, & jactant diverfimodè velle fupradictos inftantes in partibus fuper præmiffis moleftare, & perturbare, fortaffaqua de facto moleftant, & impediunt, dictafque franchigias, & emolumenta exigunt in grava damnum, & præjudicium dd. Inftantium, ac contra formam *privilegiorum obtentorum a Regibus Hifpaniarum*; cupereque propterea ab hujufmodi indebitis moleftiis omni via juris fe eximi, & liberari, ac in jure exigendi, percipiendi, & fruendi dictis franchigiis immitti, manuteneri, & quatenus opus fit reintegrari; proindè ad Nos recurfum habuerunt, quatenus eifdem fuper præmiffis de aliquo opportuno juris remedio providere velle dignaremur. Nos igitur CAROLUS DE MARINIS Judex, & Auditor præfatus attendentes petitionem hujufmodi fore, & effe juftam, rationique confonam, cum juftæ petenti unn fit denagandus affenfus; Vobis omnibus, & fingulis fupradictis, ac veftrum cuilibet Infolidum tenore præfentium, committimus, & in virtute Sanctæ obedientiæ ftrictè præcipiendo mandamus, quatenus ftatim vifis præfentibus, & poftquam præfentium vigore fueritis requifiti, feù alter veftrum fuerit requifitus, ex parte noftra, Imo verius Apoftolica Authoritate, MONEATIS, & requiratis, prout nos monemus, & requirimus fupradictum Rev. Epifcopum Gravinæ ex adverfo principalem, omnefque alios in executione præfentium nominandos, & cognominandos, quatenus infra fex dierum fpatium, quorum duos pro primo, duos pro fecundo, & reliquos duos dies pro tertio, ultimo, & peremptorio termino, cannnicaque monitione vos affignetis, pro ut nos affignamus eifdem, fub mille ducatorum auri in auro Reverendæ Cameræ Apoftolicæ applicandorum, & pro illis mandati executivi, ac in juris fubfidium excommunicationis, aliifque, &c. pœnis debeant, & eorum quilibet debeat fupradictos DD. Inftantes in fupradicta eorum quieta, & pacifica poffeffione exigendi, percipiendi, & fruendi privilegiis, exemptionibus, & *franchigiis ipfis conceffis a Regibus Hifpaniarum* immiffe, manutenuiffe, & quatenus opus fit reintegraffe; prædictaque privilegia, franchigias, & exemptiones obfervaffe, adimpleviffe, debitæ executioni mandaffe, & fuos plenarios, & integros effectus fortiri feciffe, ac ab omnibus, & quibufcumque moleftiis, perturbationibus, & impedimentis eifdem inftantibus fuper præmiffis quomodolibet illatis, datis, factis, & præfitis, feu inferri comminatis, a dandifque, & inferendis penitùs, & omninò ceffaffe, recelliffe, deftitiffe, & fe fe abftinuiffe, ceffarique, &c. feciffe, & mandari andiviffe, nec non immirti, reintegrari, &c. feciffe, omniaque emolumenta, & franchigias exactas reftituiffe, & reftitui feciffe; & fi aliquid contra eofdem Inftantes habent, id totum coram nobis, five Revereudo Locumtenente noftro infrafcripto per acta infrafcripti Notarii deduxiffe, produxiffe, & allegaffe, ac deduci, produci, & allegari feciffe; Seque ad hæc, & alia omnia defuper neceffaria, & opportuna in proceffu cauffæ, & cauffarum hujufmodi tam principaliter, quam incidenter, conjunctim, feparatim, & Infolidum ante, & poft litem conteftatam deducenda fuper prædictis, & alias ob cauffas, & rationes fi, & cum opus fuerit oftendendas omnibus, & fingulis viis juris, & facti remediis defuper neceffariis, & opportunis, adftringi, arctari, cogi, & compelli, & mandatum quodcumque defuper neceffarium, & opportunum decerni, concedi, & relaxari, jus, & juftitiam fieri, & adminiftrari, fententiamque ferri, & promulgari, atque omne jus, omneque remedium inftantibus utilius, & expeditius deduci, beneficiumque juris, & nobile Officium Judicis implorari, præmiffaque, & alia omnia neceffaria fieri, & interponi vidiffe, &c. expenfas, &c. refeciffe, & præfentibus omnino parniffe. ALIOQUIN eofdem, ut fupra monitos, fi in premiffis fe fe gravatos fore, & effe fenferint, peremptoriè CITETIS, citarique curetis, & mandetis, prout nos per præfentes citamus; & citari mandamus in eorum propriis perfonis, fi eas comode habere poteritis, fin minus domi dimiffa copia, quatenus ad eas vobis totus pateat acceffus, aut per affixionem ad valvas Majoris Eccleffiæ, quatenus decima quinta die poft præfentium executionem, fi dies illa juridica fuerit, alioquin die prima juridica fequenti, compareant Romæ in Judicio legitime coram Nobis, fivè Reverend. Locumtenente infrafcripto, cauffam eorum gravaminis allegaturi, & juftitiæ complementum confecuturi. CERTIFICANTES eofdem, quod five in dicta citationis termino comparuerint, five non, Nos nihilominus, five idem Reverendus Locumtenens noffter infrafcriptus ad præmiffa, & alia gravamina juris, & facti remedia, debitis fervatis terminis, & præcedentibus folitis dilationibus ufque ad fententiam diffinitivam inclufivè procedemus, five procedet juftitia mediante, dd. citatorum contumacia, vel abfentia in aliquo non obftante. Et Infuper INHIBEATIS, & inhibendo expreffè præcipiatis, & mandetis, pro ut nos per præfentes inhibemus, præcipimus, & mandamus fupradicto Reverendo Epifcopo Civitatis Gravinæ ex adverfo, &c. omnibufque aliis in executione præfentium nominandis, & cognominandis, ne vifis præfentibus fub jam dictis pœnis, &c. audeant, feù præfumant, aut eorum aliquis audeat, feù præfumat dicto Inftantes in, & fuper præmiffis, eorumque cauffa, & occafione, in partibus molestare, vexare, perturbare, vel molestari, vexari, & perturbari facere, nec aliud quidquam in damnum, & præjudicium eorundem inftantium, jurifdictionifque noftræ, imò verius Sanctæ Sedis Apoftolicæ fpretum, & vilipendium, innovare, feù attentare, vel innovari, feù attentari facere, vel fieri permittere; quod fi fecus, &c. in quorum fidem, &c. Datum Romæ ex Curia Innocentiana hac die vigefima tertia Januarii anno milleffimo feptingenteffimo tertio — P. Aldrovandus Locumtenens — Marcus Jofeph Peloffus Curiæ cauffarum Cameræ Apoftolicæ Not. — Monitorium cum inhibitione fuper manutentione, & quatenus, &c. reintegratione.

NUM. IX.

NUM. IX.

Copia di Dispaccio del Signor Vicerè all' Uditor Lucentini di Matera.

Foris. AL Magnifico Señor el Anditor D. Carlos Antonio Lucentini — Matera — *Intus vero.* Magnifico Señor — Con noticia de haverse fuscitado algunas diferencias en Gravina por materia de las franquicias de los Eccleſiaſticos, hà parecido cometerôs, y ordenarôs con motivo de que exerceis la ſubdelegacioo de las gabelas de a quella Ciudad (como lo hago) que en orden a las fraoquicias de ellos nò permitais, que ſe haga novedad, ſi nò que ſe obſerve lo que fuere ſolito. Napoles 7. de Agoſto 1727. A lo que mandareis. — El Cardenal de Althann — Al Auditor D. Carlos Antonio Lucentini —

Extracta eſt præſens copia a ſuo proprio originali mihi exhibito per ſupradictum Dominum Regium Auditorem Lucentini, eidemqoe ſtatim reſtituto, & facta priùs collatione concordat, &c. meliori ſemper ſalva, & in fidem, &c. Datum Matheræ die decima quarta menſis Auguſti 1727.

Dooatus de Vincentiis Act. Regiæ Audientiæ ad fidem, &c.

NUM. X.

Copia di memoriale al Signor Vicerè del Dottor Giovanni Attanaſio.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

IL Dottor Giovanni Attanaſio umiliato a piedi dell' Em. Voſtra ſupplicando devotamente l' eſpone, come eſſendoſi fin dall'anno paſſato proceduto all'affitto delle rendite, effetti, e gabelle dell'Univerſità della Città di Gravioa, reſtò quello ad eſtinto di caodela ſervatis ſervandis al ſoppliçante per annui docati undicimila trecento quattordici per anni quattro, che incominciarooo a decorrere al primo Settembre del caduto anno 1726.; ed avendo procurato eſiggere tutto ciò, che li veoiva conceſso in virtù della ſua offerta, l'è ſtato denegato (cum rev.) per indebite pretenſioni degli Eccleſiaſtici, non oſtante il pregiudizio ſommo del Regio Patrimonio, e Creditori: ed anno iotrapreſo non ſolo eſſere franchi per le proprie perſone, che dimorano in detta Città, e ſervono in Divinis, ginſta il preſcritto de Sacri Canoni, ma di vantaggio (lo che reca meraviglia) pretendono, che debbiano godere le gabelle anche coloro, che ſono aſſenti, e di eſſer permeſſo così alli preſenti, come alli aſſenti poterſi quelle vendere a chiunque l'aggrada, ed in ſeguela a perſone laiche ſoggette alla Regia Giuriſdizione, ed alle gabelle locali, e per quello ſpetta al proprio mantenimeoro, come che ſi ritrovaoo a veodere in pecunia le franchigie, che tantum li ſpettano in ſpecie, commettono de' contrabanni impunemente ſotto la protezione di Monſignor Veſcovo di colà, e ſua Curia, da chi alla giornata ſi procede a cenſure contro coloro, che ritè, & rectè procedono anco contro li laici, ed a tenore de'decreti interpoſti dal Regio Preſidente D. Carlo Ruoti Commiſſario *auditis partibus, & in contradictorio judicio*, nè vi pende gravame alcuno, eſſendo ragionevoli; poichè con i medeſimi decreti veniva ſtabilito, che a neſſuna perſona laica ſottoposta a gabelle foſſe lecito di comprare veruna franchigia da qualunque perſona la godeſſe, ſotto pena di ducati cinquanta per ogni volta, che ſi ritrovaſſe contravenirli, ma che ogni cittadioo laico fuſſe tenuto a vivere con gabelle locali, & affinchè foſſe giunto alla cognizione di tutti, ſe ne fuſſe emanato banno; il quale con effetto fu pubblicato, ed affiſſo, nè di ciò vi ſi legge richiamo alcuno penes acta. Ma comechè tali eſpedienti non oſtantino, e giuſtificati ordini ſpediti ſi vide dal ſupplicante, che anche ſi commettavano tuttavia controbanni publicamente, & *in ſpretum repetita rev. Juſtitiæ*, poichè ſi compravano le franchigie per li beneſtanti, e maſſari, reſtaodo picciolo lucro da ricavarſi da miſerabili, li qnali per lu più coofumano per loro ſoſtegno fave, e di rado grano per la gabella eſurbitante, che forma la farina, giacchè per ogni tomolo d'eſſa s'eligge d'impoſizioni carlini dieci, e grana tre, onde i poveri per tal'effetto non ne conſumano: ſi fece ricorſo al Suddelegato in partibus allora Regio Uditore Capobianco, affinche rimediaſſe all'inconvenevoli, e procedeſſe di giuſtizia in eſecuzione delli ſopradetti decreti del Regio Preſidente Ruoti Commiſſario; da cui ordinatoſi, che ſi prendeſſe l'ioformazione, li ritrovarooo quarantaquattro perſone beneſtanti, e maſſari, che avevano comprate moltiſſime franchigie, anco dopo l'emanazione di detto banno, al quale direttamente avevano controvenuto; e della medeſima ne ſe relazione al Preſidente Commeſſario, che avendola oſſervata, e maturamente cooſiderata, quantunque ſi fuſſe comparſo penes acta da ſudetti compratori delle franchigie, s'ordinò pure *in contradictorio judicio*, che non oſtantioo le oppoſizioni ſi facevano (le quali coooſceva eſſere di niun vigore) faceſſe giuſtizia il ſudetto Subdelegato in partibus: da chi ſi decretò, che fuſſero citate le parti avverſe, *ad dicendum cauſam quare* non doveſſaro pagare la pena contequta in detto banno. Quando doveva maodarſi in eſecuzione detta citazione, pervertì

to ogni ordine, fu denegato primieramente dal ſindico odierno, ed altri de regimine il giurato per far ſegnire detta citazione, che nè tampoco ha potuto avere il ſuo effetto; ed in appreſſo da Monſignor Vicario, ſtante l'aſſenza di Monſignor Veſcovo, ex abrupto ſi procedè a cenſure, così contro il corſore, che avea portato il decreto della citazione, come contro eſſo ſupplicante, e Nicola de Maſellis, che è lo ſcrittorale del negozio, e per ultimo fu citato l' Uditore Lucentini odierno Subdelegato, perchè aveva fatto il detto decreto in eſecuzione degli ordini del Preſidente Commeſſario, come anco il ſoo Maſtrod'atti, come il tutto appariſce da documenti, che eſibiſce, e meglio dagli atti dell'affitto in Regia Camera. In oltre rappreſenta a V. Ecc., come eſſendoli domandato per parte del ſupplicante in detta Coria Veſcovile, che ſe li fuſſe data nota de'Clerici deſcritti in tabella, che preſtano il ſervizio, ed aſſiſtono in Divinis, acciò ſe li poteſſero dare le franchigie dovuteli per giuſtizia, ſiccome ſi prattica nel Tribunale della Regia Camera; quando credea, che ſe li fuſſe data la nota ſudetta attenta la ragionevole domanda, li ritrovano anche citati li Scrivani de' molini poſti dal ſupplicante, a dover dare tra ſei ore le franchigie pretefe a capriccio, *repetita reverentia*, per le Sacriſtie della Cattedrale, e Collegiata di S. Nicolò, che aſcendono a ducati ſettecento cinquaota annui, altrimente fuſſero ſcomunicati, come ſimilmente appariſce dagl'ingionti documenti, per il che ſono rimaſti i molini, dove ſi eſigge la gabella della farina, corpo maggiore, anzi quaſi unico donde deve pagarſi l'annuo eſtaglio, ſenza guida, e li vive da ciaſcheduno a modo loro, e' di tutto l'accaduto ne ſta formata relazione diſtinta da detto Uditore Lucentini, così a V.Em., come allo Spettabile Delegato della Real Giuriſdizioue, ed unitamente traſmeſſe tutte le ſcrittore in giuſtificazione di quella. Ma perche, Em. Signore, non conviene, che la Real Giuriſdizione reſti oppreſſa, e li vaſſalli di Sua Maeſtà (che Dio guardi) ſuppeditati, ed il ſupplicante affatto inabilitato a poter complire, come ſi pretende fare da chi non ha zelo per la giuſtizia, ma unicamente pretende avvalerſi del manto della dignità Eccleſiaſtica per diſtruggere l'azienda Reale, ed in ſeguela di levare il modo da vivere a tutti li fiſcalarii, mentre in tal guiſa vengono a diſtruggerſi tutte le Univerſità del Regno, che vivono ſotto il dolce comando del Clementiſſimo Principe (che Dio guardi) li quali devono eſſere protatti, conforme effettivamente ſi è compiaciuta V. Em. con il medeſimo ſoo Regio Collataral Conſeglio proteggerli con giuſtizia, e pratticare in altre ſuppliche datele per rimediare a conſimili inconvenienti, che ſi ſono commeſſi da detto Monſignor Veſcovo, e ſuo Vicario, che non vengono nbbiditi, ancorche vi fuſſero ſtate lettere replicate del ſpettabile Reggente Delegato della Real Giuriſdizione col vano ſuppoſto, cha oon vi ſia Tribunale, che poſſa reprimerli; *anzi ſi vantano avere ottenuto da V.Em. per ſua Segretarìa di Stato, e Guerra, che la Regia Udienza Provinciale faceſſe oſſervare il ſolito*, tutto che fuſſe mera uſurpaziooe, e contrario alle leggi del Regno, e ſuoi concordati, ed altrimente ſi ritrovaſſe pattovito dal ſupplicante oell' offerta del preſente affitto, col qnale nnicamente ſta accordato, e convenuto, che a gli Eccleſiaſtici ſi diano qoelle franchigie, che da jure li ſpettano, nè in altro modo può, o deve intenderſi, o ſuſſiſtere la pretenſione degli Avverſarii; dalle quali coſa tutte ban diſcerne V.Em., che il ſupplicante vieoe totalmente inabilitato a pagare al Reg. Fiſco, e ſuoi Creditori Fiſcalarj, come effettivamente ſa n'è ptoteſtato, ed attualmente ſe ne proteſta: Quindi ricorre all' Em. Voſtra, e pregaodola aver riguardo a quanto umilmente ſe l'è rappreſentato, così per quello rignarda il decoro della Real Giuriſdizione, come per l'utile del Regio Fiſco, e Creditori, ed inſiememente per quiete de vaſſalli di Sua Maeſtà (che Dio guardi), e per l'intereſſi graviſſimi del povero ſupplicante, che ſi vede per ogni parte avvilito, ed oppreſſo (*cum rev.*); la ſupplica prendera quegli eſpedienti le pareranno più opportuni, tanto economici, quanto di giuſtizia, a nell'iſteſſo tempo ordinare, che il Tribunal della Regia Camera ne faccia relazione del tutto, anche per riſolvere in appreſſo quello la parerà eſpediente, per una volta porſi fine a tali inconvenianti, e l'averà a grazia ſpeciale, quam Deus, &c. = A dì 11. Agoſto 1727. = *Fu propoſto dal Signor Preſidente, e ſi diſſe, che ſi attendeſſe la relazione della Camera per darci provvidenza* =. La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtenta preſſo gli atti della Real Giuriſdizioue intitolati, 1727. Atti originali Giuriſdizionali per il Dottor Giovanni Attanaſio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Veſcovile, Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii di detta Città, col qnale fatta collazione concorda, & in fidem, &c. = Napoli 13. Loglio 1733. — Dott. Antonio Peſcarini Canc. della Real Giuriſdizione.

N U M. XI.

Copia di altro memoriale del Dott. Gio: Attanaſio al Signor Vicerè.

EMINENTISSIMO SIGNORE. Il Dottor Giovanni Attanaſio appaltatore delle rendite univerſali della Città di Gravina, ſupplicando umilmente di nnovo ricorda a V.Em., come per evitare i pregiudizii, e gli aggravii (*cum rev.*), che ſoffre oel ſudetto appalto per mezzo degli Eccleſiaſtici, e della Cotte Veſcovile di detta Città, preteodendo vendere le fraochizie della farina a perſona laiche, ed anche, che debbiano goderla, e poterla vendere gli Eccleſiaſtici aſſenti; e di più, che la debbano godere i Clerici, ancorche non portino l'abito, e tonſura, e non ſervaoo in Divinis, appropriandoſela poi il Veſcovo, ſotto preteſto di applicarla in ſervizio delle Sagreſtie; ed in oltre, che detta franchizia ſpetti per li beni comprati, e donati, e per li ſemoventi, e che ſi tengono per induſtria, e che Monſignor Veſcovo poſſa vendere la ſua franchizia di venti tomola di grano il meſe, e poi per uſo

pro-

proprio, e delli ſuoi familiari prendere il pane franco dal Moniſtero; finalmente, che la franchizia ſudetta ſi debba dare anche a i Clerici per li beoi patrimoniali, ancorchè abbiano paſſata l'età di 22., 25., 30., e ſono ancora alcuni di 60. e 70. anni, ſenza mai avere pigliati gli Ordioi Sacri: fece il ſupplicaote ricorſo al Tribunale della Camera preſſo gli atti del ſudetto appalto, ed avendo otteooto gli ordini uniformi alla giuſtizia, quaodo ſi trattava dell' eſecuzione di quelli, la Coria Veſcoviie di detta Città per impedirla, a mantenere li ſudetti pregiudizli, ha fulminato cenſure, ed altre oe ha minacciate, tenendo ſcomuoicati il ſupplicante, e ſuoi ſubalterni, ed avendo citato anche il Regio Uditore Lucentino, e Maſtrod'atti della Regia Audienza di Matera, *ad dicendum cauſam quare* non devono eſſi ancora eſſere ſcommunicati, per avere voluto eſeguire gli ordini della Camera contro i laici compratori di dette franchiaie. Per lo che il ſupplicante iſteſſo ne fece ricorſo a V. Em. nel ſuo Regio Collateral Conſeglio, da cui ſi ritrova ordinato, che lo Spettabile Preſidente del S.R.C. Delegato della Real Giuriſdizione dia la provideoza, e che il Tribunale della Regia Camera faccia relazione in ſcriptis dello ſtato di detta pendenza. In eſecuzione del qual reſcritto di V. Em., e ſuo Regio Collateral Conſeglio, ſi deve fare la relazione ordinata dal Tribunale della Camera, la quale ſe aveſſe a conſiſtere ſemplicemente nel riferire lo ſtato delle coſe, ſarebbe inutile, perchè baſtarebbe vederſi dal proceſſo, o che l'Attuario faceſſe la relazione; quando trattandoſi di materia di franchizie convieoe, che detto Tribunale della Regia Camera, come Giudice competente, faccia la relazione ſudetta anche col voto, acciochè V. Em., e ſoo Regio Collateral Conſeglio in viſta di qoella poſſa ſervirſi di dare la providenza opportuna. Perciò ricorre all'Em.V., e la ſupplica degnarſi ordinare, che ſi faccia la relazione ordinata dalla Regia Camera, aſſieme col voto del Tribunale ſudetto, e l'averà a grazia, ut Deus, &c. — Regia Camera Summariæ relationem faciat ordinatam de expoſitis cum voto — Mazzaccara Regens — Ulloa Regens — Piſacane Regens — Thomaſi Regens — Ventura Regens — Proviſum per S. Em. Neapoli die 22. Auguſti 1727. Maſtellonus — locus ſigni — ſolvit jos ſigni — Die 27. Auguſti 1727. Domino Commiſſario — Glovene R.M.C.L. = Die 27. menſis Auguſti 1727. Domino Fiſci Patrono — Ruoti — Fiſcus inſtat proponi ſalvis, &c. die 28. Auguſti 1727.

Extracta eſt præſeos copia a ſuo originali ſiſtente in actis pro Doctore Joanoe Athanaſio condoctore introitunm, & gabellarum Civitatis Gravinæ, penes ſubſcriptum Actuarium Regiæ Cameræ, & facta collatione concordat meliori, &c. Et in fidem, &c. Neapoli die 24. Julii 1733.

Cajetanus de Forte Actoarius.

N V M. XII.

Copia di memoriale de' particolari Gravineſi al Signor Vicerè.

EMINENTISSIMO SIGNORE: Li Cittadini della Città di Gravina, ſupplicando eſpongono a V. Em., come per antichiſſimo, ed immemorabile coſtome in detta Città ſono ſtati ſoliti i Sacerdoti poveri di veoderſi le loro franchigie a particolari, che hanno voluto comprarle, a ſempre li Partitarj, o ſiano ſtati Arrendatori delle gabelle ne han permeſſa la vendita, ſenza veruna contradiaione; sì perchè il coſtume deriva da concordia antichiſſima paſſata tra la Città, e gli Eccleſiaſtici, come aocora perchè in ſoſtaoza niun danno riceve il Partitario, mentre coloro, che vendooo la franchigia, comprano generalmente il pane io piazaa, e vengono a pagare la gabella. Inoltre antichiſſimo ancora è il coſtume, che i Chierici prima d'arrivare al Suddiaconato, cedooo le loro franchigie alle Chieſe, al ſervizio delle quali ſooo eletti, per indi divenuti ſacerdoti avere il comodo degli utenſilii, ed altro, di modo che le Chieſe avendono quelle franchigie nel tempo ſteſſo i Chierici pagano le gabelle; onde viſibilmente ſi conoſce, che il Parritario non viene a ricevero verun daono, poichè quello, che non eſigge da qnei, che comprano le franchigie ſudette, lo eſigge certameote da medeſimi Chierici, che devono per neceſſità, o comprare il pane io piazza, o farſi macinare i loro grani precedente il pagamento delle gabelle. Queſto coſtume, Sig. Em., ſi è ſempre inviolabilmente pratticato, a ſpecialmente nell'ultimo paſſato partito, che ne fece il Dottor Gio: Attanaſio, cha non mai ſe ne richiamò, o ne fece verun'atto di ripugnanza. Dopo avendo lo ſteſſo Attanaſio nuovamente pigliato il partito delle gabelle di detta Città, quantunque per ducati tremila in circa meno dell'eſtaglio precedente, ha peoſato di arricchirſi, ed opporſi all'iovecchiata oſſervanza, a fine di trovar preteſti per non pagare l'eſtaglio, benchè tenniſſimo; ed a queſt' oggetto avo egli preteſo con orrezzione, e ſorrezzione manifeſta di fare publicare banno, che niuno compraſſe più franchigie da Eccleſiaſtici, ſenza eſporre, che da ciò oiun danno effettivo a lui ne viene, e che la prattica della vendita delle franchigie, come antichiſſima, ed immemorabile, ſpecialmente ſi era veduta oſſervare oel di lui precedente partito, conforme è publico, e notorio, e ſi vede conchiudentemente coſtato dall' informazione pigliata dal Regio Uditor Lucentioi Commeſſario, o ſia ſuddelegato delle cauſe del partito, Miniſtro nominato, ed eletto dal medeſimo Attanaſio. Quindi vedendoſi, che egli operava ſomiglianti novità, per privare indirettameote le Chieſe, e gli Eccleſiaſtici poveri delle fraochigie, procedette la Curia Eccleſiaſtica colle ceoſure, a fioe di noo vedere ſpogliati gli Eccleſiaſtici, e Chieſe delle loro ragioni; e noodimeno l'Attanaſio, che ha pigliato di mira ad impinguarſi co' frutti del partito, e non pagare l'eſtaglio, ave eſaggerato così in Camera, come in Collaterale i ſuoi vaniſſimi pregiudizj, ed ave ottenuto da V.Em., che la Regia Camera

doveſ-

doveſſe ſare relazione *cum voto*. E perchè ſarà degno di ſarſi preſente a V. Em. tutto, e quanto ha coſtato il Regio Auditore Lucentini intorno del poſſeſſo immemorabile degli Eccleſiaſtici, e Chieſe nel vendere le loro franchigie, e ſpecialmente ſe tal poſſeſſo abbiano avuto nel paſſato partito dell' Attanaſio, e quanto egli paga preſentemente, e quanto pagò nel paſſato partito: perciò ſupplicano V. Em. ſi degni dar'ordine alla Regia Camera, che in tempo ſarà la relazione ad iſtanza dell' Attanaſio, riferiſca pure le pruove, che ſono intorno al detto poſſeſſo immemorabile, e quale poſſa eſſere mai il pregiodizio del partitario; e ſopra tutto ſe ſia vero, che l' Attanaſio abbia permeſſa la vendita delle franchigie nel partito precedente, ancorchè pagaſſe molto più per l' eſtaglio, affiochè in viſta di tutto poſſa V. Em. riſolvere, che non ſi faccia novità alcuna, e l'avranno, ut Deus, &c.

Illuſtris Dox D. Cajetanus Argento Regius Collateralis Conſiliarius Præſideos Sacri Regii Conſilii, Commiſſarius Regalis Juriſdictionis ſuper ſupplicatis provideat — Mazzaccara Regens — Ulloa Regens — Piſacane Regens — Thomaſi Regeos — Veotura Regeos — Proviſum per Suam Em. die 17. Septembris 1727. — Lombardus.

La predetta copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione del proceſſo dell'anno 1725. intitolato: Atti della Curia Veſcovile di Gravina ad iſtanza degli Eccleſiaſtici della medeſima con gli affittatori delle gabelle, preſentati ad inſtruzione, col quale fatta collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. XIII.

Copia di diſpaccio del Signor Vicerè al Delegato della Regal Giuriſdizione.

LA incluſa Conſulta de los 29. de Octubre del año corrieote, coo que el Tribonal de la Camera forma la relacioo con voto, que le ordenò Su Eminencia por eſte Conſejo Colateral, ſobre lo acaecido al Doctor Joan Atanaſio Afitador, o Partitario de las rentas, y gabelas de la Ciudad de Graviua, con la Corte Obiſpal de la miſma, cuios Eccleſiaſticos pretenden ſer francos, nò ſolo por las proprias perſooas, ſi oò tambien que devan gozar la franquicia en las gabelas aquellos que eſtao auſentes, permitiendoſe aſſi à eſtos, come a los preſenres el poderſela vender à perſonas laicas, y ſugetas à la Real Juriſdicion, y a las proprias gabelas locales, cometieodoſe deſpues contrabandos por los Eccleſiaſticos, para el proprio mantenimieoto de baxò de la protecion de aquel Obiſpo, y so Corte Eccleſiaſtica, la qual hà procedido a las cenſuras que ſe narran nò ſolo contra el dicho Afitador, y ſus ſubalternos, por un correo que llevava las proviſiones que ſe mencioon, ſi nò tambien contra el Auditor Luceotioi, actual ſubdelegado de la Camera, con lo demas que diſuſamente motiva en el aſſumpto el referido Tribunal; Paſſo à manos de V. S. precedente acuerdo del Colateral de eſta mañaoa à fin, que como Delegado de la Real Juriſdicion la proponga V. S. en Colateral, unidamente con el adjuoto memorial del enunciado Doctor Juan Atanaſio Afitador de las citadas rentas, y gabelas perteneciente à la materia. Dios guarde à V. S. Palazio à 15. de Diziembre de 1727. = D. Nicolas Fraggianni = Seõor Regente Preſidente del Sacro Conſejo.

Es Copia ſacada de sù regiſtro original, que ſe cooſerva en eſta Secreteria del Reyno; de que certifico yo D. Luis de Velaſco criado de S. M. C. C., y oficial mayor de ella. Napoles à 17. de Julio de 1733.

D. Luis de Velaſco.

Copia di memoriale del Dottor Giovanni Attanaſio al Signor Vicerè.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE: Il Dottor Giovaoni Attanaſio ſupplicaodo eſpone all' Ecc. V., come deveſi dare la providenza su d'una Conſulta fatta dal Tribunal della Regia Camera coo voto, ordinatagli per il ſuo Collateral Cooſeglio ſopra li danoi accagiooati al ſupplicante nell' affitto delle rendite della Città di Gravina dagli Eccleſiaſtici di colà, che ſi hanoo uſurpate quaſi tutte le rendite del peculio univerſale, fraodando (con rivereoza) le gabelle, e di qoelle abuſaodoſi col veoderle, e mercantarle, e con ciò diſtruggendo li concordati, arreſti generali, ed uſo inconcuſſo de' Regi Tribuoali del Regno con danno notabiliſſimo degli intereſſati; lo che deve proporſi per prenderſene l'eſpedienti opportuni, e darviſi lo dovuto riparo coll' intervento dell' Illuſtre Signor Duca Argento ſpettabile Reggente, e Preſidente del S. R. C., come Delegato della Regal Giuriſdizione, per ſoſtegno, e decoro della medeſima. Quiodi ricorre all'Ecc. V., e la ſupplica fare deſtinar la giornata per la deciſione, e determinazione di detto affare coll' intervento di detto ſpettabile Duca Argento Delegato della Real Giuriſdizione, ot Deus, &c. Die 14. Martii 1729. Deſtinatur dies 5. proximi Aprilis — Noticiado en 16. do Marzo de 1729. con villete al Señor Regente Preſidente del S. R. C. — Die decima ſeptima menſis Martii 1729. — Carlo Paſca Portier di Cancellaria ha ootificato il Dottor Ignazio Accinno perſonaliter.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione dal proceſſo dell'aono 1727. intitolato; Atti originali giuriſdizionali per il Dottor Gio: Attanaſio affittatore

tatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Veſcovile, Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii di detta Città, col quale fatta la collazione concorda, ed in fede &c. — Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarioi Cancelliere della Real Giuriſdizione.

Copia di altro viglietto del Signor Vicerè al Delegato della Regal Giuriſdizione.

POr eſtar daſtinada la jornada de Martes 21. del corrieote para que en el Colateral de a quella mañana propónga V. S. como Delegado della Regal Juriſdicion la cauſa, que ſigue el Doctor Joan Atanaſio Apaltador de las rentas, y entradas de la Uoiverſidad de la Ciudad de Gravina, con todos los Acreedores Fiſcalarios de la miſma, contra el Obyſpo, y Eccleſiaſticos della por el motivo, que eſtà contenido en una relacion del Tribunal de la Camera, la qual paſsò en poder de V. S., en cuja dependencia ademas de los graviſſimos intereſes que padecen los primeros, ſe halla deſcomulgado dicho Doctor Jnan Atanaſio: Me manda Su Excelencia participarlo a Ll. S. a fin, que como Delegado de la Real Juriſdicion, concurra en el expreſſado Coiateral para el referido efecto. Dios guarde a V. S. Napoles a 8. de Junio del 1729. — D. Nicolas Fragianoi = Señor Regente Preſidente del S. R. C.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione dal proceſſo dell'anno 1727. Intitolato: Atti originali giuriſdizionali per il Dottor Gio: Attanaſio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Veſcovile, Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii di detta Città, col quale fatta la collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. XIV.

Copia dell' Appuntamento del Regio Collaterale circa la concordia con il Veſcovo, e Clero di Lecce per le franchigie, ed altro.

A 28. del 1726. in preſenza di ſua Eminenza con i Capi de' Tribunali — Avendo riferito il Sign. Delegato della Real Giuriſdizione tutte le pretenſioni del Veſcovo di Lecce, e le ragioni, ſopra le quali pretende queſti fondarle; ſi è appuntato, che nell'amichevole convenzione, che dovrà trattarſi tra eſſo Sig. Preſidente Delegato, ed il Veſcovo, potranno accordarſeli le coſe ſeguenti.

Primo. Che intorno alla Giuriſdizione nelle cauſe civili, e miſte de' Caſali di S. Pietro in Lama, e di S. Pietro in Vernotico, la quale ſi pretende dal Veſcovo ſudetto, ſperimenti egli le ſue ragioni nel Tribunal della Regia Camera.

Secondo. Che intorno alla franchigia della gabella della farina, che ſi pretende dagli Eccleſiaſtici ſecolari di qoella Città, ſecondo la taſſa dell'anno 1541. ſpotrà il Sig. Preſidente, quando non poſſa guadagnare altro, accordare, che non parlandoſi affatto del compenſo, che'l Clero pretende per la diminuzione fattane, ſi conceda a Sacerdoti, ed a coloro, che ſono in ſacris, la franchigia di tomola ventiquattro di farina, la quale fu moderata, come dal diſpaccio allegato dall'iſtaſſa parte, in ogni anno per ciaſcun di loro, ed a Chierici la franchigia di dodici tomola per ciaſcuno, purchè vadano in abito, e tonſura, e *ciò ſenza pregiudizio del Fiſco, e per motivi particolari, che concorrono in queſta preſente cauſa conſiderati dal Collaterale, potendoſene dar gli ordini ſegreti alla Regia Udienza* da poi che ſarà ſeguìto il concordato tra il Veſcovo, ed il Sig. Reggente.

Ed in quanto al terzo punto ſi può accordare, che ſi ſoſpenda la demolizione de' molini, che ſono dentro la Città di Lecce dentro i luoghi immuni; e che per quelli, che ſono nelle ville, ſe ne faccia la effettiva demolizione, dandoſene del tutto parte a S. M. C. G.

Ed a riguardo del progetto fatto dal Veſcovo intorno alla nuova maniera di vivere, che vorrebbe s'introduceſſe in Lecce non più per gabelle, ma per cataſto; ſi è appuntato, che ſi rimetta il progetto ſudetto in Regia Camera, affinche informi col ſuo parere — Collateral de 28. de Henero de 1726. — Guerra.

La preſenre copia è ſtata eſtratta dal ſuo proprio originale ſiſtente preſſo gli atti della Regia Giuriſdizione dal proceſſo, per li Gabelloti della Città di Lecce colla Curia Veſcovile, ed Eccleſiaſtici di detta Città, col quale fatta collazione concorda, ed in fede, &c. Nap. 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. XV.

Capitolo del ricorſo fatto a 27. Febbraro 1710. dagli Eccleſiaſtici della Città di Lecce al Sig. Vicerè per la vendita delle franchigie.

CHe ſe poi ha fatta grande impreſſione nella mente de' zelatori, del bene di Lecce il vendere, che fanno i Preti le loro franchigie, a noi altresì farà grande impreſſione l'aver veduto Mauro d'Aleſſi comprarſele dagli Eccleſiaſtici nel tempo del ſuo ſindicato; che ſe ciò era di pregiudizio alla Città, perchè

che egli Sindico abbracciò sì volentieri un pregiudizio sì grande al commun bene? Ci farà altresì altra impressione l'osservare, che il Sindico presenta con tanti mezzi abbia procurato di comprarsele, anche in quest'anno. Oltre di che sappiamo, che si volava comprar in quest'anno la gabella della farina a prezzo competente, e con la dovute cautele si dichiarava di lasciare in libertà degli Ecclesiastici il vendere la loro franchigie: come dunque una tal vendita può l'essere di pregiudizio all'annui Regi pagamenti?

NUM. XVI.

Documento delle liti tra il Sig. Duca di Gravina, ed il Dottor Giovanni Attanasio.

Al Signor D. Francesco Santoro, Presidente della Regia Camera, e Commissario.

IL Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina espone a V. S., che li bisogna fede del magnifico Gaetano Forte Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio di Gravina, come il Dottor Giovanni Attanasio prese l'affitto delle rendite, e gabelle di detta Città di Gravina, dal primo Settembre dell'anno 1726. a tutt'Agosto 1730., e durante detto affitto furono agitate varie liti in essa Regia Camera tra detto Affittatore, e l'Illustre suo principale, e specialmente a 9. Giugno dell'anno 1727. pretese impedire a' Ministri dell'Illustre suo principale l'esazzione della gabella della ginmella assegnatali dal Regio Collaterale per li suoi crediti istrumentarii, sotto pretesto di dover pagar prima la Regia Carte, e suoi assignatarii, come pure per causa di dette liti esso Attanasio differì di pagare un terzo de' crediti fiscalarii, che dovea conseguire detto Illustre suo principale; par la qual causa se convenire nel Tribunale della Regia Camera detto Appaltatore al dovuto pagamento, e per le sue oppositioni durò il giudizio fino all'anno 1729., come dagl'atti. E perchè ricusa di fare detta fede seu'ordine di V.S.; perciò la supplica deguarsi d'ordinare a detto Attuario, che faccia detta fede, ut Deus, &c. = Die 28. mensis Julii 1733. = Fiat fides veritatis prout constat ex actis = Santoro.

Per obbedire al soprascritto ordine del mio Signor Presidente D. Francesco Santoro Commissario, si fa fede per me sottoscritto Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmente nell'anno 1726. avendo li mag. Dottor Gio: Attanasio pigliato l'affitto dell'entrade, e gabelle della Città di Gravina, *per tutto il corso di detto affitto insorsero molte differenze tra detto Appaltatore con l'Illustre Duca della Città di Gravina*; e specialmente nell'anno 1727. si fe istanza in nome di detto affittatore contro detto Illustre Duca, che non si fussa ingerito nell'esazzione della gabella della giumella, e che per tale effetto non avesse destinato persona per detta esazzione, stante che si dovevano sodisfare primieramente la Regia Corte, e poi li creditori fiscalarii, ed altri pesi, per non essere stato in quel tempo capiente l'annuo estaglio, *at fol.* 162.: Come pure attesto, che nell'anno 1727. per parte di detto Illustre Duca di Gravina si rappresentò in Regia Camera, che ritrovandosi creditore di detta Città in aun. doc. 5902. de' fiscali, che rappresentava nomine proprio, quanto come cessionario d'altri creditori, e dovendone conseguire un terzo già maturato, che si dovea sodisfare da detto Appaltatore Attanasio, fece istanza spedirsi Commissario contro del medesimo per la dovuta sodisfazione: adverso della quale pretensione si oppose detto Attanasio per varie pretensioni, e si continuò il giudizio fino all'anno 1729., come appare dal processo di detto affitto, al quale mi rimetto; ed in fede, &c. Datum Neap. die 29. mensis Julii 1733.

L'Attuario Gaetano Forte fa fede come sopra.

NUM. XVII.

Copia degli Albarani di società tra gli Ecclesiastici, e l'Affittatore delle Gabelle di Gravina.

COl presente Albarano omni tempore valituro, come se fusse publico istrumento cum omni solemnitate vallato, vel constituto, & precario, & pacto de capiendo, ed altri patti da ponersi nell'infrascritta convenzione, ed obligazione; si dichiara da Noi quì sottoscritti particolari Cittadini di questa Città di Gravina, qualmente essendosi offerto dal Dottor Sig. Filippo Spica di Bitonto doc. quindecimila, e seicento dovuti per tutte le rendite di questa Città dal primo di Settembre 1719. a otto Agosto 1720., e per due anni continui ducati sedicimila annui; e conoscendosi, che pigliandosi detto affitto dal nominato Dottor Spica, saria lo stesso di abbandonare la defensione della Città: che perciò promettemo, e ci obligamo di stare, e soggiacere a tutto quel danno, che si patirà, atteso si deve detta offerta migliorare fino alla somma di duc. diecisettemila, e per l'effetto sudetto deve si far procura ad offerire, e sopraponere sopra l'accensione della candela, che si farà in Regia Camera, e destinarsi a posta persona ad andare in Napoli ad assistere sopra detta candela; onde a cautela si è fatta scrivere la presente sottoscritta di nostra propria mano, e legalizzata dall'infrascritto Regio Notaro. Gravina 19. Ottobre 1719. = Io Gio: Battista Majorani mi obligo ut supra = Io Canonico Giuseppe Ungaretti mi obligo ut supra: e doppo firmati detti due è stato conchiuso, che tutti gli officii onorarii concernentino

alle

alle gabbelle della farina, giumella, e mobile si devano esercitare da otto persone infrascritte nominande, da chi si deve assistere alli contrabanni per tutto l'appalto, e in mercede di ciò se li debba dare alli medesimi otto, il dieci per cento di quello di più frutterà l'appalto della somma delli duc. quindecimila in sopra; come anche le compusizioni de' contrabanni, che intercetteranno, due terzi vadano a beneficio delli detti otto, ed altro terzo a beneficio della generalità, ed essendovi guadagno, o perdita, si deve dividere a tutti gl'infrascritti, e suprastanti obligati; con patto speciale, che detti otto abbiano da dipendere dalli Dottori Sig. Oronzio Santomasi, e Gio: Battista Majorani, e consegnarli mese per mese li libri delle gabelle, senza che dette otto persone possano comprare pane in insaputa delli medesimi. Ita &c. Dottor Santo Cuzzi mi obligo come supra = Io Lorenzo Tucci mi obligo come sopra = Io Michel'Angelo Calderoni mi obligo come sopra = Io D. Giacumo Tavano m'obligo come sopra = Io Pomponio Tucci m'obligo come sopra = Io Notar Michele Frascella m'obligo ut supra: Io Dionisio Marculli m'obligo ut supra = Io Dottor Oronzio Santomasi m'obligo come sopra = Io Giuseppe Canonico Ungaretti m'obligo ut supra = Io Donato Rizzi m'obligo come di sopra = Io Gio: Battista Altomari m'obligo come sopra = Io Francesco Otonzio Saraceni m'obligo come sopra. Io Canonico Benchi m'obligo come supra = Io Giuseppe Desiderio m'obligo come supra = Io Canonico Michele Polini m'obligo come sopra = Io Antonio Rizzi m'obligo come sopra &c. — Concordat cum originali penes me, cui &c., & in fidem &c. = Cajetanus Forte Actuarius.

La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizione dell'anno 1727. intitulati: *Atti originali giurisdizionali per il Dottor Giovanni Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi pii di detta Città*, col quale fatta la collazione concorda, ed in fede &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione.

Copia, &c.

Col presente Albarano valituro, come se fosse publico istromento, omni solemnitate vallato, con la clausola del costituto, e precario, pene, rinunze, e giuramento in forma &c., dichiaramo noi sottoscritti Dignità, e Canonici del Reverendissimo Capitolo della Cattedrale di Gravina, esser venuti all'infrascritte convenzioni col Signor Gio: Battista Majorani di detta Città, caratario in medietate delle rendite tutte, e gabelle di essa mag. Universitá col principale Appaltatore Dottor Giovanni Attanasio per il corrente triennio, cominciato dal primo Settembre 1723., e da terminare a tutto Agosto 1726., cioè, che detto Sig. Gio: Battista caratario ci abbia d'ammettere, sicome noi sudetti infrascritti ci obligbiamo, e promettemo di stare col medesimo in vera, legittima, e sincera società, a comune lucro, e danno nella metà di detta sua metà, seu in quarta parzione dell'intiero appalto per tutto il detto continuo triennio; con dichiarazione però, che noi sudetti Ecclesiastici non per impulso di spirito di filargia, o fasi cupidigia, siam condiscesi al presente compattato, ma unicamente per buon governo, e più facile riscuotimento de' crediti strumentarii appartinenti a nostra Chiesa, che ci vengono trapazzati in Regia Camera, senza riportarne le sollite annualità: ed all'incontro io Gio: Battista Majorani col presente in vim societatis ammetto, e m'obligo con l'infrascritti a detta quarta parzione d'appalto ut supra; e vice versa noi sudetti infrascritti Socii ancora ci obligamo in forma a cagione della suddetta società predetta di rilevare detto Sig. Gio: Battista da ogni molestia, danno, ad interesse, che se gli potrà dare dal detto Sig. Attanasio. E perche ancora detto Sig. Gio: Battista Majorani, insieme con li Signori suoi figli deve si obligare, e dare cautela al Sig. D. Antonio de Masellis per il viglietto di cautela, che detto Signore ha dato in Regia Camera per la metà di detto Sig. Majorani; perciò in virtù del presente noi infrascribeodi ancora ci obligamo a detto Sig. Majorani eodem modo, & forma, che l'istesso si obligarà con detti suoi figli a detto Sig. D. Antonio de Masellis per il quarto di detta cautela per ragione di detta nostra quarta parzione di appalto, obligando per le cose suderte noi stessi, eredi, e successori, e beni tutti &c.; onde a commune cautela si è fatto il presente sottoscritto di nostre proprie mani. Dato in Gravina li 4. Agosto 1724. = Gio: Battista Majorani si obliga come supra = Io D. Domenico Arcidiac. Ungaretti m'obligo come sop. = Io Primicerio Michele de Antonis mi obligo come sup. Io Francesco Can. Madalena m'obligo come sopra = Io Can. Giuseppe Ungaretti mi obligo come sopra = Io D. Gio: Battista Canonico la Manna m'obligo come sopra = Io Michele Canonico Giannone m'obligo come sopra = Io Canonico D. Giuseppe Benchi m'obligo come sopra = Io Canonico Polini m'obligo per la mia rata — Giuseppe Canonico d'Erariis m'obligo come sopra — Io D. Alessandro Larrone sono testimonio — Supradictum albaranum fuisse subscriptum a supradictis partibus propriis manibus, testor ego Notarius Nuntius Stringo Gravinæ, & in fidem rogatus signavi requisitus &c. — Locus signi dicti Notarii &c.

Copia &c.

Col tenore del presente albarano omni tempore valituro, & pariter omni solemnitate vallato, come si fusse publico istromento, con tutti li patti, e clausule esecutive in forma &c., Noi quì sottoscritti Dignità, e Canonici del Reverendissimo Capitolo della Cattedrale di Gravina, dichiaramo esser convenuti col Sig. Gio: Battista Majorani dell'antedetta Città in questo atto presente, e quì sottoscritto, come tenendo egli, secondo le convenzioni avute col Sig. Giovanni Attanasio generale Appaltatore delle gabelle, e rendite universali della mag. Universitá, la metà di detto appalto, tirato dallo stesso Sig. Attanasio

nasio alla società ; anche di ammettere noi infrascritti in ragione vera di legitima società nella predetta sola sua metà contingente a ragione della società col detto Signor Attanasio, e nella partecipazione con esso Signor Gio: Battista æquis portionibus, tanto in godere del lucro, quanto, quod absit, se ci fosse nel danno per tutto il triennio corrente, cominciato dal primo Settembre 1723. e terminativo per tutto Agosto 1726., con obligarci a' medesimi patti, e condizioni concordati nello stromento di società tra esso predetto Sig. Gio: Battista Majorani, e cennato Sig. Attanasio, obligandoci patimente di tutta la nostra assistenza necessaria nella buona condotta del presente negozio; e viceversa esso Sig. Gio: Battista ricevendo essi Sig. nella società della detta metà ad lucrum, & quod absit ad damnum in vim di legitima società, s'obliga di fedelmente amministrare, ed in ogni anno del corrente allitto dar conto ad esso Capitolo consocio; e con patto speciale però, che tanto nel ripartimento dell'utile, e guadagno, sicome quod absit del danno in concorrenza con gli altri secolari consocii, debba dividersi pro virili tra le persone concorrenti con esso Sig. Gio: Battista, e di maniera che esso Capitolo abbia da essere considerato, non come rappresentante una persona, ma per quante persone si numerano; e parimente, che il medesimo Sig. Gio: Battista debba ammettere per assistente, ed ispettore per tutto il triennio del corrente appalto il Reverendiss. Sig. Arcidiacono Ungaretti, con cui possa facilmente regolare ad utilità commune l'amministrazione predetta, quia sic &c.; alias non &c. Con dichiarazione però che noi Ecclesiastici, non per impulso di spirito di filargia, o siasi cupidigia, siam condisceli al presente compattato, ma unicamente per buono governo, e più facile riscuotimento de' crediti istrumentarii appartinentino a nostra Chiesa, che ci vengono trapazzati in Regia Camera, senza riportarne le solite annualità; e così attesa la società predetta, esso Capitolo concorrente obliga se stesso in osservanza delle cose già dette, suoi eredi, e successori, beni presenti, e futuri, constitutione precarii, potestate &c., & sic se obligaverunt ad invicem in forma &c. Gravina 19. Febraro 1724. = Io D. Domenico Archidiac. Ungaretti m'obligo come sopra = Giacomo Canon. Molinari m'obligo come sop: = Michele Primicer. de Antonlis m'obligo come sop. = Giuseppe Oronzio Canon. Stimola m'obligo come sop. = Giuseppe Canon. Ungaretti m'obligo come sop. = Michele Can. Giannone mi obligo come sop. = Francesco Canon. Maddalena m'obligo come sopra = Io Canon. Michele Polini m'obligo come sopra = Canon. D. Oronzio Bartlomo m'obligo come sopra. = Gio: Canonico la Manna m'obligo come sopra = Giuseppe Canonico Benchi m'obligo ut supra — Giuseppe Canonico d'Eraclis m'obligo ut supra — Angelo Canonico Paffamonte m'obligo ut supra — Giacomo Nicolò Canonico Pentibove m'obligo ut supra — Angelo Santo Canonico Marculli m'obligo ut supra — Io Gio: Battista Majorani m'obligo ut supra — Extracta est præsens copia ab ejus originali mihi exhibito, & exhibenti restituto, salva semper meliori collatione, & in fidem, ego Notarius Joseph Nicolaus Boschini de Neapoli signavi — Locus signi dicti Notarii — Extracta est præsens copia cartarum scriptarum num. 40. inclusa præsenti ab alio originali sistente in actis pro mag. D. Joanne Attanasio, & facta collatione concordat meliori &c., & in fidem &c. Datum Neapoli die 12. mensis Jonii 1731. Cajetanus de Forte Actuarius.

La presente copia è stata estratta da altra copia, che si conserva appresso l'atti della Real Giurisdizione dal processo dell'anno 1727. intitolato: *Atti originali Giurisdizionali per il Dottor Giovanni Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina con la Curia Vescovile, Ecclesiastici, e luoghi pii di detta Città*, colla quale fatta la collazione concorda, ed in fede &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione.

NUM. XVIII.

Documento dell' offerte di Sebastiano delle Donne, e del Marchese del Tufo, e dell'accettazione della Regia Camera.

AL SIGNOR D. FRANCESCO SANTORO PRESIDENTE DELLA REGIA CAMERA, E COMMESSARIO.

IL Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina espone a V. S., che li bisogna fede dal magnifico Gaetano Forte Attuario della Regia Camera, come procedendosi nel 1730. nella Regia Camera all'affitto delle gabelle, e rendite della Città di Gravina dedotte in patrimonio, si fe offerta dal magn. Sebastiano delle Donne per anni tre, e meli otto, cioè dal primo Gennaro 1731. a tutt'Agosto 1734. per annui duc. 11500. *fol.* 5., poi dall'istesso migliorata dett' offerta a duc. 12400. annui *fol.* 54.; e nel capo 9. offerì, che seguendo la transazzione con gli Ecclesiastici di Gravina per annui duc. 2000. per tutte le loro franchigie, e siccome si sono transatte in questa Città di Napoli, di esser'obligato sodisfare la somma offerta, e di sbassare, e minorare la gabella della farina da carlini otto, e grana 3— a tomolo, a carlini cinque; e notificatali detta offerta, e tenutali sessione sopra la dett' offerta in casa di D. Vincenzo Quattromani Avocato di detto mag. Sebastiano delle Donne, con l' intervento

dell'

dell'Avocato dell'Illustre Duca di Gravina, de Deputati delli creditori fiscalatli, e delli mag. Procuratori, ed Avocati della Città di Gravina, a rispetto di detto capo 9. di detta offerta si disse, che si fusse deciso dalla Regia Camera *fol.* 65. *a t.* Dopò vi fu altra offerta dell' Illustre Marchese del Tufo per annui duc. 12600., la quale come più vantaggiosa fu con decreto d' essa Regia Camera in data de 24. Gennaro 1731. accettata; ed a rispetto delle franchigie dovute agli Ecclesiastici di Gravina, non ostante l'offerta di detto Illustre Marchese del Tufo di doversi offervare il solito, si ordinò in detto decreto: *Verùm solitum intelligatur citra præjudicium jurium partium, & pendente declaratione facienda per Regium Collaterale Consilium fol.* 80.. E perche ricusa di fare detta fede, senza ordine di V. S.; Perciò la supplica degnarsi d'ordinare a detto mag. Gaetano Porte Attuario, che faccia detta fede di verità, ut Deus, &c. — Die 14. mensis Julii 1733. — Fiat fides veritatis.

Santoro.

Per effecuzione del sudetto ordine del mio Signor Presidente D. Francesco Santoro Commessario, si fa fede per me sottoscritto Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmente avendo riconosciuto gli atti del corrente affitto dell'entrade, e gabelle di detta Città, che corre da Settembre 1730. in avanti, da quelli appare, che doppo l'emanazione de soliti banni, fu fatta offerta sotto li 30. Agosto 1730. dal mag. Sebastiano delle Donne per detto affitto per ann. duc. 10600. per il termine d'anni trè, e mesi otto, colli patti, e condizioni in essa contenuti; e fra l'altri, nel cap. 9. di detta offerta fu pattuito, che seguendo, conforme si vede praticato in questa fedelissima Città di Napoli la transazzione in forma valida, e con l'assenso Apostolico per le intiere franchizie delle gabelle secolari, e regolari dovute a gli Ecclesiastici, Conventi di Monache, Cappelle, ed ogni altro luogo pio di qualsivoglia sorte, senza che li medesimi possano pretendere immunità alcuna per le robbe così di proprio uso, come per le di loro industrie, per la somma, che non oltre passi l'anno duc. 2000. in qualunque tempo del presente affitto: In tal caso esso oblarore, non solo oltre l'estaglio offerto avesse dovuto di più pagare li duc. 2000., o quella minor summa annua . . . . . la transazzione, che nella quantità in cui oltre passasse gli annui duc. 2000., restasse a carico di detta Città, suo patrimonio, ed interessati; ma dovesse ancora dal giorno, in cui si pagarà a tenore della transazzione baffara, o minorare l'estaglio della gabella della farina, che presentemente si fa alla ragione di carlini otto grana trè, ed un terzo a tomolo a soli carlini cinque, ed a quest' oggetto la Regia Camera avesse dovuto rinovare la Consulta fatta gli anni passati, e procurate dal Signor Vicarè, o suo Regio Collateral Consegliо la dovuta providenza, e successivamente pigliatsi gli espedienti necessarj per ottenere, che realmente dovesse seguire la detta transazzione; in vigore della quale cessando le continue frodi, che giornalmente si commettono anche da secolari appadrinati, e coverti da detti Ecclesiastici, ne derivarebbe la quiete, e sollievo di quella Città; e pendente detta transazzione durante il quadriennio dell'affitto, le franchigie da darsi così alle persone Ecclesiastiche, come a secolari, si dovessero corrispondere a quelli, che de jure competono solamente, nec aliter, nec alio modo, senza che il Patrimonio, e Creditori fussero tenuti a cosa alcuna, *ut fol.* 5. *ad fol.* 8. *& seqq.*

Quale offerta fu notificata all' interessati, dalli quali si fecero varie repliche, *ut fol.* 17. *ad fol.* 29.

Dopo la quale offerta, e notificazione come sopra fu a 18. Settembre di detto anno 1730. presentata altra offerta dal magn. Avvocato D. Carlo del Tufo per detto affitto per annuo estaglio di duc. 11000. per anni quattro, colli patti, e condizioni contenute in detta offerta, *ut fol.* 32. *et seq.*, e fu anco notificata all'interessati, *ut fol.* 38. *ad* 48.

Seguita detta notificazione fu presentata altra offerta da detto magn. Sebastiano delle Donna in data de 3. Ottobre dello stesso anno 1730. colli patti, e condizioni in quella contenute per annuo estaglio di duc. 11500. per anni quattro; e nel capitolo nono di detta offerta si disse, che le franchizie da darsi alle persone così Ecclesiastiche, come secolari, si avessero dovuto corrispondere a quelle, che de jure competevano tantum, nec aliter, nec alio modo, senza che il patrimonio, e creditori fussero tenuti a cos'alcuna, *ut fol.* 50. *ad fol.* 54.

Dopo la quale offerta dal sudetto magnifico Avvocato D. Carlo del Tufo si presentò altra offerta in data delli 24. di detto mese d' Ottobre con altri patti in essa contenuti per detto affitto per annui duc. 11600. *ut fol.* 56., e poi fu augumentata ad annui duc. 12000. *ut fol.* 56. *et* 57.

Dopò il quale augumento, dal sudetto magn. Sebastiano delle Donne fu anche augumentata detta sua offerta sotto li 6. Novembre 1730. nella stessa somma d'annui duc. 12000. *ut fol.* 60., e poi a 22. dello stesso mese, ed anno augumentata a duc. 12400., *ut fol.* 54.

Sopra la quale offerta, ed augumento fatto dal detto magn. Sebastiano delle Donne, essendosi per l'accettazione di essa tenuta sessione in casa del magn. D. Vincenzo Quattromani Avvocato del detto magnifico Sebastiano delle Donne a 25. Novembre di detto anno 1730. con l'intervento dell'interessati, e discussi i capitoli, e patti di detta offerta si fecero varj appuntamenti; ed a riguardo del capitolo 9. di detta offerta intorno alle franchigie da darsi alle persone così Ecclesiastiche, come secolari, essendosi incontrati pareri dispari sopra detto punto, restò determinato in detta sessione, che si fusse deciso dalla Regia Camera, *ut fol.* 61. *ad fol.* 65.

Doppo il quale appuramento, e discussione de' patti fatto in casa di detto magnifico Avvocato D. Vincenzo Quattromani, il sudetto magn. Sebastiano delle Donne augumentò la detta sua offerta sotto li

3. Decembre 1730. io annui duc. 12400. colla ſpiega, e dichiarazioni fatte in detto augumento, *ut fol.*54.

E dal ſudetto magnifico Avvocato D. Carlo del Tufo a 5. di detto meſe di Decembre con altre dichiarazioni fo augumentata detta offerta a duc.12400. l'anno, *ut fol.*57.

E dal ludetto mag. Sebaſtiano delle Donne a 8. di detto meſe di Decembre con alcuoe dichiarazioni fu augumentata la ſudetta ſua offerta in duc.12600., *ut fol.*74.

Finalmente a 24. Gennaro 1731. il ſudetto magnifico Avvocato D. Carlo del Tufo con li medeſimi patti appoſti nella ſua offerta, ed iſtanza aogumentò, e migliorò l'accennata ſua offerta in duc.12600. *ut fol.*57., quale con decreto della Regia Camera di detto dì 24. Gennaro 1731. fu ordinato accettarſi col menziooato augumento, e dichiarazioni: *Verum ſolitum intelligatur citrà præjudicium jurium partium, & pendente declaratione facienda per Regium Collaterale Conſilium, ut fol.*80., conforme queſto, ed altro da detti atti appare, alli quali mi riferiſco, ed in fede, &c. Datum Neapoli die 20. menſis Julii 1733.— L'attuario Gaetano Forte fa fede come ſopra.

NUM. XIX.

Ricorſo al Signor Vicerè del Signor Duca, e Fiſcalarii di Gravina, acciò ſi fuſſe data determinazione ſopra la relazione della Regia Camera del 1727.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE: Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravina, e li Deputati de' creditori fiſcalarj dell'Univerſità di Gravina con ſupplica rappreſentano a V. E., come nell'anno 1726. dal Dottor Gio: Attanaſio s'affittarono le rendite, e gabelle di detta Città per anni quattro con patto di dare all'Eccleſiaſtici, ed altre perſone privileggiate la franchigia prout de jure, ed in virtù di tal patto, così intendeva l'Appaltatore far loro godere la franchigia predetta; e l'Eccleſiaſtici non contenti goderla prout de jure, avvalorati dalla protezzione della Reverenda Curia Veſcovile della medeſima Città intendevano, come intendono godere, primieramente la pierogativa di venderſi la franchigia della gabella della farina a laici; ſecondo, che l'iſteſſa facoltà l'abbiano l'Eccleſiaſtici aſſenti; terzo, che li Veſcovo per le due Sacreſtie della Chieſa Cattedrale, e S.Nicola voglia godere la franchigia per ſeſſanta Chericì con venderla a Laici, ed appropriarla alle Sacreſtie ſudette, ſeoza dar oota all'Appaltatore del numero effettivo de Clerici predetti; quarto pretendono l'Eccleſiaſtici goder l'immunità del dazio, non ſolo per li beni patrimooiali a loro pervenori per legittima ſucceſſione, ma per li beni comprati, donati, affittati, e fraudolentemente a loro inteſtati da laici, che prima pagavano il dazio; quando dette pretenſiooi ſono eſpreſſamente proibite con prammatiche del Regno, coo arreſti della Regia Camera, ed anche con decreti della Sacra Congregazione: e per tal giuſta negativa fatta dal detto Dottor Attanaſio all'Eccleſiaſtici predetti, ne fu dalla Curia Veſcovile di Gravina ſcommunicato; perlocchè doppo varie lettere Regie ortatoriali ſpedite ad iſtanza di detto Appaltatore alla ſteſſa Coria Veſcovile, fu ordinato dal Regio Collateral Conſeglio al Tribuoale della Regia Camera, che ſopra le ſudette pretenſioni dell'Eccleiiaſtici n'aveſſe formato Conſulta con Voto. E fattaſi detta Conſulta fin dall'anno 1727., premendo al detto Appaltatore la determinazione di quella, fu ordinato al fu Delegato Illuſtre Duca Argeoto, che l'aveſſe propoſto nel Regio Collaterale, locchè poi noo ſeguì per mancanza di tempo, e lo ſteſſo ſtà parimente ordinato all'Illuſtre Conte Solanes odierno Delegato, anche ad iſtanza dell'Univerſità di Gravina. E perche le ſudette pretenſioni dell'Eccleiiaſtici per l'accennato abuſo di franchigie importano di danno all'Univerſità, ed all'appalto annui ducati otto mila, e più; dal che naſce, che li ſupplicanti non poſſono eſſere intieramente ſodisfatti de loro crediti per la minorazione dell'eotrate di detta Uoiverſità, tanto che l'Illuſtre Duca di Gravina và creditore di attraſſo in ducati dodeci mila in circa: perciò ricorrono da V. E., e la ſupplicano reſtar ſervita ordinare, che detto Illuſtre Conte Solanes ſpettabile Reggente Delegato della Real Giuriſdizione proponga nel Regio Collateral Conſeglio il conteouto in detta Coofulta della Regia Camera per darſeli la debita determioazione, acciò ſi proveda all'utile del publico, ed all'intereſſe de ſupplicanti, ot Deus,&c

Io D.Carlo Gagliardi creditore fiicalario della Città di Gravina ſupplico, ut ſop. Io Dottor Geronimo Magliulo Procuratore deputato, e creditore fiſcalario ſopra la Città di Gravioa ſopplico, ut ſup. Io D.Antonio d'Auria deputato, e creditore fiſcalario ſopra la Città di Gravina ſopplico, ut ſup. Io D. Filippo Megoli deputato, e creditore ſopra la Città di Gravina ſupplico, ut ſup. Io D. Nicola Sarconio deputato, e creditore fiſcalario ſopra la Città di Gravina ſupplico, ut ſup. — Illuſtris Comes D.Fraociſcus Soiaoes Regius Collateraiis Conſiliarius Prælideos S.R.C. Commiſſarius Regalis Juriſdictionis quamprimum proponat in Regio Collaterali Conſilio—Mazzaccara R.—Ulloa R.— Peyri R. —Proviſum per S. E. Neapoli die 22. Martii 1731. — Petrillus.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale iiſtente preſſo gli atti della Real Giuriſdizione intitolati 1727. Atti originali giuriſdizionali per il Dottor Gio: Attaoaſio Affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Veſcovile, Eccleſiaſtici, e luoghi pii di detta Città, col quale fatta collazione concorda; ed in fede,&c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

Copia

Copia di procura ad lites del Signor Duca di Gravina in persona del Dottor D. Carlo Ungaro.

FO fede io Notar Francesco Palomba di Napoli, qualmente il Dottor Signor D. Carlo Ungaro è Procuratore di S. A. Sig. D. Filippo Bernualdo Orsini Duca di Gravina per le liti, e cause di detto Signor Duca, attive, e passive, civili, e criminali, e miste, mosse, e movende da detto Signor Duca contro l'Università, Ecclesiastici, ed altri Particolari della sua Città di Gravina solamente, e che dalli medesimi si movessero contro di detto Signor Duca, in qualsivoglia modo, e maniera. Con pienissima facoltà di comparire per le liti predette in qualunque Tribunale Ecclesiastico, e secolare, presentare qualsivogliano scritture, e fare qualsivogliano istanze, e dichiarazioni, etiam circa usum testium, & scripturarum, serbata la forma della Regia Prammatica, come appare dall' istromento di detta procora rogato per mano mia, al quale mi riferisco. Ed in fede io predetto Notar Francesco Palomba di Napoli requisito ho segnato. Locus signi.

La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizione dal processo dell'anno 1727. intitolato: Atti originali giurisdizionali per il Dottor Gio: Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Corte Vescovile, Ecclesiastici, e luoghi pii di detta Città, col quale fatta la collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione.

NUM. XX.

Copia di provisione della Regia Camera del 1557. ad istanza degli Ecclesiastici di Gravina, acciò non fossero tenuti alla contribuzione nel donativo fatto dal Regno a S. M. di due milioni.

MAgnifici Viri: Per parte del Reverendo Capitolo, e Clero della Città di Gravina è stato esposto in questa Regia Camera, che volete astringere a pagare li Ecclesiastici di detto Capitolo in le imposizioni, che avete fatto, ed intendete fare in questa Città, per la contribuzione delli due milioni donari per questo Regno a Sua Maestà nel Parlamento generale per subventione della guerra, e defensione di esso Regno; pretendendo potersi astringere al detto pagamento, in virtù della clausula apposta all'ordine dell'imposizione di detti due milioni, che non ne sia franca persona alcuna, quantunque privileglata, etiam par privilegio in corpore juris clauso: del che detto Reverendo Capitolo, e Clero si è aggravato, allegando la di loro Immunità, per la quale pretendono, e supplicano si proveda, che non siano molestati per detta contribuzione. E perchè l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Vicerè, e lo Collateral Conseglio ha già provisto, e declarato in favor delli Monasteri, e delle persone Ecclesiastiche costituite negli ordini Sagri, e beneficiati solamente, che si trattino circa la contribuzione di detti due milioni con loro immunità, così com' è stato provisto, e declarato circa li altri pagamenti della Regia Corte: però vi dicemo, ed ordinamo, che per quanto tocca alla contribuzione di detti due milioni, debbiate offervare alle persone Ecclesiastiche costitnite negli ordini sagri, e beneficiati solamente la loro immunità, siccome la godono, e devono godere negli altri pagamenti, ed imposizioni della Regia Corte juxta lo decreto generale di questa Regia Camera, e non molestarli per detta contribuzione di detti due milioni contro la forma di detto decreto; e così esegoirete non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia della Sereniss ima Maestà, & sub poena d'onze 50. = la presente resti al presentante. Datum Neapoli in eadem Reg. Camera Summariæ die 25. Aprilis 1557. F. Revert. R. M. C. L. — Antonius de Castillo — Jo: Paulus Grippus magister Actorum.

Die 16. mensis Octobris prædictæ Indictionis 1557. = Præsentes literæ provisionales, fuerunt præsentatæ in Curia magnifici Domini Ducalis Capitanei Civitatis Gravinæ, per Dominum Angelum de Clarellis, & Dominum Hieronymum de Guida, Procuratores, seù Oeconomos Reverendi Capituli majoris Ecclesiæ Civitatis Gravinæ, quæ fuerunt receptæ supra caput omni etiam qua decet rev., & obtulit se paratum obedire juxtà earum seriem, & tenorem, &c., & per supradictos fuit instatum, quod prædictæ literæ intimentur, prout fuerunt, &c., & sic provisum fuit, &c.

Extracta est præsens copia a suo proprio originali, existente in volumine XII. mandatorum, decretorum, & provisionum *fol.* 2., quod asservatur in Archivio Rev. Capituli Cathedralis Ecclesiæ Gravinensis, cum quo facta collatione concordat, &c. meliori semper salva, & in fidem, &c.

Ego Martius Canonicus Lizza Beneventanus, publicus Apostolica auctoritate Notarius, & Archivista specialiter deputatus ab Eminentissimo Domino Cardinale Urlino Archiepiscopo Beneventano, Visitatore, & Delegato Apostolico præfatæ Civitatis Gravinæ ad registrandum, & ordinandum Archivium prædictum, de prædictis rogatus signavi requisitus. Datum Gravinæ die 6. mensis Martii 1714. † adest signum, &c.

NUM. XXI.

Copia di memoria data al Sig Vicerè in data de' 27. Marzo 1733. dall' Illustriss., e Revcrendiss. Monsignor Nunzio, acciò avesse rimesso al Sig. Delegato della Real Giurisdizione, che ex bono, & æquo avesse riformato la tassa fatta dall' Attuario di Camera nella Città di Muro.

REmito a V. S. de orden de S. E. la memoria inclusa de Monseñor Nuncio, en que representa quanto se le ofrece sobre el recurso que hizo el Duque de Gravina a V. S. exponiendo que cada año le inquietavan sus Vassallos de la Ciudad de Muro por que la tasa no se hacia con rectitud de los Administratores de la Ciudad, y la providencia que se dio en la materia, a fin de que el Tribunal de la Camara en la dependeocia haga justicia. Dios guarde a V. S. Palacio 27. de Marzo 1733. = Juan Thomas de Peralta = Señor Regeote Lugarteniente de la Camara.

Die 28. Martii 1733. = Domino Commissario = Adest cifra spectabilis Domioi Regentis Locumteoentis = Eccellentissimo Sigoore = L'Illustre Duca di Gravina a 28. di Ottobre 1732. diede memoriale all'Illustre Conte Aguirre Luogoteneote della Regia Camera asserendo, che ogo'anoo veniva inquietato da suoi Vassalli della Città di Muro, perchè la tassa non si faceva ritè, & rectè dagli Amministratori dell'Università, vivendosi in detta Citrà per tassa, per essere detti amministratori parziali con molti, e con molri astiosi nei formaria. Supplicò detto Illustre Conte Luogotenente destinarsi un Mastrod'atti della Regia Camera, acciò a spese d'esso Illustre Duca formasse detta tassa.

Fu detto memoriale rimesso al Presideote Coppola Commissario, indi all' Avvocato Fiscale Sarno, e sotto li 22. Novembre di detto anno 1732. per Regiam Cameram audiro Regio Fisco, si commise la tassa predetta all'Attuario Grazioli, servatis servandis, & servata forma Regiarum pragmaticarom.

Essendosi cooferito detto Attuario Grazioli oella sudetta Citrà di Muro, hà proceduto alla tassa predetta, tassando, e beni, e persone Ecclesiastiche, ed aoimali (cum rev.), de facto senza nemmeno sentire le ragioni, che a ciascuoo spettavano, e coo infinite irruenze, e senza tampoco osservare quanto col decreto li veoiva ordioato di procedere servatis servandis, e servata la forma delle Regie Prammatiche contro gli stessi secolari.

E come che ha dato de passi, come sopra, anche contro gli Ecclesiastici, e loro beni, locchè non poteva, nè doveva fare; perciò a fine d'evitarsi ogni questione potesse nascere, la supplica, che la pretensione di detta tassa si rimetta, o ad uoo de spettabili Regenti del Regio Collateral Consiglio, o al Delegato della Real Giurisdizione, affinchè si veda detto affare de bono, & æquo avanti del medesimo, & quatenus opus, e lo stimi necessario, ne faccia anche parola in detto Regio Collateral Consiglio.

Coocordat cum suo originali sistente io actis penes me infrascriptum, meliori collatione semper salva, & in fidem, &c. Datum ex Regia Camera Summariæ die 20. Aprilis 1733. = Antonius Vassallo Act.

NUM. XXII.

Copia di lettera della S. Congregazione in data de' 18. Luglio 1732. diretta al Vescovo di Gravina per la raffrenazione de' Chierici con la nota di tutti gli Ecclesiastici di detta Città.

ALl'Ill., e molto Rev. Monsigoore, come Fratello = Il Vescovo di Gravioa = *Intus* — Ill., e molto Rev. Moosignore, come Fratello. Trasmetto a V. S. per ordine di quasti Emioenrissimi miei Sigoori l'ingionto Memoriale dato a oome del Promotor Fiscale di coresta Coria laicale, affinchè alla riferisca distintameote alla Sagra Congregazione quant'occorre io ordioe all'esposto, ed intanto vogliono l'Emioenze loro, che ella sopraseda nel moltiplicar Chierici, e Sacerdoti. Tanto eseguirà, e Dio la prosperi. Roma li 18. Luglio 1732. — Di V. S. come Fratello — F. Cardinal Barberioi = Gravioa al Vescovo.

Eminentissimi, e Reverendissimi Sigoori — Il Promotor Fiscale della Curia laicale della Città di Gravioa umilissimo Oratore dell'Eminenze VV. vieoe astretto di ricorrere alle medesime, e supplicarle rivereotemente, perche vogliano degnarsi di raffrenare la sovarchia facilrà, che prartica quel Monsignor Vescovo nel moltiplicare Chierici, e Preti cresciuti pur troppo in eccesso, senza riflesso di esservene più io uoa stessa casa, e famegli, come l'EE. VV. si degneranno riconoscere dall'ingionte note: ripugna tutto ciò alle massime ben note di questa Sagra Congregazione, e ridonda in evidentissimo pregiudizio, non solo della giurisdiaione laicale, e de'dritti Baronali, mà anche dell'Università medesima per l'aumeoto dell'esenzioni, ed esoti; oode tutto ciò merita riparo, ch'aoco si spera dalla rettissima giustizia dell'EE. VV., che di tanta grazia &c.

Dignità, e Canonici della Cattedrale = Sig. Arcidiacoo D. Domenico Ungaretti 1. Sig. Arciprete D. Giuseppe Palmieri 2. Sig. Caotore D. Giuseppe Saororo 3. Sig. Primicerio D. Michele de Antoniis 4. Canonico D. Donato Antonio Murgigno 5. Canonico D. Giuseppe Ungaretti 6. Canonico D. Oronzio Bartilomo 7. Canonico D. Giacomo Pentibove 8. Caoooico D. Giuseppe Vito d'Eratiis

rariis 9. Canonico D. Franceſco Maddalena 10. Canonico D. Antonio Majorani 11. Canonico D. Michele Polino 12. Canonico D. Nicola Maninni 13. Canonico D. Liborio Marculli 14. Canonico D. Angelo Paſſamonte 15. Canonico D. Pio la Manna 16. Canonico D. Giuſeppe della Francia 17. Canonico D. Filippo Santoro 18. Canonico D. Nicolo Saraceni 19. Canonico D. Tomaſo Lettieri 20. Canonico D. Giuſeppe Meninni 21. Canonico D. Nicolò Benchi 22. Canonico D. Gio: Battiſta Stimola 23. Canonico D. Angelo Santo Marcullo 24.

Manſionarii della Cattedrale = D. Giuſeppa Manzella 1. D. Nicol'Antonio la Vecchia 2. D. Pietro Sbrizzo 3. D. Geronimo la Manna 4. D. Pietro la Raggione 5. D. Domenico Altimare 6. D. Giuſeppa Domenico de Veteris 7. D. Geonaro la Caccia 8. D. Michele Ariano 9. D. Salvatore Crapio 10. D. Sebaſtiano Cicala 11. D. Carlo Santulli 12.

Preti extra Capitolo della Cattedrale = D. Giacomo Molinari, olim Cantore 1. D. Gioſeppe Benchi olim Canonico 2. D. Giuſeppe Stimola, olim Canonico 3. D. Rocco Baculo 4. D. Giuſeppe Bartilomo 5. D. Natale Caſcieri 6. D. Domenico di Giorgia 7. D. Donato Vito Valente 8. D. Giuſeppe Majorani 9. D. Domenico Giannelli 10. D. Gio: Geronimo Tucci 11. D. Domenico Tucci 12. D. Angelo Mattieri 13. D. Angelo Aotonio Cataldo 14. D. Bonaventora Majoraoi, olim Arciprete 15. D. Antonio la Muraglia 16. D. Bonaventura Majorani 17. D. Bartolomeo Sbrizzo 18. D. Bartolomeo di Palma 19. D. Carlo Trioca 20. D. Carlo Antonio Angiullo 21. D. Giullo Andretti 22. D. Domenico Deſiante 23. D. Diodato Aotidoro 24. D. Roderico Sottile 25. D. Franceſco Capone 26. D. Franceſco Lettieri 27. D. Fraoceſco Pappalardo 28. D. Filippo Deſiante 29. D. Gio: Battiſta Pappalardo 30. D. Gio: Ciarelli 31. D. Giuſeppe Vidoviſio 32. D. Gio: Gramegna 33. D. Leooardo Scaltrito 34. D. Giuſeppe Porſile 35. D. Nunzio Pappalardo 36. D. Gio: Geronimo Rizzi 37. D. Leonardo Durſo 38. D. Luzio Durſo 39. D. Giacinto Scaltrito 40. D. Ludovico Majorani 41. D. Leonardo Vetti 42. D. Liborio de Eccleſiis 43. D. Leonardo Tucci 44. D. Michele Martone 45. D. Michel' Angelo Marchetti 46. D. Michele la Zetera 47. D. Michele Santulli 48. D. Michele Abbate Marculli 49. D. Michele Marculli 50. D. Michele Albani 51. D. Michele Carlucci 52. D. Marcello d'Erario 53. D. Michele d'Eccleſiis 54. D. Nunzio Varneſe 55. D. Nicola Cicala 56. D. Pietro Majorani di Gio: Battiſta 57. D. Pietro Majorani di Michele 58. D. Pietro Giannone 59. D. Pietro Vidoviſio 60. D. Pietro Trinca 61. D. Pietro Sottile 62. D. Simeooe Carlucci 65. D. Stefaoo Caldarone 64. D. Salvadore Marculli 65. D. Stefano Majorani 66. D. Saverio Pappalardo 67. D. Mauro Fighera 68. D. Tomaſo Pappalardo 69. D. Pietro Polino 70. D. Franceſco Marculli 71. D. Giuſeppe Lettieri 72. D. Giacinto Marchetti 73. D. Gio: Lilli 74. D. Gioſuè Cataldo 75. D. Nicolò Pepe 76. D. Pietro Scardino 77. D. Giuſeppe Pentibove 78.

Diaconi della Cattadrale = Diacono Aogelo S. Gallo 1. Diacono Filippo Ungaretti 2. Diacono Carlo Deſiderio 3. Diacono Mario Domenico la Maona 4. Diacono Carlo Domenico Petrozziello 5. Diacono Aleſio d'Ambroſio 6.

Suddiaconi della Cattedrale = Suddiacono Claudio Tantillo 1. Suddiacono Leonard'Angelo Marchetti 2. Suddiacono Deodato Brizio 3. Suddiacono Franceſco Santullo 4.

Cherici della Catredrale = Clerico Giuſeppe Pepe 1. Clerico Pietro Guida 2. Clerico Gio: Giorgio Saotomaſi 3. Clerico Michele Muſto 4. clerico Genoaro Nicola Tucci 5. Clerico Antonio Santulli 6. Clerico Nunzio Chiuni 7. Clerico Loca Gianoone 8. Clerico Michele Pepe 9. Clerico Michele de Leonardis 10. Clerico Salvatore Barbara 11. Clerico Nicola Domeoico Cataldo 12. Clerico Donato S. di Bedo 13. Clerico Giuſeppe Angelo la Vecchia 14. Clerico Leonardo Bleo 15. Clerico Stefano Maſciullo ordinato Suddiacono nel Sabato della Trioltà 16. Clerico Saverio Meninni 17. Clerico Giuſeppe Santulli 18. Clerico Antonio Brunetti 19. Clerico Antonio Sautomaſi 20. Clerico Marc'Antonio Carneſalata 21. Clerico Michele Domenico Saraceni 22. Clerico Nicolò Domenico Meninni 23. Clerico Paolo Varreſe 24. Clerico Franceſco Antooio Stamelluto 25. Clerico Tomaſo Criſolia 26. Clerico Emanuele Moſca 27. Clerico Michele Fraſcella 28. Clerico Gio: Domenico Varreſe 29. Clerico Domenico Vadurſo 30. Clerico Domenico Saverio Pappalardo 31. Clerico Saverio D'Eccleſiis 32. Clerico Giuſeppe Angelo Stimola 33. Clerico Lorenzo Tucci 34. Clerico Franceſco Saverio Morelli 35. Clerico Gior Battiſta Caroſelli 36. Clerico Angelo Antonio Catullo 37. Clerico Giuſeppe Pappalardo 38. Clerico Liborio Solini 39. Clerico Gio: Giuſeppe Gallo 40. Clerico Giuſeppe Marchetto 41.

Preti Capitolari della Chieſa di S. Nicolò = Sig. Abbate D. Franceſco Gallo 1. Sig. Cantore D. Nicola Logliſci 2. D. Gio: Geroolmo d'Ambrolio 3. D. Tomaſo Scaleſe 4. D. Mario Minutillo 5. D. Franceſco Oronzio Marmora 6. D. Domenico Cuzzi 7. D. Michele Paſſidomo 8. D. Geronimo la Nave 9. D. Giacomo Santermo 10. D. Pietro Altimare 11. D. Carlo d'Ambroſio 12. D. Vito Brunetti 13. D. Liborio la Vecchia 14. D. Franceſco d' Ambroſio 15. D. Aogelo Garzillo 16.

Preti extra Capitolo della Collegiata = D. Angelo Domenico Scaleſe 1. D. Franceſco Spalluto 2. D. Nicola Piſculli 3. D. Domenico Murgigno 4. D. Bartolomeo Selvaggi 5. D. Franceſco Marmora minor 6. D. Franceſco Bleo 7. D. Franceſco Quartarella 8. D. Giacomo Antonio Tavano 9. D. Michele Tavano 10. D. Michele li Vulpi 11. D. Nicolò Vanni 12. D. Nicola Scaleſe 13.

D. Oron-

D. Oronzio Carulli 14. D. Pietro d'Ambrosio 15. D. Paschale l'Addagha 16. D. Giuseppe Giannone 17. D. Lotenzo Bassi 18. D. Donat'Angelo Montemorno 19. D. Giacinto Palermo 20. D. Pietro Goida 21. D. Lonardo Vito Stammelluto 22. D. Filippo Brizio 23. D. Angelo Liborio Chiaradia 24 D. Donato Ariano 25. D. Tomaso Goida 26. D. Francesco Durso 27. D. Giuseppe Gallo 28. D. Salvadore Basso 29. D. Liborio Jacovetti 30.

Diaconi della Collegiata = Diacono Salvadore Laddaga 1. Diacono Michele Tota 2.

Suddiaconi della Collegiata = Suddiacono Salvadore Gigante 1. Suddiacono Geronimo Santoro 2. Suddiacono Pietro Martone 3. Suddiacono Gio: Battista Farelli 4.

Clerici della Collegiata = Clerico Giuseppe Valente 1. Clerico Salvadore Passidomo 2. Clerico Gio: Battista Santoro 3. Clerico Donat'Angelo Bleo 4. Clerico Lorenzo de Veteris 5. Clerico Innocente Loglisci 6. Clerico Giacinto Casino 7. Clerico Francesco Antonio d'Ecclesiis 8. Clerico Angelo Antonio Varrese 9. Clerico Lonardo d'Ecclesiis 10. Clerico Nicolò Goida 11. Clerico Carlo Domenico Baccaro 12. Clerico Giuseppe Domenico Schinco 13. Clerico Giuseppe Minutillo 14. Clerico Saverio Minutillo 15.

Ristretto — Dignità, e Canonici della Cattedrale in tutto n. 24. — Mansionarii della medesima in tutto n.12. — Preti extra Capitolo della Cattedrale in tutto n.78. — Diaconi della Cattedrale in tutto n.6. — Suddiaconi della Cattedrale in tutto 4. = Clerici della Cattedrale in tutto n.41. — Preti Capitolari della Collegiata Chiesa di S. Nicolò n.16. — Preti extra Capitolo della detta Collegiata in tutto n.30. = Diaconi della Collegiata predetta in tutto n.2. = Suddiaconi della detta Collegiata in tutto n.4. = Clerici della detta Collegiata in tutto n. 15. = in tutto —— n.232. —— B.

Nota de Preti, che sono più d'uno per casa nella Città di Gravina — Sig. Arcidiacono D. Domenico Ungaretti, Sig. Canonico D. Giuseppe Ungaretti, Diacono Filippo Ungaretti fratelli, e nipote, hà un fratello laico = Sig. Cantore D. Giuseppe Santoro, Sig. Canonico D. Filippo Santoro, Suddiacono D. Geronimo Santoro, Clerico Gio: Battista Santoro, D. Giacomo Molinari zio delli sudetti fratelli, hanno un fratello laico = Sig. Canonico D. Donat' Antonio Morgigno, si ritrova in Roma, Arciprete D. Benedetto Murgigno, D. Domenico Murgigno fratelli, hanno due fratelli laici = Sig. Canonico D. Oronzio Bartilomo, D. Giuseppe Bartilomo fratelli, hanno un fratello laico = Sig. Canonico D. Antonio Majorani, si trova Vicario in Terlizzi, D. Giuseppe Majorani, D. Bonaventura Majorani, olim Arciprete, hanno due fratelli laici = Sig. Canonico D. Michele Polini, D. Pietro Polini, Clerico Liborio Polini hanno due fratelli in casa = Sig. Canonico D. Nicola Meninni, Sig. Canonico D. Giuseppe Meninni fratelli, hanno un fratello laico, Clerico Francesco Saverio Meninni, Clerico Nicolò Meninni nipoti, hanno un fratello laico = Sig. Canonico Angelo Santo Marculli, D. Salvadore Marculli, D. Michele Marculli fratelli hanno un fratello laico = Sig. Canonico D. Liborio Marculli, D. Michele Abbate Marculli, dimora in Napoli, D. Francesco Marculli fratelli, hanno un fratello laico = Sig. Canonico D. Tomaso Lettieri stà in Napoli, D. Francesco Antonio Lettieri fratelli, hanno un fratello laico = Sig. Canonico D. Gio: Battista Stimola, D. Giuseppe Stimola fratelli, hanno un fratello laico, Clerico Giuseppe Angelo Stimola Nipote, ha un fratello laico = D. Giuseppe Manzella, D. Gio: Lillo, zio, e nipote = D. Sebastiano Cicala, D. Nicolò Cicala stà in Roma fratelli, hanno un fratello laico = D. Gio: Geronimo Tucci, D. Domenico Tucci, Clerico Lorenzo Tocci fratelli = D. Pietro Majorani, D. Bonaventura Majorani stà in Napoli fratelli, hanno un fratello laico = D. Carlo Trinca, D. Pietro Celestino Trinca stà in Napoli fratelli, hanno un fratello laico = D. Francesco Sottile, D. Pietro Sottile, D. Rodorico Sottile, zio, e nipoti, hanno due fratelli laici = D. Lonardo Dursi, D. Luzio Dursi fratelli, hanno un fratello laico = D. Pietro Majorani, D. Ludovico Majorani stà in Napoli fratelli, hanno doe fratelli laici = Sig. Cantore D. Nicolò Loglisci, D. Francesco Capone fratelli uterini, non hanno fratelli laici — D. Carlo d'Ambrosio, Diacono Alesio d'Ambrosio fratelli = D. Nicolò Bleo, D. Francesco Bleo, Clerico Lonardo Bleo, Clerico Donat'Angelo Bleo, hanno due fratelli Religiosi, ed un laico nipote del sudetto, zio delli sudetti primi, e pro zio del Lonardo — D. Giacomo Antonio Tavano, D. Michele Tavano stà in Napoli fratelli non hanno fratelli laici, mà un solo nipote — D. Giuseppe Gallo, Clerico Gio: Giuseppe Gallo stanno in Napoli fratelli, hanno un fratello laico — D. Scipione Carlucci, D. Michele Carlucci fratelli, hanno due fratelli laici — D. Michel'Angelo Marchetti, D. Giacinto Marchetti fratelli, hanno due fratelli laici = D. Michele Martone stà in Napoli, Suddiacono Pietro Martone fratello, hanno due fratelli laici = D. Giuseppe Vidovisio, D. Domenico Antonio Vidovisio fratelli, hanno due fratelli laici — D. Angelo Antonio Catallo, Clerico Nicolò Domenico Catallo fratelli hanno due fratelli laici, ultimamente il Vescovo ordinò Clerici in una stessa mattina li due fratelli Giuseppe, e Saverio Minutilli, e si dice, che voglia ordinare un'altro fratello, se bone questi sono sei fratelli.

Licet &c. extracta est præsens copia a suo proprio originali mihi exhibito, & exhibenti restituto &c., cum quo facta collatione concordat &c. meliori semper salva &c., & ad fidem Ego Salvator Bciaio Regia authoritate Notarius Gravin. requ. signavi &c.

Testifico Io quì sottoscritto Regio, e Publico Notaro, come questa mattina vent'uno dello stante mese d'Agosto essendo andato ad istanza del magn. Promotor fiscale della Corte Docale di Gravina a presentare l'origioale della sopradetta lettera della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari all' Ill. Monsignor Olivieri attual Vescovo di Gravina, il medemo mi hà fatto sentire, che l'avessi presentata

tata al ſuo Vicario D. Giacomo Vairo, al quale effettivamente l'ho preſentata in preſenza delli Reverendi D.Domenico Antonio Vidoviſio, D. Carlo Antonio Angiulli, ed altri; Onde in fede richieſto hò ſcritto la preſente di mia propria mano. Gravina li 21.Agoſto 1732.

Ita eſt Ego Notarius Salvator Brizio a Gravina requ. ſignavi,&c.

Adeſt ſignum impreſſum &c.

N V M. XXIII.

Copia di lettera della Sacra Congregazione al Veſcovo di Gravina, acciò non promova al Chiericato li figli unici.

Forit. ALl'Illuſtre, e molto Reverendo Monſignore, come fratello = Il Veſcovo di Gravina = *Intus* = illuſtre, e molto Rev.Monſignore, come fratello = Fu ſcritto a V. S. fin ſotto li 22. Agoſto paſſato, che in materia delli Ordinandi di coteſta ſua Dioceſi, ella ſi ſerviſſe del ſuo jus, ſervata la forma preſcritta dal Sacro Concilio di Trento, e da' decreti della Sacra Congregaazione. Perche non poſſa ella ignorare il tenore di detti decreti ſe le ne acclude uno di eſſi, affinche ſecondo il medemo debba V. S. regolarſi, per evitare le frodi, e li reclami della poteſtà laicale, e Dio la feliciti. Roma 3. Ottobre 1732. = Di V. S. come fratello = Giorgio Cardinal di S.Agneſe = Gravina al Veſcovo.

Copia, &c.

MAteta = All' Arciveſcovo = Riferita in Sacra Congregazione la relazione fatta da V. S. in ordine alli Chierici della Città di Monte Scaglioſo di coteſta Dioceſi, queſti Eminentiſſimi miei Signori mi hanno comandato di ſcriverle, che ſi aſtenga in avvenire d'iniziare in detta Città, chi ſia figlio unico, e chi abbia altro fratello Chierico in ſua caſa. Le ſignifico la mente dell'E. E. loro, e Dio la proſperi. Roma li 15. Luglio 1678.

Ita reperitur in regeſtro authogtapho Sacræ Congregationis Epiſcoporum, & Regularium ſub die, & anno ſupradictis, quod aſservatur in Secretaria ejuſdem Sacræ Congregationis. In quorum fidem, &c. Romæ 17. Octobris 1732. =

Teſtifico io ſottoſcritto Not.Paolo Caroſelli della Città di Muro commotante in queſta di Gravina, come queſta mattina trenta del cadente meſe d' Ottobre del corrente anno mille ſettecento trentadue, mi ſono di perſona portato nel palazao Veſcovile di detta Città di Gravina, e l'originali lettere delle ſopradette copie l'hò preſentate, e conſegnate all'illuſtriſs. D.Camillo Olivieri Veſcovo di detta Città, e Reverendiſs. Vicario dell'iſteſſo D.Giacomo Vairo ambidue preſenti, e da medemi è ſtata ricevuta ſupra caput, &c.; onde in fede richieſto, &c. rogatua ſignavi, &c. Adeſt ſignum impreſſum, &c.

N V M. XXIV.

Copia di lettera della S. Congregazione al Veſcovo di Gravina.

ILluſtre, e molto Rev.Monſignore, come Fratello. Traſmetto a V.S. per ordine di queſti Eminentiſs. miei Signori il congionto memoriale dato a nome di coteſto Erario Ducale, affinche ella riferiſca pienamente alla Sagra Congregazione tutto ciò, che occorre in ordine all'eſpoſto; il che ſi ſtarà attendendo, e Dio la proſperi — Di V.S. — Roma 21. Novembre 1732. — Come Fratello — Franceſco Cardinal Barberini.

Ancorche da queſta Sagra Congregazione ſotto li 3. del cadato Ottobre foſſe ordinato a Monſignor Veſcovo di Gravina, perche circa gli ordinandi, e promovendi di quella ſua Dioceſi doveſſe contenerſi, ſecondo i decreti della Sagra Congregazione, ed a tal effetto ſe gliene accludeſſe uno di eſſi, o ſia lettera all' Arciveſcovo Metropolitano del 1678. in cui ſi preſcrive, che doveſſe aſtenerſi d' iniziare chi foſſe figlio unico, e chi aveſſe altro fratello Chierico in caſa, e la ſudetta lettera foſſe al predetto Monſignor Veſcovo preſentata ſotto li 30. dell' iſteſſo meſe di Ottobre, come dall'atto pubblico ſegnato lit.A.; tuttavia Monſignor Veſcovo in aperta contravenzione dell' ordinatogli, ſotto il dì 3. del corrente Novembre paſsò a chiericare Angelo Antonio Lettieri d'anni 8., non oſtante che abbia altro fratello chiamato Pietro Ventura ſimilmente chierico d'anni dieci, e tenga un'altro ſolo fratello d'anni cinque, come riſulta dall'anneſſo atteſtato ſegnato litt.B.

In queſto ſtato di coſe, l'Erario Ducale ricorre nuovamente all'E.E. V.V. umilmente ſupplicandole a degnarſi di prendere il dovuto provvedimento, e ſoſpendere a detto Monſignor Veſcovo la facoltà di promovere al Chiericato chi che ſia, Inconſulta queſta Sagra Congregazione, sì per la ſudetta contravenzione, come anche atteſo il numero eccelſivo di chierici, e la mancanaa della neceſſità, ed utilità della Chieſa, tendendo ciò in grave pregiudizio delle gabelle, e della povertà, ed in odio della lite, che verte ſopra le franchigie, &c.

NUM. XXV.

NUM. XXV.

Fede dell' Attuario Forte circa la quantità, a cui ascendono le industrie de' Canonici, e Preti respettivè di Gravina, così per gli armenti, come per il campo.

AL SIG. D. FRANCESCO SANTORO PRESIDENTE DELLA REGIA CAMERA, E COMMESSARIO,

IL Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina; supplicando espone a V. S., come si ritrovano presentate penes acta del patrimonio di detta Città dall' odierno appaltatore delle rendite universali della medesima alcune fedi estratte dal libro del mobile, e giumella attinentino all'animali (cum rev.) che possedono, ed industrie del campo, che hanno fatto, e fanno in detta Città il Canonico Meninni, il Canonico Morgigno, D. Rocco Baculo, il Canonico Molinari, D. Giuseppe Vito d'Erariis, il Rev. D. Mario Minutilli, e D. Michele Polino tutti della Città predetta. E perche a detto Illustre suo Principale necessita fede distinta dal mag. Attuario Gaetano Forte, in che quantità ascendono l'industrie de sudetti Canonici, e Preti respettivè, così per l'armenti, come per il campo, e ricusa quella fare senza ordine di V. S., perciò la supplica restare servita ordinarli, che faccia detta fede, e lo riceverà a grazia, &c. = Die 22. mensis Julii 1733. fiat fides veritatis, prout constat ex actis = Santoro.

Per obedire al retroscritto ordine del mio Signor Presidente D. Francesco Santoro Commessario si fa fede per me sottoscritto Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmente avendo riconosciuti gli atti ad istanza del mag. Dottor Gio: Attanasio Appaltatore dell' entrade, e gabelle di detta Città circa l'impedimento se li è cagionato nell'esazzione di dette Gabelle; da quelli appare, che dal magnifico Notar Paulo Carofelli essendosi perquisiti li discarichi dati da padronali, e massari di pecore, ed altri bestiami per l'esazzione del dazio detto del mobile dell' infrascritti anni, quali discarichi erano stati prodotti in ciascuno anno in virtù d' ordine spedito, e publicato ad formam banni da magnifici Suddelegati, quali ordini perche ordinavano a detti padronali, e massari de bestiami, che in potere di esso Notar Carofelli, come Giudice della Bajular Corte di detta Città, avessero consegnato prævio juramento li sudetti discarichi, come in ciascheduno anno è seguito, ed in potere di esso si ritrovano, e conservano, e fra gli altri ave ritrovato videlicet:

Revarendo Canonico D. Giuseppe Vito d'Erariis.

Nell'anno 1727. in 1728. in virtù di discarrico prodotto dal massaro di detto Canonico; pecore num. ——— 480 ———
Borrichi num. —— 4 ——
Nell'anno 1728. in 1729. ——— pecore num. ——— 670 ———
Nell'anno 1729. in 1730. ——— pecore num. ——— 665 ———
Borrichi num. ——— 1 ———
Carusi num. ——— 3 ———
——— pecore num. ——— 1815. ———
Borrichi, e carusi n. —— 8 ——
Nell'anno 1730. in 1731. ——— pecore num. ——— 325 ———
Borrichi num. ——— 2 ———
Carusi num. ——— 6 ———
Nell'anno 1731. in 1732. ——— pecore num. ——— 391 ———
Borrichi num. ——— 2 ———
Carusi, e muletti n. —— 7 ——
Nell'anno 1732. in 1733. ——— pecore num. ——— 558 ———
Borrichi num. ——— 4 ———
Carusi num. ——— 4 ——— pecore num. ——— 1274 ———
num. —— 25 ——

Di più attesta detto Carofelli, che avendo perquisito il libro de franchi delle vettovaglie sono entrate nella raccolta dell'anno 1730., fra l'altre persone in detto libro annotate ritrova, che in detto anno il detto Canonico d'Erariis fè la seguente raccolta videlicet:

Grano raccolto come sopra in d. anno 1730. tom. ——— 1926 ———
Orzo raccolto come sopra tom. ——— 1121 ———

Fave

Fave raccolte come sopra tom. —— 130 ——
Grano raccolto come sopra in anno 1731. to. —— 1944 ——
Grano raccolto come sopra in anno 1732. to. —— 1083 — 4
Orzo raccolto come sopra in detto anno 1731. tom. —— 590 ——
Et in anno 1732. orzo to. —— 453 — 4 —
Nell' anno 1731. fave tom. —— 180 ——
E nell'anno 1732. fave tom. —— 162. — 4

In oltre attesta detto Notar Carosselli come siegue, videlicet,
Rev. D. Mario Minutilli.
Nell' anno 1727. in 1728. in virtù di discarrichi dati dal suo massaro. vacche n. — 28 ——
Nell'anno 1728. in 1729. vacche num. —— 46 ——
Nell'anno 1729. in 1730. vacche num. —— 54 ——
In tutto vacche num. —— 128 ——

Nell'anno 1730. in 1731. vacche nn. —— 62 ——
Carusi num. —— 7 ——
Nell'anno 1731. in 1732. vacche num. —— 62 ——
Carusi num. —— 6 ——
Nell' aono 1732. in 1733. vacche num. —— 51 ——
Carusi num. —— 8 ——

Vacche num. —— 175 ——
In tutto carusi n. —— 21 ——

Grano raccolto da detto D. Mario Minutillo.
Nell' anno 1731. tom. —— 780 ——
Nell' anno 1732. tom. —— 685 ——
In detto anno 1731. orzo raccolto tom. —— 261 ——
In detto anno 1732. orzo raccolto tom. —— 290 ——
In anno 1731. fave tom. —— 57 ——
In anno 1732. fave tom. —— 95 — 4
Grano raccolto da detto D. Mario Minutilli nell'anno 1730. tom. —— 345 — 4
Fave raccolte in detto anno tom. —— 54 — 4 —
Ed anche attesta detto Notar Carosselli, che riconosciuti i sudetti libri ritrovat cioè
Reverendo Canonico D. Domenico Antonio Murcigno.
Nell' anno 1730. grano tom. —— 930 —— 4
Orzo raccolto in detto anno 1730. tom. —— 332 ——
Fave raccolte tom. —— 193 — 4
Grano raccolto da detto Canonico Murgigno nell'anno 1731. tom. —— 1386 —— 4
E nell' anno 1732. grano tom. —— 903 —— 4
In anno 1731. orzo raccolto tom. —— 577 ——
Ed in anno 1732. orzo raccolto tom. —— 624 ——
In anno 1731. fave raccolte tom. —— 84 ——
E nell'anno 1732. fave raccolte to. —— 175 —— 4
Fa fede ancora detto mag. Carosselli, che perquisiti gli antedetti discarrichi abbia ritrovato, cioè
Il Cantore D. Giacomo Molinari.
Nell' anno 1727. in 1728. in virtù di discarrico dato dal suo massaro delle pecore —— pecore num. —— 893 ——
Nell'anno 1728. in 1729. —— pecore num. —— 979 ——
Nell'anno 1729. in 1730. —— pecore num. —— 1008 ——
Nell'anno 1730. in 1731. —— pecore num. —— 958 ——
Nell'anno 1731. in 1732. —— pecore num. —— 1166 ——
Nell'anno 1732. in 1733. —— pecore num. —— 1001 ——

Nell' anno 1730. grano raccolto da detto Cantore tom. —— 746 ——
In detto anno orzo raccolto dal detto tom. —— 511 ——
In detto anno fave raccolte tom. —— 156 ——
Nell' anno 1731. grano raccolto dal detto tom. —— 868 — 4
In anno 1731. orzo raccolto dal detto tom. —— 248 ——

E nell'

E nell' anno 1732. grano raccolto dal detto tom. —— 567 ——
Orzo raccolto in detto anno dal detto tom. —— 471 ——

Fave raccolte in anno 1731. tom. —— 67 ——
E nell' aono 1732. faye tom. —— 137 ——

Atteſta ancora il ſudetto mag. Notar Paolo Caroſelli, che avendo riconoſciuto li ſodetti diſcarichi ritrova: videlicet.

Revereodo Canonico D.Michele Polino.

Nell' anno 1727. in 1728. io virtù di diſcarrico dato da Giacomo Capooe maſſaro del medeſimo —— pecore num. —— 1195 ——
Borrichi num. —— 9 ——
Caruſi num. —— 2 ——
Vacche num. —— 45 ——

Nell' aono 1728. in 1729. —— pecare num. —— 1300 ——
Borrichi num. —— 4 ——
Caruſi num. —— 2 ——
Vacche num. —— 58 ——

Nell' aono 1729. in 1730. —— pecore num. —— 1520 ——
Borrichi num. —— 6 ——
Caruſi num. —— 4 ——
Vacche num. —— 81 ——

Nell' anno 1730. in 1731. —— pecore num. —— 1362 ——
Borrichi num. —— 8 ——
Caruſi num. —— 3 ——
Vacche num. —— 60 ——

Nell' aooo 1731. in 1732. —— pecore num. —— 1275 ——
Borrichi num. —— 6 ——
Vacche num. —— 89 ——

Nell' anno 1732. in 1733. —— pecore num. —— 1252 ——
Borrichi num. —— 4 ——
Caruſi num. —— 2 ——
Vacche num. —— 78 ——

Grano raccolto in anno 1730. dal ſudetto Canonico D. Michele Polino in anno 1730. tom. —— 1835 ——
Orzo raccolto in Agoſto in detto anno tom. —— 676 ——
Fave raccolte in detto anno tom. —— 174 ——
Grano raccolto nell'anno 1731. da detto Canonico tom. —— 1148 —— 4
E nell' anno 1732. grano tom. —— 609 ——
Nel detto aooo orzo raccolto da detto Canooico tom. —— 514 ——
E nel 1732. orzo raccolto dal detto tom. —— 430 ——
Nel detto aono 1731. fave raccolte dal detto Canooico tom. —— 102 ——
E nel 1732. fave tom. —— 159 —— 4

Atteſta ancora il ſudetto mag. Notar Paolo Caroſelli, che avendo riconoſciuto li ſuddetti diſcarrichi ritrova, cioè

Reverendo D. Rocco Baculo.

Nell'anno 1727. in 1728., in virtù di diſcarico prodotto dal maſſaro di detto D.Rocco.
Vacche num. —— 200 ——
Pecore num. —— 385 ——
Borrichi num. —— 3 ——

Nell' anno 1728. io 1729.
Vacche num. —— 200 ——
Pecore num. —— 200 ——

Nell' anno 1729. in 1730.
Vacche num. —— 185 ——
Pecore num. —— 294 ——
Borrichi —— 1 ——
Caruſi num. —— 3 ——

Nell'

Nell' anno 1730. in 1731. in virtù di
discarico —— pecore nom. —— 200 ——
Carosi num. —— 2 ——
Vacche num. —— 146 ——
Nell'anno 1731. in 1732. —— pecore num. —— 157 ——
Borrichi oum. —— 2 ——
Caruſi num. —— 2 ——
Vacche nom. —— 147 ——

Grano raccolto dal ſudetto Rev. D. Baculo.
Nell'anno 1731. grano tom. —— 1768 ——
Nell'anno 1732. grano raccolto come ſopra tom. —— 621 ——
Orzo raccolto in detto aono 1731. tom. —— 622 ——
Orzo raccolto in detto anno 1732. tom. —— 854 —— 4
Fave raccolte nel 1731. tom. —— 144 ——
Fave raccolte nel 1732. tom. —— 186 ——

Grano raccolto dal detto nell'anno 1730. tom. —— 1654 —— 4
Orzo raccolto come ſopra in detto anno —— tom. —— 286 ——

Fave come ſopra raccolte in d.an. tom. —— 258 ——

Finalmente atteſta il ſudetto mag. Notar Paolo Caroſelli, che havendo riconoſciuto li ſudetti diſcarichi ritrova, che
Il Reverendo Canonico D. Nicolò Meninni.
Nell' anno 1727. in 1728. in virtù di diſcarrico dato dal maſſaro di detto Canonico —— pecore num. —— 617 ——
Borrichi num. —— 6 ——
Nell'anno 1728. in 1729. —— pecore num. —— 794 ——
Borrichi num. —— 8 ——
Nell'anno 1729. in 1730. —— pecore oum. —— 970 ——
Borrichi num. —— 8 ——
Nell'anno 1730. in 1731., come dal diſcarrico dato dal maſſaro delle pecore di d. Canonico D. Nicolò Meninni — pecore num. —— 870 ——
Borrichi num. —— 3 ——
Caruſi num. —— 2 ——
Nell'anno 1731. in 1732. —— pecore num. —— 881 ——
Borrichi num. —— 2 ——
Nell'anno 1732. in 1733. —— pecore num. —— 857 ——
Borrichi num. —— 6 ——
Caruſi num. —— 3 ——

Grano raccolto dal ſudetto Canonico nell' anno 1730. tom. —— 1410 ——
Orzo come ſopra raccolto in detto aono tom. —— 680 ——
Fave come ſopra raccolte tom. —— 168 ——
Nell' aono 1731. grano raccolto da detto Canonico tom. —— 1102 ——
Nell' anoo 1732. grano raccolto tom. —— 878 ——
Nell' anno 1731. orzo raccolto da detto tom. —— 473 ——
E nell' anoo 1732. orzo tom. —— 432 ——
Fave raccolte nei 1731. tom. —— 32 ——
E nel 1732. fave tom. —— 128 ——

Conforme dalle ſudette atteſtazioni, ſeu fedi, fatte dal ſodetto magn. Notar Paolo Caroſelli più diſtintamente appare, alle quali mi rimetto, ed in fede, &c. = Dalla Regia Camera della Summaria li 26. Luglio 1733. = L'attuario Gaetano Forte fà fede come ſopra.

NUM. XXVI.

Copia di capitolo di lettera di proprio carattere del Papa Benedetto XIII. allora Cardinale, ſcritta da Napoli ſotto li 21. Agoſto 1688. alla Signora Ducheſſa ſua madre in Gravina.

ACcennai riverentemente a V.E., come ſoddisfeci a Monſignor Nunzio intorno al conſaputo affare; egli non procederà ad altro, e ſolo ſi è ritirato meco, che Io provegga alla convenevolezza di coteſti Eccleſiaſtici, perchè non appariſcano PUBLICI TELONARII. Io mi riferiſco a V. E., alla quale non manca favlezza, nè prudenza per conſimile providenza,

NUM. XXVII.

Copia di decreto della S. Congregazione della Immunità Eccleſiaſtica, circa l'inſoſſiſtenza, e nullità delle cenſure emanate contra Eligio Cannarile, e Domenico Tenore, il primo Erario, ed il ſecondo Baglivo della Corte Baronale della Terra di Montemilone.

ITa reperitur in regeſtro authographo literarum S. Congregationis ſuper immunitate Eccleſiaſtica, & controverſiis juriſdictionalibus ſub die 3. Octobris 1711. — Minervino — Al Veſcovo,

Riferitoſi in S. Congregazione il proceſſo delle cenſure, nelle quali dalla Curia di V. S. ſono ſtati dichiarati incorſi Eligio Cannarile, e Domenico Tenore, il primo Erario, ed il ſecondo Baglivo della Corte Baronale della Terra di Montemilone di coteſta Dioceſi; coi ſuppoſto, che da detto Eligio ſi foſſe ordinata, e dal detto Domenico eſeguita l' introduzione di una mandra di vacche di Donato Martucci, e Donato Palmiſaro Martineſi nel parco della mandra delle vacche ſpettante alla Cappella della B. V. del Carmine in contrada di Morigliaro, con aver cagionato molti danni alle medeſime vacche, e ſuoi feti: queſti Eminentiſſimi miei Signor quanto al detto Eligio hanno dichiarato, che le cenſure non ſi ſoſtengano, e riſpetto al detto Domenico hanno ſtimato, ci e le medeſime cenſure ſiano nulle; glielo partecipo per ſuo governo, e Dio, &c. ; in quorum fidem, &c. Datum Romæ hac die 6. Junii 1733. — G. Cardinalis Sanctæ Agnetis — Joſeph Maria Arch. Damaſc. Secret.

Copia di decreto della S. Congregazione dell'Immunità, circa il non doverſi ſoſtenere le cenſure emanate dalla Corte Veſcovile di Muro contra Notar' Antonio Farenga principale miniſtro dell'utile Signore di quella Città, ed eſecutori Carmine Luordo, e Giuſeppe Travaglia.

RElatis in S. Congregatione ſuper immunitate Eccleſiaſtica, & controverſiis juriſdictionalibus, actis cenſurarum latarum a Curia Epiſcopali Murana contra Notarium Antonium Farenga, & executores Carminem Luordo, & Joſephum Travaglia ſub obtentu, quod idem Notarius Farenga tunc temporis principalis Miniſter Domini utilis Civitatis, nocte ſequenti ad diem 22. Auguſti ſuperioris anni, homines armatos, vz. Carminem Luordo, Joſephum Travaglia, Stephanum Colia, & Antonium Sacchi miſerit ad impediendum, ne Canonicus Cajetanus Farenga, Sacerdos Joannes Catamobe, & Clericus Petrus Antonius Trojano piſcarentur in flumine nuncupato lago morto; & ſub obtentu pariter, quod de mandato ejuſdem Notarii Farenga ſclopi exploſione a prædictis executoribus Carmine Luordo, & Joſepho Travaglia fuerit vulneratus recenſitus Canonicus Farenga; Eadem S. Congregatio ſedulo de more perpenſis rationibus a defenſoribus utriuſque partis allatis, reſcripſit ſub die tertia Julii currentis anni 1731. — *Cenſuras non ſubſtineri* —; in quorum fidem, &c. Datum Romæ hac die 7. Julii 1731. — L. Cardinalis Picus — Joſeph Maria Arch. Damaſ. Secretarius.

Copia di decreto della medeſima Sacra Congregazione, circa il non doverſi ſoſtenere la cattura fatta in perſona del Primicerio Albini dalla Corte Veſcovile di Muro.

PRætendente Curia Epiſcopali Murana, quod Primicerius Claudius Albini fungens officio Ducalis Miniſtri, ſeù Agentis loco Rugerii ejus germani fratris ægrotantis die 15. Septembris ſuperioris anni 1730. per Civitatem Muranam duo publicaviſſet bandimenta, alterum ſcilicet; quod ſub pœ-

na

na ducetorum mille cives ooitum aliud molendinum ; nisi Ducis domini utilis ejusdem Civitatis adirent : alterum verò quod sub pœna uncierum auri viginti quoioque, nemo accederet ad molendinum Episcopi pro frumeoto moleodo : & insuper quod prædictus Primicerius Albini carceribus mancipare feciſſet Beniaminom Pepe in odium cujosdam attestationis, qoem ipse Benieminoa fecerat favore molendini mensæ Episcopalis : recensita Episcopalis Coria maodavit, ad carceres traduci eundem Primicerium Albini, prout traductus fuit sob die 15. mensis Octobris ejusdem anni. Quapropter idem Primicerios Albini provocavit ad Sacram Congregatioom super immonitate Ecclesiastica, quæ perpensis actis a dicta Curia Episcopeli in hac causa confectis, ac sedulo de more perpeosis rationibus a defensoribus Curiæ Episcopalis, & Primicerii Albini allatis, rescripsit sub die tertia Julii curreotis aoni -- *Capturam non subsistere* --. Et quia controvertitur, an locus captoræ reoquam secutæ propè Ecclesiem Cathedraiem, sit nec oe immunis ; eadem Sacra Congregatio super hoc pariter rescripsit : Quo ad extractionem dilate, & exhibeatur processus enni 1726., qui qoidem processus confectus fuit contra birrnarios quosdam, quia feria quinta in Cœna Domioi, capturam aliquorum fecerent similiter propè Ecclesiem Cathedreiem, in quorum fidem, &c. Datum Romæ hac die 3. Julii 1731. -- L. Cardioalis Picoa -- Joseph Maria Arch. Damasc. Secr.

N U M. XXVIII.

Copia di relazione al Papa dell' Eminentiſs. Sig. Cardinale Orſini per gli diſordini ſucceduti in Gravina tra quel Veſcovo, e il Sig. Duca, fatta a 17. Gennaro 1708.

S S. P A D R E.

Ricorro questa volta con tutta la mia fiducia alla clementiſſime providenza di Vostra Santità ; perchè si compiaccia col suo altiſſimo braccio accorrere, non meoo ad eicune irregolari procedure di Monsignor Veſcovo di Grevina, in grave pregiodizio del Comune di quella Città, e della persona del Duca mio nipote, che al pericolo, in cui veggo il Duce medesimo di perdere, come giovane, il rispetto dovuto el venerabile Carattere Veſcovile. Vostre Santite dell'altezza del Trono Apostolico vede, e conosce tutti, e sa se io nelle materie, che riguerdaoo al Sacro Pastorale, ho avuto mai mira ella carne, ed al sangne ; onde se conoscesti in mio Nipote ombra di cagione delle presenti rotture con Monsignor Veſcovo, so che la Santità Vostra mi crederà, che io medesimo (nè sarebbe qoesta la prima fiata) darei ora contro la mia casa tutte le mie qualsivogliaoo forze in difesa dell' Unto del Signore. Non ho traiaſciato iotaoto di tener mano su lo stesso Duca, esortandolo a disimulere, ed attendere, come egli fa con cristiana pazienaa i paterni provedimeoti, che io mi ho promesso efficacemente impetrare dalla Santità Vostra.

Si compiaccia dunque sapere Vostra Santità, che Monsignor Veſcovo doppo aver ricevuto fin dal principio del possesso di questa soa Chiesa, tutti gli ossequii, e totti gli atti di filiale rispetto dal Duca, cominciò a concitargli le mala volontà de' vaſſalli, ed interbidargli il buon governo della Città ; mentre essendo stato carcerato d' ordine della Curia Ducale, e trovato col coltello proibito in secca Carlo Uogaretti, egli Monsign. Vaſcovo astrinse coo minacce tre Preti a forzosamente testificare, che il coltello noo era stato ritrovato addosso dai detto Ungaretti, benchè detti tre Preti posti in libertà dichiararono la loro intenzione, ed insieme il timore iocuſso, e le violeoze loro nsate dal Veſcovo.

Si laſciano i capi particolari per non far faragine, e ſi pongono principio, e fine.

Sopplico quindi Vostra Santità porgere il suo benigniſſimo orecchio a quanto nel mio riverentiſsimo nome le rappresenterà so questo affare il P. Maestro Lucini del mio Ordioe, che maodo apposta a piedi della Santità Vostra, al bagio de quali mentre io mi prostro, le chieggo insieme l' Apostolica Benedizione.

N U M. XXIX.

Copia de' decreti interpoſti dalla S. Congregazione de' Veſcovi ſopra de' capi della Viſita Apoſtolica fatta in Gravina dall' Eminentiſsimo Orſini ; e del Breve Apoſtolico ſpedito dal medeſimo Viſitatore, doppo Papa Benedetto XIII. in conferma della ſua Viſita.

Die 31. Augusti 1715. Gravina -- Canonici della Cattedrale, ed il Duca.

Ad primum, sententiam esse confirmandam, ita tamen, ut Canonici non teneantur ad pœnam stoluti ialcalis, & Capseris certiorentur tantum -- Ad secundum, seotentiem pariter esse confirmandam -- Ad tertiom, & quartum : ad Jodices suos -- Ad quintum : ed Sacram Congregationem Immunitatis, referente Eminentiſsimo Corsini,

Die 15. Maii 1716. Gravinæ — tra il Capitolo della Cattedrale, ed il Duca di detta Città — Ad sextum, esse confirmandam — Ad septimum, ad dictam sacram Congregationem — Ad octavum esse confirmandam — Ad nonum, ut ad proximum, & quoad prætensum interesse ad Judices suos — Ad decimum, esse confirmandam, & ad mentem, referente Eminentissimo Corsini:

EMINENTISS., E REVERENDISS. SIGNORI.

IL Duca di Gravina espone divotamente all' E.E. V.V. come sopra i 25. capi di controversie tra l'Oratore, ed il Clero di detta Città decise da Sua Santità, come Visitatore Apostolico in tempo era Cardinale, e poi esaminate in questa Congregazione Ponente l'Eminentissimo Corsini la Santità Sua sotto il dì 5. Giugno 1725. fece un Breve diretto a Monsignor Ferrero Vescovo di detta Città, e confirmò le risolutioni prese in detta visita Apostolica con recidere ogni altra appellazione, e ricorso. Ed incumbendo all'Oratore, che detto Breve si conservi in Segreteria di questa Sagra Congregazione in futura, e perpetua memoria; supplica l'E.E. V.V. di tal grazia, quam Deus, &c.

Die 31. Januarii 1727. — Advertator.

Uoiatur positioni ad perpetuam rei memoriam.

Siegue la copia del sudetto Breve.

Foris — Venerabili Fratri Vincentio Episcopo Gravinensi. *Intus verò*.

BENEDICTUS PP. XIII.

VEnerabilis Frater salutem, & Apostolicam Benedictionem. Cum è nostra Beneventana Ecclesia mandatis hujus Sanctæ Sedis urgentibus ad Visitationem istius Ecclesiæ, & Diœcesis Apostolicis facultatibus obeundam accessimus, nihil coravimus impensius, quàm ut obortas inter Clerum, & Baronales Ministros controversias dirimeremus, & quæ omnem in posterum litibus aditum obstruerent opportunè decerneremus. Itaque ægrè admodum Nobis fuit, cum ad aures nostras pervenit ejusdem Ecclesiæ Clerum, decretis visitationis nostræ minimè acquiescentem, apud S.R.E. Cardinales negotia Episcoporum, & Regularium præpositos disceptationes, quas avertere, & amputare studuimus, renovasse. Quoniam igitur singularis nostræ erga Ecclesiam istam, in qua Christi arcis sacris initiati sumus, amoris, & sollicitudinis officiis obsecundantes, Fraternitati tuæ per alias nostras in simili forma Brevis literas negotium dedimus, ut pro tua satis nobis probata vigilantia visitationis illius decreta omnia sedulò implenda, & observanda curares; non solùm iteratis Apostolicæ providentiæ mandatis, operam tuam solertiamque requirimus, in tuendis præsertim statutis nostris de universis, & singulis quinque, & viginti articulis, de quibus antedictæ Partes controversantur; sed volumus præterea, ut omni appellatione remota nullum sibi superesse intelligant, aut provocationis subsidium, aut tergiversationis effugium. Tua igitur virtute freti fore confidimus, ut studia nostra, quæ ad lites resecandas, ac depellendas contulimus, optatis concordiæ fructibus minimè destituantur, nec Sacra Ministeria, Christianæque pietatis officia, ullo contentionis strepitu interpellentur; ac Fraternitati tuæ Apostolicam Benedictionem peculiaris benevolentiæ testem peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die quinta Junii 1725. Pontificatus Nostri Anno secundo. — Concordat cum originali — C. Archiepiscopus Emissenus. Adest sigillum.

NUM. XXX.

Copia di lettera responsiva di Benedetto XIII. mentre era Cardinale all' Abate Cipolla in data de' 19. Maggio 1713.

MOlto Illustre, e molto Reverendo Signore — All' avviso, che V. S. mi dà con lettera delli 11. del corrente circa alla clementissima degnazione di Nostro Signore sopra la mia umile persona in volerla designare alla opera della Visita Apostolica di Gravina, io genuflesso venero tanta benignità. Quando Sua Beatitudine a ciò si risolvesse, pregarei Monsignor mio Arcivescovo Nuzzi a patrocinare la fedeltà del mio ministero; mentre non vorrei, che i Gravinesi mi accagionassero, che posponessi i dritti della Chiesa alla carne, e sangue. Questo timore mi ritenne altre fiate. Sono bene un Sacerdote inerto, ma non sì sacrilego, che volessi commettere indignità sì esecrata. Io che conosco il genio de' Gravinesi, fra quali sono nato, e vissuto sino a gli anni 17., debbo fare questa protesta. Quì da me sono stati due Preti (uno de' quali Canonico di quella Cattedrale) a chiedermi arbitro di alcune differenze economiche fra quel Capitolo, ed il Duca mio Nipote; loro risposi, che avrei servito con tutto amore quella Chiesa, che mi diede il Santo Battesimo: ma che non vorrei riportarne il premio di essere creduto parziale per gl'interessi di un Nipote della carne contro alla Madre dello spirito. Con tutto ciò mi hanno voluto eliggere per Compromessario, e mio Nipote ha subito acconsentito

ſentito con atto valido di pubblico iſtromento, eſſendomi proteſtato, che ſe il Sign. Duca aveſſa operato coſa pregiudiziale alla libertà, o giuriſdizinne Ecoleſiaſtica, io gli ſarei ſtato ſempre religioſiſſimo Cenſore almeno, quando non aveſſi avuto autorità Canonica ſupra di lui.

Tanto in riſpoſta all' accennata ſua lettera, ed a V. S. affettuoſamente offerendomi le compartiſco di cuore la Paſtorale Benedizione. Benevento 19 Maggio 1713. -- Di V.S. -- Affezzionatiſſimo come fratello -- Frà Vincenzo Maria Cardinal Orſini -- Signor Abate Cipolla.

NUM. XXXI.

Capo 26. dato in Viſita all' Eminentiſſimo Orſini contra il Sign. Duca di Gravina, con copia di capitolo di lettera dal medeſimo Sig. Cardinale ſcritta all' Eminentiſſimo Paulucci Segretario di Stato ſotto li 9. Aprile 1714.

CApo 26. Si ha preſo la caſſa d'argento, dove ſtava collocato il corpo di S. Dorodea Vergine, e Martire, e non ſi sa a qual fine.

Copia di capitolo di lettera de' 9. Aprile 1714. dell' Eminentiſs. Orſini Viſitatore all' Eminentiſs. Paulucci Segretario di Stato.

AL 26 L'urna d'argento coi Corpo di S. Dorodea donata a mia Madre dalla fu Principeſſa Borgheſe, dalla ſteſſa mia Madre (chè voleva legarla a me) a mia inſinuazione con perpetuo fideicommiſſo fu donata al Duca di Gravina pro tempore, diſcendente però dal ſuo corpo. Il medeſimo Duca mandò in Napoli alcuni pezzi di quella per fabbricarne *la ſeconda*, e riporvi molte altre Sacre Reliquie donate a mio fratello, *ed io ho avuto la conſolazione di collocarvele; amendue queſte urne di valore ſopra tre mila ducati, he ie medeſimo benedetto nella Cattedrale la mattina della Purificazione di noſtra Signora.*

Se merita credenza preſſo ſua Beatitudine un'Arciveſcovo di 40. anni, benchè Zio ſecondo la carne del querelato, ſupplico provedere all'abuſo della Divina predicazione, mentre più Sacerdoti mi hanno accertato di non avere voluto più convenire nelle Congregazioni Clericali per le indegniſſime ſatire dell'Arciprete contra il Duca.

Tanto riferiſco all'Em. Voſtra intorno al detto primo memoriale, perchè tanto ho potuto ricavare con ogni fiſcalità religioſiſſimamente praticata, per non gravarmi la coſcienza, nè ingannare il SS. Vicario di Criſto, che ha fidato a me indegniſſimo Sacerdote ſomigliante affare.

Finalmente ſupplico V. Em. di farmi rimandare i documenti annеſſi a queſta mia riverente relazione, doppo che ſi è ſervita de' medeſimi, affinchè non rimangano manchi gli atti della mia viſita.

NUM. XXXII.

Documento, che la pretenſione del Regio Fiſco nella Regia Giunta di Foggia era contra i Gravineſi, e non contra il Sig. Duca.

AL Sign. D. Ignazio Ram Preſidente della R. Cam. ed uno de Sig. Miniſtri della R. Giunta di Foggia Commiſs. -- Il Procuratore dell'Ill. Duca di Gravina eſpone a V.S., come gli biſogna fede dal mag. Attuario Fontana, in che anno fu introdotta lite nella Reg. Cam. ad iſtanza di Domenico Chiacchiari Affittatore della Regia Fida di pecore rimaſte contro li Patronali di pecore della Città di Gravina ve ſe nella numerazione fatta della pecore ſudette in detta Città vi furono numerate quelle dell' Illuſtre ſuo Principale: come ancora gli neceſſita fede d'eſſerſi preſentata procura nell' anno 1732. preſſo di detti atti trafmeſſi nella Regia Giunta, dall'Illuſtre ſuo Principale un' inſieme con un'iſtanza, colla quale ha domandato d'eſſere inteſo per non eſſer pregiudicato nella ſua giuriſdizinne tiene ne i ſuoi vaſſalli. E perchè ricuſa di farla ſenza ordine di V. S.; perciò la ſupplica d' ordinare a detto magn. Attuario Fontana, che faccia detta fede, ut Deus.

Die 27. Julii 1733. -- Fiat fides veritatis -- Ram.

In eſecuzinne del ſudetto ordine del Signor Preſidente D. Ignazio Ram, uno de Signori Giudici di queſta Regia Giunta, e Commeſſario, ſi fà fede per me ſottoſcritto Attuario della medeſima, come la ſotroſcritta cauſa fu introdotta nella Regia Camera a Marzo 1723. ad iſtanza del magn. Dottor D. Domenico Chiacchiari Affittatore in quel tempo della Regia fida delle pecore rimaſte, e dell' alliſtamento di animali groſſi nelle Provincie, e ripartimenti ſuggetti, come dagli atti di eſſa Regia Camera

fabri-

fabricati in banca del qu. Attuario Sorrentino; quali ultimamente furono trasmessi nella Regia Giunta, eretta per l'affari della Regia Dogana di Foggia, e presso di me; quali avendo osservati, *non trovo nelle numerazioni fatte partita veruna di pecore in testa del retroscritto Ill. Duca di Gravina, nè mai il medesime comparve in giudizio, ma bensì con sua procura in questa Regia Giunta a 6. Marzo 1732., portando pure sua comparsa, colla quale fece istanza non aversi ragione delle pretensioni contro gli Padroni di pecore della Città sudetta di Gravina, per li motivi addotti negli atti da essi stessi Padronali, acciò non restì pregiudicato nella giurisdizione de' suoi Vassalli*; come da detti atti presso di me intitolati: Atti della Regia Giunta di Foggia per il Regio Fisco, trasmessi dalla Regia Camera circa la numerazione delle pecore solite, e dipendenti da solita rimasta fuori delle quattro Provincie, e fuori del Regio Tavoliero, alli quali, &c., & in fede, &c. Datum ex Regia Jun-ta die 28. mensis Julii 1733. -- Andreas Fontana Actuarius.

NUM: XXXIII.

Copia di capitolo di lettera dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Nunzio alla Sacra Congregazione de'

23. *Agosto* 1732.

HO però motivo di poco sperare, stante l'animosità delle Parti medesime, l' asorbitanza delle pretensioni del Signor Duca, e la premura, colla quale esso tuttavia Insiste in Collaterale per il disbrigo di questa causa, avendo fin da jeri mattina rinovate le sue istanze, perchè si fissasse il giorno della proposizione della causa dentro il prossimo venturo mese di Settembre, conforme ha già ottennto.

Foglio mandato dal Signor Duca sotto li 20. *Settembre* 1732. *al suo Agente, che avvisò sotto li* 26. *averlo dato all' Eminentissimo Signor Cardinale . . . . .*

PEr varia occorrenae non ho potuto rispondere prima d' adesso a quanto V.S. m' avvisò sotto li 29. Agosto in nome dell'Eminentiss. N N., che le comandò di significarmi, che avessi desistito di dare ulteriori passi nel Collaterale, e che dovessi accudire da Monsignor Nunzio, il quale in rispondando alla Sacra Congregazione s' era protestato, ch'era incompatibile l'aver da discorrer d'accordo, e continuare la lite, la dicui proposizione affermava appuntata nel mese corrente; e che ebbe V.S. appena campo di poter dire non dover ciò giunger nuovo a S.Em., mentre mi era spiegato fin da principio di condescendere al discorso dell' accomodo colla condizione, *non retardato cursu causæ*, ma il Signor Cardinale non volle sentira altro. Doppo che avrà V. S. rinovati i miei umilissimi rispetti all' Eminenza Sua, le rappresenti, che fin dal principio non volli entrare, come non debbo, nè entrerò mai nel discorso della competenza del Giudice. Posso bensì dire, che la lomma giustizia di S. M. C., e Cattolica non permetterebbe, che si continuasse da suoi Tribunali questo possesso di più secoli di giudicate tali causa, se non fosse fondato su la ragione, nè Monsignor Nunzio Apostolico avrebbe ordinato al Prete Lettieri Agente quì di Monsign. Vescovo di Gravina d' assistere a' Tribuoali laici, come fin quì ha fatto, ed io scrissi a V. S. con altra de 15. Agosto; e lo stesso Monsignor Vescovo di Gravina in noa sua lettera de' 6. corrente all'Eccellentissimo Sign. Vicere, rimessa al Tribunale della Giurisdizione, riconoscendo per competeote il Collaterale, tra l' altre falsità dica, di voletgli io fraslornar la difesa, ch' agli fa di questa causa nel Collateral Consaglio, come si può rilevare dal tenora d'essa lettera, che de tutti può vedersi, come registrata negli atti di essa causa. Or quali altre calunnie non inventerebbe il Prelato, se io desistessi dal prosegnimento della causa nel Regio Collaterale? ma Iddio, che tutto veda, mi dà i mezai da poter mostrare con iscrittura, e non con semplice affertiva la rettitudina del mio operato. Io sebene dissi, e replico, che non poteva per gli motivi altre volta a lei rilevati sospendere il corso della causa, non ho però continuata la lite delle franchigie, nè si è appuntata la proposizione della causa in questo mese, nè tampoco ho dato passo alcuno dal principio di Luglio, come si scorge dall'annessa copia autentica di memoriale, ed attestato giuridico del Cancelliere, onde si vede chiaramente, che non sussiste quanto su di ciò ha rappresentato Monsignor Nunzio contro di me. Quindi accerti di tutta la venerazione Sua Eminanza, la quale conosce meglio d'ogn'altro, che la giustizia, e verità sono li priocipali fondamenti, sovra cui debbonsi appoggiare le umane operazioni; e perciò non darà adito in avvenire a simili rappresentazioni lontana dal vero, se si degnerà di benignamente avere un' orecchio anche per me, singolarmente nelle rappresentanze di Monsignor Vescovo, che mi dovrebbero esser comunicate, acciò potessi io sincerar la mia condotta, e S. Em., e tutta la Sacra Congregazione potessero scorgere, che io non devio dal giusto sentiere dell'onesto, e ragionevole, che fu, e sarà sempre mai lo scopo dalle mie operazioni, come farò conoscere questa incontrastabile verità, ogni qualvolta lo esiggesse la neces-

sità,

fità, e sarò chiamato a dar conto su l'esposizioni, e caricature, che vengono fatte da Monsignor Vescovo, e che mi si celano, perchè non si discopra la calunnia, e la falsità, sapendo ella per altro di quanto con più fogli l'ho resa informata, e ghene ho anco mandati i documenti dell' abuso ha egli fatto, *e fa de' Sagramenti, e sagramentali per ponere in costernazione quei miei poveri vassalli, e V.S. potrà informarne Sua Eminenza, con che, &c.*

Copia dell' attestato del Cancelliere della Giurisdizione, che fu dato al Sig. Cardinale, insieme col §. di lettera sopra trascritto, copia di cui fu trasmessa al Signor Duca.

All'Ill. Conte Spettabile Sig. D. Francesco Solanes Presidente del S.R.C., e Delegato della Real Giurisdizione — Il Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina con supplica espone a V.S., come li bisogna fede del Cancell. della Real Giurisdizione Dott. D. Antonio Pescatini, che dal scorso mese di Luglio fin'oggi non ha esso supplicante, e detto Ill. suo Principale fatta istanza presso gli atti della Regia Giurisdizione per il disbrigo della causa principale circa l'abuso delle franchigie, che fanno, e pretendono pratticare gli Ecclesiastici di Gravina, ma solamente ave assistito presso il Regio Collateral Consiglio, e di detta Real Giurisdizione per il disbrigo della causa di sospicione allegata per parte di detti Ecclesiastici in persona dello Spettabile Reggente D. Francesco Ventura, la quale li spera fra breve tempo dovrà decidersi, ed oltre che se prima non si determina detta causa di ricusa in persona di detto Spettabile Reggente Ventura, non può procedersi ad ulteriora nella causa principale di detto abuso delle franchigie. E perchè detto ordinario Cancelliero ricusa fare detta fede senza ordine di V.S., perciò la supplica ordinarli, che faccia detta fede, e lo riceverà a grazia, ut Deus — Fiat fides veritatis. Neapoli die 20. mensis Septembris 1731. — Solanes Regens, & Præsidens.

Per esecuzione del retroscritto ordine, avendo riconosciuti gli atti enunciati nel retroscritto memoriale, non ritrovo, che dal mese di Luglio a queste parte si fosse fatta istanza per parte del Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina intorno al disbrigo della causa principale circa le franchigie degli Ecclesiastici di detta Città; ma solo ritrovo, che da detto mese di Luglio fin'oggi si siano fatti ricorsi per parte del Procuratore di detto Illustre Duca, così nel Regio Collateral Consiglio, come presso gli atti della presente causa per il disbrigo solamente della causa della sospicione allegata per parte degli Ecclesiastici in persona dello Spettabile Signor D. Francesco Ventura Reggente, senza la decisione della quale non può procedersi al disbrigo della causa principale. Ed in fede, &c. = Napoli 20. Settembre 1732.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliero della Real Giurisdizione = Fo fede, come la sudetta fede è stata sottoscritta di propria mano del sudetto Mag. Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione, ed in fede io Notar Francesco Palomba di Napoli ricercato ho segnato = *Adsunt signum, & Legalitas.*

N V M. XXXIV.

Copia di procure degli Ecclesiastici di Gravina in data de' 5. Giugno, e 14. Agosto 1731., presentate penes acta della Real Giurisdizione per la causa delle franchigie.

Per il tenore del presente mandato di procura sia noto a tutti, che noi sottoscritti Sacerdoti della Città di Gravina al presente qui in Napoli, non potendo essere di persona alle cose infrascritte, confidati nella fede del Dottor Signor Francesco Polini, il quale benche assente, come se fusse presente spontaneamente, &c. costituimo, e facemo nostro, e di ciascheduno di noi legitimo, ed indubitato Procuratore con tutta la potestà bastante, e necessaria alle cose infrascritte, di modo che la specialità non deroghi alla generalità, nè per contro, a potere in nostro nome comparire avanti all' Illustre Conte D. Francesco de Solanes Delegato della Real Giurisdizione, e nel Regio Collaterale Consiglio per la causa delle due tomola di franchigie della gabella della farina, che ciascun di Noi in ciascun mese gode in detta Città, ed in difendere le ragioni di Noi predetti Constituenti per la causa ludetta, e per l'effetto sudetto presentare qualsivogliano scritture, ed istanze, esaminare testimonj, e quelli della Parte contraria repulsare, e fare qualsivogliano dichiarazioni, anche *circa usum testium, & aliorum: servata forma Regiæ Pragmaticæ*, e prestare qualsivogliano giuramenti, anche nell'anima di Noi constituenti predetti; e con la facoltà ancora conceduta a detto Sig. Procuratore di poter sostituire uno, o più Procuratori, e li sostituti revocare, ed altri di nuovo fare con la medesima, o meno potestà, a circa le cose sudette fare tutto quallo, e quanto sarà necessario, e conforme li potrebbe fare da noi se fussimo presenti; promettendo aver rato &c. quanto per detto nostro Procuratore sarà fatto, che però abbiamo giurato &c., e fatto fare il presente mandato &c. onde in testimonio del vero &c. Napoli 5. Giugno 1731. — Michele Can. Polloi costituisco come sopra. = Nicolò Canonico Meninni costituisco come sopra = D. Tomaso Can. Leitieri costituisco ut supra = Io D. Michele Tavano costituisco come sopra — D. Francesco Marmora costituisco come sopra = D. Francesco Polini sono testimonio —

Io Notar Francesco Nespoli sono testimonio — Il presente mandato di Procura è stato sottoscritto di propria mano dalli sudetti Sig. D. Michele Canonico Polini, D. Nicola Canonico Meninni, Sig. D. Tomaso Canonico Lettieri, D. Michele Tavano, e D. Francesco Marmora costituenti, ed in fede. Io Notar Giuseppe di Rinaldo di Napoli ho segnato — Adest signum dicti Notarii — Dottor Polini accetto come di sopra.

La presente copia concorda col suo originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizione intitolati 1727. Atti originali Giorisdizionali per il Dottor Gio: Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi Pii di detta Città, coi quale fatta collazione concorda, ed in fede &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Canc. della Real Giurisdizzione.

Copia, &c.

ANno Domini millesimo septingentesimo trigesimo primo, die verò decima quarta mensis Augusti Neapoli. Pateat qualiter Nos subscripti tenore præsentis Procurationis per epistolam, & omni meliori via &c. constituimus, & facimus nostrum in solidum Procuratorem U. J. D. Dominicum Sorice absentem &c., tamquam præsentem &c., ad nostrum nomine, & pro nobis comparendum in omni Curia, Tribunali, loco, & foro Ecclesiastico, vel seculari, & signanter coram Judice Delegato Jurisdictionis, in Regio Collaterali Consilio, & Regia Camera Summariæ, & ubi opus fuerit, pro omnibus, & quibuscumque nostris in solidum litibus, quistionibus, & causis activis, passivis, civilibus, criminalibus, & mixtis, motis, & movendis pro, & contra ibique, & ubi &c. agendum, nostra in solidum jura defendendum, proponendum, & allegandum, scriptoras quaslibet præsentandum, præsentatas, & præsentandas recognoscendum, declarationes quaslibet faciendum, etiam circa usum, & omnes alios actus juridicos necessarios, & opportunos faciendom usque in finem litium, & sententiarum executionem inclusive &c.; dantes, & promittentes habere ratum sub obligatione &c., & proinde &c.

Io D. Francesco Marmora costituisco come di sopra = Io Cl. Lorenzo Tucci constituisco come di sopra = Io Cl. Nicola Meninni constituisco, come sopra = Io D. Domenico Arcidiacono Ungaretti sono testimonio = Io Can. D. Tomaso Lettieri sono testimonio — Et in fidem Ego Notarius Jannarius Capuo de Neapoli meo solito signo signavi = Adest signum = Io Dottor Domenico Sorece accetto il sudetto mandato di procura =

La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizzione dell' anno 1727. intitolati: Atti originali Giurisdizionali per il Dottor Gio: Attanasio Affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi pii di detta Città, col quale fatta collazione concorda, ed in fede &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Canc. della Real Giurisdizione.

N V M. XXXV.

Copia di memoriale de' luoghi Pii, e degli Ecclesiastici di Gravina al Sig. Vicerè, per esserno intesi in omnibus nella causa delle franchigie, ed altro.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

I Luoghi pii, e gli Ecclesiastici della Città di Gravina umilmente supplicando espongono a Vostra Eccellenza, come hanno preteso, che a suppliche d' alcuni preteti creditori di detta Città si proporrà dal Spettabile Reggente Conte D. Francesco Solanes Delegato della Real Giurisdizione relazione della Regia Camera nel Collaterale Consiglio dell' Eccellenza Sua intorno alle franchigia della gabella della farina, ed uso libero d'esse, che i supplicanti pacificamente per lo immemorabile possesso mai interrotto han posseduto, e possedono in detta Città; di modo che quattr'anni sono, avendo preteso l'Appaltatore Attanasio intorbidarlo circa la vendita, ed altro, Sua Eminenza il Sig. Cardinale Althann con dispaccio gli mantenne nell' antico solito possesso, nel quale si trovano. E perchè sì fatta causa, pretensioni, ed antica relazione della Regia Camera, che al presente si dovrà proponere son molto considerabili per l' immunità Ecclesiastica, e di molto interesse considerabile per i Supplicanti: supplicano V.E. ordinare *audiri in omnibus*, e concederli competente termine di poter scrivere, ed informare il Regio Collaterai Conseglio, vedendosi i poveri supplicanti destituti, e senza difensore, perchè l'Avvocato D. Tomaso de Federicis, che patrocinava detta causa, e gli assiste per l'altre cause in Regia Camera, con ragionevoli motivi non intende intervenire avanti il Regio Collaterale, e gli poveri supplicanti sono astretti di presente prendersi nuovi Avvocati, quali non han mai visto nè processi, nè sono intesi delle loro ragioni, che il tutto l'avranno a grazia, ut Deus, &c. = Præsens memoriale remittatur Spectabili Comiti Regenti D. Francisco Solanes Reg. Coll. Con., Præsidenti S. R. C., & Commissario Regalis Jurisdictionis, ut tempore relationis faciendæ in Reg. Coll. Cons. audiantur supplicantes = Ulloa R. — Giovana R. = Pisacana R. = Ven-

tura

tura R. = Peyrì = R. Spectabilis Reg. Mito abſens = cæteri Illuſtres Regentes non interfuerunt — Proviſum per Suam Excellentiam Neapoli die 12. Junii 1731. — Petrillus.

La preſente copia è ſtata eſtratta dal ſuo originale ſiſteote preſſo gli atti della Real Giuriſdizione intitolati 1727. Atti originali giuriſdizionali per il Dottor Giovanni Attanaſio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Veſcovile, Eccleſiaſtici, e luoghi pii di detta Città, col quale facta collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Peſcarini Cancelliere della Real Giuriſdizione.

N V M. XXXVI.

Copia del ricorſo degli Eccleſiaſtici di Gravina al Signor Delegato della Real Giuriſdizione, acciò ſi fuſſero aſtretti li Gabellieri di Gravina ad eſibire i libri de' franchi.

AVanti l'Illuſtre Conte Signor D. Franceſco de Solaoes Preſidente del S. C., o Delegato della Real Giuriſdizione comparisce il Procuratore degli Eccleſiaſtici della Città di Gravina, e dice come per la cauſa tengono eſſi ſuoi Principali con l'Illuſtre Duca di Gravina, ſi ritrovano nel quieto, e legitimo poſſeſſo da tempo, che non vi è memoria in contrario di vendere le loro franchigie a laici, cioè la ſpecie, o ſia la robba franca; il quale poſſeſſo certo, ed indubitato principalmente appariſce da' libri de' Gabellieri antichi, e moderni pro tempore, e ſpecialmente da quei de' magn. Bonaventura d'Urao, Michelangelo Calderone, gli eredi del fu Antonio Riaai, gli eredi del fu Domenico Garzilli, ed altri, li quali de jure ſono tenuti ad eſibirli. Ricorre perciò da eſſo Signor Delegato, e fa iſtanza ordinarſi l'eſibizione de' ſudetti libri a ſudetti Gabellieri, così antichi, come moderni, per potere il comparente con evidenza dimoſtrare l'indubitato poſſeſſo de' ſuoi Principali, e per non reſtare li medeſimi privi di quella difeſa, che le leggi tutte permettono; e così dice, e fa inſtanza non ſolamente in queſto, ma in ogni altro meglior modo, &c. præmiſſa proteſtatione, &c. alias, &c.

Copia di memoriale degli Eccleſiaſtici di Gravina al Signor Delegato per la determinazione della quantità, e vendita della franchigia della gabella della farina.

ALl' Illuſtre Conte Spettabile Reggente Preſidente del S. R. C., e Delegato della Regal Giuriſdizione = Il procuratore delli Eccleſiaſtici di Gravina, ſupplicando eſpone a V. S.; come nel trattarſi la cauſa trà li ſuoi Principali nel ſupremo Collateral Conſeglio, con l' Illuſtre Duca di Gravina, non ſi poteva appurare quaſi niuno de fatti, ch' erano neceſſarii, ed utili al ſopplicante, per aſſicurare la giuſtizia a ſuoi principali, e ciò fu a fine di ſollecitare ad affrettare la deciſione della cauſa, con far rimanere quaſi indifeſi li detti Eccleſiaſtici, e non far evacuare, e dimoſtrare vaniſſime, e ſtrane le preteoſioni del detto Illuſtre Duca; e da ciò ne nacque, che s'appuntò di votarſi fra breve tempo, perche non foſſe poſſibile di appurarſi li fatti almeno colla ſua bontà in caſa di V.S. E perche incumbe al ſupplicante, che nel tempo, che tal cauſa ſi votarà, ſiano ſotto l'occhj ſuoi, e de'Signori del Collaterale i fatti, che incumbeva di eſporre, e parimente le coſe, che furono concedute nell'atto, che ſi trattava dal Diſenſore, e Procuratore dell' Illuſtre Duca; a tal fine l'eſpone a V. S. per capi, affinche ſi compiaccia dar' ordine, che ſi moſtrino a magior cautela alla parte, e che s'inſeriſcano nell'atti, per farli preſenti nell' atto di votare, ut Deus, &c.

In primis ſi controvertiva per parte dell'Illuſtre Duca la quantità della franchigia, che avevano ſempre goduta, e godeano gli Eccleſiaſtici, e Clerici da immemorabil tempo, cioè due tomola il meſe, anche nel dazio della farina claſcun Eccleſiaſtico, ed un tomolo per ciaſcheduno Clerico. Ma doppo le pruove rapportate per dimoſtrare tal ſolito ſempre oſſervato, e ſpecialmente per ſimile controverſia per li Eccleſiaſtici della Città di Lecce, rimaſe il Diſenſore dell' Illuſtre Duca perſuaſo di tal verità, e più voite diſſe, e confeſsò, che non controvertiva tale immemorabile ſolito, nè dubitava della quantità della franchigia tanto per li Eccleſiaſtici, quanto per li Clerici.

Secondo, ſi allegava per parte delli Eccleſiaſtici, che per irrefragabil ſolito anche avean goduto della facoltà di vendere, e cedere la detta franchigia; la qual coſa più volle continuare a contraſtare il diſenſore dell' Illuſtre Duca. Ma appariſce eſſer vero quanto ſi eſponeva per parte delli Eccleſiaſtici, dal proceſſo fabricato avanti il Delegato della Real Giuriſdizione nell' anno 1612., e dall'altro proceſſo formato nell'anno 1638., e dall' altro parimente formato nel 1684., e coſta tal verità parimente dalle pruove fatte dall'Auditore Lucentini nell' anno 1727., e da altro atteſtato ancora per la detta Città nell'anno 1729. prodotto negli atti; qual coſa è tanto vera, che dal mag. Dottor Gio-

vanni Attanasio nel primo triennio, che tenne l'appalto delle gabelle, non fu contrastata, ma così sempre fu osservato fino al nuovo appalto delle dette gabelle, cioè fino all'anno 1727., in cui si tentò introdurre novità, ma non riuscì di ottenere; imperciocchè essendosi con dispaccio ordinato, che si osservasse il solito, e che contro la forma del solito niente si innovasse, e commessane l'esecuzione al detto Auditore Lucentini, dal medesimo con sentire l'Attanasio in tutti gli atti ne fu presa giudiziale informazione formata servatis servandis; onde constato il solito favorevole a gli Ecclesiastici, recedè il medesimo dal suo tentativo, e così continuò ad osservarsi l'antico solito, con esser permesso a loro libero arbitrio a gli Ecclesiastici di vendere, o cedere la detta franchigia, e farne uso qualunque, la quale cosa praticavasi egualmente in tutti li luoghi del Regno, ove si vive per gabelle, & signanter nella Città della Cava, per essersi così deciso nell'Arresto dell' anno 1594., che è l' Arresto 496.

Terzo. Negavasi dal difensore dell'Illustre Duca, che nella Città di Gravina godean prima li Ecclesiastici le decime, nel luogo delle quali furono sostituite le franchigie, non potendo negare, che siccome nelle decime avevano libera la facoltà l'Ecclesiastici di venderle, cederle, o farne uso qualunque, così non potea a loro esser impedito l'uso eguale nelle franchigie per forza, ed effetto della permuta, e per esser franchigia onerosa, e non lucrativa, e di dritto positivo, e non negativo. Ma non è da negarsi questa verità, poiche i privilegj del Conte Unfrido dell'anno 1092., e di Carlo II. dell'anno 1304., nel quale fu il privilegio del Conte Unfrido confirmato, non possono porsi in dubbio, ed a sodisfazione della parte si sono estratti in forma valida dall'Archivio della Zecca.

Quarto. Si dubitava, che l'assenti goder non dovessero la mentovata franchigia; ma poi il detto difensore del Sig. Duca concedè, che dovessero goderla gli assenti per causa di studio, o per altra causa necessaria. Ma non solo questi goder dovrebbero, ma anche devono goderla gli altri; imperciocche così si è osservato per immemorabil tempo, e di questa osservanza ne sono nell'atti I documenti incontrastabili, de' quali sopra si è fatta menzione: ed oltre a ciò essendo la franchigia in luogo della decima sostituita, ed in luogo della gabella del forno, la quale fu abolita nell'anno 1612., e trasportata in quella della farina, godendo, come da' detti documenti, della gabella del forno gli assenti tutti senza distinzione, così parimente goder debbono gli assenti tutti della gabella della farina.

Quinto. Si dicea dal Difensore dell'Illustre Duca, che l'Università di Gravina era con lui unita; quando non meno a voce per parte di detta Università si è supplicato in contrario, e si è aderito a gli Ecclesiastici, ma anche nelli atti della Reale Giurisdizione si legge procura dell'Università per far'opposizione all'Illustre Duca, ed aderire agli Ecclesiastici.

Sesto. Si diceva per parte dell'Illustre Duca, che per opera degli Ecclesiastici nell'anno 1715. si trovò attrasso nella somma di doc. 53.m. colli creditori fiscalarli; quando costa tutto il contrario da' incontrastabili argomenti, cioè, ch'essendo stato il peculio universale in mano dell'Illustri Duchi di Gravina pro tempore dall'anno 1678. fino all'anno 1715., perche tutte le rendite dell'Università a' medesimi si appropriavano, o si facevano apparire in quantità molto minore, perciò si fece il detto attrasso, il quale nell'anno 1718. fu transatto per docati cinque mila, doppo esser ritornato il peculio universale in mano de' Cittadini, con essersi ordinato con decreto di Collaterale, che l'Illustre Duca non se ingerat sub pœna ducatorum 20.m. nelle cose dell'Università, la quale dal detto anno 1715. è stata, ed è in corrente con li Creditori, ed è cresciuto l'appalto delle gabelle, che prima si ascondeva, alla somma ch'era prima dell'anno 1678.; essendosi anche nell'anno 1715. riparato a molti danni inferiti da i detti Illustri Duchi pro tempore alla Città con l'accesso del Spettabile Reggente D. Vincenzo de Mito, dal quale tra l'altre cose furono aperte alcune difese, che si avea chiuse l'Illustre Duca nel demaniale dell'Università, fu devastato un' oliveto anche nel detto demaniale, furono restituite all' Università le mura, che si aveva appropriate, e fu moderata la quantità della franchigia, che usurpava fino alla somma di tom. 1040., come questo, ed altro apparisce dalli atti della Regia Camera, e del Regio Collaterale; così supplica, citra præjudicium d'ogni ragione, quale espressamente riserba a suoi Principali, ut Deus &c.

Concorda col suo originale, che si conserva appresso di me nel processo intitolato: 1727. *Atti originali Giurisdizionali per il Dottor Giovanni Attanasio affittatore delle vendite della Città di Gravina con la Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi pii di detta Città*, col quale fatta collatione concorda. ed in fede &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Reale Giurisdizione.

NVM. XXXVII.

Decreto in data de' 17. Ottobre 1731. del Regio Collaterale ordinante interinamente l'osservanza degli Arresti generali della Regia Camera.

IN causa inter Illustrem Ducem, & Creditores fiscalarios Civitatis Gravinæ, cum Reverendo Episcopo, & personis Ecclesiasticis ejusdem Civitatis = Die 17. mensis Octobris 1731. Neapoli &c.

Visis

Visis actis, ac facta de omnibus relatione io Regio Collaterali Consilio Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Proregi per Illostrem Comitem D. Franciscum de Solanes Reg. Coll. Coosiliarium, Præsidentem S.R.C., & Commissarium Regalis Jurisdictionis.

Idem Illustrissimos, & Excellentissimus Dominos Vicerex, Locomteoens, & Capitaneus Geoeralis mandat, providet, atque decernit, qood Regia Camera super supplicatis per ambas partes de justitia provideat, auditis Regio Fisco, & omnibus interesse habentibus, & interim serventur arresta, seu decreta dictæ Regiæ Cameræ, dooec aliter per eam fuerit provisom, hoc suum &c. — Mazzaccara R. — Ulloa R. — Giovene R. — Pisacaoe R. — Ventura R. — Castelli R. — Peyri R. — Pescarini.

Procorator nomine ut ex actis appellat, reclamat, & de oullitate dicit, & peodente termino ad proponendas nollitates instat ad actum aliqoem non procedi, aliàs de nullitate protestatur, salvis &c., ootificatus hac maoe, quæ est dies vigesima quarta mensis Octobris 1731. Neapoli = Io sottoscritto Regio Portiero della Real Cancellaria dico aver notificato il mag. Dottor Francesco Polino personaliter, qoale ha risposto nella medesima copia &c. Portiero Melchior de Maria.

A decreto prædicto omni qua decet reverentia appellat, & reclamat, ac æquè priocipaliter de nullitate dicit, & pendente termino sex dierum ad proponeodas nullitates, instat ad actum aliquem noo procedi, aliàs &c. salvis &c.

Die vigesima quarta mensis Octobris 1731. Carlo Pasca detto dì venti quattro ha ootificato il mag. Dottor Domeoico Sorice personaliter.

Extracta est præsens copia a suo proprio originali exIstente penes acta Regalis Jurisdictionis a processu anni 1727. intitulato: *Atti originali giurisdizionali per il Dottor Giovanni Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi pii di detta Città*, cum quo facta collatiooe concordat, meliori semper salva &c., & Io fidem &c. Neapoli die 13. maosis Julii 1733.

U.J.D. Aotooius Pescarini Regalis Jurisdictionis Cancellarius.

NUM. XXXVIII.

Ricorso al Signor Vicerè di restituzione in integrum fatto dalle Monache di Gravina adverso del decreto dal Regio Collaterale emanato a' 17. Ottobre 1731.

Die undecima meosis Novembris millesimo septingeotesimo trigesimo primo, Neapoli, præseotata per U. J. D. Felicem Minei Procoratorem = Pescarini = Eccellentissimo Signore = Il Procoratore de' Veoerabili Mooasterj delle Monache della Città di Gravina, con supplicbe umilmeote espone a V.E., come per la causa verte trà l'Illostre Duca di Gravina, e creditori fiscalarii con gli Ecclesiastici della medesima intoroo alle loro fraochigie, si è ordioato con appuotameoto del Regio Collaterale Conseglio a relaziooe dell'Illostre Coote D. Francesco de Solanes Delegato della Real Giurisdiaione, già notificato: Regia Camera Summariæ de justitia provideat super omnibus hinc lode deductis audito in omoibus Fisco Regalis Patrimonii, & interim serventur arresta, seo decreta generalia ejusdem Regiæ Cameræ, donec aliter per eandem fuerit provisum. E perche con tal decreto, o determinazione vengono gravate le RR. Monache di detti Mooisteri, le quali sono ioteressate in sì fatta causa, godendo anche elleoo le franchigie nella stessa maoiera, che l'Ecclesiastici, per le ragioni da esprimersi a suo tempo dalle supplicanti, e per l'espresse per parte delli detti Ecclesiastici; perciò supplica V.Ecc. ordinare, che il detto Illustre Conte Delegato ne faccia relaziooe in esso Collateral Conseglio loco restitutionis in integrum, il quale beneficio è dovoto a detti Mooisteri per disposizione di legge, e ciò oltre l'esser di giusto l'averà a grazia, &c.

Io Dottor Felice Minei Procoratore supplico come di sopra = Fò fede, che il detto Dottor Felice Minei è Procuratore sostituito a tutte le liti mosse, e movende, con la facoltà di potere comparire io tutti li Tribunali delli Monasterii di S. Sofia, di S. Maria Domenicaoa, e di S. Teresa della Città di Gravina, dal Canonico Rev. D. Tomaso Lettieri Agente, e Procuratore generale delli predetti trè Monasterii, constituito da Monsignor Vescovo di Gravioa, come superiore ordinario, io vigore di Bolla firmata da detto Moosignore, alla qoale mi riferisco, e per me si cooserva, come per istromento di detta sostituzione stipulato per maoo mia questo dì veotiqoattro Ottobre 1731., al quale similmente mi riferisco, e perciò io Notar Casimito Parisi di Napoli hò segnato, &c., adest signom dicti Notarii, &c.

Copia di sostituzione di procura in testa del Dottor Felice Minei fatta dal Canonico D. Tomaso Lettieri Procuratore, ed Agente generale de' Monasterj di Monache di Gravina, costituito da Monsignor Vescovo di Gravina.

Eodem die retroscripto undecimo mensis Novembris 1731. præsentata per eundem U. J. D. Felicem Minei = Pescarini = Fò fede io Notar Casimito Parisi di Napoli, come a 24. Ottobre 1731. in

Napoli il Reverendo D. Tomaso Lettieri Canonico della Città di Gravina, al presente in Napoli, consentendo prima in nol,&c. Agente, e Procuratore generale in tutte le cause dell' infrascritti Monasterii di detta Città: *cioè di S. Sofia, e di S. Maria Domenicana, e di S. Teresa, costituito dall'Illustrissimo D. Camillo Vescovo di Gravina*, Ordinario vicioiore, e Delegato Apostolico d'Altamura, a tutte le liti mosse, e da moversi, colla potestà di poter comparire in tutti i Tribunali, con facoltà di fare qualunque dichiarazione, etiam circa usum, e con facoltà di sostituire uno, o più Procuratori con l'istessa, o limitata facoltà; coo averli dato, come superiore ordinario di detti Monasterj tutta la facoltà, etiam se si richiedesse speciale, e specialissimo mandato, non solo in detto, ma in ogni altro modo, e maniera, come per Bolla firmata da detto Monsignor Vescovo in questa Città di Napoli a 25. del passato mese di Luglio di quest'anno 1731., e munita col suo sugello impresso, che per me si conserva in volume, alla quale mi riferisco: in vigore della predetta facoltà di sostituire uno, o più Procuratori, ha sostituito Procuratore ad lites, come sopra, il Dottor Sig. D. Felice Minei presente, ed accettante la detta sostituzione, e procura, il tutto servata la forma di detta Bulla, come per istrumento stipulato per mano mia, al quale mi riferisco, e perciò ho signato richiesto, &c.

La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizione intitolati. 1727. Atti originali giurisdizionali per il Dottor Gio: Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina, colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e luoghi pii di detta Città, col quale fatta collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione,

N V M. XXXIX.

Copia di memoriale dato al Sig. Vicerè dal Canonico Lettieri, acciò si fussero obbligati gli Avvocati ordinarii nella causa delle franchigie a difendere la sospezione allegata contra il Sig. Reg. Ventura.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

IL Canonico D. Tomaso Lettieri della Città di Gravina supplicando espone a Vostra Eccellenza, come essendosi proposte con ogni dovuta riverenza le nullità avverso il decreto ultimamente interposto dal Regio Collaterai Consiglio nella causa delle franchigie spettanti alli Ecclesiastici servata la forma del solito, vertente tra gli sudetti, e l'Illustre Duca di detta Città; per parte del supplicante, come principale interessato in detta causa, si sono proposti alcuni capi di suspezione in persona del Spettabile Reggente Ventura, benchè onestissimi, ed è stato forzato esso sottoscriverli, come Principale, e con doppio deposito, in vigore delle Regie Prammatiche, perche gli DD. Giuseppe Capezzuti, e Basilio Forlosia, Avvocati ordinarj della causa, non hanno voluto sottoscriverli. E perche si tiene bisogno dell'Avvocato per difendere detta causa di sospezione, non essendo il supplicante principale Avvocato, che possa difenderla; ed all'incontro in vigor della Regia Prammatica ultimamente emanata da V. E. vi è il seguente capitolo: *E perchè può darsi il caso, che l'Avvocato, che porta il peso della causa principale, per isfuggire di proporre la ricusa del Ministro, realmente, e non per finzione, si scusi di non voler difendere il suo Principale nella causa della ricusa, e si contenti di lasciar la difesa della causa principale, nel qual caso resterebbe il principale senza Avvocato, e senza difesa à poter proponere la ricusa, locchè nè pur deve permetterse, & permettendosi, si darebbe luogo inevitabile alla frode: Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che colui, che si trova Avvocato principale della causa, non possa in niun conto, e per niun pretesto scusarsi dalla difesa della ricusazione, e sottoscrizzione de' capi, quando siano onesti, e non apportino noja al Ministro, di forma che ne sia riservata al Regio Collaterale Consiglio la cognizione, nel qual caso solo possa scusarsi di quelli sottoscrivere, potendosi ciò fare dal Principale, o da suo speciale Procuratore come di sopra, ma non già dalla difesa co' termini della giustizia, ed onesti, senza ammettere scusa veruna*; ed adesso è lortito detto caso della sudetta Regia Prammatica, perchè detti Dottori Capezzuti, e Forlosia, non hanno voluto sottoscrivere i capi, nè vogliono difendere la causa di detta ricusa: supplica per tanto V. E. far grazia riconoscinti detti capi di sospezione proposti, che sono onesti, nè apportano come si crede noja al Ministro, ordinare alli sudetti DD. Capezzuti, e Forlosia, che difendano detta causa di ricusa, o pure, quando paresse a V. E. altrimente, ordinare, che sia lecito al supplicante potersi avvalere d'altro Dottore, o Avvocato, che possa difendere detta causa, quale non manca, con dispensare alla detta, ed altre Regie Prammatiche, non dovendo restare indifesa la causa, come la stessa Regia Prammatica dice, e dispone, e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c.

A 28. Luglio 1732. In presenza di S. E. essendosi fatto lo scrupolo il Signor Reggente Paternò di votare nella causa della ricusa, giacchè era sospetto nella causa priocipale, si disse scrupulum militare.= Indi essendosi letti i capi, e vista la fede del deposito, ed i memoriali delle parti si è appuntato: Che i capi si ripropoogano intese le parti, al qual effetto si destini la giornata delli 11. Agosto, e s' ingiunga precedentemeote mandato a' magn. D. Giuseppe Capezzuti, e D. Basilio Forlosia Avvocati ordi-

ordinarj della causa principale, a difendere anche questa della sospezione, servata la forma della Regia Prammatica = Collateral de 28. de Julio 1732. = A dì 4. Agosto 1732. Napoli = In esecuzione del sudetto ordine ho fatto il mandato in detto appuntamento ordinato alli magn. Dottori D. Giuseppe Capezzuti, e D. Basilio Forlolia Avvocati ordinarj de luoghi pii, ed Ecclesiastici di Gravina, acciò avessero difesa anche la causa della recusazione dello Spettebile Signor Reggente Ventura. Il primo mi ha risposto, che esso stava con una tracena al breccio, ed attualmente sotto la cura del Dottor Fisico Luigi Tortora (siccome in fatti lo viddi con il braccio infasciato), e che egli non intendeva difendere più, nè la causa principale, nè quella della sospezzione, e che sarebbe andato esso quando stava bene per li Signori del Collaterale a dire lo stesso. Il secondo mi ha risposto lo stesso, che non intendeva di difendere causa di sospezzione, nè tampoco la causa principale, e che sarebbe andato per li Signori Ministri, supplicandoli a scusarlo, ed a futura memoria, e cautela ne ho fatto il presente = Pescarini =

La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente negli atti della Real Giurisdizione dal processo dell'anno 1727. intitolato: Atti originali giurisdizionali per il Dottor Giovanni Attanasio affittatore delle rendite della Città di Gravina colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e luoghi pii di detta Città, col quale fatta la collazione concorda &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescarini Cancelliere della Real Giurisdizione.

Copia di memoriale dato al Sig. Vicerè dal Canonico Lettieri per essere inteso in omnibus nelle cause delle franchigie, e sospezzione.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE = Il Canonico D. Tomaso Lettieri supplicendo espone a V. E. qualmente per la causa per ragione delle Franchiggie vertente tra il supplicante, ed altri Ecclesiastici coll'Ill. Duca di Gravina, essendosi prodotti alcuni capi di sospezione, si ricusò dalli Avvocati ordinarj magn. D. Giuseppe Calimiro Capezzuti, e D. Basilio Forlolia, la difesa de'medesimi; onde fu necessitato il supplicante averne ricorso da V. E., da cui fu ordinato in esecuzione dell'ultima Prammatica si fussero estretti gli Avvocati ordinarj a difenderla. E perche hà preinteso, che siasi dato altro memoriale per parte de'sudetti magn. Avvocati, in guisa che dovrà darsi altra provvidenza per la mentuata difesa: a molto incumbe al supplicante, che in qualunque cosa si proponga per la causa, e cause sudette sia esso inteso, acciocche possa esponere da sa quello che sia di fatto: per tanto supplica V.E. essere inteso in omnibus, e proponersi qualunque incidente coll'intervento dell'Ill. Conte Spettabile Presidente del Sagro Cons., il quale viene ad essere Commessario nelle cause sudette, e l'avrà a grazia &c.

La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente presso gli atti della Real Giurisdizione intitolati 1727. Atti originali Giurisdizionali, per il Dottor Gio: Attanasio effittatore delle rendite della Città di Gravina, colla Curia Vescovile, Ecclesiastici, e Luoghi pii di detta Città, col quale fatta collazione concorda, ed in fede, &c. Napoli 13. Luglio 1733.

Dottor Antonio Pescerini Cancell. della Real Giurisdizione.

N U M. XL.

Copia di documento delle falsità aggiunte al parlamento dell'Università di Gravina, stampato nel Som. della Scrittura di Roma num. 3.

AL Signor D. Francesco Santoro, Presidente della Regia Camera, e Commissario — Il Procuratore dell'illustre Duca di Gravina, espone a V. S., che li bisogna fede dal magn. Gaetano Forte Attuario della Regia Camera, come nelli trè capi contenuti nel parlamento fatto dall' Università di Gravina a dì 24. Agosto dell'anno passato 1732., non si parlò, nè si propose cosa alcuna attinente alle franchigie del Vescovo, e che si pretendono cedute da' Chierici di detta Città alle due Sacrestie per le Chiese Cattedrale, e Collegieta di S. Nicolò, e ne meno delle Gabella del mobile, e giumelle, e dell'immunità degli Ecclesiastici Padre vivente. E perche ricula farla senza ordine di V.S., quando detto parlamento si conserva presso l'atti del medesimo; perciò la supplica degnarsi ordinere, che li faccia detta fede, e lo riceverà, &c. — Die 22. mensis Julii 1733. Fiat fides veritatis prout constat ex actis = Santoro.

Per obbedire al retroscritto ordine del mio Sig. Presidente D. Francesco Santoro Commissario si fa fede per me sottoscritto Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmenta avendo perquisito la copia del parlamento fatto nell'anno 1732. dalla detta Città di Gravina a 24. del mese di Agosto di detto anno con l'intervento del Regio Auditore D. Antonino Tardioli, che da S.E. con dispaccio per Segretaria del Regno fu rimessa al Tribunale della Regia Camera; ed avendo quella letto, ed osservato ritrovo, *che in esso non si parlò, nè si propose cosa alcuna attinente alle franchizie dell'Illustriss. Vescovo di detta Città, nè si fece in tal parlamento menzione de'Clerici delle due Chiese Catedrale, e S. Nicolò, se possono, ò no li medesimi cedere all'istesse dette loro franchizie, e quelle vendere;* ma solamente fu proposto dal magn. Sindico, che avea avuto imbascia-

ta

ta dal Clero così Secolare, come Regolare, che voleva muovere lite contro di quella Università per la reintegrazione delle decime, che prima avevano, e poi erano state sorrogate le franchizie in luogo di quelle, e che si pretendeva dall' Illustre Duca *se li fussero levate* non ostante detto accordio, e che ogn'uno di essi Cittadini congregati avesse detto il suo sentimento: da' quali fu risposto, che se li fussero continuate come per lo passato; *ed a rispetto della franchizia della gabella del mobile, e giumella da darsi a detti Preti*, di questa in detto parlamento in specie non si fè menzione alcuna, conforme da detto parlamento appare &c. = Nap. li 29. Luglio 1733. — L'Attuario Gaetano Forte fa fede come sopra.

N V M. XLI.

Copia del capitolo della lettera del Vescovo alla S. Congregazione de' 2. Agosto 1732.

MOlto meno crederei, che può il Sig. Duca vantar zelo verso i poveri di questa Città; poiche se effettivamente questo lo movesse, dovrebbe, e potrebbe giovargli, non col pregiudizio dell'immunità, che godono i Preti, e luoghi pii di questa Città, che ancora vanno in sollievo delle famiglie, e poveri della medesima, ma con quello, che egli indebitamente esigge, e respettivamente non paga a questa Comunità.

Si astenga il Sig. Duca di esiggere la franchigia di 30. tomola il mese, colla libertà ancora, quantunque assente di venderla, ed alienarla; perchè a lui de jure non è dovuta, come è dovuta alli poveri Ecclesiastici. Paghi li 120. ducati annui, che è tenuto pagare alla Comunità per l' affitto del ristretto de' Mulini, che da tanto tempo non ha voluto sodisfare per mera prepotenza, col pregiudizio ancora de' poveri luoghi pii, che sono padroni diretti di alcuna parte di detti ristretti. Soccumba al pagamento della buonatenenza nella summa di doc. 2000., come sarebbe tenuto a tenore dell'ultimo catasto, che si è fatto quest'anno. Tralasci di esiggere li 400. ducati annui, che non gli si debbono, e gli riscuote sotto colore del piattello, per il quale non ha verun titolo. Ceda all'esazione di anni doc. 1400., che esigge da questa povera Comunità, come preteso cessionario di alcuni supposti creditori strumentarj, da' quali gli fù ceduto il preteso credito gratis, o per un pezzo di pane, apparendo l'insussistenza di tal credito ancora dall'istessi strumenti, col pregiudizio anco de' poveri Luoghi pii, che sono creditori strumentarj veri, e liquidi di essa Comunità, e per la sua prepotenza gli hà fatto restare addietro. Restituisca alla Comunità la somma di duc. 53. m., che anderebbe debitore per gli attrassi, che le hà cagionato, quando per un pezzo di pane per mezzo di una testa di ferro tenne in appalto le rendite, e le gabelle della medesima, non pagando i creditori Fiscalarj, quali poi a costo di questi poveri Cittadini furono transatti. Non esigga la fida, e diffida, che per giustizia non gli spetta. Rimetta il Molino, che tiene in Poggiorsino dentro i ristretti, a tenore de' decreti del fù Reggente de Miro, pel quale porta il danno di trè mila ducati annui a questa Comunità. Si astenga di tormentar di vantaggio questa Comunità con più, e diverse indebite pretensioni dedotte in giudizio avanti la Regia Giunta, delle quali tralascio descrivere la serie per non rendermi tedioso all' EE. VV.

N V M. XLII.

Copia del secondo decreto del Sig. Reggente di Miro in data de' 20. Settembre 1717.

DIE 20. mensis Septembris 1717. Neapoli — Per Spectabilem Regentem D. Vincentium de Miro Regium Collateralem Consiliarium, & Commissarium, &c. Visis actis, *ac instrumentis* præsentatis, tàm pro parte magn. V. J. D. Josephi Palcharelli Procuratoris Illustris Ducis Gravinæ, *fol.* 391. *usque ad* 447., quàm pro parte magn. U. J. D. Michaelis Cantile Procuratoris Universitatis dictæ Civitatis Gravinæ, *fol.* 44. 449., visoque etiam retroscripto memoriali porrecto præfato Spectabili Reg. Commiss. pro parte magn. Procuratoris dicti Illustris Ducis, *fol.* 450., ac replicatione in calce illius facta per magn. Procuratorem dictæ Universitatis, auditisque pluries, & pluries magn. Advocatis, & Procuratoribus ambarum Partium, & explicando provisionem reservatam in decreto lato per præfatum Spectabilem Regentem Commissarium in Civitate Gravinæ sub die 15. mensis Februarii elapsi anni 1716. fuit provisum, & decretum, *etiam stante consensu per ambas Partes præstito coram præfato Spectabili Reg. Commiss.*, quòd respectu *primi capitis in dicto memoriali enunciati*,

A. *Universitas Civitatis Gravinæ solvat quolibet anno ducatos tercentum in beneficium Illustris Ducis ejusdem pro causa Piattelli, juxta statum formatum à quond. Spectabili Reg. Tappia.* Respectu *secundi capitis*, provisum est, quòd eadem Universitas Civitatis Gravinæ solvat in beneficium

B. dicti Illustris Ducis *ducatos centum pro causa damnorum Bajulationis, passus, & plateæ tempore feriæ*; & respectu aliorum in replicatione Universitatis contentorum, observetur decretum latum in Civitate Gravinæ per dictum Spectabilem Regentem Commissarium sub die 14. mensis Februarii elapsi anni 1716. in causa Civitatis Altamuræ cum Civitate Gravinæ. Respectu tertii capitis dicti memorialis fuit provisum, quod dictus Illustris Dux *in futurum se abstineat ab exactione strenæ.*

Re-

Reſpectu *quarti capitis* dicti memorialis fuit proviſum, quod citra præjudicium jurium reſpectu
C. majoris quantitatis prætenſæ per dictum Illuſtrem Ducem Gravinæ, *Univerſitas Civitatis Gravinæ continuet ſolutionem annuorum ducatorum mille, quatuor centum, & duodecim, pro cauſa credituum inſtrumentariorum*, pro quibus fiat aſſignamentum ſervata forma Regiæ Pragmaticæ: & donec aliter per præfatum Spectabilem Regentem Commiſſariom fuerit proviſum, non moleſtetur Univerſitas prædicta pro cauſa aliorum annuorum ducatorum tercentum in replicatione contentorum, pro cauſa prætenſæ donationis factæ in beneficium ejuſdem Univerſitatis. Reſpectu *quinti capitis* dicti
D. memorialis fuit proviſum, quod dentur franchitiæ gabellarum Illuſtri Duci Gravinæ ad rationem tumulorum ſexaginta quolibet menſe permanendo in dicta Civitate cum ejus uxore, & ſine ea ad rationem tumulorum quinquaginta, & quando fuerit abſens a dicta Civitate ad rationem tumulorum viginti quolibet menſe. Reſpectu *ſexti, & ultimi capitis*, fuit proviſum, & decretum, *quod dò-*
E. *nèc fiat novum caſtrum, & pendente deciſione cauſæ ſuper qualitate demanii*, & citra præjudicium jurium utriuſque partis, dictus Illuſtris Dux ſolvat pro cauſa *bonatenentiæ ducatos quatuor centum quolibet anno in beneficium dictæ Univerſitatis Civitatis Gravinæ*, hoc ſuum, &c. Miro R. = Maſtellonus = Doctor Cantile nomine ut in actis acceptat decretum prædictum, & ejus capitula quatenus pro; quatenus contra, relervat ſuæ Principali omnia jura, juriſque remedia, ſalvis, &c.
Extracta eſt præſens copia ab actis intitulatis. Atti dell' acceſſo fatto nella Città di Gravina, coll' intervento dello Spettabile Regeote D. Vincenzo di Miro Commiſſario, meliori collatione ſemper ſalva, &c. & in fidem, &c. Neapoli die 30. Julii 1731. = Marianus Maſtellonus Reg. a mand. Scriba.

N V M. XLIII.

Documenti per lo corpo feudale del Piattello.

AL Signor D. Gioſeppe Odoardi Preſidente della Regia Camera Commeſſario = Il Procuratore dell' Illuſtre Duca di Gravina eſpone ad U. S., che li biſogna fede dall'Attuario mag. Franceſco Liotti, come tra gli altri corpi feudali, che l'Illuſtri Duchi di Gravina hanno poſſeduti, è ſtato il corpo del Piattello, che per il medeſimo ſi corriſpondono annui doc. 300. dall' Univerſità di Gravina, come dalli rilevii dell'anno 1488. *fol.* 131., dell'anno 1550. *fol.* 132., dell' anno 1554. *fol.* 132., e dell'anno 1641. *fol.* 129.; ſtà regiſtrato nello Stato formato dal qu. Reggente Tappia, *fol.* 22. *at.*, e comprato dal qu. D. Pietro Orſini Principe di Solofra ſub verbo ſignanter ſub haſta S. R. C. nella compra fatta della Città di Gravina, come dal Regio aſſenſo *fol.* 85. proc. cur. Regiæ Juriſdictæ; perciò ſupplica U. S. degnarſi ordinare a detto Attuario Liotti, che faccia detta fede, ut Deus. — Die 13. menſis Julii 1733. — Fiat fides veritatis = Odoardi.
Per obbedire al ſudetto ordine ſi fa fede per me infraſcritto Attuario della Regia Camera della Summaria, e della Regia Camera abbreviata eretta per il buon governo dell'Univerſità, qualmente avendo viſti, e riconoſciuti l'atti della Regia Giunta ad iſtanza dell'Univerſità di Gravina coll'Illuſtre Duca di detta Città, in eſſi ſi vedono preſentati, una copia eſtratta dall' Attuario Bernardo Petito, del relevio de corpi feudali dell'Illuſtre Duca di Gravina in anno 1488., e fra li corpi feudali deſcritti in detto relevio vi è il ſeguente v3. *Per lo Piattello dell' Vniverſità onze* 50., *ut fol.* 131. — Altro relevio dell' anno 1550. preſentato per Tomaſo de Marino Procuratore dell' Illuſtre D. Antonio Urſino Duca di Gravina, come dalla copia eſtratta dall'Attuario Petito; ed in eſſo ſi legge la ſeguente partita di corpo feudale, cioè—*lo piatto, che paga l'Vniverſità doc.* 300., *& in detto relevio ſi nota il ſeguente in lo Reg. VI.* Di più ſi ritrova un'altra petizione ſub die 12. Junii 1554. per l' Illuſtre D. Felice Sanſeverino Madre dell' Illuſtre D. Ferrante Orſino Duca di Gravina, in la quale petizione ſi notano le medeſime entrate di detta Città di Gravina, nel modo infraſcritto: *lo piatto, che paga l'Univerſità doc.* 300., *ut fol.* 132. *at.* E così pure ſi nota nell'anno 1641.; ed avendo oſſervato lo ſtato del fu Regente Tappia dell'anno 1627. ſiſtente nelli ſudetti atti alla rubrica de peſi ordinarii per detta Città di Gravina ſi nota il ſeguente — *All' Illuſtre Duca di detta Città per il piattello, che paga viribus preturæ compulſus duc.* 300. *ut fol.* 22. *a ter.*; e per ultimo avendo oſſervato la tetroſcritta compia fatta della detta Città di Gravina dal quond. D. Pietro Orſino Principe di Solofra, nel Regio Aſſenſo *fol.* 85. ſi legge il ſeguente — *lo piattello*, ed in fede, &c. Datum Neapoli die 21. menſis Julii 1733. = Franciſcus Liotti Actuarius.

N U M. XLIV.

Primo decreto del Sig. Reggente di Miro in data de' 15. Febbraro 1716.

IN cauſa Univerſitatis, aliorumque Civium Civitatis Gravinæ cum illuſtri Duce ejuſdem, ut ex actis, &c. Die 15. menſis Februarii 1716. Gravinæ, &c. = Per Spectabilem Regentem D. Vincentium da Miro Regium Collateralem Conſiliarium, & Commiſſarium, &c. viſis, &c., & facto acceſſu ſuper locis controverſis cum interventu magnifici Tabularii, & magnific. Advocatorum, &c., viſis etiam inſtantiis, &c. *fol.* 305. uſque ad 306., & 303. ad 305., auditis etiam relationibus pluries oretenus

factis

factis per dictum magn. Tabularium præfato Spectabili Commissario, visaque etiam delineatione plantæ, auditisque pluries, & pluries Advocatis, & Procuratoribus Partium, &c. fuit provisum, & decretum: *quod citra præjudicium jurium ambarum Partium respectiva judicii principalis deducti in Regia Camera Summariæ super demanio*, stante consensu Procuratorum, tam Illustris Ducis, quam Universitatis pluries præstito coram dicto Spectabili Commissario, liceat, & licitum sit Illustri Duci claudere, & tenere clausos ad usum paratæ currus viginti quinque ad mensuram Gravinæ modiorum 36. pro quolibet curru, quos Illustris Dux possidet in territorio demaniali in loco ubi dicitur Macchiavetrana, ex curribus triginta ad mensuram prædictam, qui continentur intra designationem, & confinationem per terminos 14. factam de ordine ipsius Spectabilis Commissarii per eundem magnificum Tabularium; & similiter stantibus prædictis continentibus liceat, & licitum sit Illustri Duci claudere, & clausos tenere ad prædictum usum paratæ alios currus 32., & modios decem, & octo territorii similiter demanialis in loco, ubi dicitur le Reni di Coluno, & prius dicebatur Mezzana, juxta sylvam feudalem ipsiusmet Illustris Ducis, similiter juxta designationem, & confinationem per terminos oum.13., & plantam delineatam per eundem magnificum Tabularium: & tam prædicti currus 25. in loco prædicto Macchiavetranæ, quam cæteri 32., & modii 18. in loco ubi dicitur le Reni di Coluno deserviant, & deservire debeant pro usu, & pro pascendis animalibus cujuscumque generis prædicti Illustris Ducis; verùm liceat, & licitum sit Civibus prædictæ Civitatis depasci facere absque ulla solutione cujuscumque quantitatis, seu fidæ, &c. eorum boves, & vaccas domitas in prædictis curribus 32., & modiis 18. prædicti loci de coluno, eo modo, & forma, prout jus habuerunt, & habent illos immittere, & depasci facere in sylva: verùm sint salva jura quibuscumque territoria possidentibus intra fines prædictos ut supra designatos, eisque nullum intelligatur illatum præjudicium, tam in petitorio, quam in possessorio per præsens decretum. Verùm si contigerit Illustri Duci acquirere, & possidere quovis titulo etiam locationis prædicta territoria particularium sita, tam in dicto loco Macchiavetranæ, quam in altero dicto Reni di Coluni, ut supra designatis, & confinatis, illa etiam liceat claudere, & clausa tenere ad usum paratæ, & pro pascuo suorum animalium, prout de cæteris provisum, & decretum est, &c.; *tralasciandosi il di più, che non fa alla presente inspezione*.

NUM. XLV.

Capo XIII. fra li XXV. dati da' Capitolari di Gravina, contra il Signor Duca nella Visita Apostolica.

SUa Eccellenza si ha serrato il demaniale di questa Città in molti luoghi del territorio, e lo vende ad altri in gravissimo pregiudizio delle Chiese, ed Ecclesiastici, che sono affogati nelle proprie massarie, e terreni, & gravantur dupliciter — Primo per non potersi servire del pascolo demaniale per uso de loro animali, sono costretti comprare l'erbaggio altrove in gravissimo interesse de luoghi pii — Secondo, con l'animali porcini ultimam patiuntur jacturam da Sua Eccellenza nel rimanente del demaniale, scommettendosi i Chiusi, i Parchi, e sottomettendosi il pascolo, tantoche non habent ubi consistant.

Copia della sentenza dell' Eminentissimo Visitatore su detto capo.

AD XIII. Non constare de damno illato Ecclesiasticis, & Ecclesiis pro paratis factis a Domino Duce, imò constare de pleno jure, & dominio ejusdem Domini Ducis, tam in possessorio, quam in petitorio totius territorii demanialis, prout ex processu *fol.* 214. *usq. ad* 219., nec non *fol.* 279.

NUM. XLVI.

Copia de' ricorsi fatti dal Signor Duca per l' amichevole componimento delle liti vertenti co' suoi vassalli.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

IL Duca di Gravina supplicando riverentemente espone a V. Ecc., come avendo alcuni pochi Cittadini seditiosi, e mal contenti della stessa Città di Gravina per livore ingiustamente concepito contro dell' oratore, proposti con più memoriali dati all' E. S. molti capi d'aggravii, con i quali fra l'altro si dolsero d'aver l' oratore usurpato varj diritti, e ragioni dell'Università, e fatte nel territorio della medesima molte inoovazioni, ed attentati; si degnò V. E. dopo varie informazioni fatte prendere dall'E.S., colle quali alla fine si conobbe, che tutte le oppressioni, e violeoze ideate da detti pochi Cittadini, si riduceano a mere differenze civili, rimetterne la cognizione al Regio Collaterai Consoglio: dal quale si trovano con suo appuntamento, e decreto date varie provldenze so-

pra

pra ciascuno de' mentovati cani[illegible], con rimettere la maggior parte di essi a' Tribunali, ne quali si erano quelli altre volte propo[illegible]. E perche Eccellentissimo Signore non è stato mai costume, nè pensiero dell'Oratore, nè de' suoi antenati d'opprimere, ed aggravare i loro Vassalli, ma più tosto di sollevargli, come può ben conoscersi da tanti beneficj fatti specialmente, così da esso Oratore, come da detti suoi antenati all'Università della detta Città di Gravina, la quale perciò ha stimato più tosto che approvare, di ripugnare a i ricorsi avuti contro dell'Oratore da detti suoi Cittadini; e per tal cagione quando mai a' medesimi per detti ricorsi potesse assistere ragione alcuna, goderebbe l'Oratore, che fosse lor fatta col minore lor possibile travaglio, e dispendio, e senz'altro strepito giudiziario, stimando proprio l'Oratore per l'effetto sudetto subordinarsi a tutto quello, che V. Ecc. si degnerà ordinare: perciò ricorre alla medesima, ed a tal fine la supplica degnarsi destinare uno de' suoi Regj Ministri, che meglio parerà alla somma prudenza di V. Ecc., il quale debba amichevolmente conoscere, e comporre le sudette differenze, ed ogni altra pretensione così attiva, come passiva proposta, e da proporsi, con dargli per lo stesso effetto tutta la facoltà necessaria, affinchè quelle restino in tal maniera terminate con più quiete, e sodisfazione d'ambe le parti, e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c.

El Conde mi Señor con vista de todo lo que se le representa, y suplica en el incluso memorial, que se le ha dado de parte de el Duque de Gravina por causa de los Cavos, que han dado contra el algunos Ciudadanos sus vasallos mal contentos de la Ciudad de Gravina, ha venido en la instancia que le haze para el ajuste de las diferencias; y me manda S. E. remitir a V. S. dicho memorial, y dezirle (como lo hago) que componga dichas diferencias sin estrapito judiciario, concurrendo ambas partes, y sin que lea de perjuycio de ninguno ni se impida el curso de las causas, ni la execucion de los decretos, que auran obtenido, para cuyo efecto en virtud de este villete coocede S. E. a V. S. toda la authoridad, y facultad que se requere, y dispensa a todo lo que sea necessario, y encarga a V. S. le vaya dando cuenta de todo. Dios guarde a V. S. Palacio 2. de Julio 1715.—D. Gennaro Maria Zecca—Al Regente D. Vincente de Miro.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

IL Duca di Gravina supplicando espone a V. Em., come possedendo da tempo immemorabilissimo i suoi antenati tutto il territorio di detta Città di Gravina colla qualità feudale, di modo che, nè l'Università, nè gli altri Particolari della medesima Città potevano in quella far difese, parchi, o altre chiusure senza espressa licenza di essi Duchi; fin dall'anno 1509. fu dal Duca Ferdinando conceduta a detta Università di Gravina la fida di detti erbaggi demaniali per uno quinquennio, & deinde in antea ad suum beneplacitum per l'annua corrispontione di ducati sessanta, e poi da tempo in tempo ad istanza, e supplica della medesima Università le fu detta concessione confirmata fino all'anno 1559., in cui per la morte di detto Duca Ferdinando, non solamente li estinse da se detta concessione ad beneplacitum, ma fu ancora dalla Duchessa D. Felice Sanseverina Madre, e Balia, e Tutrice del nuovo Duca Ferdinando a maggior cautela quello rivocato con aver fatto più istanze, che le fosse stato lecito fidare (siccome prima di detto beneplacito facea) a forastieri, e che detta Università, e Cittadini rilasciassero detti territorj, e delistessero dalle turbazioni con restituire i frutti fino a quel tempo malamente perceputi. Però avendo detta Università mutata la causa di detta tenuta, e preteso possedere detto territorio, come proprio demaniale di essa Università in virtù di alcuni figurati privilegj del Re Roberto, e della Regina Giovanna, e non già in virtù di detta concessione, si accese una fiera, e lunga lite intorno detto demanio, parchi, e difese, a nel S. R. C., e nella Regia Camera, ove attualmente pende; in cui servatis servandis, essendosi dato termine, e quello compilato, anche in grado di primo, e secondo beneficio, benche per parte di detta Università si fosse procurato più volte venire ad amichevole accordo, offerendo per tale effetto fino alla somma di doc. 30. mila, ad ogni modo non potutosi abbracciare detto partito, non è stato mai possibile venire a capo per le tante dilazioni date da detta Università. Ma essendosi ultimamente preteso da detti Cittadini, e propriamente nell'anno 1715., che l'esponente non potesse chiudere alcuni territorj, come sempre erasi pratticato dopo detta concessione, e che dovesse pagare la gabella della farina, la bonatenenza, e non dovesse esiggere il piatrello, e li diritti della Bagliva in tempo di fiera, ed altre corrispontioni, che da tempo antico se gli pagavano da detta Università, quantunque dal Signor Conte Daun allora Vice-Rè per il suo Regio Collateral Consiglio li fossero rimessi detti negozii a loro Tribunali, ove da tanto tempo pendevano; pure essendosi appresi per materie di governo, si diedero dallo stesso Collaterale sopra di quello diverse providenze, & signanter, che detta causa di demanio si trattasse dalla Regia Camera in detto Regio Collateral Consiglio: ma essendosene dal supplicante portato il rimedio delle nullità, pendente la discussione di quelle, il supplicante per non dispendiare i sudetti vassalli non meno, che per il riguardo della comun quiete, pregò detto Signor Conte Daun di farli terminare qui da un Ministro senza figura di giudizio, come in fatti si degnò rimetterli allo spettabile Reggente de Miro Commessario; ma non essendosi potuto venire a concordia, si ripigliò la causa in Collaterale, dal quale s'ordinò l'accesso di detto Regente di

Miro; al che per giusti motivi non potè far di meno consentire il supplicante, anche contribuendo alla metà della spesa, per la speranza di ricuperar la quiete; ma rimase il supplicante deluso, perche non solamente non consegul l'intento, ma se li fecero gravissimi pregindicii, a cui senza saputa dell'esponente si vidde astretto il suo Procuratore per li medesimi riflessi aderire; ma dando solamente la providenza sul punto delle parate, e chiusure, senza determinare cosa alcuna sovra la causa principale del demanio, permise, che nell'istesso tempo, in cui il supplicante pendente detta causa del demanio potesse chiudere alcuni propri territorj designati in detto decreto, rimanessero anche gli altri soliti de Particolari chiusi, e secrati, onde detta providenza fu più tosto favorevole, che nò a detti Particolari; e successivamente doppo il ritorno in questa Città definì detto Reggente di Miro alcuni altri capi in pregiudizio del supplicante, e favorevoli a detta Università, senza che si fosse venuto a fine di detta lite del demanio, ove il supplicante è attore, e ch'è la principale, da cui dipende la quiete del supplicante, dell'Università, e de suoi vassalli. Onde vedendosi terminati senza sollennità giudiziaria tanti punti in danno del supplicante da un solo Ministro, senza essersi tolta via detta causa principale del demanio, parchi, e difese, ch'è la sorgiva di tutte l'altre controversie, che alla giornata di bel nuovo nascono tra il supplicante, e sudetti vassalli; perciò dallo spettabile Reggente Mazaccara Commissario si propose, che altresì sommariamente, e senza strepito, e figura di giudizio si definisse detta causa, come in fatti per parte di detta Università se ne diede intenzione, ma la mostrò per governo di causa, e per godere del beneficio del tempo; perche in fatti alcuni cervelli torbidi di detta Città, fin'ora per fini privati, e per appropiare a loro comodo il peculio di detta Università, hanno tenuto in piedi dette liti, inventando varj pretesti, e colori per disfogliere detto buon proponimento. Tutto ciò fu dal supplicante con altro memoriale esposto all' Eccellentissimo Conte Daun, ed all'Eminentissimo di Sctattembach predecessori di Vostra Eminenza, dalli quali rimessosi detto ricorso al Collaterale, uscì rescritto, con cui si ordinò, che lo spettabile Reggente Mazaccara Commessario vi desse la providenza. E perche ciò non ostante si ritrova quest'affare nello stesso stato primiero, senza che li fosse potuto dal supplicante ottenere la determinazione di questa causa, nè per la via giudiziaria, nè per la sudetta già proposta di definirsi sommariamente, e senza strepito, o figura di giudizio, nè per via d'accomodo, con tutto che lo spettabile Reggente Mazaccara vi avesse usata tutta l'applicazione; perciò ricorre da Vostra Eminenza, e la supplica incaricare con suo dispaccio a detto spettabile Reggente Mazaccara Commissario, che con effetto procuri di prendere gli espedienti opportuni a fine, che il supplicante sia fra breve termine, che all'Eminenza Sua parerà più congruo, disbrigato di giustizia in detta causa di demanio, parchi, e difese, ove egli è attore coll'istessa forma semplice, e sommaria, e senza sollennità giudiziaria, come l'ave ottenuto detta Università in quei punti, ove l'esponente era reo, col trattare anche l'accordio in questi due mesi di ferie, e quando questo non segua, riferisca a Vostra Eminenza, ed al Collaterale da quale delle Parti viene il difetto, per potere l'Eminenza Vostra poi prendere quell'espedienti, che stimerà propri della sua giustizia, acciò detti sedizioni non si abusino del peculio universale colla perpetuazione delle liti, e lo riceverà a grazia ut Deus.

Copia, &c.

POr parte del Señor Duque de Gravina se ha presentado a Su Eminencia, el incluso memorial en que se denuncia quanto le passa con sus vassallos, y Universidad de Gravina, sobre quien deve posseer en el territorio de a quella Ciudad el demanio de ella, y parques, que en el se hallan, las providencias, que en esta materia se han dado, y el estado, con que està despues, que se commetio, como refiere, a V. S. el acomodamento de este negocio, que solicita veer terminado, como reconocerà V. S. en su peticion, Su Eminencia me manda remitirle a V. S. paraque buenamente procure ajustarlas, però sin perjuicar en la justicia a las partes en nada. Dios guarde a V. S. Palacio a 15. de Agosto 1722. = El Marques de Cavanilla = Para el Señor Regente D. Thomas Mazzaccara.

Copia, &c.

CArolus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, &c. = Thomas Mazzaccara Regiam Cancellariam Regens, Regius Collateralis Consillarius, & durante absentia spectabilis Regentis de Miro Commissarius.

Regiis Porteriis Regalis Cancellariæ, sivè servientibus quarumvis Curiarum, & locorum insolidum significamus, qualiter nobis fuerunt remissa infrascripta villecta expedita per Segretariam Status, & Belli cum memoriali Illustris Ducis Gravinæ tenoris sequentis v3. Atendiendo el Cardinal mi Señor lo que en el incluso memorial le representa el Duque de Gravina util Dueño de dicha Ciudad, acerca la controversia vierte con aquellos Ciudadanos por la pretencion, que tienen de que no pueda cerrar algunos territorios segun lo estilado, y que pague la gabela de la farina, con lo demas que muy por menudo expresa; me manda Su Eminencia remittirle a V.S., y decirle, que para la execucion de las ordenes antecedentes, como Comissario, procure de accomodar buenamente las diferencias, que en el recurso se enuncian, para cuyo efecto le concede toda la facultad para terminar

amig-

amigablemente, y sin ruydo de juicio dichas diferencias, y que quando juzgue que esto no pueda tener efecto, refiera quanto antes el todo in Colateral, para darse la providencia que sejozgare combeniente por justicia en el assumpto. Dios guarde a V.S. Palacio a 30. de Agosto de 1723. — D.Antonio Diaz, y Guemes — Señor Regenta D. Thomas Mazzaccara — Eminentissimo, e Reverendissimo Signore — Il Duca di Gravina supplicando espone a Vostra Eminenza, come possedendo da tempo immemorabilissimo i suoi antenati nal pieno dominio utile, e con la qualità feudala, tutto il territorio di detta Città di Gravina, in cui tra gli altri diritti feudali attinenti al sudetto dominio utilitario vi godeano i suoi Predecessori la fida de forastieri, di modo che nè l' Vniversità, nè gli altri particolati Cittadini poteano fare in detto territorio difese, parchi, o altre chiusure, senza espressa licenza d'essi Duchi di Gravina; tanto vero, che fin dall'anno 1509. fu dal Duca Ferdinando seniore conceduta la sudetta fida degli erbaggi demaniali all' Vniversità medesima per quinquennium, & deinde in antea ad sunm beneplacitum per l'annua corrisponsione di ducati sessanta: qual concessione ad istanza, ed a supplica della stessa Vniverlità le su confermata da tempo in tempo fin' all' anno 1559., in cui per la morte del predetto Duca Ferdinando estinta detta concessione ad tempus, & ad beneplacitum, fu quella dalla Duchessa D.Felice Sanseverino madre, e balia, e tutrice del nuovo Duca Ferdinando espressamente, ed a maggior cautela rivocata con più istanae formiter sì in Collaterale, come in Regia Camera, con le quali domandò, che le fosse stato lecito fidare a forastieri, e che detta Vniversità, e Cittadini desistassero dalle turbezioni, e rilasciassero li territorj chiusi. Però avendo l'Vniverfità mutata la causa di detta tenuta, e preteso di possedere detti territorj, ed erbaggi, come proprj demaniall in conformità d'alcuni figureti privilegi, e non già in vigora di detta concessione del 1509., si accesa perciò fiero litigio intorno al detto demanio, parchi, e difese, che durò lunghissimo tempo, e nel Sagro Regio Consiglio, e nella Regia Camera, ove quantunque detto giudizio fosse interamente compilato, mai però fu terminato, e decisso per le incessanti dilazioni frapostevi dalla medesima Vniversità, la quale ha procurato con tutte l'arti tener sempre lontana la decisione di questa causa; anzi più volta tentò, e procutò per non avventurarsi alla decisione della medesima di venire ad amichevole accordo, offerendo a tale effetto a detti predecessori Duchi fino alla somma di ducati 30. m., quale accordo non ebbe effetto per alcune condizioni, cha nel contratto volea il Regio Fisco. Ma essendosi preteso da Gravinesi nell' anno 1715., che il supplicante non potesse chindere alcuni territorj, come sempre erasi pratticato doppo la sudetta concessione, e che dovesse pagare la gabella della farina, e la bonatenenza, e non dovesse eliggere il piattello, e dritti della Bagliva in tempo di fiera, ed altre corrisponsioni, che da tempo antico se li pagavano dall' Vniversità, quantunqua dall' illustre Conte Daun allora Vicerè per il Regio Collaterale Conseglio si fossero detti capi rimessi a loro Tribunali, ove pendeano, pure essendosi appresi per materie di governo, si diedero dallo stesso Collaterale varie providenze, e tra l'altre, che detta causa del demanio si trattasse dalla Camera in detto Conseglio Collaterale. Non volle però mancare l'esponente a riguardo della commune quiete di supplicare detto Signore Vicerè Conte Daun, perchè facesse determinare senza strepito, a figura di giudizio le differenze sudette da un Regio Ministro, ad in fatti si degnò rimetterle allo spettabila Reggente di Miro Commessario; ma non essendo le Parti venute a concordia, dal sudetto Regio Collateral Conseglio s' ordinò l' accesso di detto Reggente di Miro, acciò sulla faccia del luogo avesse data providenza sovra dette pendenze, al che per giusti motivi contentì il supplicante, contribuendo anco alla metà della spesa dell'accesso, tutto che quello si era ordinato a sole spese d'elli Cittadini per l'unico motivo, che sperava d'averne la sua quiete: ne rimase però esso esponente deluso, poichè non solamente non consegnì detto fine, ma se li fecero gravissimi pregiudizj, a quali senza saputa del supplicante si vidde costretto il suo Procuratore per li medesimi e fieli aderire, permettendo, che nell' istesso tempo in cui pendendo la detta causa del damanio, possa chindere alcuni territorj proprj designati nel decreto del detto Reggente di Miro, rimanghino ancor chiusi, e serrati gli altri de'particolari cittadini. Onde detta providenza fu più favorevole a detti particolari, che al supplicante, e successivamente dopo il ritorno dall' accesso sudetto in questa Capitale furono dallo stesso Reggente di Miro Commessario definiti in pregiudizio del supplicante a favore dell' Vniversità alcuni altri capi, ne' quali detta Vniversità era attrice, senza però venirsi alla determinazione di detta causa del demanio, ove il supplicante è attore, e l'Vniverlità rea, che è la principale, e da cui dipende unicamente la quiete del supplicante, e dell' Vniverlità medesima, e de suoi vassalli, essendo ragionevole, ch' essendosi terminati senza sollennità giudiziaria tanti punti in danno del supplicante da un solo Ministro, senza essersi tolta, e finita la causa principale, ch'è la sorgiva di tutte l'altre controversie, che alla giornata di bel nuovo nascono tra il supplicante, e detti suoi vassalli, debbali anche questa dell'istessa maniera, come l'altre determinare, e decidere. A tal fine dall' esponente si sono date a'predecessori di V. Em. altre suppliche, le quali rimessa allo spettabile Reggente Mazzaccara ora Commissario acciò ci desse la providenza, pure sono uscite infruttuose; onde finalmenta stimò ricorrere al zalo, e giustizia di V. Em. a cui tutto ciò espose, e si complacque con suo dispaccio per segreteria di Stato, e Guerra de 15. Agosto dell'anno passato 1722. d'ordinara al sudatto spettabile Reggente Mazzaccara Commissario a cui rimisa la supplica, affinche bonamante procurasse accommodar detta causa senza pregiudicare la giustizia spettante alle Parti. E

perche ciò non ostante si ritrova quell' affare nello stesso stato di prima, senzache si fusse potuto dal supplicante ottenere la determinazione di questa causa, nè per la via giudiziaria, nè per amichevole accordo, essendosi anche senza effetto alcuno sperimentato quest'altro passo, sol perche alcuni cervelli torbidi di detta Città, i quali fanno le parti dell'Vniversità, per fini privati, o per appropriarsi a loro commodo il peculio di quella, han voluto, e vogliono tenere in piedi detta lite, inventando varj pretesti, e colori per distogliere detto buon proponimento, o per godere del beneficio del tempo, e per aver campo di nutrire, e fomentare le controversie, che tutto dì nascono: perciò di nuovo ricorre all'Eminenza Vostra, e riverentemente la supplica incaricare a detto spettabile Reggente Mazzaccara Commissario, che con effetto procuri con tutto vigore ridurre tra competente termine le Parti a giusto, ed amichevole accordo, con decidere, e determinare senza figura giudiziaria la sudetta causa del demanio, parchi, e difese, e coll' istessa forma semplice, e sommaria, come l'ave ottenuto detta Vniversità, e prendere a tal fine tutti gli espedienti, che al zelo, e giustizia di detto spettabile Reggente pareranno più proprii, supplicando V. Em. a compiacersi di communicare a tal'effetto a detto Ministro tutta l'autorità, e facoltà, siccome fu conceduta, e comunicata al detto Reggente di Miro, per determinare le sudette differenze, ed ordinare ancora, che non seguendo detto accordo per la strada sommaria, e semplice, per mancanza d'una delle parti, detto spettabile Reggente Mazzaccara riferisca a V. Em., ed al Collaterale da chi delle parti viene il difetto, per potere l'Eminenza Vostra prendere quei spedienti, che stimarà proprj della sua gran giustizia, per far decidere la causa sudetta con la brevità possibile, affinche non resti eternata, e li sedizioli non s'avvagliano di tal pretesto, per appropriarsi il peculio universale, e l'avrà per grazia specialissima, ut Deus — Con villete de 15. de Agosto dell' año 1722. se previno a V. S. de orden del Cardenal mi Señor procurase buonamente ajustar las diferencias entre el Señor Duque de Gravina con sus vasallos, y Vnivarsidad de Gravina, sobre quien deve poseer en el territorio de a quella Ciudad el domaoio de ella, y parques, però sin prejudicar en la justicia a las partes en nada; y haviendo recurrido nuevamente el Procurador del dicho Señor Duque, exponiendo nò aver podido conseguir hasta a hora, por las dilaciones procuradas por parte de dicha Vniversitad; me manda Su Eminencia decir a V. S. que con efecto disponga ajustar laa referidas diferencias. Dios guarde a V. S. Palacio a 24. de Agosto de 1724. — El Conde Peyri — Señor Regente D. Thomas Mazzaccara — Al spettabile Signor Regente Mazzaccara Commessario — Il Procuratore del Signor Duca di Gravina rappresenta a V. S. coma nella causa del demanio della Città di Gravina, che detto Illustre Principale tiene con l' Università di detta Città intorno la qualità feudale del medesimo territorio, fida de forastieri, ed altri punti annessi, connessi, e dipendenti dalla medesima causa, avendo esso medesimo supplicante con pieno suo memoriale rappresentato a Sua Eminenza i tergiversivi, e raggiri di detta Università per eternare detta causa, ed impedire la determinazione della medesima; quando che rimesse allo Spettabile Regente di Miro allora Commissario tutte le controversie, e pendenze, che vertivano trà esso Signor Duca con quella Università, e suoi vassalli, perche detto Signor Regente de Miro le concordasse amicabilmente, senza strepito, o altra figura giudiziaria, restarono già da detto Ministro decisi, e concordati tutti li punti controvertiti, nelli quali detto suo Principale faceva la figura di reo, e non di attore, restando solamente indecisa la sudetta causa del demanio, e sue dipendenze, in cui detto Signor Duca è attora, siccome più largamente nel sovracennato memoriale, presentato al Signor Vicerè, sta esposto; in vista del quale Sua Eminenza con suo biglietto de 24. Agosto del passato anno 1724. rioovando gli altri biglietti, ed ordini antecedenti, stimò ordinare, che V.S. procurasse buonamente concordare le sudette differenze tra detto Signor Duca, e detta Università, Cittadini, e vassalli intorno al territorio, e demanio di detta Città, con espressione di dover rappresentare a S. E. da qual d'esse Parti viene la mancanza di non far seguire detta determinazione di differenze. E perche non ostanti più, e replicate imbasciate alli magnifici Avvocati, e Procuratori di detta Università affinche accudissero da V.S. per detta causa, non è stato mai possibile sotto varj pretesti, e scuse venirne a capo, in guisa che si vede oggi più che mai eternata, non ostanti li detti replicati ordini di S.E.; supplica per tanto V.S. per gli ordini opportuni, e oeccssarj, che le pareranno più proprj, affinchè possa darsi camino a detta causa nella maniera, sincome negli altri riferiti suoi memoriali ne ha supplicato Sua Eminenza, e l'aurà a grazia ut Deus, &c. = Ideo vobis, ut supra jam dictis in solidum dicimus, committimus, & mandamus quatenus dicta inserta memorialia, & villeta notificare debeatis Universitati Civitatis Gravinæ, ut de eis, & contentis in eis pienam notitiam habeat, nec in futurum ignorantiæ causam allegare valeat, aliàs, &c. Datum Neapoli die 28. Aprilis 1725. — Thomas Mazzaccara Regens — Marianus Mastellonus Regius a mandatis Scriba. Provisio pro notificatione, ut supra — Die quarta mensis Maii 1725. in Civitate Gravinæ, &c. Retroscriptæ Provisiones Spectabilis Regentis D. Thomæ Mazzaccara fuerunt per me subscriptum Notarium intimatæ, & notificatæ magnificis Michaeli Angelo Calderone Syodaco affatæ Civitatis personaliter, V.J.Doctori Carolo de Leonardis capiti electo, Notario Francisco Xaverio de Antoniis, Francisco Saracino, Michaeli Altimari, Notario Michaeli Frascella, Paulo la Raggione, Sebastiano Vidovisio, Francesco Margigno, Josepho Selvagi, & Magistro Jacobo Coleooia similiter personaliter, & Electis omnibus de regimine affatæ Civitatis, &c. relicta copia dictarum provisionum in propriis manibus

bus effati magnifici Syndici, præsentibus pro Testibus magnificis Dominico Mandorio, & Salvatore Loise,&c. unde infidem,&c.; testor ego Paulus Caroselli Regia auctoritate Notarius a Muro commorans Gravinæ,&c. requisitus, atque rogatus signavi, &c. Reg.&c.; adest signum dicti Notarii,&c.

N V M. XLVII.

Copia di memoriali dati al Signor Vicerè da' Canonici, Ecclesiastici, e Luoghi Pii di Gravina per impedire la composizione amichevole, e proseguire le liti col Signor Duca.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

IL Capitolo della Collegiata Chiesa di S.Nicolò, Monasterii di Monache, e Conventi di Religiosi, ed altri Luoghi Pii della Città di Gravina umilmente rappresentano a Vostra Em. aver preinteso pretendersi per parte dell'Illustre Signor Duca di Gravina far compromettere in persona del Spettabile Signor Regente Mazzaccara la causa del publico demanio, di cui lo stesso Publico, li supplicanti, e tutti gli altri luoghi pii, ed uomini di Gravina ne sono stati da tempo immemorabile nella quieta, e pacifica possessione, sincome attualmente lo possedono da veri signori, e padroni jore dominii in virtù di privilegii di concessione, e di molti decreti della Regia Camera della Sommaria, e del S. R. C., e dello stesso suo Regio Collateral Consiglio; che però detto Illustre Duca per suffogare tanta chiara, e palpabile giustizia con espositi orrettizii, ave ottenuto da V. Em. dispaccio, con cui vien rimesso detto affare al cennato Spettabile Signor Regeotc, per la qual causa vengono li supplicanti con tutte l'altre Chiese, e poveri luoghi Pii, che non son pochi, al maggior segno pregiudicati in causa di sommo rilievo, quando ponessero in compromesso il loro avere, e tutto quello che legitimamente possedono,non essendovi esempio da secoli passati sin oggi d'essere stata giammai tal causa rimessa alla cognizione d'nn solo,avāti di chi per nessuna legge si è tenuto consentire,e per causa, sopra della quale vi sono molte sentenze per mezzo, nè da Duchi antecessori si è avuta gian mai tal pretensione, e solo il moderno Duca non contento di tenersi occupate a titolo di Parate molte, e molte carra di terreno del publico demanio, che si devono aprire, ha di vantaggio suscitato tal pretensione per occuparli tutto il resto del territorio, e mandar mendicando tutti. Hanno perciò risoluto ricorrere a piedi di Vostra Eminenza, ed esponerle umilmente per mezzo di persona da essi supplicanti specialmente destinata le miserie, che ne risultarebbero da questo demanio, sostegno di tante opere di pietà, ed al vitto di tanti poveri miserabili Cittadini, vedove, e pupilli, e di tutti in somma in detto demanio interessati, affinche si compiaccia col solito suo zelo di giustizia riparare a tanti abusi, ed usurpazioni, che detto Illustre Duca si va tutto dì ingegnando di fare; e la supplicano degnarsi rimettere tal causa ne'supremi Regi Tribunali, ove pende, e ne'secoli passati si è sempre ventilata, cum perfectum est judicium, quod plurimorum consilio perficitur, e ciò anche in esecuzione, ed a tenore dell'ultima sentenza di detto suo Regio Collateral Consiglio de 28. Maggio dell'anno 1715. ordinante, quod Regia Camera Summariæ procedat, & justitiam faciat, verùm tempore expediendæ causæ accedat ad Regium Collaterale Consilium, ibique causa decidatur, votantibus etiam Illustribus, & Spectabilibus Regentibus, & interim Illustris Dux nihil innovet, nec innovari faciat in territoriis demanialibus in actis deductis sub pœna ducatorum viginti mille, & omnia innovata a die mortis Illustris Ducis ejus Patris ad pristinum reducantur, che oltre li farà somma giustizia, lo riceveranno pure da V. Eminenza a grazia, ut Deus — D. Francesco Abbate Gallo supplica — Il Canonico D. Nicolò lo Gliscì supplica — D. Domenico Zucci supplica — D. Gio:Geronimo d'Ambrollo supplica = D.Francesco Meiucci supplica = D. Domenico Gallo supplica = D.Tomaso Scalese supplica — D.Mario Minutilli supplica — D. Giuseppe Domenico de Veteris supplica — D.Michele Passidomo supplica — D. Geronimo la Nave supplica — D. Francesco Orazio Marmora supplica — D. Nicolantonio Gigante supplica — Il P. Frà Pietro Maria Frascella Lettore Priore del Convento dell'Ordine de Predicatori di Gravina supplica — Il P. Baccelliere Frà Ludovico Marzano Guardiano del Convento di S. Francesco de' Minori Conventuali di Gravina supplica — Il P.Baccelliere Frà Deodato Flena Priore del Convento de PP. Agostiniani di Gravina supplica = Io Suor Teresa Maria Giordani Abbadessa del Monistero di S.Sofia dell' Ordine di S. Chiara supplico — La Madre Priora Suor Maria Caterina di S.Giuseppe Priora del Monistero di S.Maria Dominicana supplica — Io Suor'Anna Teresa di S.Maria del Carmine Priora del Monistero di S. Teresa supplico — Io D. Giacomo Nicola Canonico Pentibove Priore della Venerabile Cappella del SS. Sagramento della Cattedrale supplico — Io D. Gio: Canonico Sanarua Priore della Venerabile Cappella della Carità supplico — Michele Primicerio de Antoniis Priore della Cappella del SS. Crocifisso supplica — Gio: Battista Majorani Priore della Cappella di S. Antonio supplica — Dottor Michele Benchi Procuratore della Cappella di S. Maria del Piede supplica — Giuseppe Desiderio Priore della Cappella di S.Maria di Costantinopoli supplica.

Retroscriptum supplicem libellum fuisse subscriptum propriis manibus supplicantium in mei præsentia,

tia, teſtor ego Notarius Michael Nicolaus Frafcella Gravinæ unde rogatus ſignavi, &c.; in fidem, &c.; adeſt ſignum, &c.

Copia, &c.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

LE Dignità, e Canonici della Chieſa Cattedrale della Città di Gravina umilmente rappreſentano a V.Em. aver preinteſo pretenderſi per parte dell'Illuſtre Signor Duca di Gravina far compromettere in perſona del Spettabile Signor Regente Mazzaccara la cauſa del publico demanio dell'Univerſità di detta Città, di cui lo ſteſſo Publico, li ſupplicanti, tutti li lunghi pii, ed uomini di Gravina, ne ſono ſtati da tempo immemorabile nella pacifica, e quieta poſſeſſione, ſiccome attualmente lo poſſedono da veri ſignori, e padroni jure dominii, in virtù di privilegj di conceſſione, e di molti decreti della Regia Camera della Summaria, e del Sagro Regio Conſeglio, e dell'iſteſſo ſuo Regio Collaterale Conſeglio; e per ſuffogare tanta chiara giuſtizia, ave con eſpoſti orrettizj, e ſurrettizj ottenuto diſpaccio di V.Em., con cui vien rimeſſo detto affare al cennato Spettabile Signor Regente, per il che vengono li ſupplicanti con tutte l'altre Chieſe, e poveri luoghi pii, che non ſono pochi, notabilmente pregiudicati in cauſa di ſommo rilievo, quando poneſſero in compromeſſo il loro avere, e tutto quello legitimamente poſſedono, non eſſendovi eſſempio da ſecoli paſſati fin'oggi d'eſſere ſtata giamai tal cauſa rimeſſa alla cognizinne di nn ſolo, avanti di chi per neſſuna legge ſi è tenuto conſentire. Hanno perclò riſoluto ricorrere a piedi di V.Em., ed aſponerla umilmente per mezzo di perſona da eſſi ſupplicanti ſpecialmente deſtinata le miſerie, che ne raſultarebbero da quaſto demanio, ſoſtegno di tante opere di pietà, ed al vitto di tanti poveri miſerabili Cittadini, vedove, e pupilli, di tutti in ſomma in detto demanio intereſſati, affinche ſi compiaccia col ſolito ſuo zelo di giuſtizia riparare a tanti abuſi, ed uſurpazioni, che detto Illuſtre Signor Duca ſi va tutto dì ingegnando di fare; e la ſupplicano degnarſi rimettere tal cauſa ne'Snpremi Regj Tribunali, ove pende, e ne ſecoli paſſati ſi è ſempre ventilata, cum perfectnm eſt jndicium, quod plurimorum conſilio perficitur, e ciò ancha in eſecnzione, ed a tenore dell'ultima ſentenza del detto ſuo Regio Collateral Conſeglio delli 28. Maggio 1715. ordinante, quod Regia Camera Summariæ procedat, & juſtitiam faciat; verùm tempore expediendæ cauſæ accedar ad Regium Collaterale Conſilium, ibique cauſa decidatur, votantibus etiam Illnſtribus, & ſpectabilibus Regentibus, & interim Illuſtris Dux Gravinæ nihil innovet, nec innovari faciat in territoriis demanialibus in actis deductis, ſub pœna ducatorum viginti mille, & omnia innovata a die mortis Illuſtris Ducis ejus Patris ad priſtinum reducantur, ch'oltre li farà ſomma ginſtizia lo riceveran pure da V.Em. a grazia, ut Deus = Domenico Arcidiacono ſupplica, &c.= Bonaventura Majorani Arciprete ſupplica, &c.= Michele Primicerio de Antoniis ſupplica, &c.=Gioſeppe Oronzio Canonico Stimola ſupplica, &c.=Michele Canonico Giannone ſupplica, &c. — Ginſeppe Canonico Ungaretti ſupplica, &c. = Oronzio Canonico Battiiomo ſupplica, &c. — Giuſappe Canonico d'Erariis ſupplica, &c. — Giacomo Nicola Canonico Pentibove ſupplica, &c. = Franceſco Canonico Maddalena ſupplica, &c. = Giuſeppe Canonico Marculli ſupplica, &c. Michele Canonico Polini ſupplica = Giuſeppe Canonico Benchi ſupplica — Giambattiſta Canonico Calderone ſupplica — Nicola Canonico Meninni ſupplica — Angelo Santo Canonico Marculli ſupplica — Liborio Canonico Marcullo ſupplica — Angelo Canonico Paſſamonte ſupplica — Pio Canonico Lamanna ſupplica = Benedetto Canonico Morgigno ſupplica, &c.

Retroſcriptnm ſupplicem libellum ſuiſſe ſubſcriptum propriis manibus ſupplicantium in mei præſentia, fateor ego Notarius Michael Nicolaus Frafcalla Gravinenſis Regia authoritate Notarius rogatus, ſignavi requiſitns regnante, &c.; adeſt ſignum Notarii. — Illuſtris Dux D. Thomas Mazzaccara Regius Collateralis Conſiliarius ſuper ſupplicatis provideat — Mazzaccara Regens — Vilos Regeus — Alvarez Regens = Giovane Regens — Piſacane Regens — Proviſum die 25. Menſis Julii 1724.

N V M. XLVIII.

Documento di non eſſerſi fatto nuovo cataſto nella Città di Gravina.

AL Signor D.Franceſco Santoro Preſidente della Regia Camera, e Commiſſario = Il Procnratore dell'Illuſtre Duca di Gravina eſpone a V.S., che li biſogna fede del magn. Gaetano Forte Attuario dal Patrimonio della Gittà di Gravina, come in detta Città per ſodisfarli la Regia Corte, aſſignarali di fiſcali, e peſi forzoſi, vi ſono ſtate, e vi ſono l'impoſizionl di varie gabelle, e non ſi vive per cataſto, e che da molti anni non ſi è fatto nuovo cataſto. E perche ricuſa farla ſenza ordine di V. S., perciò la ſupplica degnarſi d'ordinare a detto Attuario Forte, che faccia detta fede, ut Deus, &c. — Die 14. menſis Julii 1733. — Fiat fides veritatis — Santoro.

Per eſecuzinne del retroſcritto ordine del mio Sig. Preſidente D.Franceſco Santnro Commiſſario, ſi fa fede per me ſottoſcritto Attnario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmente la detta Città di Gravina vive per gabella, quali s'affittano in queſta Regia Camera, dal ritratto

to delle quali ſe ne ſodisfano la Regia Corte, aſſignatarli di Fiſcali, peſi forzoſi, ed altro; *nè ſi vive per cataſto, e da molti anni, che in detta Città non ſi è fatto detto cataſto, ad oggetto di dette impoſizioni di gabelle*, ed in fede, &c. Datum Neapoli die 22. Menſis Julii 1733. — L'attuario Gaetano Forte fa fede come ſopra.

NUM. XLIX.

Proviſioni con più decreti ordinanti l' aſſegnamento ſopra il corpo della gabella della Giumella per gli annui doc. 1412. iſtrumentarii del Signor Duca ſopra Gravina.

CArolus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator ſemper Auguſtus, & Hiſpaniarum Rex, &c. — D. Thomas Mazzaccara Regiam Cancellariam Regens, Regius Collateralis Conſiliarius, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſſarius, &c. — Regiæ Audientiæ Provinciæ Baſilicatæ, ac Curiæ Ducali Civitatis Gravinæ ſuſolidum ſignificamus, qualiter in cauſa vertente in Regio Collaterali Conſilio, & coram præfato Spectabili Regente D. Thoma Mazzaccara Regio Collaterali Conſiliario, & Commiſſario, inter Illuſtrem Ducem Gravinæ cum Vniverſitate ejuſdem Civitatis, fuit per idem Regium Collaterale Conſilium ad relationem dicti Spectabilis Regentis Commiſſarii interpoſitum infraſcriptum decretum tenoris ſequentis v3. Die 25. menſis Octobris 1720. Neapoli, &c. Facta de omnibus relatione Suæ Eminentiæ in Regio Collaterali Conſilio per Spectabilem Regentem D. Thomam Mazzaccara Regium Collateralem Conſiliarium, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſsarium, &c. Præfatus Eminentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Viſis memorialibus *fol.* 585., & ſequentibus, & *fol.* 589. providet, & decernit, atque declarat, benè fuiſſe, & eſſe proviſum per Spectabilem Regentem Commiſsarium ſub die 3. Septembris 1720. *fol.* 582. *dt.*, & ſequentibus; & proinde deductis quantitatibus debitis Regiæ Curiæ, ejuſque aſſignatariis functionum fiſcalium, etiam pro complemento tranſactionis cum eiſdem initæ, ac pro oneribus præciſis, fiat petitum aſſignamentum ſuper certo corpore ex quantitatibus reſtantibus, factis deductionibus predictis, hoc ſuum, &c. — Gaeta Regens — Mazzaccara Regens — Ulloa Regens = Alvarez Regens = Giovane Regens = Falletti Regens = Maſtellonus = Spectabilis Regens de Miro abſens. Quo decreto interpoſito, & notificato magnifico Procuratori dictæ Civitatis Gravinæ, per eundem fuit facta ſequens replicatio in calce illius, ut ex *fol.* t. 3. *vol.* tenoris ſequentis v3. Doctor Arbucci nomine, ut in actis acceptat decretum prædictum, quatenus pro ſua magn. Principali facit, quatenus verò contra reſervat omnia jura, juriſque remedia, eo plus, quod pro prætenſo attraſſu Illuſtris Dux eſt jam ſatisfactus, & eſt debitor in multis quantitatibus, prout ſuo loco, & tempore demonſtrabit. Inſtat augeri expenſas præciſas, habita conſideratione jurgiorum, ſeù litium in diverſis Tribunalibus, ac expenſarum extraordinariarum in Provinciis, & aliàs in hac Civitate; & pro effectu prædicto, etiam pro executione decreti Regii Collateralis Conſilii, fieri diſcuſſionem ſtatus ad finem augendi expenſas præciſas, eo plus, quia redditus Univerſitatis ſufficiunt, nedum pro quantitatibus debitis Regiæ Curiæ, pro expenſis inexcuſabilibus, ſive præciſis, pro ſatisfactione aſſignatariorum fiſcalium, pro quantitatibus debitis ex cauſa attraſſus vigore tranſactionis initæ cum creditoribus functionum fiſcalium, verùm etiam ſuperabundant; ideo inſtat cum effectu augeri expenſas præciſas, & ita inſtar, & provideri petit non ſolum iſto, ſed omni alio meliori modo ſalvis, &c. Die trigeſima menſis Octobris 1720. Gio: de Lieto Portiero di Cancellaria ho notificato il Dottor Nicola Arbucci perſonaliter =. Et ſimiliter fuit nobis pro parte magnifici Procuratoris dicti Illuſtris Ducis præſentatum infraſcriptum memoriale tenoris ſequentis v3. Al Spettabile Regente Signor D. Tomaſo Mazzaccara Commiſſario — Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravina ſupplicando eſpone a V. S., come con ſuo decreto per eſecuzione d'altri dello Spettabile Regente de Miro, e ſuoi, fu ordinato all' Univerſità di detta Città, che fra giorni ſei præciſè, & peremptoriè ſi fuſſero pagate in beneficio di detto Illuſtre Duca tutte le quantità dovute per cauſa dell'annui ducati 1412., che deve conſeguire da detta Univerſità per cauſa de' crediti inſtrumentarj, e che la medeſima aveſſe fatto l'aſſignamento in futurum di dette quantità; qual decreto ſi trova a relazione di V. S. confermato dal Regio Collateral Conſeglio, ordinando, che ſodisfatti la Regia Corte, creditori fiſcalarj, tanto per il corrente, quanto per la tanna della tranſazzione fatta per cauſa d'attraſſo, e li peſi forzoſi, ſe li fuſſe farto detto aſſignamento ſopra corpo certo di detta Univerſità. Ricorre però da V. S., e riſerbandoſi tutte, e qualſivogliano ragioni, che li competono per la moderazione delle dette ſpeſe forzoſe, affinche non eccedino la ſumma taſſata dalla Regia Camera, la ſupplica degnarſi ordinare, che per eſecuzione di detto decreto, e di tanti altri interpoſti de conſenſu per lo Spettabile Regente de Miro, e di V. S. ſi faccia detto Illuſtre ſuo Principale l'aſſignamento ſudetto ſopra corpi fiſſi, e certi di detta Univerſità, dalli di cui fruiti poſſa ſodisfarſi tanto per il corrente, quanto di tutte l'annate maturate per cauſa di detti ſuoi crediti, ut Deus, &c. — Veniat Scriba cum Partibus. Die 5. Novembris 1720. Mazzaccara Regens — Die quinta menſis Novembris 1720. Gio: di Lieto Portiero di Cancellaria ho avviſato il Dottor Nicola Arbucci, che per li nove del corrente meſe ſi va a provedere per la ſopraſcritta cauſa la mattina perſo-

perſonaliter=Super quo quidem præinſerto memoriali fuit per Nos interpoſitum infraſcriptum decretum, *ut ex fol.7. à t.* tenoris ſequentis vz. Die 20. menſis Novembris 1720. Neapoli, &c. Per Spectabilem Regentem D.Thomam Mazzaccara Regium Collateralem Conſiliarium, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſſarium, &c., Viſo decreto Regii Collateralis Conſilii interpoſito ſub die 25. menſis Octobris currentis anni cum interventu Spectabilis Regentis D. Cajetani Argento Regii Collateralis Conſiliarii, & Præſidentis S. R. Conſilii *fol.595. acta acceſſus ſecundi voluminis*, notificato magnifico Procuratori Univerſitatis Civitatis Gravinæ, & replicatione in calce illius per eundem facta *fol.1. tertii voluminis*, retroſcripto memoriali, ac omnibus actis, auditiſque pluries magnificis Advocatis, & Procuratoribus ambarum partium, proviſum, & decretum eſt, quod pro executione ſupradicti decreti Regii Collateralis Conſilii, fiat petitum aſſignamentum per Univerſitatem Civitatis Graviuæ in beneficium Illuſtris Ducis ejuſdem ſuper gabella, vulgo detta della Giumella *pro ſumma annuorum ducatorum mille quatuorcentum, & duodecim ex cauſa credituum inſtrumentariorum*; & de eo, quod ſupereſt ex gabella prædicta quolibet anno, deductis dictis annuis ducatis mille quatoorcentum, & duodecim aſſignatis, ſolvatur a ſupradicta Univerſitate lo beneficium dicti Illuſtris Ducis pro cauſa decurſus dictorum annuorum ducatorum mille qoatuor centum, & duodecim ab anno 1715. in antea: & magnifici Affectatores, qui pro tempore fuerint dictæ gabellæ ſe obligent de ſolvendo, & correſpondendo præfato Illuſtri Duci, tam dictos annos ducatos mille quatuorcentum, & duodecim, quam decurſum prædictum uſque ad illius extinctionem, ſalvis juribus dicto Illuſtri Duci ſuper aliis corporibus, & effectibus prædictæ Univerſitatis, caſu quo a dicta gabella vulgo della giumella non perciperetur integra ſumma prædictorum annuorum ducatorum mille quatuorcentum, & duodecim, *& hoc etiam ſtante conſenſu Partium oretenus præſtito coram præfato Spectabili Regente Commiſſario, hoc ſuum, &c.* Mazzaccara Regens = Maſtellonus = Quo decreto interpoſito, & notificato ſimiliter tàm dicto magnifico Procuratori præfatæ Vniverſitatis Civitatis Gravinæ, quam U.J.D. magnifico Franciſco Vercillo Generali Conductori omnium gabellarum dictæ Vniverſitatis fuit per eoſdem reſpectivè replicatum, ut ex *fol.9. àt.*, & 10. tenoris ſequentis vz. Doctor Arbucci dicit, quod decretum prædictum eſt contra decretum Regii Collateralis Conſilii, quo fuit ordinatum, quod ſatisfactis Regia Curia, ejuſque aſſignatariis fiſcalium, ac etiam expenſis Inexcuſabilibus, ac quantitatibus debitis vigore tranſactioois initæ cum creditoribus fiſcalarlis, de eo quod ſupereſt debeat fieri aſſignamentum dicto Illuſtri Duci, & non fit aſſignamentum prædictis aliis, ſervata forma decreti prædicti Regii Collateralis Conſilii; adeoque omni qua decet revereotia, appellat, reclamat, ac æque principaliter de nullitate dicit, & inſtat illud contrario imperio revocari, & provideri ſuper comparitione præſentanda, ac ſuper ſtatu prædictæ Civitatis præſentando coram Spectabili Domino Regente Commiſſario, etiam ſervata forma appuntamenti facti coram dicto Spectabili Regente, citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium ſuæ Principali competentium, ſalvis, &c., omni modo meliori, &c. Die vigeſima ſeptima menſis Novembris 1720. Gio:de Lieto Portiero di Cancellaria ho notificato il Dottor Nicola Arbucci perſonaliter — V. J. D. Franciſcus Vercillo conductor gabellarum Civitatis Gravinæ, quo ad ſe promptus eſt obedire mandatis in retroſcripto decreto Spectabilis Regentis D. Thomæ Mazzaccara, &c. = Die vigeſima ſexta menſis Novembris 1720. Gio: de Lieto Portiero di Cancellaria ho notificato il Dottor Franceſco Vercillo perſonaliter = Tenor verò obligationis penes acta per dictum magnificum Conductorem factæ, ut ex *fol.11.* talis eſt vz. Die vigeſima ſexta menſis Novembris milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo Neapoli, &c. Conſtitutus perſonaliter penes acta præſentis cauſæ V. J. D. magnificus Franciſcus Vercillo de Neapoli ad præſens generalis conductor omnium gabellarum Civitatis Gravinæ, qui ſponte non vi, &c., ſed pro obſervantia decreti interpoſiti per Spectabilem Regentem D.Thomam Mazzaccara Regium Collateralem Conſiliarium, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſſarium ſub die 20. currentis menſis, promiſit, & ſe obligavit durante tempore ejus affictus prædictarum gabellarum de ſolveodo, & correſpondendo ex fructibus perveniendis a gabella, vulgo detta della Giumella, annuos ducatos mille quatuorcentum, & duodecim in beneficiom Illuſtris Ducis utilis Domini Civitatis prædictæ ex cauſa ſuorum credituum inſtrumentariorum, & de eo, quod ſupereſt ex gabella prædicta quolibet aono, deductis dictis annuis ducatis mille quatuorcentum, & duodecim aſſignatis, promiſit ſimiliter de ſolvendo, & correſpondendo in beneficium præfati Illuſtris Ducis pro cauſa decurſus dictorum annuorum ducatorum mille quatuorceotum, & duodecim ab anno milleſimo ſeptingenteſimo decimo quinto in antea, uſque ad illius extinctionem; & proinde ſe obligavit realiter, & perſonaliter, bona ejus omnia præſentia, & futura, mobilia, & ſtabilia, &c., hæredes, &c. cum poteſtate capiendi, &c. in forma, &c. conſtitut. precarii, &c. renunciando, &c. & ſic ſe obligavit, & juravit in forma = Io Dottor Franceſco Vercillo mi obbligo, come ſopra = Nicola Gargano ſono teſtimonio, e conoſco detto obbligato — Biaſe Pandolfo ſono teſtimonio, e conoſco il ſudetto obligato — Maſtellonus — Adverſus ſupradictum decretum die 28. Novembris fuit pariter nobis præſentata infraſcripta comparitio, ut ex *fol.* 12. tenoris ſequentis vz. Die vigeſima octava menſis Novembris milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo præſentata per V.J.Doctorem Nicolaum Arbucci Procuratorem = Maſtellonus = Innanzi allo Spettabile Regente Signor D. Tomalo Mazzaccara compariſce il Procuratore della magn. Città di Gravina, e

dice

dice come con decreto del Regio Collateral Conſeglio ſta ordinato, che delle rendite d'eſſa Città, ſodisfatta la Regia Corte, e ſuoi aſſignatarii, ſpeſe forzoſe, ad il complimento della tranſazzione paſſata co'magnifici Creditori fiſcalarii, ſopra del di più li fuſſe fatto aſſignamento all' Illuſtre Duca utile Signore della Città; in eſecuzione del quale eſſo comparente preſanta il ſtato della Città medeſima, dove ſta fatto l'aſſignamento, non meno alla Regia Corte, e ſuoi magnifici Aſſignatarj, che per le ſpeſe forzoſe, complimento del pagamento della tranſazzione, ducati mille, e duecento al Dottor Signor Franceſco Paſcalicchio per la cauſa nel ſtato cootenuta, ducati mille, quattrocento, e dodici per cauſa d'iſtrumentarj al Signor Duca, ed oltre detta ſumma altri ducati quattroceoto per il decorſo dall'anno 1715. a queſta parte per queſt'anno principiando dal 1720., e terminando a tutto Agoſto mille ſettecento ventuno, e dal primo Settembre 1721. in poi altri ducati quattroceoto, in eſtinzione dell'attraſſo decorſo dal primo ſettembre 1715. in poi fino all'intiera ſodisfazione di detto decorſo, con doverſi booificare a detta magn. Vniverſità lo che va dovendo eſſo Illuſtre Duca per cauſa della gabella della farina, ed altro come dagli atti, e tutto detto aſſignamento ſopra la gabella della giumella, con eſſerſi ancora fatto l' aſſignamento a gli altri magnifici Creditori iſtrumeotarj. Ma perchè ſi ritrova interpoſto decreto, col quale ſta ordinato ſolo l' aſſigoameoto ad eſſo Illuſtre Duca, lo che è non men contro al decreto del Regio Collaterale Conſeglio, ma anche contro l'appuntamento fatto innaozi allo Spettabile Signor Regente; che però preſentando lo ſtato d' eſſa Vniverſità, fa iſtanza contrario imperio revocari il detto decreto, ed ordinarſi l'aſſignamento, e pagamento a tenore dello ſtato predetto per eſecuzione del decreto del Regio Collateral Conſeglio, obbligandoſi per viam expromiſſionis il magnifico Dottor Santo Cuzzi, e Dottor Biagio Minutilli, e come meſſo, ad Internunzio eſſo comparente per la ratifica del detto aſſignamento, con levarſi il ſequeſtro fatto ad iſtanza d'eſso Illuſtre Duca ſopra li beni, ed effetti della Città, a delli predetti magnifici Minutilli, e Cuzai nella maniera eſpreſſata nel ſtato, cha ſi preſenta, e così dice, e fa iſtanza, citra præjudicium d'ogni ragione, che alla Città iſteſſa appartiene, omni modo meliori, &c. — Ac demum alia fuit nobis præſeotata comparitio pro parte magoifici Procuratoris Illuſtris Ducis, ut ex *fol.* 22. & 23. tenoris ſequentis vz. Die nona menſis Januarii milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo primo præſentata per J.V.Doctorem Joſephum Pulcatelli Procuratorem = Maſtelionus = Avaoti lo Spettabile Regeota Signor D.Tomaſo Mazaaccara Commiſſario compariſce il Procuratore dell' Illuſtre Duca di Gravina, a dice come eſſendoſi ordinato a 20. Novembre proſſimo paſſato con decreto di detto Spettabile Regente Commiſſario per eſecuzione del decreto del Regio Collaterale Conſeglio, ed altri precedenti decreti d'eſſo Signor Commiſſario, che ſi fuſſa fatto l' aſſignamento in beneficio di di detto Illuſtre Duca ſuo Principale ſopra la gabella della giumella per gli annui ducati 1412., che detto Illuſtre Duca deve conſeguire dall' Vniverſità di detta Città per cauſa di crediti iſtrumentarj, e che gli affittatori pro tempore di detta gabella ſi fuſſero obbligati pagare, e corriſpoodere a beneficio di detto Illuſtre Duca l'eſtaglio d'eſſa per detti aonui ducati 1412., ed il di più ſopravanzava darſeli io conto dell'annate decorſe, e non ſodisfatta da detta Vniverſità dall' anno 1715.; come in effetto dal magnifico Dottor Franceſco Vercilio, odierno affittatore di tutte le gabelle di detta Città di Gravina, ſi trova per eſecuzione di detto decreto, fatto obligo penes acta di pagare a detto Illuſtre Duca l'eſtaglio di detta gabella della giumella: gli è pervenoto a notizia, che ad iſtanza de magnifici Creditori fiſcalarj ſiaſi data ſupplica a Sua Eminenza in cui colludendo, cum rev., con detta Vniverſità, e ripetendo le ſolite canriiene di quella, abbiano eſpoſto ſorrettiziamente, ed orrettiziamente, che non poſſa in detta cauſa ingerirſi il Regio Collateral Conſeglio, così per gli ordini Regali, come anche perchè da molto tempo ſi trova il patrimonio di d. Vniverſità di Gravina dedotto nel Tribunale della Regia Camera, ove è comparſo detto Illuſtre Duca, ed altri intereſſati, e ſi ſono fatti gli affitti delle gabelle; onde hanno ottenuto reſcritto, che detto Spettabile Commiſſario proceda di giuſtizia. E perchè detto Illuſtre Duca ſuo Principale non ha mai preteſo, come non pretende toglier da detta Regia Camera l'amminiſtrazione del patrimonio di detta Vniverſità, gli affitti delle gabelle, le cauſe degli altri creditori, o fiſcalarj, o iſtrumeotarj che ſiano, ed altre peodenze, che ſono dedotte, e ſpettano a detta Regia Camera; ma ſolamente ha preteſo, e pretende, che quelle cauſe, che ad iſtaoza dell'Vniverſità di Gravina, ed anche inteſi i creditori fiſcalarj ſi dedoſſero in Collaterale, ed ivi, come cauſe publiche, a di governo ſi avocarono, ſi ſoſtennero contradicente detto Illuſtre Duca, e ſi deciſero non oſtante, ch'erano peodeoti in Camera, ed altrove, e per conſenſo delle Parti s'interpoſero più decreti, accettati, paſſati in coſe giudicate, ed eſeguiti contro d'eſſo Illuſtre Duca in quelle parti, ch'erano a favore di detta Voiverlità, e Fiſcalarj, a chi per eſecuzione di detti decreti ſi ſono da detto Illuſtre Duca pagati, e ſi pagano annui ducati 400. di bonataoeoza, e le gabelle della farina; ſi eſeguaoo anche da detto Collaterale, che l'ha interpoſti a favore d'eſſo Illuſtre Duca, in quanto al piattello, e diritti di Bagliva, e degli annui duc. 1412. di crediti iſtrumentarj, per cui s'è ordinato, e fatto l'aſſignamento, altrimente tanti decreti ſarebbero vaoi, ed eloſorj ſolamente per detto Illuſtre Duca, affinche detto Regio Collaterale non abbia ſolamente autorità di fare i decreti, e poi eſeguirli ſolamente in parte. Ricorre però da detto Spettabile Signor Regente Commiſſario, e citra pregiudizio delle ragioni, che in qualunqoe modo competono a detto ſuo Illuſtre Principale per gli altri crediti iſtrumeotarj, ed altre cauſe, che eſpreſſamente ſi riſerba così In detto Regio Collaterale, come in Regia Camera, fa però iſtanza ordinarſi,

che nulla habita ratione di dette nove oppoſizioni, e pretenſioni de creditori fiſcalarj, ed iſtrumentarj, che ora ſi fanno da eſſi, ed altre volte ſono ſtate fatte da detta Vniverſità, e ributtata da detto Regio Collaterale, reſti con effetto determinato, fiſſo, e fermo detto aſſignamento ſopra la detta gabella della giumella così per cauſa del corrente, come per l'attraſſo decorſo dall'anno 1715. a queſta parte, coll'obligo già fatto dell'odierno affittatore in virtù di detto decreto, e che gli altri affittatori pro tempore continuino ad obbligarſi a pagare a detto Illuſtre Duca per dette cauſe tutto quello, che pervenirà da detta gabella della giumella, con ſpedirſeli a ſuo beneficio le proviſioni, e così dice, e fa iſtanza, non ſolo in queſto, ma in ogni altro meglior modo, &c. — Quoniam Spectabilis Regens D. Thomas Mazzaccara Regius Collateralis Conſillarios, & Commiſſarius intendit providere ſuper expoſitis in retroſcripta comparitione, ideo moneantur partes, quatenus prima die juridica cum continuatione comparere debeant, & habeant coram dicto Spectabili Regente Commiſſario ad dicendum quidquid, &c. aliàs, &c. Datum Neapoli die nona menſis Januarii 1721. = Marianos Maſtellonos Regius a mandatis Scriba. Qua præinſerta comparitione notificata magnifico Procuratori Creditorum ex cauſa functionum fiſcalium, ab eodem fuit replicatum in calce dictæ comparitionis, ut ex *fol.*25. *àt.* tenoris ſequentis vz. Ill. J. D. Hieronymus Magliulo Procurator magnificorum Creditorum ex cauſa functionum fiſcaliom ſuper Univerſitate Civitatis Gravinæ, citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium eiſdem competentiom quomodocumque, & qualitercumque, remittit ſe proviſioni faciendæ per dictum Spectabilem Dominum Regentem Commiſſarium audito replicante, &c. ſalvis, &c. Die undecima menſis Januarii 1721. Gio: di Lieto Portiero di Cancellaria ho notificato il magn. Dottor Geronimo Magliulo perſonaliter = Super qua quidem præinſerta comparitione fuit per nos auditis Partibus interpoſitum infraſcriptom aliud decretum tenoris ſequentis vz. Die 21. menſis Januarii 1721. Neapoli, &c. Per Spectabilem Regentem D. Thomam Mazzaccara Regium Collateralem Conſiliarium, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſſarium, &c. Viſis actis, decreto interpolito per præfatum Spectabilem Regentem Commiſſarium ſub die 20. Novembris proximi elapſi anni 1720. *fol.*7. *àt.* notificato magnifico Procuratori Univerſitatis Civitatis Gravinæ *fol.*9. *àt.*, obligatione penes acta per magnificum U. J. Doctorem Franciſcum Vercillo generalem conductorem omnium gabellarum dictæ Civitatis Gravinæ facta *fol.*11., comparitione præſentata pro parte dicti magnifici Procuratoris Civitatis Gravinæ *fol.*12., ac alia comparitione præſentata pro parte magnifici Procuratoris Illuſtris Docis utilis Domini Civitatis prædictæ *fol.*22. & 23. notificata *fol.*25. *àt.*, auditiſque magnificis Advocatis, & Procuratoribus dictarum Partium proviſum, & decretum eſt, quod cum effectu decretom prædictum interpoſitum per præfatum Spectabilem Regentem Commiſſarium ſub die 20. Novembris proximi elapſi anni 1720. pro executione decreti Regii Collateralis Conſilii exequatur, & debitæ executioni demandetur, juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem, ſalva proviſione faciendæ ſuper aliis deductis in ſuptadicta comparitione dictæ Vniverſitatis Gravinæ prædicto *fol.* 12., & expediantur proviſiones = Mazzaccara Regens = Maſtellonus = Quo alio decreto interpolito fuit nobis inſtatum pro præſentium expeditione. Ideo vobis ut ſupra jam dictis inſolidum dicimus, committimus, & mandamus, quatenus dictum præinſertum decretum, omniaque, & ſingula in eo contenta debitæ executioni demandetis juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem ita, & taliter, quod ſuum debitum ſortiatur effectom. Datom Neapoli die 21. Januarii 1721. = Thomas Mazzaccara Regens = Marianus Maſtellonus Regius a mandatis Scriba — Proviſio vigore præinſerti decreti, ut ſupra.

Illuſtriſſimo Signore = Il Procuratore dell' Illuſtre Duca di Gravina ſupplicando dice a V. S. Illuſtriſſima, come ha ottenuto l'anneſſe proviſioni dal Spettabile Signor Regente Mazzaccara, in eſecuzione anche di decreto del Regio Collateral Conſeglio, colle quali gli ſta fatto l'aſſignamento dell'intiero frutto della giumella per l'annui ducati mille quattrocento e dodici, che deve conſeguire dall'Univerſità di Gravina, come creditore iſtrumentario, ed il di più che frutta detta giumella in ſodisfazione di ciò, che deve conſeguire per l'attraſſo dall'anno 1715. a queſta parte; in virtù di quale aſſignamento ſe ne è fatto obbligo penes acta dal Dottor Franceſco Vercillo affittatore generale delle gabelle di detta Città, come tutto appare dalle dette proviſioni. E perciò ſupplica V. S. Illuſtriſſima degnarſi ordinare, che s'eſeguano, e ſi regiſtrino, con far' ordine all' affittatori di dette gabelle, che paghino in beneficio del ſupplicante la rendita di detta gabella della giumella in virtù di dette proviſioni, ut Deus, &c.

Die undecima menſis Februarii milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo primo Matheræ, &c. lecto retroſcripto memoriali coram D. D. Alberico Jordano capite aulæ Regiæ Audientiæ hujus Provinciæ Baſilicatæ, una cum annexis proviſionibus, abſentibus ab hac relidentia Illuſtriſſimo Domino Præſide, aliiſque Dominis Officialibus ejuſdem, &c. fuit dictum quod proviſiones prædictæ exeqoantur, & debitæ executioni demandentur juxta ipſarom ſeriem, continentiam, & tenorem, & regiſtrentur, & ita, &c. = Jordanus = P. Antinori Officialis Regiæ Secretariæ = Die 1. menſis Martii 1721. Gravinæ, &c. Retroſcriptæ litteræ proviſionales fuerunt per me infraſcriptum Actuarium Curiæ Ducalis Civitatis Gravinæ intimatæ, & notificatæ Joanni Baptiſtæ Majorano Syndico affatæ Civitatis perſonaliter, relicta copia dictarum proviſionum in manibus ejuſdem, præſentibus pro teſtibos Matthæo Santoro, & Hyacintho Paſſatella; nec non eodem ſuptadicto die primo menſis Martii Cajetanos Leonglno Juratus ordinarius dictæ Curiæ Ducalis retulit mihi infraſcripto Actuario ſe intimaſſe, & citaſ-

ſe

se magnificos Dominicum Porfino, Philippum Garofalo, Michelem Angelum Santutti, Nicolaum Dominicum Frascella, Jacobum Pappalardo, Jacobum Calemme, Joannem Baptistam Caprio, & Josephum Antonium Marmora omnes Electos de regimine affatæ Civitatis, & ità retulit, & in fidem, &c. = Ita est, &c. Notarius Salvator Brizio Actuarius dictæ Curiæ Ducalis, &c., & In fidem requisitus signavi rogatus, regnante, &c.; adest signum.

NUM. L.

Documenti circa il pagamento delli rinchiusi de' molini, e del demanio.

AL Signor D. Giuseppe Odoardi Presidente della Regia Camera, e Commissario = Il Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina espone a V. S., come bisogna fede dal magnifico Francesco Liotti continente, che nel processo corrente tra l' Vniversità di Gravina, e l'Illustre suo Principale vi sta la copia del stato del quondam Regente Tappia, e tra gli altri Introiti di detta Vniversità furono situari annui ducati 60. per li molini rinchiusi *fol.* 17., e tra gli esiti furono situati annui ducati 60. a gli Baglivi dell'Illustre detto suo Principale d'essa Città per il demanio *fol.* 22. *at.* Perciò supplica V.S. degnarsi d'ordinare al detto Attuario Liotti, che faccia detta fede, ut Deus, &c. = Die 13. mensis Julii 1733. = Fiat fides veritatis = Odoardi.

Per obbedire al retroscritto ordine, si fa fede per me infrascritto Attuario della Regia Camera della Summaria, e della Regia Camera Abbreviata eretta per il buon governo dell' Vniversità di questo Regno, qualmente avendo visto, e riconosciuto lo stato in che si pose la Città di Gravina dal mese di Luglio 1627. aggiustato per l'Illustre Marchese di Belmonte Regente Tappia, quale si conserva penes me nell' atti ad istanza dell' Vniversità della Città di Gravina coll'Illustre Duca di detta Città, nella rubrica dell' entrade descritte in detto Stato del su Regente Tappia al foglio 17. si nota il seguente: *Dalli molini rinchiusi ducati sessanta*: E poi nella rubrica dell'esito di detta Città di Gravina del detto stato di Tappia al *fol.* 22. *at.* si nota cioè: *Alli Baglivi per il demanio ducati sessanta*, ed in fede, &c. Datum Neapoli die 21. mensis Julii 1733. = Franciscus Liotti Actuarius.

NVM. LI.

Documenti circa la falsità del prodigio d' avere il Signor Duca diciasette anni prima di nascere, e due anni dopo nato cagionato l'attrasso di ducati 50. m. all' Università di Gravina.

AL Signor D. Francesco Santoro Presidente della Regia Camera = Il Procuratore dell'Illustre Duca di Gravina espone a V.S., che li bisogna fede dallo magnifico Attuario Gaetano Forte, come nel mese di Giugno dell'anno 1718. l'Vniversità della Città di Gravina per l'attrasso di duc. 50000. in circa dovuti alli Creditori Fiscalarj di detta Città si concordò con gli medesimi per duc. 5200., ed il di più su rilasciato a beneficio d'essa Vniversità, a causa che tra l' altre opposizioni asserite da essa Vniversità fu, che detti Creditori doveano esperimentare le di loro ragioni contro gli Amministratori, che furono dall'anno 1668. sin all'anno 1697. della medesima Vniversità, nel di cui tempo su fatto detto attrasso. E perchè ricusa di farla senz'ordine di V. S.; perciò la supplica degnarsi d'ordinare a detto Attuario, che faccia detta fede, ut Deus, &c. = Die 10. mensis Julii 1733. = Fiat fides veritatis = Santoro.

Per obbedire al retroscritto ordine del mio Signor Presidente D. Francesco Santoro Commissario, si fa fede per me sottoscritto Attuario della Regia Camera, e del Patrimonio della Città di Gravina, qualmente avendo riconosciuto gli atti del decreto d'Expedit interposto dalla Regia Camera sopra la convenzione, seu accordio fatto tra detta Città di Gravina con li sudetti creditori fiscalarii della medesima; da quelli appare, che dovendo conseguire detti Creditori di detta Città per causa di attrasso da duc. 40000. in circa per tutto l'anno 1697., si concordarono detti creditori precedente publico istrumento stipulato nell'anno 1718. per la summa di ducati 5200. da pagarsi, e ripartirsi secondo le rate, e tempi nel detto istrumento espressati: *nel quale istrumento fra l'altre cose s'asserì, che detta Città pretendeva di non essere tenuta al pagamento di detto attrasso, ma che li Consignatarii doveano indrizzare le loro ragioni contro gli Amministratori della medesima Vniversità, che erano stati dall'anno 1668. fino all'anno 1697., che si era cagionato detto attrasso*; conforme questo, ed altro da detti atti, ed istrumento appare, sopra il quale dalla Regia Camera fu interposto li decreto d'expedit, ed in fede, &c. Napoli li 11. Luglio 1733. = L'attuario Gaetano Forte fa fede come sopra.

NUM. LII.

FO fede io Notar Francesco Palomba di Napoli, qualmente a di diecesette del mese di Decembre dell'anno mille seicento ottantasette, nella Città di Gravina, fu stipulato istrumento tra l' Eminentissimo, e Reverendissimo Fra Vincenzo Maria dell'Ordine de' RR. PP. Predicatori, per Divina Misericordia del titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinal Orsini, ed Arcivescovo di Benevento (che fu poi Sommo Pontefice) mediante la persona del magn. Antonio Pappalardo di detta Città di Gravina, suo special Procuratore da una parte; e l'Eccellentissimo Signor D. Domenico Orsini Duca di Gravina, e Conte di Muro, dall'altra parte. E tra l'altre cose in detto istrumento convenu-

te, il detto Eccellentiſſimo Signor Duca Diſponente diritto, e loco, ed in diritto, e locazione diede, e concedette a detto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale ſuo fratello, qualunque giuriſdizione di dette Città di Gravina, e Muro, con gli uomini, e rendite de' Vaſſalli, e col Banco della Giuſtizia, e cognizione delle prime, e ſeconde cauſe, con la poteſtà d' eligere gli Officiali, e Governatori in dette Città, che fuſſero ſtati neceſſarj, li quali doveano reggere la giuſtizia; e con gli altri beni, membri, entrate, ragioni, e giuriſdizioni qualſivogliano, e coo l'intiero ſuo ſtato, durante il tempo d'anni dieci, che doveano principiare dal primo del meſe di Gennaro dell' anno mille ſeicento otrant'otto, e finire all'ultimo di Decembre dell'anno mille ſeicento novant'otto; come queſto, ed altro più diffuſamente appare dal ſudetto inſtrumento rogato per mano del quondam Notar Gio: Tomaſo Mediacone della Città d'Altamura a detto dì, copia autentica del quale eſtratta dal magnifico Notar Giacomo Antonio Demediacone di detta Città d' Altamura conſervatore degli atti di quello per me ſi conſerva, alla quale mi rimetto; Ed in fede io predetto Notar Franceſco Palomba di Napoli richieſto ho ſegnato.

NUM. LIII.

Documento, che la fida, e diffida del Signor Duca di Gravina è corpo feudale.

Al Signor D. Giuſeppe Odoardi Preſidente della Regia Camera, e Commiſſario = Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravina eſpone, che li biſogna fede dal magnifico Berardino Petito Attuario della Regia Camera, come all'Illuſtre ſuo Principale li fu conceduto tra gli altri corpi feudali dalla Maeſtà di Carlo Quinto nella Città di Gravina, quello della fida, e diffida. E perchè ricuſa di farla ſenz'ordine di V.S.; perciò la ſupplica degnarſi d' ordinare al detto Attuario, che faccia detta fede, ut Deus, &c. = Die 8. menſis Auguſti 1733. Fiat fides veritatis = Odoardi.

Per obbedire come devo al retroſcritto ordine dell' Illuſtr. Signor D. Giuſeppe Odoardi Preſidente della Regia Camera, e Commiſſario, ſi fa fede per me ſottoſcritto Attuario della medeſima, e della retroſcritta cauſa, qualmente avendo oſſervato il proceſſo intitolato: Acta pro Univerſitate Civitatis Gravinæ ſuper demanio, che ſi ritrova appreſſo di me ſottoſcritto; in quello ritrovo al *fol.* 21. Privilegio conceſſo dal fu Carlo Quinto in beneficio dell'Illuſtre Duca di Gravina, che tra gli altri corpi feudali concedeti, fu il corpo di fida, e diffida, come il tutto appare da detto Privilegio, iſtente in detto proceſſo, & in fidem, &c. Datum Neapoli die 11. menſis Auguſti 1733. = Bernardinus Petitus Actuarius.

NUM. LIV.

Documento di non eſſervi ſtato alcun ricorſo dell' Univerſità di Gravina per le nuove ſuppoſte parate fatte dal Signor Duca.

All'Illuſtre Signor Conte Peyri Spettabile Reggente, e Commiſſario — Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravina ſupplicando eſpone a V. S., che li biſogna fede dal magn. Salvatore de Simone ſcrivano della cauſa tra l'Illuſtre ſuo Principale, e l'Univerſità di Gravina, o a chi ſpetta, come dall' anno 1730. per fin'oggi detta Univerſità non ha fatto verun ricorſo, d'avere detto Illuſtre ſuo Principale fatte nuove parate nel territorio di Gravina contro la forma da' decreti emanati dal quondam Regente de Miro ſuo predeceſſore. E perchè ricuſa di farla ſenz'ordine di V. S.; perciò la ſupplica degnarſi d'ordinare a detto magn. de Simone, o a chi ſpetta, che faccia detta fede di verità, ut Deus, &c. = Fiat fides veritatis Neapoli die 23. Julii 1733. — Peyri.

Per obbedire al ſopradetto ordine ſi fa fede per me ſottoſcritto ſcrivano ordinario della Real Cancellaria, e della preſente cauſa, qualmente avendo oſſervato il ſecondo volume intitolato: Atti per l'Univerſità, e Cittadini della Città di Gravina con l'Illuſtre Duca di eſſa, non ho ritrovato ricorſo vernno fatto (dall'anno mille ſettecento trenta fin'oggi) dalla Univerſità ſuddetta di Gravina contro l'Illuſtre Duca predetto per nuove parate fatte nel territorio di Gravina contro la forma de' decreti emanati dal fu Spettabile Reggente de Miro allora Commiſſario, come appariſce da detti atti, alli quali mi riferiſco, ed in fede. Napoli 22. Agoſto 1733. = Io Salvatore di Simone ſcrivano ordinario della Regia Cancellaria, fo fede come ſopra.

NUM. LV.

Ricorſo del Signor Duca, e decreto del Signor Reggente Mazzaccara circa l' oſſervanza del decreto del Sig. Reggente de Miro per lo compaſſo delle mezane.

Allo Spettabile Signor Reggente Mazzaccara Commiſſario = Il Procuratore dell' Illuſtre Duca di Gravina eſpone a V.S., come tra gli altri capi deciſi dallo Spettabile Reggente de Miro nel decre-

to, ch' egli nell' anno 1716. in tempo dell' acceſſo ſuper faciem loci proferì nella cauſa vertiva tra detto Illuſtre Duca, e quella Vniverſità, vi fu quello, ch'è il quatto in ordine deſcritto in detto decreto, riſpetto alle mezane delli territorj ſemioatorj per uſo di bovi domiti, che ſervono per la coltura de' campi; e ſi diſſe, quod tam Illuſtris Dux, quàm cæteri Cives nequeant excedere numerum, & quantitatem mezzanarum, quæ fieri debent in territoriis ſemioandis, ad rationem tumulorum trium pro quolibet bove domito inſerviente pro illis arandis, eæque fiant in eodem territorio ſemioando, & in loco aptinti, ne impediantur cæteri Cives tranſeuntes cum eorum animalibus ad aquas, & paſcua. E perchè da due anni a queſta parte s'è introdotto un' abuſo pregiudiziale: non meno al ſupplicante, che all'autorità iſteſſa del Collaterale, e di V. S., ch'è il Commiſſario della cauſa, mentre ſenza intenderſi li Miniſtri di detto Illuſtre Duca, gli Amminiſtratori di detta Vniverſità arrogandoſi quell'autorità, che non hanno, deſtinano due deputati per parte dell' Vniverſità, e due per parte dei Capitoli di detta Città, e fanno procedere al compaſſo, e ſituazione di dette mezzane, deſignandole a lor talento, e commodo in pregiudizio di detto Illuſtre Duca, e d'altri Cittadini ancora, colludendo tra eſſi ſecondo le loro aderenze, e dipendenze; quandoche l'eſecuzione di detto decreto non compete all'Vniverſità, ma a V. S. come Commiſſario: che perciò la ſupplica ordinare per toglierſi detto abuſo, ed attentato, che detto compaſſo ſi faccia coll'aſſiſtenza de deputati, che ſi eligeranno per parte di detto Illuſtre Duca ancora, e degli altri due dell'Vniverſità, da un Miniſtro, o altro Officiale, che V. S. ſtimarà a tal' effetto deſtinare, ed a cui dovrà commettere detto compaſſo, acciò ad unguem faccia oſſervare lo ſtabilito nel ſovraccennato decreto, quale debba far eſeguire come è di dovere, e l'avrà anche per grazia, &c.

Die 18. menſis Decembris 1724. Neapoli, &c.

Per Spectabilem Regentem D. Thomam Mazzaccara Reginm Collateralem Conſiliarium, & durante abſentia Spectabilis Regentis de Miro Commiſſarium, &c., viſis decreto interpoſito per dictum Spectabilem Regentem de Miro tunc temporis Commiſſarium ſuper faciem loci ſub die 15. Februarii anni 1716. *fol.* 317. & 318. acta acceſſus, qua mediante fuit in quarto capite ordinatum v3., quod tam Illuſtris Dux, quam cæteri Cives neqneant excedere numerum, & quantitatem mazzanarum, quæ fieri debent in territoriis ſeminandis, ad rationem tumulorum trium pro quolibet bove domito inſerviente pro illis arandis, eæque fiant in eodem territorio ſemioando, & in loco aptinti, ne impediantur cæteri Cives tranſeuntes cum eorum animalibus ad aquas, & paſcua, ac retroſcripto memoriali; proviſum, & decretum eſt, quod decretum prædictum exequatur juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem, & Regia Audientia Baſilicatæ ſic obſervet, & exequi faciat auditis partibus, hoc ſuum, & expediantur proviſiones, &c. — Mazzaccara Regens, &c.

NVM. LVI.

Documento del frutto del molino di Poggiorſino all' Arrendatore delle gabelle.

Al Signor D. Giuſeppe Odoardi Preſideote della Regia Camera, e Commiſſario — Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravioa l'eſpone, che li biſogna fede dal magnifico Franceſco Liotti Attuario, come dal 1. Settembre 1730. per tutto Agoſto 1731. l' Affittatore delle gabelle della Città di Gravioa ricavò dalla gabella della farina macinata nel ſolo molino del Caſale di Poggiorſino ducati ſettecento trentaquattro, e carlini quattro. E perchè ricuſa di farla ſenza ordine di V. S.; perciò la ſupplica d'ordinare a detto Attuario, che faccia detta fede, ut Deus, &c. — Die 20. Julii 1733.— Fiat fides veritatis — Odoardi,

Per obbedire al retroſcritto ordine ſi fa fede per me infraſcritto Attuario della Regia Camera della Summaria, e della Regia Camera Abbreviata eretta per il buon governo dell'Vniverſità di queſto Regno, qualmente avendo viſti, e riconoſciuti l'atti ad iſtanza dell' Vniverſità della Città di Gravina coll'Illuſtre Duca di detta Città; in eſſi ſi legge fra l'altre al foglio 135. memoriale porretto dall' Erario della Caſa Eccellentiſſima del Signor Duca della Città di Gravina al Signor D. Trojano de Filippis Giudice della G. C. della Vicaria, ed Avvocato Fiſcale della Regia Audienza di Matera, col quale domanda, che s'ordini al magnifico Dottor Gio: Attanaſio amminiſtratore del magnifico Michelangelo Vuovolo Arrendatore delle rendite di detta Città di Gravina, che faccia fede della verità, e faccia bilancio della quantità del pane panizzato, e cotto nel forno di Poggiorſino, e conſumato per uſo, e vitto di quelli abitanti dal primo Settembre 1730. per Agoſto 1731.; e dal detto Sig. D. Trojano de Filippis a 20. Aprile dell'anno 1732. s'ordinò in piedi di detto memoriale: fiat petita fides veritatis, prout apparet ex libris prædictis. Ed in effetto dal ſudetto Dottor Gio: Attanaſio Amminiſtratore, in ſupra ſi fa il ſudetto bilancio, e fra l' altre partite in quello contenute vi è il ſeguente, e detto bilancio fu fatto a 22. detto meſe d'Aprile 1732. = E perchè il pagamento della gabella della farina, è di carlini otto a tomolo alla ragione di cavalli venti per ciaſcuno rotolo di grano, aſcendendo il conſumo ſeguito nel forno di Poggiorſino nella forma di ſopra deſcritta dal primo Settembre 1730. per Agoſto 1731. per il pane ridotto in grano te. 912. 5.; perciò il pagamento della gabella ave importato ducati 730. 10.; conforme dal detto bilancio *fol.* 137. *ut*, al quale &c., & in fede, &c. Neapoli die 21. menſis Julii 1733. Franciſcus Liotti Actuarius.

NUM. LVII.

NUM. LVII.

Memoriale all' Eccellentiſſimo Signor Vicerè del Signor Duca, che ſi contentò pagare la metà delle giornate al Signor Reggente di Miro in tempo dell' acceſſo.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

IL Duca di Gravina ſupplicando eſpone a V. Ecc., come eſſendoli pervenuto a notizia, che in eſecuzione di decreto proferito dal Regio Collateral Conſeglio debba conferirſi nella Città di Gravina lo Spettabile Reggente di Miro Commiſſario a ſpeſe de' Cittadini di detta Città, che hanno dimandato detto acceſſo, per eſeguire gli ordini datili da V.Ecc. intorno alle differenze dedotte, ed agitate in detto Regio Collateral Conſeglio; ricorre però da V.Ecc., ed affinche conoſca coll' opere, che il ſupplicaote effettivamente deſidera, e la propria quiete, e quella de ſudetti vaſſalli, e ſtante che l'incomodo di detto Spettabile Reggente riguarda il comporre, e terminare con maggior accerto ſopra la faccia del luogo tutte le differenze come ſopra dedotte, offeriſce però volentieri pagare la metà delle giornate vacaode per detto acceſſo, e l'avrà ut Deus, &c.

Io acceſſu ordinato facieodo per Dominum Regentem D. Vinceotium de Miro Regium Collateralem Conſiliarium Commiſſarium, vigore decreti Regii Collateralis Conſilii, dietæ vacandæ ſolvantur ſumptibus ambarum partium, viſo etiam retroſcripto memoriali porrecto Suæ Excellentiæ pro parte Illuſtris Ducis Gravinæ = Gaeta Regens = Miro Regeos = Mazzaccara Regens = Proviſum per S. E. Neapoli 17. Decembris 1725. Croſtarosa.

NUM. LVIII. Poggiorsino

Documento come le maſſarie della Rifezza, e ~~Villafilippo~~ ſono proprie del Signor Duca.

AL Signor D. Gioſeppe Odoardi Preſidente della Regia Camera, e Commiſſario = Il Procuratore dell'Illuſtre Duca di Gravina eſpone a V. S., che li biſogna fede del magn. Franceſco Liotti Attuario, come fin dall'anoo 1729., precedente ordine della Regia Giunta del buon governo delle Uoiverſità del Regno, dai Commune della Città di Gravina ſi fè relazione in eſſa Giunta, che nel territorio di detta Città di Gravina l'Illuſtre Duca della medeſima vi poſſiede una maſſaria detta della Rifezza di carra ventinove, e le maſſaria di Villa Filippo, e Poggiorſini, come dagli atti *fol.* 1.; perciò ſupplica V.S. degoarſi d'ordinare a detto Attuario, che faccia detta fede, ut Deus, &c. = Die 13. menſis Julii 1733. = Fiat fides veritatis = Odoardi.

Per obbedire al retroſcritto ordine ſi fa fede per me infraſcritto Attuario della Regia Camera della Summaria, e della Regia Camera abbreviata eretta per il buon governo dell' Uniterſità, qualmente avendo viſta, e riconoſciuta la dichiarazione, ſeù Rivela fatta a 10. Gennaro dell'anno 1730. dall' Uoiverſità della Città di Gravina traſmeſſa alla Regia Giunta delle Uniterſità, in eſecuzione del banno emaoato dalla Reale Giunta per ordioe di S.M.C.C. (che Dio guardi), fra li beni burgenſatici deſcritti nel principio di detta rivela dell'Illoſtre Duca di Gravina D.Filippo Orſini ſoggetti al pagamento di bonatenenza ſi notaoo li ſegueoti, *at fol.* 1. & *ãt.*: Maſſaria di Poggiorſino, e Macchiavitrano, di capacità carra qoaranta di terreno, che ſi meoa per indoſtria di detto illuſtre Duca, e ſe ſi aveſſe da dare in affitto, potrebbe rendere anoui duc. 200.. Maſſaria di Villafilippo, incluſivi due parchi ſerrati di capacità carra diece otto, che anche ſi mena per induſtria di detto Illuſtre Duca, e ſe ſi doveſſe affittare, potrebbe rendere duc. 200.. Maſſaria della Rifezza di carra ventinove, che parimente ſi mena per induſtria di detto Signor Duca, ſe ſi affittaſſe potrebbe rendere annui docati ceoto; conforme da detta dichiarazione ſiſtente penes me nell'atti della ſudetta Città di Gravina coll' Illuſtre Doca di detta Città alli quali &c., & in fede, &c. Datum Neapoli die 21. menſis Julii 1733. = Franciſcus Liotti Actuarius.

NUM. LIX.

Documento di non eſſerſi preſentata la procura de' particolari Cittadini di Gravina nella cauſa delle franchigie contra gli Eccleſiaſtici della medeſima Città.

ALL'Illuſtre Signor Conte Solanes Spettabile Reggente Preſidente del S. R. C., e Commiſſario della Real Giuriſdizione = Il Procuratore dell' Illuſtre Duca di Gravina ſupplicando l' eſpone, che li biſogna fede dal magn. Procancelliere della Real Giuriſdizione in aſſenza del Cancelliero, come appare dagli atti ſiſtentino nella Real Giuriſdizione di non eſſerſi preſentata procura de' Cittadini di Gravina, e ſpecialmente nelle cauſe delle franchigie contro gli Eccleſiaſtici di detta Città moſſe dal Dottor Attanaſio, e proſeguite dall'Illuſtre ſuo Principale, e dalli creditori fiſcalarj; ma ſolamen-

ſo'amente fu preſentata procura di molti Cittadini di Gravina, allora quando a gli medesimi furo-
no deoegati gli SS. Sagramenti, ſotto preteſto, che avevano fatta una procura per difendere le di lo-
ro ragioni con il vano ſuppoſto, che detta procura aveſſe avuto a ſervire contro l' Immunità Eccle-
ſiaſtica degli Preti di Gravina, acciò fuſſero ſtati ſoccorſi dalla Real protezzione. E perchè ricuſa di
farla ſenz'ordine di V.S.; perciò la ſupplica degnarſi d'ordioare a detto Procancelliere, che faccia
detta fede, ut Deus, &c. = Fiat fides veritatis. Neapoli die 23. menſis Julii 1733. = Solanes. Re-
geos., & Præſid.

Per obbedire al ſopraſcritto ordine ſi fa fede da me ſottoſcritto Scrivano della Real Giuriſdizione, come
avendo perquiſiti gli proceſſi ſiſtentino nell'Archivio della Real Giuriſdizione, e ſpecialmente quelli
della cauſa tra l'Illuſtre Duca di Gravina, e gli Eccleſiaſtici di detta Città per cauſa delle franchigie,
nelli medeſimi non ſi offerva d'eſſerſi preſentata procura de' Particolari Cittadini di Gravina; ma
dalli due d'Agoſto dell'anno paſſato, quando ferono ricorſo per la deoegazione de ſagramenti, ed al-
tro, allora fu preſentata procura in teſta del Dottor D. Gio: Lonardo Morone. Napoli 24. Luglio
1733. Giuſeppe Conti Scrivano della Real Giuriſdizione.

N V M. LX.

Documento, che non furono licenziati dal ſervigio del Signor Duca quelli, che rivocarono la procura.

Die qoarta menſis Junii nndecimæ indictionis milleſimo ſeptingenteſimo trigeſimo tertio in Civi-
tate Gravinæ, &c. Reg. &c. Præſentibus opportunis, &c. In publico teſtimooio perſonaliter coſti-
tuiti nella noſtra preſenza, come ſopra, &c. Li magn. Giorgio Roſa, Geronimo Vaduſſi, e Bonaven-
tura la Saponara di detta Città di Gravina, alli quali datoli il giuramento pro ut tactis ſcripturis, &c.
ſponte, &c. non vi dolo, &c. hanno atteſtato avanti di Noi, ſiccome atteſtano, cioè li ſudetti Gior-
gio Roſa, e Geronimo Vaduſſi attuali Scrivani de' molini della Caſa Eccellentiſſima del Signor Du-
ca di Gravina, aver ioteſi dalla propria bocca di Rocco Maſſaro, e di Giuſeppe Alicio Ferrareſe atu-
tuali molinari, ch' eſſi loro nel meſe di Giugno dell' anno caduto mille ſettecento trentadue Croce-
ſignorono un mandato di procura fra il numero di molti altri Cittadini, la quale poi rivocorono per
ſcrupolo impoſtoli da loro P.P. Spirituali, e non oſtante la rivocatoria ſudetta, hanno coo tutto ciò
continuato, ſiccome continuano, nelli ſopradetti loro officii, e ſervitù de' molini di detta Caſa Ec-
cellentiſſima; e queſto lo ſanno, e lo vedono per eſſere l'iſteſſi ſcrivani de' molini ſudetti, tanto ve-
ro, che da eſſo Geronimo ſcrivano delle molture ſono ſtati detti molinari, Maſſaro, e Ferrareſe pa-
gati, come attoalmente ſe li ſomminiſtrano, e pagano le loro meſate in ciaſcuno meſe, alla riſer-
va d'alcuni giorni del meſe di Settembre, e di tutto il meſe di Ottobre di detto anno 1732., in cui
egli il Rocco Maſſaro vacò dal ſervigio di detti molini, ſul rifleſſo, che ſtede occupato nelle vende-
mie, doppo delle quali nel meſe di Novembre entrò di bel nnovo in eſſi molini, ed ha ſeguitato ſeme-
pre, ſiccome ſeguita a ſervire da molinaro in eſſi. Ed il ſudetto Bonaventura la Saponara maſſaro da
undici anoi delle giumente di detta Caſa Eccellentiſſima, avendo aocha egli ſottoſcritta l'antedetta
procura, e poi quella rivocata per ſentimento del ſuo Confeſſore noo è ſtato ammoſſo, anzi beni-
gnamente mantenuto in detta carica di maſſaro, nella quale anche preſentemente ſi trova, oè da
perſooa alcuna è ſtato rimproverato per l'antedetta rivocazione; e queſto non ſolamente ſopra la per-
ſona ſua, ma ben' anche Giovanni Antonio di Viſcio capo gualano della maſſaria di campo di detta
Caſa Eccellentiſſima, Giuſeppe Domenico d' Ambroſio ſotto maſſaro di detta maſſaria, Pietro Colan-
gelo, Nicolò Piſciculo, Aleſio Raguſo, Franceſco Marco, e Domenico Chiarlello foreſi, meſuroli, ed
annatoli di detta maſſaria di campo, li quali quantunque parimente abbiano rivocato detta procura,
non perciò ſooo ſtati mal rimoſſi dal di loro ſervigio, ove attualmente ſi trovano; onde richieſti per
la verità, hanno fatto il preſente atteſtato per atto pobblico: quibus omnibus ſic per actis, &c. requi-
ſiti nos fuimus, ot de prædictis omnibus publicum conficere deberemus actum, quemadmoduni con-
fecimus nos eum, &c. unde, &c.

Ab actis publicis mei Salvatoris Brizio Regia authoritate Notarli Civitatis Gravinæ, extracta præſens
copia, facta collatione concordat cum ſuo originali, &c. meliori ſemper ſalva, &c.; & ad fidem, &c.
requiſitus lignavi, &c.

N V M. LXI.

Dichiarazione di Gio: Tomaſo Lettieri d' aver rivocata la procura ſecondo gli ſuggerì D. Antonio la Muraglia.

Facio plena, ed indubitata fede io quì ſottoſcritto a chi la preſente ſpettarà vedere, o ſarà in qual-
ſivoglia modo preſentata, tanto in giudizio, quanto extra, anche con giuramento quatenus, &c.,
come avendo verſo li 11. o 12. del meſe di Giugno dell' anno 1732. firmato uoa procura, concernen-
te la diſeſa delli joſſi della Città, da dove ſarebbe riſultata la concordia dell'iſteſſa, nel meſe di Lu-
glio dell'iſteſſo anno caſcai ammalato con febbre, e toſſe; per la qual cauſa mandai chiamando il mio
Paroco D. Giacomo Tavano per confeſſarmi, come pure il P. Maeſtro Clementelli Agoſtiniano Padre

della

della Congregazione delle Vergini Miracolate, [illegible] non vollero venire sul riflesso della procura da me firmata. Quindi riconvaluto mi portai nella Chiesa di detta Congregazione, e volendomi confessare dal Sacerdote D.Antonio la Muraglia, a mal pena genuflesso avanti dell'istesso, e non ancora dato principio alla mia confessione, fui domandato dal detto la Muraglia, se avea firmato la procura, e detto di sì, mi disse: non posso confessarvi, se non andate da Nostr Frascella a rivocare detta procura, o vero portate a me un foglio di rivocatoria, nella quale spiegate essere detta procura contro l'immunità Ecclesiastica; ed io per timore, che mi venivano denegati li Sagramenti, e per consiglio di detto mio Confessore, sotto li 7. Agosto 1732. rivocai la mentovata procura nel modo, che mi suggerì detto D.Antonio la Muraglia: onde per la verità del fatto ho scritto, e sottoscritto la presente di mia propria mano.Gravina 11.Giugno 1733.

Io Gio:Tomaso Iettieri ho scritto la presente, e faccio fede — Io Maurizio Lettieri sono testimonio — Io Geronimo Vadursi sono testimonio.

Testificasi da me Regio Notar Francesco Paulo d' Ambrosio di questa Città di Gravina essere stata scritta la presente fede di propria mano di esso Gio:Tomaso attestante, e corroborata dalli sudetti testimonj, onde richiesto, &c. ho signato, &c. adest signum.

NUM. LXII.

Ortatoria del Regio Collaterale a Monsignor Vescovo d' Acerno, acciò non avesse fatta denegare la confessione a' ricorrenti per causa delle franchigie.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Reverende Vir Reg. devote dilecte. A noi è stato presentato li seguente memoriale v:. Illustriss., ed Eccellentiss. Signore. Il Sindico, ed Eletti della Città d'Acerno dicono a V.E., come avendo avuto differenza colli Preti, e Clerici per le franchizie, che li spettano, s'ebbe ricorso tanto da essi supplicanti, e dalli Preti alla Regia Camera, per la quale furono spedite provisioni, & juxta la forma d'esse se li danno le franchizie predette; per lo che essendosi approssimato il tempo della Confessione, Monsignor Vescovo inter missarum solemnia ha fatto publicar, ed affiggera nella Cattedrale l'incluso editto, e pretende proibirli l'absoluzione per haver avuto ricorso per dette franchigie, e stabilimento d'esse alla Regia Camera, ed a V.E., supplicano V. E. di rimedio, ut Deus, &c. E visto per noi lo preinserto memoriale, essendo vero l'esposto in esso, ci è parso dirvi, che non possemo credere questo, che ne si espone, che da voi si voglia far' impedire l'absoluzione alli supplicanti per avere avuto ricorso da Noi, e dalla Regia Camera per la sopradetta causa, giacchè da quelli non si è trattato, nè procurato altro, se non che s'osservi quel, che sta stabilito per decreti, e provisioni generali d'essa Regia Camera circa la franchiaia spettante a detti Preti, e Clerici, a che non se li dia più di quel, che li spetta, che perciò non si può procedere contro d'essi; e per questo vi dicemo, ed esortamo, che vogliate revocare l'ordine, seu editto sopradetto, e non molestarli per tal causa, nè farli impedire la confessione, massime in questi tempi, riducendo il tutto ad pristinum, non facendo lo contrario per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà, ed a Noi, la presente resti al presentante. Datum Neapoli 22.Martii 1625.=El Duque d'Alba=Vidit Costantius Regens — Vidit Bandolinus Regens — Vidit Lopez Regens — Barilius Secretarius.

NUM. LXIII.

Lettera del Signor Duca all'Eminentissimo Signor Cardinal Banchieri in data del primo d'Agosto 1732.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNOR MIO COLENDISSIMO.

MI veggo più che mai necessitato di ricorrere alle benignissime grazie di V.Em. per un affare rilevante, e di mia somma importanza, con ferma fiducia, che si degnerà dispensarmele generosamente in questa occasione. Supplico con tutto rispetto l' Eminenza Vostra a volerlo sentire dalla viva voce del Signor Abate Dioniggi, a cui ho dato l'incarco, non solo d'informarla, ma altresì d'accertarla delle infinite obbligazioni, che professo a V.Em., e della piena brama d'ubbidire a suoi preglatissimi comandamenti, in attenzione de quali bacio a V.Em. divotamente le mani. Napoli primo Agosto 1732. = Di V.Em. — supplico V.Em. delle sue solite grazie, e mi rassegno.

NUM. LXIV.

Breve Apostolico della Santità di Papa Benedetto XIII. per la Chiesa di Poggiorsino.

Foris. DIlecto Filio Nobili Viro Philippo Ursino Duci Gravinæ. *Intus verò*. Benedictus PP.XIII. Dilecte Fili Nobilis Vir salutem, & Apostolicam Benedictionem. Quanta nos lætitia cumulaverint literæ Nobilitatis tuæ, verbis explicare non satis possumus. Quid enim jucundius nobis esse debeat, quam decor Domus Dei? aut quid Gravinensi Ecclesiæ Nos deceat magis gratulari, quam quod nova Ædes Deo Sacra, a Nobilitate tua splendide magnificeque extructa, per liberalitatem religionemque tuam crescat in Templum Sanctum Domini, novisque Familiæ tuæ monumentis

non

non ad fecuri ſplendoremi ſed ad Divini cultus [illegible]
de laudes Nobilitati tuæ libenti lætoque animo deferimus, atque ut cœleſtibos donis pietatem iſtam rependat, bonorum auctorem ſupplices obſecramus. Ut autem ad locupletandam de ſpiritualibus Eccleſiæ theſauris eandem Ædem Pontificiæ liberalitatis opem conferamus, Chriſti fidelibus pœnitentiæ Sacramento expiatis, & Euchariſtiæ communione refectis, qui Eccleſiam iſtam in die feſto Beatæ Virginis Mariæ Septem Dolorum viſitaverint, ibique pro Chriſtianorum Principum concordia, pro hæreſum extirpatione, & pro Sanctæ Matris Eccleſiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Indolgentiam Plenariam concedimus, & elargimur; indulgentiam verò ſeptem annorum, & totidem quadragenarum pro ſeptem ejuſdem Beatæ Virginis feſtivitatibus; centum autem dierum illis, qui recitandis de more in die Sabbati ejuſdem litaniis interfuerint. Præterea in perpetuum concedimus, & indulgemus, ut cum Sacerdos aliquis in Altari Majori Miſſam defunctorum celebraverit in die commemorationis Defunctorum, ac ſingulis diebus intra illios octavam, nec non quibuſcumque Sabbatis per annum, pro anima cujuslibet fidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ex hac vita migraverit; anima ipſa per modum ſuffragii Indulgentiam conſequatur ita, ut meritis Domini noſtri Jeſu Chriſti, ac Beatiſſimæ Virginis Mariæ, omniumque ſanctorum ſibi ſuffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur. Hæc autem, Dilecte fili Nobilis Vir, non ſolum noſtri erga te ſtudii paternæque charitatis, ſed grati quoque animi teſtimonia erga Gravinenſem Eccleſiam, in qua per lavacrum vitæ Chriſto renati ſumus, tibi amplius declarare debent, nobis exempla iſta religionis, quæ ad divini honoris incrementum pertinent, piaſque virtutis tuæ exercitationes eſſe gratiſſimas; nec eſſe benevolentiæ noſtræ quidquam optatius, quam ut tibi rerum argumentis propenſam, ſtudioſamque voluntatem comprobemus: ac Nobilitati tuæ Apoſtolicam Benedictionem, quam cœleſtis præſidii pignus eſſe coplmus, peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum ſub Anulo Piſcatoris die XXVII. Julii MDCCXXVI. Pontificatus noſtri anno tertio.

Carolus Archiepiſcopus Emiſſenus.

Copia di capitolo di lettera di un' Eminentiſs. Creatura di S. Sant. regnante al Sig. Duca di Gravina ſotto li 24 Luglio 1729.

HO avuto in queſta congiuntura l'occaſione d' ammirare ereditaria nella Caſa di V. E. la pietà, e la generoſità impiegata in opere pie, riſplendendo l'una, e l'altra egualmente nella Perſona di V.E., e con modo ſpeciale nella fondazione della nuova Chieſa, e Parocchia nel ſuo Feudo di Poggiorſino. Io in queſta congiuntora rinovo a V.E.

N V M. LXV.

Copia di lettera del Signor Duca di Gravina all' Eminentiſsimo Banchieri in data de' 15. d' Agoſto 1732.

SIccome punto non dubito della continuazione delle grazie benigniſſime di V.Em. verſo di me, così la ſupplico riverentemente a permettermi, che io faccia capo delle medeſime. Non laſcia Monſignor di Gravina ſtrada intentata per inquietarmi; e benchè io ſoffra tutto ciò, ch' è ſoffribile, non ſaprei perciò diſſimulare le azzioni del Prelato, allora quando tendono ad impedire la coltura delle Anime de' fedeli, che ardentemente bramo venga promoſſa in una Parocchia, che ho eretta da fondamenti nel Caſale di Poggiorſino, ove ſi venera il Santiſſimo, mentre pria giva quella gente ad adorarlo dieci, e quindici miglia diſtante, per non eſſervi luoghi più vicini. Queſta maſchia verità vien comprovata dalle acchiuſe tre lettere di Mouſignor Arciveſcovo di Matera, ch' è il Metropolitano; al cui ſol rifleſſo, doppo reſomi ſtanco, ha finalmente Monſignor di Gravina permeſſo, che vi vada un' Economo, mentre abbiſognava mandarvi ogni ſettimana doe Religioſi da Gravina, diſtante undici miglia dal Caſala. Io a maggior gloria di Dio non mi ſono curato, nè mi curerò mai, nè dell' incomodo, nè della ſpeſa, purchè quei Abitanti abbiano un capo, che gli guidi nel camino della ſalute; mi ſo perciò a ſupplicare con tutta la maggior premura V. Em. a volerſi degnare di dare le opportune providenze per arreſtare il corſo a ſomiglianti inconvenienti in grave pregiudizio delle anime, mentre il naturale inquieto del Veſcovo mi fa ſempre temere di ſconcerti, e non avrò ogni volta nelle mani li documenti del Metropolitano per render paleſi le operazioni di eſſo Veſcovo. *Di proprio pugno*: Supplico V.Em. di ribattere colla ſua ſomma prudenza il danno ne rieſce all'Anime da tali operazioni del Prelato, e darvi l'opportuno provvedimento, &c.

Copie di lettere dell' Illuſtriſs., e Reverendiſs. Monſignor Arciveſcovo di Matera al Signor Duca di Gravina.

NEl ritorno poi, che ha fatto queſto mio Segretario da Poggiorſini, in occaſione d'eſſerſele in mio nome inchinato, mi riferì per imbaſciata quel che V. E. mi comandava, che aveſſi trovato per detta ſua Terra un Prete eſemplare, e di ſufficiente dottrina, a fine d'eſercitare l' officio di Paroco coll' emolumento di ducati cinquanta di Cappellania, e di 24. altri ducati annui per mercede di detta cura; e perchè io per ubbidirla ne ho fatte le dovute pratiche, deſidero, che me ne dia l'ultimazione certa, acciò poſſa aſſicurar la perſona, che dovrà venirvi, &c. — Matera 9. Giugno 1732.

COl Signor Marcello Caldone ho lungamente diſcorſo circa l'Economo da deſtinarſi per Poggiorſini ſino all'arrivo d'un molto idoneo Paroco, Cittadino di Trivento verſato alle Prediche, ed alle Miſſioni,

giornata distante Infermatoli, fu costretto a tornarsene, ed ora al quanto ristabilito, mi ha fatto intendere d'essere all'ordine per venire; ma io compassionando il trapaazo, e il pericolo, a cui azzardarebbe per la stagione avanzata, gli ho fatto rispondere, che attenda ad aversi cura, e che non si parta prima della rinfrescara. Intanto confesso a V. E., che troverei molta difficoltà in rinvenire da queste parti persona, che vada ad esercitare ivi da Economo, sì perchè sarebbe ad tempus, sì anche per la stagione impropria, che corre. Periocchè stiamo in concerto col detto Signor Caldone, ch'egli debba su di ciò scrivere, e prender parere dal Signor D. Filippo Molinari, acciò se stima bene, io direttamente ne pregarò Monsignor Vescovo di quella di lei Città di Gravina, a fine di costituire in Poggiorsini uno de' suoi Preti per Economo, finche si renda pronto il Paroco da me proposto a V. E., a cui intanto ringrazio, e priego a compatire l'involontaria tardanaa del medemo, e compensarlo coll' accerto, che le do di dover' esser ben servita, &c. = Matera 26. Luglio 1732. = *di proprio pugno*. Il buon soggetto proposto per la Cappellania, e Cura in Poggiorsini, scrive esser pronto doppo riavutosi di venire. Intanto col Signor Marcello Caldone si tratta presso il Signor D. Filippo Molinari di farvi ponere da quel Vescovo a mia petiaione l' Economo di quelle parti con ispiegarli li favori fattisi da V. E. per il proprio futuro Curato.

Siccome vengo al sommo edificato, non solo del sommo aelo, col quale V. E. regge, e governa sapientemente tutto il suo stato, ma ben'anche invigila, e s'interessa nel bene spirituale dell'Anime per un' Ecclesiastico spirito di governare, quasi fatto in V. E. ereditario; così altrettanto resto grandemente ammirato della trascuratezza del Vescovo della sua Città di Gravina, nel non render bene provveduta la Chiesa di Poggiorsino di Ministri, che dispensino a quegli abitanti i SS. Sagramenti. Onde nel tempo stesso, che sono a renderle nnove grazie della benignità, che continua in aspettare il mio Prete prescelto da Trivento, quale viene astretto a non partire da colà prima d'Ottobre, prima per l'impedimento dell'infermità, ed ora per l'improprietà della stagione; in adempimento degli stimarissimi cenni di V. E., benche avessi scritto a detto Monsignor Vescovo, con pregarlo a destinarvi un interino Economo, gli replico ai presente nuova lettera, acciò per le nuove mie premure non dilati di vantaggio una tal provista con proporerli il Sacerdote Scardino, [illegible] altro Ministro Sacerdotale secolare, o regolare, come già tal mia lettera l'indrizao acclusa al Signor D. Filippo Molinari, acciò gliela ricapiti, &c. — Matera 5. Agosto 1732.

NUM. LXVI.

Documento della protezione di Monsignor Arcivescovo di Matera agli Ecclesiastici di Gravina nell' informo estragiudiziale preso dalla Regia Udienza.

Si fa piena, ed indubitata fede da noi quì sottoscritti della Città di Matera, a chi la presente spetterà vedere tanto in giudizio, quanto extra, &c., etiam cum juramento, &c., qualmente, per essere fatto notorio ad ognuno di detta Città, sappiamo benissimo, come nel passato anno, e proprio in tempo si prendeva da questa Regia Udienza l' informo estragindiziale sovra le dipendenze della Città di Gravina, si portarono più volte in questa predetta Città il Vicario generale, il Canonico Meninni, ed altri Ecclesiastici della Città di Gravina, ed andarono continnamente a smontare nel palazao di questo Monsignor Arcivescovo, col quale pransarono, e di poi andavano per Matera informando i Ministri per il suddetto informo estragiudiziale, con andare in caroaza di detto Monsignor Arcivescovo, il quale anche si portò in casa del Regio Uditore D. Antonio Tardioli per parlarli a loro favore, raccomandandoli appresso tutti questi Regi Ministri; dimodo tale, quando li Preti di detta Città di Gravina si esaminavano a favore di detto Vescovo, mandava sempre detto Arcivescovo un suo Prete familiare con imbasciata in suo nome al Signor Preside, e tutti gli altri Ministri, pregandoli di favorire il Vescovo, e gli Ecclesiastici della suddetta Città di Gravina, ed anche alle volte quando gl' incontrava, ne li pregava a viva voce, per la molta protezione, che ne teneva; onde in fede del vero n' abbiamo fatto scrivere la presente sottoscritta di nostre proprie mani. Matera li 25. Giugno 1733.

Io. Dottor Francesco Sarcuni fo fede come sopra = Io Dottor Giuseppe Panteleo fo fede come di sopra = Io Dottor Francesco Salati fo fede come sopra, cioè aver veduto più volte in casa di questo Illustriss. Monsignor Arcivescovo il Vicario Generale di Gravina con altri Ecclesiastici, dove hanno pransato, e discorso continuamente su l'affare delle pendenae, ed informo si prendeva da questa Regia Udienza, ad istanza del Vescovo della Città di Gravina, con esserci intervenuto nelli discorsi il Dottor Giuseppe Vito Contuzzi Avvocato di detto Vescovo = Io Notar Nicoiò Nelli fo fede come di sopra = Io Domenico Clementelli fo fede come di sopra = Io Nicolò Angiullo fo fede come sopra — Io Giuseppe Nicolò Nenna fo fede come sopra — Io D. Nunaio Pannico sono testimonio — Io Notar Oronzio de Amicis sono testimonio — Io Sudd. Pietro Antonio Scarciolla sono testimonio = In cujus rei testimonium Ego Notarius Donatus Angelus Martinelli a Mathera Notarius rogatus, &c.

VAI 1535052